Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 981

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

(V. *Stampato Camera n.* **1334**)

approvato dalla Camera dei deputati il l'8 dicembre 2018

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il l'8 dicembre 2018

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

TOMO I
ARTICOLATO E QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

TOMO I

Disegno di legge

Articoli ..... *Pag.* 5
Allegati ..... » 279
Tabelle ..... » 283
Elenco ..... » 387
Tabelle A e B ..... » 391
Quadri generali riassuntivi ..... » 395

TOMO II

Stati di previsione (*)

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata ..... *Pag.* 7
Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ..... » 25
Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ..... » 175
Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ..... » 215
Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia ..... » 249
Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ..... » 273
Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ..... » 297
Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell'interno .. » 331
Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ..... » 417

(*) Le tabelle dei singoli stati di previsione sono riprodotte nel testo presentato alla Camera dei deputati. Si veda la Nota di pag. 627.

Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ..... *Pag.* 453

Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero della difesa ..... » 503

Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ..... » 537

Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali ..... » 561

Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della salute ..... » 597

Nota ..... » 627

DISEGNO DI LEGGE

PARTE I

SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019, 2020 e 2021, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019, di 0,8 punti percentuali per l'anno 2020 e di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. All'articolo 1, comma 718, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle se-

guenti: « 140 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi; ».

4. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019.

5. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti:

« *54.* I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 54:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate »;

b) al comma 56, le parole: « dei requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « del requisito »;

c) al comma 57, le lettere *d)* e *d-bis)* sono sostituite dalle seguenti:

« *d)* gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società

di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro »;

d) al comma 65, lettera *c)*, le parole: « ai limiti » sono sostituite dalle seguenti: « al limite »;

e) al comma 71, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « il requisito »;

f) al comma 73, il primo periodo è soppresso;

g) al comma 74, terzo periodo, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;

h) al comma 82:

1) al primo periodo, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;

2) al terzo periodo, le parole: « sussistano le condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « sussista la condizione »;

3) al quarto periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »;

i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »;

l) al comma 87, la parola: « triennio » è sostituita dalla seguente: « quinquennio ».

6. L'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall'allegato 2 annesso alla presente legge.

7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

8. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

9. I dipendenti pubblici di cui al comma 8, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

10. L'imposta sostitutiva di cui al comma 8 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 8.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o

percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.

13. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 12:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

14. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 12:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;

c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;

e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

15. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

16. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

17. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 sono esonerati dall'applicazione

dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

18. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle » sono soppresse;

2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: « Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi »;

b) all'articolo 56, comma 2, la parola: « complessivo » è soppressa;

c) all'articolo 101, comma 6, le parole: « nei successivi cinque periodi d'imposta » sono soppresse;

d) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: « del primo e terzo periodo » sono soppresse;

2) al comma 2-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo ».

19. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 18 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

20. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 18 del presente articolo, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

21. Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

22. Il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è sostituito dal seguente:

« *1-quater*. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida ».

23. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 del citato testo unico;

b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

24. Ai fini del comma 23:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre

2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;

c) il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l'incremento del nu-

mero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all'articolo 2425, primo comma, lettera *B)*, numeri 9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. L'incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei

lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

25. Ai fini dei commi 23 e 24, per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:

a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 dell'esercizio successivo;

b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 23 che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 23 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva di cui al comma 23 dell'esercizio successivo;

c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 23 è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni

strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 dell'esercizio successivo.

26. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 23 a 25 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

27. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 23 a 25 del presente articolo, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma e dei commi da 23 a 25.

28. Le disposizioni dei commi da 23 a 27 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e

in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217, secondo comma, del codice civile siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

29. Le agevolazioni previste dai commi da 23 a 28 sono cumulabili con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

30. L'articolo 4-*ter*, comma 1, lettera *o)*, numero 1), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, che, introducendo il numero 4-*bis* della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

31. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

32. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

33. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 », le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 34 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

34. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di

20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

35. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 33 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 33, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

36. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 33 e 35, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

37. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

38. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 33 e 35.

39. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del

presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

40. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera *b)*, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 2, lettera *b-bis)*, al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » e, al terzo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 »;

3) al comma 2-*bis*, le parole: « sostenute nell'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2019 »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2018 », le parole: « anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 », le parole: « anno 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2018 » e le parole: « nel 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2019 ».

41. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2019 ».

42. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per investi-

menti in attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nella misura del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-*bis*, »;

b) al comma 3, le parole: « euro 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 10 milioni »;

c) al comma 6:

1) la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

« *a)* personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo »;

2) la lettera *c)* è sostituita dalle seguenti:

« *c)* contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese con-

trollate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera *c)* per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

3) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile »;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* Il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte

dell'eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente riferibile alle spese indicate alle lettere *a)* e *c)* del comma 6 rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte residua »;

e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11 »;

f) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« *11*. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite mas-

simo di 10 milioni di euro di cui al comma 3 »;

g) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« *11-bis.* Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2015 »;

h) al comma 12, le parole: « Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti » sono sostituite dalle seguenti: « Nei confronti del soggetto incaricato ».

43. Le disposizioni del comma 42 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ad eccezione di quelle recate dalle let-

tere *e)*, *f)* e *g)*, i cui effetti, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018.

44. Il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

45. La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

46. Il credito d'imposta di cui al comma 45, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

47. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 45 e 46 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018.

48. Per l'attuazione dei commi 45 e 46 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

49. All'articolo 79, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi ».

50. Le agevolazioni conseguenti alla disposizione di cui al comma 49 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

51. Al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, a decorrere dall'anno 2019 è attribuito all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale

fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di 1,5 milioni di euro.

52. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, dispone il trasferimento all'IRFA dell'ANMIL di un importo pari all'80 per cento del contributo di cui al comma 51 spettante per l'anno di riferimento, a titolo di primo acconto.

53. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione del primo acconto di cui al comma 52, l'IRFA dell'ANMIL trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite nell'anno precedente.

54. All'esito positivo della verifica amministrativo-contabile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'erogazione del restante 20 per cento del contributo a titolo di saldo.

55. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare di ulteriori sei mesi il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

56. All'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e le parole: « per ciascuno dei due anni » sono sostituite dalla seguente: « annui ».

57. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « Per gli anni dal 2016 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2016 » e le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2017 ».

58. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di

3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

59. Il fondo di cui al comma 58 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota del fondo di cui al comma 58 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.

60. Il fondo di cui al comma 58 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 58 a 63. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le

modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019.

61. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali *segway*, *hoverboard* e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.

62. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 58 del presente articolo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

63. Per le finalità di cui ai commi da 86 a 93 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio.

64. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.780 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.385 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

65. Il fondo di cui al comma 64 è destinato, oltre che alle finalità previste dai commi 297, 487, 504 e 514, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare, nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, delle bonifiche, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

66. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 gennaio 2019, sono individuati le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,

di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi da destinare a ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente.

67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

« *5.* In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano; i comuni non capoluogo di provincia possono ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici ».

68. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

69. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

70. All'onere derivante dal comma 69, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

71. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbli-

che per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

72. I contributi per gli investimenti di cui al comma 71 sono assegnati, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:

a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.

73. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 72 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 72, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

74. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante

monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.

75. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 71 a 74 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».

76. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

77. Gli enti di cui al comma 76 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:

a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;

b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000

abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.001 abitanti;

c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

78. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: *a*) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; *b*) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; *c*) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

79. Le informazioni di cui al comma 78 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate

esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* ed *e)*, e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

80. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 76 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 78. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 81 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 78, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

81. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 78 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 83, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del co-

dice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

82. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 80 e 81, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

83. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 76 a 82 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».

84. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 76.

85. Il Ministero dell'interno può stipulare un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 76, con oneri posti a carico del medesimo fondo.

86. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la « Centrale per la progettazione delle opere pubbliche », di seguito denominata « Centrale ».

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui ai commi da 86 a 93 con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di progettazione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando

opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. La Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della progettazione di opere pubbliche, ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. La Centrale svolge le seguenti attività:

a) progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesta, direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;

b) gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;

c) predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;

d) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;

e) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 86 a 93, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale

almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89, in sede di prima applicazione dei commi da 86 a 93 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società Consip Spa nonché l'organizzazione della Centrale.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63.

94. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o dell'Unione europea, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del rispettivo territorio, le regioni adottano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.

95. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 94, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, le regioni possono procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.

96. Le assunzioni sono effettuate dalle regioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

97. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita e disciplinata, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una strut-

tura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 98, denominata « InvestItalia », che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

98. A InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;

b) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;

c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;

d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;

f) affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;

g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;

h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;

i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

99. A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.

100. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche di cui al comma 86, nonché con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale.

101. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 97 a 100 e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

102. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrata di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024. Si applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonché il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva citata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

103. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del de-

creto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020 da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l),* del predetto articolo 30.

104. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

105. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI di cui al presente comma. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

106. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

107. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 106 del presente articolo sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-*bis* del medesimo articolo 27.

108. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere speciali classi di quote o azioni di uno o più Fondi per il *Venture Capital*, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera *b)* del comma 112 del presente articolo.

109. Lo Stato può sottoscrivere le quote o azioni di cui al comma 108, comprese quelle di classe speciale, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.

110. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità d'investimento dello Stato di cui ai commi 108 e 109 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli « Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del ri-

schio », o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

111. Per le finalità di cui al comma 108, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al *Venture Capital* con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

112. All'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dei fondi comuni di investimento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k-ter)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle società di investimento a capitale fisso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i-bis)*, del medesimo testo unico »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Sono definiti "Fondi per il *Venture Capital*" (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, che investono almeno l'85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f)*, punto i), del regolamento (UE) n. 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14

giugno 2017, nella fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start-up financing*), di avvio dell'attività (*early-stage financing*) o di sviluppo del prodotto (*expansion* o *scale up financing*) e il residuo in PMI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

c) al comma 3, le lettere *a)*, *c)*, *e)* e *f)* sono abrogate.

113. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili sul conto n. 22050 aperto presso la tesoreria dello Stato, intestato alla Finest Spa, relativa al fondo di capitale di rischio (*venture capital*) per l'area balcanica, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *g),* della legge 21 marzo 2001, n. 84, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

114. La Finest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del fondo sul conto di cui al comma 113, limitatamente agli interventi già deliberati, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.

115. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del fondo di cui al comma 113 e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi al riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Finest Spa.

116. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del fondo di cui al comma 113.

117. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n. 5650, intestata alla « Simest – Fondo *Start up* », istituita ai sensi dell'arti-

colo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

118. La Simest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo *Start up* sulla contabilità speciale di cui al comma 117, limitatamente agli interventi già deliberati nonché alle domande di intervento già pervenute alla Simest Spa alla data di entrata in vigore della presente legge, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.

119. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo *Start up* e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi al riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest Spa.

120. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo *Start up*.

121. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things,* con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è destinato a finanziare: *a)* progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della *blockchain* e dell'*internet of things*, funzionali alla com-

petitività del Paese; *b)* iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi; *c)* il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere *a)* e *b)*, al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (*venture capital*) italiano ed estero. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

122. In conformità agli obiettivi di cui al comma 121, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con

decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le risorse del fondo sono ripartite tra gli interventi di cui al primo periodo. Il decreto di ripartizione è comunicato alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

123. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo comples-

sivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i *manager* qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei *manager* qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.

124. I contributi di cui al comma 123 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *« de minimis »*.

125. Per le finalità di cui al comma 123 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

126. Al fine del potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: « con particolare riferimento alle "autostrade del mare" » sono inserite le seguenti: « e al trasporto per le vie d'acqua navigabili interne »;

b) al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:

1) alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: « strada-mare, » sono inserite le seguenti: « strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne, »;

2) alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: « con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima » sono inserite le seguenti: « e per vie d'acqua navigabili interne ».

127. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 126 si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

128. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno » sono inserite le seguenti: « il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per almeno ».

129. All'articolo 1, comma 5-*novies*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese ».

130. All'articolo 100-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« *1-ter*. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti sta-

biliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio ».

131. Il fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

132. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

133. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le modalità e gli obiettivi delle attività di cui al comma 132, che possono essere svolte anche attraverso il ricorso ad esperti e a società specializzate.

134. All'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, dopo le parole: « degli affari esteri » sono inserite le seguenti: « e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, ».

135. Per la promozione del progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management* è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in *industrial engineering and management* in Italia.

136. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i

soggetti di cui agli articoli 22 e 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2 ».

137. I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di

cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

138. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per il reddito di cittadinanza », con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre

2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

139. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani », con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

140. Fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate dai commi 138 e 139, gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due fondi, puntual-

mente quantificati nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti stessi, possono essere utilizzati a compensazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa. L'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 138 e 139 effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 138 e 139 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 138 e 139. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

141. Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 138, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento e un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa.

A decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 138. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.

142. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: « le regioni destinano » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni possono destinare ».

143. All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, dopo le parole: « ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 1 milione di euro per l'anno 2023 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita ».

144. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e a quattro giorni per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018 e 2019 »;

d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: « Per gli anni 2017 e 2018 , ».

145. All'articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « quella dell'INPS » sono inserite le seguenti: « , compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria, ».

146. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* ONLUS è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019.

147. Limitatamente all'esercizio finanziario 2019, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

148. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2019, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

149. Le somme non spese in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, restano acquisite al bilancio dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro. I risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

agosto 2013, n. 99, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

150. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

151. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

152. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno alle Camere una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 151.

153. All'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ».

154. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'8 per cento dell'attivo patrimoniale ».

155. A decorrere dal 1º gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti di

cui alla lettera *a)* del comma 156, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto di cui alla lettera *b)* del comma 156, spetta un rimborso in misura pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

156. Le disposizioni del comma 155 si applicano:

a) ai conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione;

b) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

157. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, alle imprese di cui al comma 156 spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 155, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 3.000 euro totali per ciascun periodo d'imposta.

158. Il rimborso di cui al comma 155 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 155 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al

comma 156. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 155 sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

159. Dal rimborso di cui al comma 155 sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.

160. Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.

161. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 365, è rifinanziato per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate, nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

162. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al comma 161 si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni e alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi del Governo. Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria, ad avviare nuove procedure con-

corsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:

a) digitalizzazione;

b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;

c) qualità dei servizi pubblici;

d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;

e) contrattualistica pubblica;

f) controllo di gestione e attività ispettiva;

g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;

h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

163. Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità, secondo le indicazioni dei rispettivi piani di fabbisogno, le procedure concorsuali autorizzate con il decreto di cui al comma 161 per il reclutamento delle professionalità di cui al comma 162 sono svolte mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Le predette procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni sono effettuate in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per

l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.

164. Al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: *a)* 903 unità di Area II per l'anno 2019, 1.000 unità di Area III per l'anno 2020 e 1.000 unità di Area II per l'anno 2021, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Il predetto personale è reclutato con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*septies*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161. L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; *b)* 81 unità di Area III e 16 unità di Area II, per l'anno 2019, per l'esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 30.249.571 per l'anno 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma

161 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019.

165. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari e di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2019-2021, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

166. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 165.

167. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 165 è autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019, di euro 3.379.686 per l'anno 2020, di euro 3.420.770 per l'anno 2021, di euro 3.461.852 per l'anno 2022, di euro 3.502.936 per l'anno 2023, di euro 3.544.019 per l'anno 2024, di euro 3.585.102 per l'anno 2025, di euro 3.626.186 per l'anno 2026, di euro 3.667.269 per l'anno 2027, di euro 3.708.352 per l'anno 2028 e di euro 3.749.436 annui a decorrere dall'anno 2029.

168. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad as-

sumere le seguenti unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, così suddiviso: *a)* 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; *b)* 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; *c)* 250 unità nell'Area III, posizione economica F1; *d)* 450 unità nell'Area II, posizione economica F2. Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle Aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.609 annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.

169. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per il triennio 2019-2021, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di

ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. È parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, è incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

170. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2006, è incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigen-

ziale. L'Avvocatura dello Stato, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per il triennio 2019-2021, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.

171. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge all'Avvoca-

tura dello Stato, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di dieci unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. A tale fine è autorizzata una spesa pari a 1.372.257 euro per l'anno 2019, a 2.024.008 euro per l'anno 2020, a 2.222.196 euro per l'anno 2021, a 2.358.775 euro per l'anno 2022, a 2.378.227 euro per l'anno 2023, a 2.636.381 euro per l'anno 2024, a 2.654.527 euro per l'anno 2025, a 2.720.036 euro per l'anno 2026, a 3.203.217 euro per l'anno 2027 e a 3.228.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028.

172. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di *turn over*. A tal fine, è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pub-

blica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

173. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, è autorizzato il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unità di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, con conseguente incremento della dotazione organica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1,12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

174. Al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione di referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di *turn over*. A tale fine è autorizzata una spesa nel limite massimo complessivo di 3.390.000 euro per l'anno 2019, di 3.457.000 euro per gli anni 2020 e 2021, di 3.582.000 euro per l'anno 2022, di 3.939.000 euro per l'anno 2023, di 3.961.000 euro per l'anno 2024, di 4.032.000 euro per l'anno 2025, di 4.103.000 euro per l'anno 2026 e di 5.308.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Segretariato generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del

Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

175. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, lettera *b)*, le parole: « 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale » sono sostituite dalle seguenti: « 569 unità, di cui 42 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale »;

b) al comma 12, le parole: « 122 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 250 unità » e le parole: « 8 posizioni » sono sostituite dalle seguenti: « 15 posizioni »;

c) al comma 15, le parole: « 141 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 205 unità », le parole: « 15 dirigenti » sono sostituite dalle seguenti: « 19 dirigenti », le parole: « 70 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 134 unità » e le parole: « 10 dirigenti » sono sostituite dalle seguenti: « 13 dirigenti ».

176. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 175, pari ad euro 2.063.891 per l'anno 2019 e ad euro 8.113.523 annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.

177. Per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

178. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le procedure

di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica, tenendo conto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, commi 3 e 6, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

179. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la parola: « duecento » è sostituita dalla seguente: « duecentoquaranta ». Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ad assumere fino a 20 unità appartenenti all'Area funzionale III, posizione economica F1. Per le finalità del presente comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nel limite di spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Agli ulteriori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

180. Al fine di perseguire più efficacemente le missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2020, di 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità

appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.

181. Al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, è consentito lo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso, delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Alla copertura degli oneri, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.

182. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per l'anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle Aree II e III

assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per l'anno 2019 come accertate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente all'Area II e all'Area III con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è stata indetta ciascuna procedura.

183. Le amministrazioni, ad eccezione di quelle interessate dall'attuazione dei commi 172, 173 e 178, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ai sensi dei commi da 161 a 182 e i relativi oneri, ai fini dell'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

184. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, assume a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il perso-

nale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'ARERA alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;

c) che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno in cui si procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

185. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA è rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui al comma 184 del presente articolo e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è ridotto da sessanta a venti unità.

186. Al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.

187. Per le finalità di cui al comma 186 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di

personale con qualifica di dirigente di seconda fascia.

188. Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dei commi da 97 a 101, la struttura di missione InvestItalia si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

189. Al fine di sostenere la lingua italiana, tenuto conto del suo valore storico di fondamento dell'identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all'estero, la dotazione organica dell'Accademia della Crusca di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1º marzo 2002 è incrementata di tre unità di personale non dirigenziale. L'Accademia della Crusca è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, nell'anno 2019, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di due unità, appartenenti all'area C, posizione economica C1, e di una unità appartenente all'area B, posizione economica B1. Il reclutamento del personale appartenente all'area C può avvenire anche mediante procedura riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi restando i requisiti e i limiti ivi previsti.

190. La gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca è affidata a un Segretario amministrativo, scelto, tramite procedura di selezione pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'incarico di Segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non supe-

riore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato ovvero di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia. Il trattamento economico del Segretario amministrativo non può essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

191. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui ai commi 189 e 190 è autorizzata la spesa di 236.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

192. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere nell'anno 2019, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

193. Ai fini del comma 192 è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2019, di euro 25.043.700 per l'anno 2020, di euro 27.387.210 per l'anno 2021, di euro 27.926.016 per l'anno 2022, di euro 35.423.877 per l'anno 2023, di euro 35.632.851 per l'anno 2024, di euro 36.273.804 per l'anno 2025, di euro 37.021.584 per l'anno 2026, di euro 37.662.540 per l'anno 2027 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2028.

194. Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 600 unità. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è autorizzato a bandire, dall'anno 2019, procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente massimo annuo di 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.

195. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 194, è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di euro 48.915.996 per l'anno 2022, di euro 53.571.284 per l'anno 2023, di euro 60.491.402 per l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di euro 71.553.688 per l'anno 2026, di euro 72.618.826 per l'anno 2027, di euro 73.971.952 per l'anno 2028, di euro 75.396.296 per l'anno 2029, di euro 76.322.120 per l'anno 2030 e di euro 76.820.640 annui a decorrere dall'anno 2031.

196. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al comma 197, lettera *a*), del presente articolo, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun

anno, entro il limite di spesa di cui al comma 199 e per un numero massimo di:

a) 1.043 unità per l'anno 2019, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri e 227 nel Corpo della guardia di finanza;

b) 1.320 unità per l'anno 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) 1.143 unità per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;

d) 1.143 unità per l'anno 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;

e) 1.139 unità per l'anno 2023, di cui 387 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria.

197. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° marzo 2019, di:

a) 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

b) 86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per

l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) 652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 66, comma 9-*bis,* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

198. Alle assunzioni di cui al comma 197 si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018.

199. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 196, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 3 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029.

200. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 197, il fondo di cui al comma 199 è incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per l'anno 2023, di euro

15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall'anno 2025.

201. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 197, lettere *b)* e *c)*, pari a euro 338.410 per l'anno 2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al comma 199 è corrispondentemente incrementato.

202. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 196 a 201, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 196, tenendo conto del numero di assunzioni.

203. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

204. Al fine di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 650 unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.500 unità.

205. Per la copertura dei posti di cui al comma 204, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui validità è all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.

206. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 204, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

207. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 204 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031.

208. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 204 a 207, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 e di

1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020.

209. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b),* della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

210. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3*. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non può essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L'incarico di componente delle commissioni è consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione del presente

comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

211. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.

212. Alla Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*) è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

213. Il fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.552 euro per l'anno 2020.

214. Al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione *post*-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, la Scuola normale superiore di Pisa istituisce, in via sperimentale, negli spazi messi a disposizione dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 sino al 2021/2022. La sede assume la denominazione di Scuola normale superiore meridionale.

215. La Scuola normale superiore meridionale organizza corsi:

a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione *post*-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;

b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata;

c) ordinari e di *master*;

d) corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università.

216. L'offerta formativa di cui al comma 215 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, composto dal direttore della Scuola normale superiore di Pisa e dal rettore dell'Università degli studi di Napoli Federico II, nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.

217. Per le attività della Scuola normale superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025.

218. Allo scadere del triennio di operatività, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola normale superiore meridionale assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dalla Scuola normale superiore di Pisa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 217.

219. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e di consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilità sociale e per la realizzazione di edifici da de-

stinare a poli amministrativi (*federal building*), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL):

a) è autorizzato, a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità, da coprire tramite:

1) l'avvio di procedure concorsuali pubbliche e relative assunzioni, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, per un contingente di complessive 30 unità di personale con contratto a tempo indeterminato appartenenti all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;

2) un apposito bando di mobilità, a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto medesimo previste dalla legislazione vigente qualora il personale provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, per il reclutamento di 30 unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;

b) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento disciplina il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da 10 unità selezionate, tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di 5 unità, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo dei rimborsi delle spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto medesimo o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando in misura non superiore al 30 per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e per i componenti esterni alla pubblica amministrazione in misura non superiore al 50 per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.

220. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 219, in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro.

221. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati e anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, attraverso speci-

fiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, come previsto dalla lettera *c-bis)* del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INAIL è autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019-2021, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi sono individuati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

222. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'INAIL può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k-ter)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:

a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;

b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;

c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.

223. All'attuazione del comma 222 si provvede a valere sulle disponibilità che l'INAIL può detenere presso le aziende di credito e la società Poste italiane Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.

224. All'articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero per l'aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette società ».

225. La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.

226. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

227. Gli importi di cui al comma 226, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*,

lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

228. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 226. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

229. Le disposizioni del comma 228 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

230. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 226 e 228, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019

e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo *una tantum* ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

231. Fermo restando quanto previsto dal comma 230, lettera *a)*, in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 226, l'importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.

232. Nell'anno 2019 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

233. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

a) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021. All'articolo 14, comma 1, lettera *d)*, numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: « nel limite massimo di 10 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 13 milioni di euro annui ». L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo. Le di-

sposizioni dell'articolo 30, comma 2-*bis*, e dell'articolo 34-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trovano applicazione;

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: « due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale » sono sostituite dalle seguenti: « quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale ». In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera, il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con proprio decreto, provvede a modificare le disposizioni degli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, pubblicato nel sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016;

c) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato all'assunzione delle unità dirigenziali non generali derivanti dalla modifica della dotazione organica prevista dalle disposizioni di cui alla lettera *b)*, nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 89 del 21 novembre 2006, la cui validità, a tale fine, è prorogata sino al 30 giugno 2019; le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-*bis*, e dell'articolo 34-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trovano applicazione. Ai relativi oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo;

d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:

1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, a incrementare il Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e a incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dello stesso Ispettorato;

g) al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica al personale dell'Ispettorato, sino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

234. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è inserito il seguente:

« *9-bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica ».

235. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

236. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'articolo 1, comma 421, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e 2018 »

sono sostituite dalle seguenti: « , 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

237. In considerazione dell'accresciuta aspettativa di vita della popolazione e delle conseguenti ed ingravescenti patologie della retina, al fine di ridurre significativamente i tempi delle diagnosi e i danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministero della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) la gestione di un progetto di *screening* straordinario mobile che solleciti l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche.

238. Per le finalità di cui al comma 237 è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'IAPB pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

239. Il Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

240. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo nazionale, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e compresi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

241. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di

cui al comma 240, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente agli istituti tecnici superiori che, nell'anno formativo precedente, hanno riportato una valutazione effettuata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014 (rep. Atti n. 90/CU), come modificato dall'accordo sancito nella medesima sede il 17 dicembre 2015 (rep. Atti n. 133/CU).

242. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono integrati gli *standard* organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, anche in relazione all'innovazione tecnologica.

243. È istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 246, 247 e 248.

244. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata possono essere attribuiti al Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni.

245. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma « Incentivazione e sostegno alla gioventù » della missione « Giovani e sport », è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle attività di cui ai commi da 243 a 250. Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

246. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, so-

ciale, economico e culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:

a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani;

b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;

c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;

d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale;

e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani;

f) esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani;

g) partecipa ai *forum* associativi europei e internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi.

247. Il Consiglio nazionale dei giovani è inoltre sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni.

248. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 250, subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù.

249. Il Consiglio nazionale dei giovani è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto.

250. Alla prima assemblea generale del Consiglio nazionale dei giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum nazionale dei giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004. La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. In ogni caso, tali modalità di funzionamento garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del principio di democraticità e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum europeo della gioventù, approvato dall'assemblea generale del 26 aprile 2014, e all'articolo 28 dello Statuto del Forum nazionale dei giovani adottato con delibera dell'assemblea del 29 novembre 2008.

251. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti:

« *1250*. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dal-

l'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;

b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269;

c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;

g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di

violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;

h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socio-economica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;

l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;

m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del *welfare* familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

p) attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia;

q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;

r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.

1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia.

1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere *a)*, *b)* e *c)*, anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi.

1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonché del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

252. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1.1*. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro ».

253. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

254. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 391 è sostituito dal seguente:

« *391*. A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero

appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019- 2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ».

255. All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma ». L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020.

256. Per il ristoro dei risparmiatori, come definiti al comma 257 del presente articolo, che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

257. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 256 i risparmiatori, che siano la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, o il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni di cui al comma 256, o i loro successori *mortis causa*, nonché il coniuge, il convivente *more uxorio* o i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

258. Il Fondo di cui al comma 256 opera nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono state acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate;

b) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono detenute dal risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero alla data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione;

c) la domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF è presentata entro il 30 giugno 2019;

d) la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 256, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti;

e) il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi percepiti sono dedotti dall'importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 256;

f) resta impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ri-

storo corrisposto ai sensi dei commi da 256 a 267.

259. Il Fondo di cui al comma 256 del presente articolo, anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 1106 e 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF corredata di idonea documentazione, fermo restando quanto previsto al comma 262 del presente articolo in merito alla costituzione di collegi specializzati.

260. Al fine di assicurare parità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 256 possono proporre la domanda di risarcimento del danno di cui al medesimo comma 256 al solo fine di accedere al ristoro del Fondo previsto dallo stesso comma 256, nella misura di cui al comma 258, lettera *d)*, dedotti gli importi liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. Fatta eccezione per i risparmiatori che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, i risparmiatori di cui al primo periodo del presente comma sono postergati nell'erogazione del rimborso ai risparmiatori di cui al comma 256. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 256 possono presentare domanda al Fondo di cui al medesimo comma 256 previa restituzione dell'importo percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 256 e 258.

261. Il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'e-

conomia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del comma 264, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e le pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l'erogazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 256, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi dei commi da 256 a 267 del presente articolo nonché dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.

262. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori di cui ai commi 256 e 260, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di non più di dieci collegi, prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 35.000 euro nell'anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia. Ai fini della presentazione dei ricorsi all'ACF da parte dei risparmiatori di cui ai commi 256 e 260 nonché ai fini della trattazione dei medesimi ricorsi, si applica la procedura prevista dal citato regolamento di cui alla delibera della CONSOB n. 19602 del 2016, in quanto

compatibile, prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'adozione delle relative pronunce anche attraverso la previsione, ove possibile, di accertamento esclusivamente documentale di ciascun caso. Tali modalità semplificate sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicate nel sito *internet* della CONSOB stessa. Agli oneri di funzionamento dell'ACF, compresi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-*ter*.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. Limitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi 256 e 260, l'ambito di operatività dell'ACF è esteso anche alle domande di valore superiore a 500.000 euro. L'ACF è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono alle azioni di cui al comma 256 del presente articolo acquisite prima dell'introduzione dell'articolo 25-*bis* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le disponibilità finanziarie, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ACF, di cui al presente comma e al comma 263 affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della CONSOB; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio della CONSOB e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nei commi da 256 a 267 e sono utilizzate dalla CONSOB secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibi-

lità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 256. La selezione pubblica di cui al comma 263 e il contratto di lavoro con le unità di personale assunte sono disciplinati dalle speciali disposizioni dell'ordinamento della CONSOB in materia.

263. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente, per non più di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, eccezionalmente, in deroga all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. All'onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 256.

264. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione dei commi da 256 a 267, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo di cui al comma 256, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma 266 del presente articolo.

265. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi 256 e 260 del presente articolo, con protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le modalità per l'acquisizione della documentazione, occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF, che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse.

266. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal Fondo istituito dal comma 256 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

267. Le procedure arbitrali concernenti strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalla Banca Popolare di Vicenza Spa e dalla Veneto Banca Spa, alle quali hanno accesso gli investitori previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, sono disciplinate dai regolamenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, n. 82, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017, n. 83, nonché dai relativi provvedimenti applicativi. Il termine di trenta giorni per la proposta del Fondo interbancario di tutela dei depositi, nelle forme dell'offerta al pubblico, previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83 del 2017 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

268. Nell'ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, è au-

torizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

269. Per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

270. Le risorse di cui al comma 269 sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

271. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 269 del presente articolo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

272. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per

l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.

273. Per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 è subordinato alla stipula, entro il 31 marzo 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.

274. Le misure di cui al comma 273 devono riguardare, in particolare:

a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;

b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa;

c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;

d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;

e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;

f) il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati;

g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

275. All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi » sono inserite le seguenti: « , nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi ».

276. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, di cui al comma 272 del presente articolo, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019.

277. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

278. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

279. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

280. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: *a)* esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli *hospice* e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; *b)* un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad al-

meno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; *c)* acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite *master* universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

281. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro da destinare agli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. I fondi resi disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, nel programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica » nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione ».

282. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1,

comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

283. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 282, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

284. Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « procedura selettiva pubblica » sono inserite le seguenti: « ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica »;

b) dopo le parole: « un'anzianità di servizio » sono inserite le seguenti: « ovvero sia stato titolare di borsa di studio ».

285. Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « malattie metaboliche ereditarie, »

sono inserite le seguenti: « delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, »;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « malattie metaboliche ereditarie » sono inserite le seguenti: « , per le malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze congenite severe e per le malattie da accumulo lisosomiale »;

c) all'articolo 3, comma 4, lettera *e)*:

1) dopo le parole: « patologie metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: « dalle patologie neuromuscolari su base genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie da accumulo lisosomiale, »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e genetica »;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Age.na.s. delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista delle patologie da ricercare attraverso lo *screening* neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie »;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale »;

2) al comma 2, le parole: « valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti:

« valutati in 25.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018 e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 » e dopo le parole: « 15.715.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « annui per il triennio 2016-2018 e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».

286. Ai fini di una maggiore valorizzazione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, il trattamento economico di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

287. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: *a)* importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99 milioni di euro; *b)* importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 mi-

lioni di euro, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*.

288. I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

289. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 288, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

290. All'articolo 1, comma 796, lettera *p-bis)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola: « alternativamente » è sostituita dalle seguenti: « , anche congiuntamente »;

b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata intesa 23 marzo 2005 ».

291. Il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medici-

nali oncologici innovativi, di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mantenendo le rispettive finalità nell'ambito del finanziamento del fabbisogno *standard* del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 405, della legge n. 232 del 2016.

292. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 40:

1) all'ultimo periodo, dopo le parole: « dell'IVA » sono inserite le seguenti: « non inferiore a euro 150.000 e »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000 »;

b) dopo il comma 40 è inserito il seguente:

« *40-bis*. Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1º gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono le seguenti voci: *a)* il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; *b)* la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; *c)* il

fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; *d)* le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: *a)* l'IVA; *b)* le trattenute convenzionali e di legge; *c)* gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; *d)* la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; *e)* la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 ».

293. Agli oneri derivanti dal comma 292, lettera *a)*, numero 2), pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

294. Tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e le modalità a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

295. Dal 1º gennaio 2019, l'AIFA può riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare

di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengano *medio tempore* variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.

296. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.

297. Il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, di 300 milioni di euro per l'anno 2032 e di 200 milioni di euro per l'anno 2033.

298. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, di assistenza e di cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata « adroterapia », è autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui al comma 296. Ai fini della concessione del predetto contri-

buto, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto del processo di avanzamento progettuale. L'erogazione dei contributi di cui al presente comma è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.

299. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

300. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, » sono inserite le seguenti: « con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con ».

301. Al fine di agevolare l'accesso a benefìci, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

302. Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e di prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per l'anno 2019.

303. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

304. Il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 303 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 303. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

305. All'attuazione delle disposizioni dei commi 303 e 304 si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conto residui, comprese quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l'attuazione del Programma operativo interregionale attrattori culturali, naturali e turismo – Fondo europeo di sviluppo regionale.

306. Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni:

a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera *b),* del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; le norme di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze no-

tifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

307. In sede di riforma complessiva in materia di giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 9, comma 6-*bis*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in attuazione di quanto previsto dall'intesa tra Governo, regioni ed enti locali sancita in sede di Conferenza unificata il 7 settembre 2017, nell'ambito dell'autonomia degli enti locali, sono definiti criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, anche al fine del monitoraggio telematico del rispetto dei limiti definiti.

308. Agli oneri previsti per la realizzazione delle funzionalità necessarie a rendere disponibili agli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 306, pari a 50.000 euro annui, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa fronte con le risorse finanziarie disponibili e nell'ambito della dotazione organica dell'amministrazione.

309. I commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono sostituiti dal seguente:

« *2*. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" di cui al comma 1, la regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefici relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilità sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

310. Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), è autorizzata la spesa di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.

311. A decorrere dal 1º gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della compatibilità finanziaria del Servizio sanitario nazionale, si osservano le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320.

312. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1,

commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 2008, secondo le modalità definite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2017, nonché con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2018.

313. L'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per l'anno 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC. Il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti. Sono esclusi dal calcolo del fatturato i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello del servizio, con evidenziazione separata.

314. Per la rilevazione di cui al comma 313, il fatturato annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato al netto delle seguenti voci:

a) somme versate nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo

1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;

b) somme restituite nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

c) fatturato derivante da farmaci orfani, inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, relativamente all'anno di riferimento.

315. In caso di eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ogni relativa quota di eccedenza per i farmaci innovativi e innovativi oncologici di competenza di ciascuna azienda farmaceutica concorre alla definizione del fatturato di cui al comma 313, purché tali farmaci non siano qualificati orfani ai sensi del comma 316 del presente articolo.

316. Al ripiano della quota parte del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, imputabile ai farmaci orfani inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, non concorrono le aziende titolari di una o più delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio.

317. Il 50 per cento del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, risultante a consuntivo dal monitoraggio definitivo approvato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, dev'essere ripianato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica in proporzione alla sua

quota di mercato, determinata ai sensi del comma 313. Il restante 50 per cento del disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi disavanzi. L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione alla quota di riparto del Fondo sanitario nazionale secondo il criterio *pro capite*, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.

318. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 317, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

319. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, il tetto della spesa farmaceutica per

acquisti diretti e per la farmaceutica convenzionata è parametrato al livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.

320. Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 313 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.

321. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G20, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022. Per l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, è istituito un gruppo di lavoro composto anche da personale non appartenente alla pubblica ammi-

nistrazione. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.

322. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, è autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate la composizione e l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, nel limite massimo di dieci unità, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, è prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo 15, comma 3, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

323. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

« Art. 23-*bis*. – *(Enti internazionalistici)* – *1*. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento. I relativi bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attività di cui al primo periodo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948, è abrogata.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede me-

diante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948 ».

324. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « ordinamento penitenziario » sono aggiunte le seguenti: « , nonché a interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili dell'amministrazione della giustizia ».

325. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

326. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-*bis* nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali »;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo

stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile »;

b) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11 »;

1.2) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-*bis* »;

c) all'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,

nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis* ».

327. I termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, nonché i termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 30 settembre 2019. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1° agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo è quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.

328. Gli importi dell'indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma 327 del presente articolo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

329. Gli indennizzi, già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati, nel limite delle risorse di cui al comma 328, su domanda dell'interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 327, sulla base degli importi fissati con il decreto di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122.

330. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « Ministro per il Sud ».

331. All'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 », le parole: « individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « individuati annualmente nel Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud » e le parole: « individuato nella medesima direttiva » sono sostituite dalle seguenti: « individuato nel Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud »;

b) al secondo periodo, le parole: « anche in termini di spesa erogata » sono sostituite dalle seguenti: « nonché l'andamento della spesa erogata ».

332. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Entro il 28 febbraio di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2.

2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

l'ANAS Spa e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono predisposti in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo. Il contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65/2017 del 7 agosto 2017, e il contratto di programma 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, di cui alla delibera del CIPE n. 66/2017 del 7 agosto 2017, sono soggetti alle attività di verifica e monitoraggio di cui al comma 2 del presente articolo ».

333. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 331, il Ministro per il Sud presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dai commi da 330 a 332, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.

334. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: « 35 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 45 anni »;

b) al comma 10, le parole: « libero professionali e » sono soppresse.

335. Al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020; il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5. A supporto delle attività del commissario, la Dire-

zione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può conferire fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di dodici mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

336. Per le finalità di cui al comma 335, restano ferme le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni.

337. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costitui-

scono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, anche tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

338. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.

339. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

340. Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalità di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.

341. Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019. Con apposito bando del Ministero per i beni e le

attività culturali sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

342. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al *design* e alla grafica, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali.

343. Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

344. Al fine di proseguire l'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

345. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

346. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto.

347. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno

2019 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *a)*, della medesima legge n. 220 del 2016.

348. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

349. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 44, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.

350. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

351. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 350 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

352. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva

ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

353. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

354. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 350 a 356 non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

355. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

356. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 350 a 355.

357. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è ri-

dotta di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro per l'anno 2022.

358. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di « Sport e salute Spa ».

359. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di *club* sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana e, per una quota non inferiore a 370 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI alle federazioni sportive nazionali ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

360. In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, su proposta dell'autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 359, secondo periodo.

361. All'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « il Ministro per i beni e le attività culturali », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « l'autorità di Governo competente in materia di sport »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze su designazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport, sentito il CONI. Gli incarichi degli organi di vertice del CONI e della società sono fra loro incompatibili; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport ».

362. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *c)*, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

2) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* una quota del 10 per cento sulla base del minutaggio dei giovani calciatori »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* La quota di cui al comma 1, lettera *c)*, è determinata nella misura del 6 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e nella misura del 4 per cento sulla base dell'*audience* televisiva certificata »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. La quota di cui al comma 1, lettera *c-bis)*, è determinata sulla base dei minuti giocati negli ultimi tre campionati da giocatori cresciuti nei settori giovanili italiani, di età compresa tra 15 e 21 anni e che siano stati tesserati per l'attuale società per almeno tre interi Campionati di serie A »;

d) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i criteri di determinazione del minutaggio dei giovani calciatori di cui al comma 1, lettera *c-bis)* ».

363. A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate alla mutualità generale, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revi-

sione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. I suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.

364. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 450.000 euro annui a decorrere dal 2019.

365. All'articolo 27-*bis* della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI ».

366. Il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« *407.* Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità mentale e intellettiva, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 quale contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, "*Special Olympics* Italia" e per lo sviluppo dei predetti progetti di integrazione in tutto il territorio nazionale ».

367. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono incrementate, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Mi-

nistro per i beni e le attività culturali 17 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2005.

368. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

369. Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 368 è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

370. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono de-

finiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 368 e 369.

371. All'articolo 23-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o agli interventi di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

372. Al fine di rafforzare l'operatività e l'efficacia del Sistema nazionale di garanzia, di cui al comma 48 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento al Fondo di garanzia per la prima casa, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in merito al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alla lettera *c)* del citato comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, dopo le parole: « versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici » sono aggiunte le seguenti: « ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo »;

b) al sesto periodo, dopo le parole: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, » sono inserite le seguenti: « comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo, ».

373. All'articolo 5, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nonché investimenti » sono sostituite dalle seguenti: « , gli investimenti »;

b) le parole: « e efficientamento energetico » sono sostituite dalle seguenti: « , efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile »;

c) dopo le parole: « *green economy*, » sono inserite le seguenti: « nonché le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, ».

374. Al comma 1-*ter* dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, introdotto dall'articolo 1, comma 128, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021 ».

375. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

376. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto

legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,2 milioni annui a decorrere dal 2022.

377. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 376.

378. Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che possiedono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi è riconosciuto un contributo, in forma di *voucher*, per la rimozione e il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza dei medesimi eventi atmosferici, in misura fino al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati, nel limite di spesa massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente comma e le modalità per assicu-

rare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

379. Al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovraproduzione e di volatilità dei prezzi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali *cultivar*.

380. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 379 sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

381. Per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del *made in Italy*, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nel limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

382. All'articolo 1, comma 213-*bis*, ultimo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: « agenzie fiscali » sono aggiunte le seguenti: « e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e

della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ».

383. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *3-bis.* Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato in apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

384. Per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di pro-

duzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

385. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

386. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 385, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

387. All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « in euro 3,00 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 2,99 ».

388. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« *3-bis*. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma, si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 40 per cento »;

b) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« *3-ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-*bis*, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma ».

389. Le disposizioni di cui al comma 388, lettera *a)*, del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 35, comma 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in-

trodotto dal comma 388, lettera *b)*, del presente articolo. A decorrere dalla stessa data, il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

390. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 391 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

391. L'esonero di cui al comma 390 è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:

a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;

b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

392. L'esonero di cui al comma 390 è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.

393. L'esonero di cui al comma 390 si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gen-

naio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal comma 391 alla data della trasformazione.

394. L'esonero di cui al comma 390 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale con le caratteristiche di cui al comma 391.

395. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 390 o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 390, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

396. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 390, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.

397. L'esonero di cui al comma 390 è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

398. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 390.

399. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 390 si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2014. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

400. Gli incentivi di cui ai commi da 390 a 399 sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti « *de minimis* ».

401. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da 390 a 400 sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse del programma operativo nazionale « Sistemi di politiche attive per l'occupazione ». L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi del programma operativo nazionale di cui al primo periodo, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di cui ai commi da 390 a 400. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni possono integrare il finanziamento degli interventi di cui ai commi da 390 a 400 nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.

402. All'articolo 1, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: « partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche » sono sostituite dalla seguente: « controllate ».

403. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo

19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

« *5-bis*. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione ».

404. Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti, individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituiscono *équipe* territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

405. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 404, pari a 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

406. All'articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « ai sensi del comma 11 » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base di procedure selettive ».

407. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria.

408. Ai fini di cui al comma 407, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.

409. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

410. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2021.

411. Per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata « Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile », con sede nella città di Taranto, per lo svolgimento di attività di ricerca innovativa nell'ambito dell'energia solare e dell'economia circolare, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

412. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sull'Istituto di cui al comma 411.

413. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da

619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

414. La trasformazione di cui al comma 413 del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.

415. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 414 del presente articolo.

416. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

417. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « usi finali dell'energia » sono inserite le seguenti: « e di efficientamento e risparmio idrico »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:

a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari »;

c) ai commi 2 e 3, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-*bis* »;

d) al comma 5, dopo le parole: « di cui ai commi 1 » è inserita la seguente: « , 1-*bis* »;

e) alla rubrica, dopo la parola: « scolastici » sono inserite le seguenti: « , sanitari, sportivi ».

418. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i criteri e le modalità di

concessione dei finanziamenti a tasso agevolato.

419. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « che operano » sono sostituite dalle seguenti: « e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attività »;

b) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

c) al comma 6, dopo le parole: « Ai progetti di investimento presentati » sono inserite le seguenti: « dai soggetti pubblici, »;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per lo sviluppo della *green economy* ».

420. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato di un importo complessivo pari a 10 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

421. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

422. In sede di aggiornamento del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale, con priorità per quelli connessi con il sistema portuale o aeroportuale.

423. In favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio-Museo storico di Fiume, di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, è concesso un contributo aggiuntivo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

424. Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale, all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque »;

b) al comma 3-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale ».

425. Il comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, è abrogato.

426. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, a decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 15 milioni di euro annui.

427. A decorrere dall'anno 2019, il fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confluisce nel fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

428. Per l'attuazione del comma 426 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

429. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 ».

430. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 » sono inserite le seguenti: « , e sino al 31 dicembre 2019, »;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.

5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis,* primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-*ter,* sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili ».

431. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2019 »;

b) il comma 3 è abrogato.

432. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

433. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di fare fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. La dotazione del fondo può essere incrementata con le risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

434. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono abrogati.

435. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trat-

tenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono in un apposito fondo, da istituire nel programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » del Ministero dell'interno, da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

436. Il Ministro dell'interno è autorizzato a ripartire, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, le somme accertate ai sensi del comma 435 tra i pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno.

437. All'articolo 1, comma 514-*bis*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , a euro 7.000.000 per l'anno 2018 e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019 ».

438. La Consip Spa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attività svolte nell'ambito del Programma di ra-

zionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione.

439. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

440. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono abrogati.

441. A decorrere dal 1° gennaio 2020:

a) la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è abrogata;

b) la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è abrogata;

c) all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: « agli articoli 28, 29 e 30 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 29 e 30 ».

442. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è abrogato.

443. All'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società Consip Spa in forza della convenzione di cui al precedente periodo non può essere superiore a 1 milione di euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed è destinato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate dalla Consip Spa sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze ». Le disposizioni del terzo periodo del comma 330 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, introdotto dal presente

comma, si applicano a decorrere dal primo rinnovo della convenzione stipulata ai sensi del citato comma 330, effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

444. All'articolo 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso la società Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti ».

445. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro ».

446. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono acquisite all'erario ».

447. All'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023 »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei mini-

stri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime ».

448. Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, si intende ridotto di 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro annui a decorrere dal 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

449. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, le parole: « a 1.600 » sono sostituite dalle seguenti: « a 5.000 ».

450. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 aprile 2019. Le somme giacenti, comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane Spa. Quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto ter-

mine comporta l'insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.

1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1-*bis* all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni di euro ».

451. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati « percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento » e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

452. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 451, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

453. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti

necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 451.

454. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 451 a 453.

455. I commi da 207 a 212 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, le parole: « ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica » e, al quarto periodo, le parole: « o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo » sono soppresse.

456. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è ridotta di 824.607 euro annui a decorrere dal 2019.

457. L'articolo 1, comma 619, e l'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.

458. Ai fini della compensazione degli effetti dei commi 456 e 457 in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 201.000 euro annui a decorrere dal 2019.

459. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo

grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 461 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « percorso FIT », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « percorso formativo triennale » sono sostituite dalle seguenti: « percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

c) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* un percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

2) al comma 1, lettera *c)*, le parole: « previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III »;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

d) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « all'accesso al percorso FIT su » sono sostituite dalla seguente: « ai »;

2) al comma 2, le parole: « nel terzo e quarto » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel secondo »;

3) al comma 3, le parole: « ammessi al percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti: « immessi in ruolo », le parole: « nel

terzo e nel quarto » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel secondo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi »;

4) al comma 4, lettera *a)*, le parole: « , anche raggruppate in ambiti disciplinari » sono soppresse;

5) al comma 5, le parole: « per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa » sono sostituite dalle seguenti: « per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno »;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6.* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione »;

7) i commi 7 e 8 sono abrogati;

e) all'articolo 4:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 »;

2) il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « lettera *a)*, » sono inserite le seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure »;

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: « tecnico-pratico, » sono inserite le seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure »;

3) al comma 3, le parole: « , in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado »;

4) al comma 4, le parole: « Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *4-bis.* I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e

2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso »;

g) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: « Il concorso » sono inserite le seguenti: « per i posti comuni » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale »;

2) al comma 2, dopo le parole: « La prima prova scritta » sono inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni », le parole: « su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle » sono sostituite dalle seguenti: « sulle discipline » e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva »;

3) al comma 3, dopo le parole: « La seconda prova scritta » sono inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni » e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea al-

meno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno »;

h) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo »;

2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: « l'ambito territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « l'istituzione scolastica », le parole: « quelli indicati nel bando » sono sostituite dalle seguenti: « quelle che presentano posti vacanti e disponibili » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo »;

i) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: « Percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

l) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando la loro applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;

m) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: « Il terzo anno del percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti: « Il percorso annuale di formazione iniziale e prova » e le parole: « non è ripetibile e » sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri

quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso »;

4) il comma 4 è abrogato;

n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;

o) all'articolo 17:

1) al comma 2, la lettera *c)* è abrogata;

2) al comma 2, lettera *d)*, le parole: « di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *a)* e *b)* » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10 per cento dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, o di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera *b)*, e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso

sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento »;

4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

p) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6 »;

2) il comma 2 è abrogato;

q) all'articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

r) all'articolo 21, comma 1:

1) all'alinea, le parole da: « , fermo restando » sino a: « percorso FIT, » sono soppresse;

2) alla lettera *a)*, le parole: « 109, 110, 115, 117, 118 e 119 » sono sostituite dalle seguenti: « 109 e 110 »; le disposizioni dell'articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

3) alla lettera *b)*, le parole: « , 436 comma 1, 437, 438, 439, 440 » sono sostituite dalle seguenti: « e 436, comma 1, »; le disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, rela-

tive alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

s) all'articolo 22, comma 2, le parole: « dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa vigente in materia di classi di concorso ».

460. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 26.120.448 euro per l'anno 2021, di 19.589.448 euro per l'anno 2022, di 47.137.448 euro per l'anno 2023, di 48.421.448 euro per l'anno 2024, di 62.753.448 euro per l'anno 2025, di 65.785.448 euro per l'anno 2026 e di 99.598.448 euro annui a decorrere dal 2027.

461. Agli oneri derivanti dal comma 460 si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 459. La quota rimanente dei predetti risparmi di spesa, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

462. Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 459 del presente articolo.

463. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.

464. Le spese militari sono ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 531 milioni di euro nel periodo dal 2019 al 2031 relativi alle spese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, ridetermina i programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

465. Le spese e le relative consegne per investimento iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono riprogrammate:

a) per 38 milioni di euro nell'anno 2019, per 90 milioni di euro nell'anno 2020 e per 40 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1997, n. 266;

b) per 40 milioni di euro nell'anno 2019, per 5 milioni di euro nell'anno 2020 e per 5 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 140, lettera *f)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

466. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo

2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 9 è abrogato.

467. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono finalizzate alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

468. Il fondo di cui al comma 467 è ulteriormente incrementato nell'anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che sono impegnate per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

469. All'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui ». Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019, pari a 290 milioni di euro, sono ridotti di 20 milioni di euro.

470. Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 30,

commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente. Sono conseguentemente ridotti di 2.350.000 euro, a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per spese di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti e musei.

471. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 5.590.250 euro annui a decorrere dal 2020.

472. Al comma 2-*bis* dell'articolo 7-*vicies ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica, il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano *identity provider* e che abbiano la qualifica di *certification authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di un pubblico servizio e sono autoriz-

zati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione di domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta d'identità elettronica corrisponde all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2016, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riversa, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno, i soli corrispettivi, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, delle carte d'identità elettroniche rilasciate ».

473. Al comma 1 dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri » fino a: « decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 2-*bis* dell'articolo 7-*vicies ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ».

474. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al primo comma, le parole: « munito del bollo dell'ufficio postale » sono soppresse;

2) al quarto comma, le parole: « dall'ufficio postale » sono sostituite dalle seguenti: « dal punto di accettazione dell'operatore postale »;

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: « supporto analogico » sono sostituite dalle seguenti: « supporto digitale » e le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni »;

c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente »;

d) all'articolo 8, comma 1, le parole: « lo stesso giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica ».

475. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-*quinquies*, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

476. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

477. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b) al comma 5, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

478. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, le parole: « 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018 e 2019 ».

479. All'articolo 27, comma 3, lettera *d)*, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « e della Fondazione Cineteca di Bologna » sono sostituite dalle seguenti: « , della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli ».

480. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 481 a 487 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

481. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017, e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

482. Gli enti di cui al comma 480 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

483. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 480 non coerenti con gli im-

pegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

484. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

485. Le disposizioni dei commi da 480 a 484 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 60 e 66. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia.

486. L'articolo 43-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*.

487. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 480 a 486 del presente articolo, il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028.

488. Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera *e)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

489. Le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilità interno e al mancato conseguimento del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-*bis* e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

490. Per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto le-

gislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato.

491. Le limitazioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato conseguimento per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-*bis* e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

492. All'articolo 233-*bis*, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « fino all'esercizio 2017 » sono soppresse.

493. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020.

494. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a

invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

495. Il contributo di cui al comma 494 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

496. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

497. Il contributo di cui al comma 496 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

498. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 495 e 497 sono considerati nuovi se:

a) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2019 in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 4 al-

legata alla presente legge relativamente all'anno 2019;

b) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2020, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2020 in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente all'anno 2020;

c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti a decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021 devono registrare un incremento rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 relativamente all'esercizio 2020, in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente a ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 5 relativamente all'anno 2023;

d) sono verificati attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

499. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 495 e 497 nei seguenti ambiti:

a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;

b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;

c) interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;

d) interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;

e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione.

500. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione.

501. In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.

502. Fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 495 e 497, il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2

milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato:

a) nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 494, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge;

b) nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 494 e 496, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge.

503. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 494 a 502 del presente articolo è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 60 e 66. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni dei commi da 494 a 502 acquistano comunque efficacia.

504. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 493 a 503, il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 2.496,2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

505. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo ».

506. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, per ciascun anno dall'esercizio 2020 all'esercizio 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica nel territorio nazionale, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, secondo la tabella 7 allegata alla presente legge.

507. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

508. In conseguenza di quanto disposto dai commi 506 e 507, le compensazioni in materia di tassa automobilistica si intendono concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi al 2008.

509. L'articolo 22-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.

510. Al fine di assicurare il necessario concorso delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 31 marzo 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti, mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che tengano conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano, in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica di cui al secondo periodo. In caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine previsto dal primo periodo, in applicazione dei princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 è determinato in via provvisoria negli importi indicati nella tabella 8 allegata alla presente legge, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli importi della predetta tabella 8 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi stipulati tra le regioni interessate entro il 30 aprile di ciascun anno, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio. L'importo del concorso previsto dal periodo precedente è versato al bilancio dello Stato da ciascuna autonomia speciale entro il 30 aprile di ciascun anno; in mancanza di tale versamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la regione Friuli Venezia Giulia resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 151, let-

tera *a)*, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

511. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.

512. Alle province delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, per il 50 per cento, tra le province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione a tale diminuzione e, per il restante 50 per cento, in proporzione all'incidenza determinata al 31 dicembre 2018 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al gettito dell'anno 2017 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di assicurare l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al primo periodo, all'articolo 1, comma 845, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « edilizia scolastica » sono inserite le seguenti: « relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici ».

513. I piani di sicurezza di cui al comma 512, limitatamente alla parte relativa alla manutenzione delle scuole, una volta predisposti, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del necessario coordinamento con la programmazione triennale nazionale e con i diversi piani e finanziamenti in materia di edilizia scolastica.

514. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 512, il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

515. Il monitoraggio degli interventi finanziati ai sensi del comma 512 è effettuato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ed è assicurato l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica da parte delle province beneficiarie.

516. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che

classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

517. All'articolo 4, comma 6-*bis*, primo e terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: « Per gli anni 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'anno 2016 ».

518. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42,

comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

519. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 518 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

520. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 518 e 519 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

521. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione del quarto periodo del comma 518 si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

522. All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « qualora i fondi specificamente previsti in

bilancio si dimostrino insufficienti, » sono soppresse.

523. A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.

524. A decorrere dal 1° novembre 2019, l'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Art. 161. – *(Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili) – 1.* Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei

comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019 ».

525. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, ».

526. A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

d) l'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

527. All'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo ».

528. All'articolo 183, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, le parole: « Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo ».

529. All'articolo 200, comma 1-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

530. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti as-

segnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane.

531. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di cui al comma 530 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, producono effetti nel corso dell'anno 2019, ai sensi del comma 533 del presente articolo, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.

532. Al rimborso delle spese di cui al comma 531 si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario di cui al comma 530.

533. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all'adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 530.

534. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da cia-

scun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

535. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

536. Il fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

537. I debiti derivanti dall'utilizzo, avvenuto in tutto o in parte in data successiva al 28 aprile 2008, di contratti quadro di aperture di credito stipulati prima di tale data e dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di prestiti flessibili stipulati prima di tale data, inseriti nel documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono quelli relativi al finanziamento di spese di investimento sulla base del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, approvato alla data del 28 aprile 2008.

538. I debiti di cui al comma 537 sono quelli relativi agli impegni assunti alla data

del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ancorché relativi ad alcune delle voci del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi comprese le spese tecniche e di progettazione.

539. Sono compresi tra i debiti di cui al comma 537 quelli derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, stipulati in data antecedente al 28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento di debito già in ammortamento. Ai medesimi debiti non si applica il comma 538.

540. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato ad assumere nel piano di rientro, con i limiti di cui al comma 541 del presente articolo, gli oneri derivanti dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ai sensi dell'articolo 42-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ovvero qualora sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio o l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera ovvero il decreto di esproprio.

541. Ai fini di cui al comma 540, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma procede ad au-

torizzare il pagamento, sul bilancio separato del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell'articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come richiamato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008, determinato da Roma Capitale e al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo di cui al comma 3 del medesimo articolo 42-*bis* limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.

542. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008.

543. Le istanze presentate ai sensi del comma 542 sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno

parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio assunti in conformità a quanto previsto dall'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

544. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un'idonea istanza ai sensi dei commi 542 e 543, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.

545. La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su specifica proposta del Commissario straordinario per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma. Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, il Commissario straordinario del Governo procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del piano di rientro di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale, corredate di idonea attestazione circa la sussistenza, la certezza e la liquidità del credito, all'estinzione delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008.

546. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma, di cui al comma 545 del presente articolo, stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-*ter* del-

l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

547. Al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo triennio hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa ».

548. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera *d)* del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti:

« *d-bis)* solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo

da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione ».

549. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

550. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 549, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

551. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 554.

552. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali

nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

553. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

554. Le imposte sostitutive di cui ai commi 551 e 552 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

555. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

556. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.

557. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con

riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 552, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 551.

558. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 49,5 milioni di euro per l'anno 2019.

559. Agli oneri derivanti dai commi da 549 a 558, pari a 49,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 549 a 557 e, per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

560. All'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g-bis)* le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del ti-

tolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 »;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera *d)*, al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento ».

561. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali con-

corrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.

562. Al fine di consentire la piena attuazione dei princìpi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle regioni.

563. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo di lavoro di cui al comma 562 non spettano ai componenti indennità o gettoni di presenza.

564. In considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'*iter* di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-*ter* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nella misura massima del 50 per cento dell'anticipazione massima concedibile, da

riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui al primo periodo, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le somme recuperate sono versate alla contabilità speciale relativa al citato Fondo di rotazione.

565. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 566 del presente articolo, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

566. Possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma 565 i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:

a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;

c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;

d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;

e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2003;

f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

567. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2019, si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma 566, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

568. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003.

569. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019,

una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che, ove non vi abbiano già provveduto, le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario e le province autonome, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedano a rideterminare, ai sensi del comma 570, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

570. La rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere di cui al comma 569 è definita, sentita, entro il 31 marzo 2019, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il metodo di calcolo contributivo.

571. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 569, secondo i criteri di cui al comma 570, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 569, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e

delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 569. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.

572. Qualora le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario e le province autonome non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 569 del presente articolo, alla regione a statuto speciale, alla regione a statuto ordinario o alla provincia autonoma inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di sessanta giorni per provvedervi.

573. Al fine di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, dopo il comma 3 dell'articolo 21-*ter* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

« *3-bis*. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni ».

574. All'articolo 1, comma 1159, alinea, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ».

575. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finanziato per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

576. Le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione nel territorio nazionale, le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario.

577. Per il solo anno 2019, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE +, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2018, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. Il fabbisogno programmato per l'anno 2019 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno programmato per l'anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

578. Il fabbisogno programmato per l'anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

579. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 576 a 578.

580. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e di eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque, l'equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria.

581. Al fine di consentire agli enti di cui al comma 576 un costante monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla pubblicazione della scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli enti, all'interno dell'area riservata della banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

582. A decorrere dall'anno 2021, per gli enti di cui al comma 576 che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

583. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui

all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

584. La dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

585. Al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

586. Al fine di completare l'estensione dell'operatività del numero unico europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a tutte le regioni del territorio nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, denominato « Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112 », con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

587. Le risorse del fondo di cui al comma 586 sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle regioni impiegato per il funzionamento del servizio relativo al numero unico europeo 112, sulla base di specifici accordi tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute e le regioni.

588. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 586 del presente articolo, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per la realizzazione degli interventi connessi con l'attuazione del numero di

emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

589. Per i comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

590. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2019, con le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

591. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« *4-ter*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al de-

creto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019 ».

592. L'importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2018, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

593. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati.

594. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuna annualità ».

595. All'onere di cui al comma 594, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

596. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018, 2019 e 2020 ».

597. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ».

598. All'onere di cui al comma 597, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, si

provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

599. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2020 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-*bis,* del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

600. Gli oneri di cui al comma 599 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

601. Agli oneri derivanti dai commi 599 e 600, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini

della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

602. Le disposizioni dei commi 599 e 600 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

603. Il comma 758 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

« *758*. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».

604. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 603, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

605. All'articolo 1, comma 771, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le pa-

role: « è assegnato un contributo » sono inserite le seguenti: « di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti *de minimis* ».

606. All'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 marzo 2019 ».

607. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, derivanti dalla necessità di percorrere tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e dalle difficoltà logistiche relative all'ingresso e all'uscita dalle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

608. Per il finanziamento della zona franca urbana della città metropolitana di Genova è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

609. Al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti e indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione tra la città e il porto di Genova, è riconosciuto all'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

610. I finanziamenti di cui al comma 609 sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.

611. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acqui-

sta, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO_2 g/km) eccedenti la soglia di 110 CO_2 g/km secondo i seguenti importi:

CO_2 g/km emessi	Imposta (euro)
110-120	150
120-130	300
130-140	400
140-150	500
150-160	1.000
160-175	1.500
175-190	2.000
190-250	2.500
>250	3.000

612. L'imposta di cui al comma 611 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.

613. L'imposta di cui ai commi 611 e 612 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

614. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, negli anni 2019, 2020 e 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è riconosciuto un contributo parametrato al numero di CO_2 g/km secondo i seguenti importi:

CO_2 g/km emessi	Contributo (euro)
0-20	6.000
20-70	3.000

CO_2 g/km emessi	Contributo (euro)
70-90	1.500

615. Il contributo di cui al comma 614 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

616. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

617. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

618. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi da 614 a 617, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 614, nel rispetto del limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

619. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 614 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

620. Le eventuali entrate di cui ai commi 611 e 612 eccedenti l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 323,82 milioni di euro per l'anno 2020 e di 313,5 milioni di euro per l'anno 2021, affluite nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

621. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

622. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ».

623. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ul-

timo modificato dal comma 622 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

624. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017:

a) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 23, comma 1, lettera *g)*, le parole: « , nonché quelli di cui all'articolo 55-*bis*, comma 1, secondo periodo » sono soppresse;

2) l'articolo 55-*bis* è abrogato;

3) all'articolo 116:

3.1) il comma 2-*bis* è abrogato;

3.2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria »;

b) il comma 548 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.

625. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

626. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso

al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 625.

627. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.

628. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'*International financial reporting standard* (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

629. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 628 del presente articolo relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

630. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 628 e 629 si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.

631. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. – *(Facoltà di applicazione)* – *1*. I soggetti di cui all'articolo 2 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i princìpi contabili di cui al presente decreto ».

632. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono avvalersi della facoltà di applicazione dei princìpi contabili internazionali ai sensi dell'articolo 2-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2005, introdotto dal comma 631 del presente articolo, a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

633. All'articolo 39-*octies* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *a),* le parole: « 10,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11 per cento »;

b) al comma 5:

1) alla lettera *a),* le parole: « euro 25 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 30 »;

2) alla lettera *c),* le parole: « euro 120 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 125 »;

c) al comma 6:

1) le parole: « euro 175,54 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 180,14 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dalla data di applica-

zione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-*quinquies*, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" ».

634. Nell'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce – « Tabacchi lavorati », le aliquote indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono stabilite, rispettivamente, nella misura del 23,5 per cento, del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.

635. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella A « sigarette » allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U., la tabella B « sigari » allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U., e le tabelle C « sigaretti » e D « tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette », allegate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2017, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.

636. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera *a)*, e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettiva-

mente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5 »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. L'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: « alla misura percentuale » sono sostituite dalle seguenti: « alle misure percentuali ».

637. Le disposizioni del comma 636 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

638. Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-*bis*, 56-*bis*.1 e 56-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per

cento del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione del primo periodo; in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

639. L'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 553 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati; tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

640. All'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a),* dopo le parole: « emittente i titoli » sono aggiunte le seguenti: « , avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate »;

2) dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti

reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni »;

b) dopo il comma 2-*septies* sono aggiunti i seguenti:

« *2-octies*. Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera *a),* può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione.

2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione ».

641. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal comma 640, lettera *a)*, numero 1), del presente articolo, nonché le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente sono altresì definiti le modalità e le finalità con le quali il soggetto di cui al comma 2-*octies* dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, introdotto dal comma 640, lettera *b)*, del presente articolo, effettua la

destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati.

642. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: « emittente i titoli » sono sostituite dalle seguenti: « di cartolarizzazione »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione »;

b) al comma 1-*ter*, alinea, dopo le parole: « all'articolo 3 possono » sono inserite le seguenti: « , anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, » e le parole: « dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro ».

643. All'articolo 1, comma 28, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « Per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».

644. All'articolo 13, comma 3, lettera *0a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori ».

645. I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.

646. Al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.

647. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « anni dal 2013 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 2013 al 2019 ».

648. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « sono prorogate al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove con-

cessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 ».

649. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « dopo il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2019 » e le parole: « tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020 ».

650. Al comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e le altre autorità competenti effettuano » sono sostituite dalle seguenti: « , di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettua »;

b) dopo le parole: « agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati » sono inserite le seguenti: « e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma »;

c) il terzo periodo è soppresso.

651. Dopo il comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:

« 545-bis. A decorrere dal 31 marzo 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'iden-

tità dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti *internet* di rivendita primari, i *box office* autorizzati o i siti *internet* ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi.

545-ter. Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009.

545-quater. I siti *internet* di rivendita primari, i *box office* autorizzati o i siti *internet* ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal comma 545-*bis*. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti *internet* di rivendita primari, per i *box office* autorizzati o per i siti *internet* ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive.

545-quinquies. Salva l'ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominativo secondo le modalità previste dai commi da 545-*bis* a 545-*quater*, nel caso di diversità tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso ».

652. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

654. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PARTE II

SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2019, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2019, in 62.000 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 22.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2019, a rilasciare garanzie

e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 6.500 milioni di euro.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2019, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2019, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle re-

gioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio », azione « Promozione e garanzia delle pari opportunità », nell'ambito della missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di mate-

riale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2019, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17

maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2019, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2019, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori por-

tuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2019, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giusti-

zia, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo

controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2019, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

9. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2019, è fissato in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Ca-

pitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2019, le disposizioni del nono periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza

media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 63;

2) Marina n. 47;

3) Aeronautica n. 64;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 27;

3) Aeronautica n. 9;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 103;

2) Marina n. 30;

3) Aeronautica n. 40;

4) Carabinieri n. 80.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2019, come segue:

1) Esercito n. 289;

2) Marina n. 295;

3) Aeronautica n. 245;

4) Carabinieri n. 110.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2019, come segue:

1) Esercito n. 406;

2) Marina n. 374;

3) Aeronautica n. 281.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2019, come segue:

1) Esercito n. 500;

2) Marina n. 207;

3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dai fondi a disposizione rela-

tivi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal CIP, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito

della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma « Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'anno finanziario 2019, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l'anno finanziario 2019 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza

e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di

cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 16.

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 877.584.073.508, in euro 878.795.267.927 e in euro 891.929.335.111 in termini di competenza, nonché in euro 913.214.702.292, in euro 891.009.837.070 e in euro 901.005.972.695 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2019-2021.

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2019-2021, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 18.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2019, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'esercizio finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2018 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corre-

sponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2019, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2018, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

17. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 2019.

18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere *c)* e *d)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2019-2021 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

22. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2018. L'utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze de-

finitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2018.

25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

27. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'U-

nione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2019 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.

32. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

33. In relazione al riordino delle attribuzioni, ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di

programmi che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019.

ALLEGATI

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
– COMPETENZA –			
Descrizione risultato differenziale	*2019*	*2020*	*2021*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-68.179	-55.343	-43.895
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	299.687	284.252	288.730
– CASSA –			
Descrizione risultato differenziale	*2019*	*2020*	*2021*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-146.309	-109.319	-94.488
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	377.818	338.228	339.323
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Allegato 2
(articolo 1, comma 6)
« ALLEGATO 4
(articolo 1, comma 64)
(Regime forfetario dei contribuenti minimi)

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Coefficiente di redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	*(10-11)*	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	*45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9*	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	*47.81*	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	*47.82 – 47.89*	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	*(41-42-43) – (68)*	86%
6	Intermediari del commercio	*46.1*	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	*(55-56)*	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	*(64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)*	78%
9	Altre attività economiche	*(01-02-03) – (05-06-07-08-09) – (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50-51-52-53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94-95-96) – (97-98) – (99)*	67%

».

TABELLE

Tabella 1
(articolo 1, comma 71)

Regioni	Percentuale di riparto	Contributo annuo (2021-2025)	Contributo anno 2026	Contributo annuo (2027-2032)	Contributo anno 2033
Abruzzo	3,16%	4.266.000,00	8.532.000,00	9.954.000,00	11.376.000,00
Basilicata	2,50%	3.375.000,00	6.750.000,00	7.875.000,00	9.000.000,00
Calabria	4,46%	6.021.000,00	12.042.000,00	14.049.000,00	16.056.000,00
Campania	10,54%	14.229.000,00	28.458.000,00	33.201.000,00	37.944.000,00
Emilia-Romagna	8,51%	11.488.500,00	22.977.000,00	26.806.500,00	30.636.000,00
Lazio	11,70%	15.795.000,00	31.590.000,00	36.855.000,00	42.120.000,00
Liguria	3,10%	4.185.000,00	8.370.000,00	9.765.000,00	11.160.000,00
Lombardia	17,48%	23.598.000,00	47.196.000,00	55.062.000,00	62.928.000,00
Marche	3,48%	4.698.000,00	9.396.000,00	10.962.000,00	12.528.000,00
Molise	0,96%	1.296.000,00	2.592.000,00	3.024.000,00	3.456.000,00
Piemonte	8,23%	11.110.500,00	22.221.000,00	25.924.500,00	29.628.000,00
Puglia	8,15%	11.002.500,00	22.005.000,00	25.672.500,00	29.340.000,00
Toscana	7,82%	10.557.000,00	21.114.000,00	24.633.000,00	28.152.000,00
Umbria	1,96%	2.646.000,00	5.292.000,00	6.174.000,00	7.056.000,00
Veneto	7,95%	10.732.500,00	21.465.000,00	25.042.500,00	28.620.000,00
TOTALE	100,00%	135.000.000,00	270.000.000,00	315.000.000,00	360.000.000,00

Tabella 2
(articolo 1, comma 194)
« TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	440
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado	9.621
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	10.751

».

Tabella 3
(articolo 1, comma 199)

RIPIANAMENTO ORGANICI FORZE DI POLIZIA

RIPARTO FONDO DI CUI AL COMMA 1

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	ENTITÀ	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere complessivo A REGIME
POLIZIA DI STATO	1.943	€ 1.530.715,00	€ 15.396.620,00	€ 31.843.540,00	€ 48.290.460,00	€ 64.729.510,00	€ 79.839.035,00	€ 83.433.740,00	€ 84.460.700,00	€ 85.487.660,00	€ 86.513.300,00	€ 87.279.560,00
ARMA DEI CARABINIERI	2.135	€ 2.247.087,50	€ 18.194.470,00	€ 36.461.530,00	€ 54.728.590,00	€ 72.995.650,00	€ 89.208.840,00	€ 92.301.387,50	€ 93.074.257,50	€ 93.847.127,50	€ 94.619.997,50	€ 95.199.650,00
GUARDIA DI FINANZA	1.133	€ 1.161.105,00	€ 9.704.250,00	€ 19.546.970,00	€ 29.389.690,00	€ 39.222.180,00	€ 47.920.475,00	€ 49.535.480,00	€ 49.862.360,00	€ 50.189.240,00	€ 50.515.400,00	€ 50.758.400,00
POLIZIA PENITENZIARIA	577	€ 0,00	€ 1.089.995,00	€ 11.839.140,00	€ 15.971.140,00	€ 20.103.140,00	€ 23.841.640,00	€ 23.941.360,00	€ 24.276.520,00	€ 24.420.520,00	€ 24.564.520,00	€ 24.672.520,00
TOTALE	**5.788**	**€ 4.938.907,50**	**€ 44.385.335,00**	**€ 99.691.180,00**	**€ 148.379.880,00**	**€ 197.050.480,00**	**€ 240.809.990,00**	**€ 249.211.967,50**	**€ 251.673.837,50**	**€ 253.944.547,50**	**€ 256.213.217,50**	**€ 257.910.130,00**

Tabella 4
(articolo 1, comma 494)

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto del contributo per investimenti (anno 2019)				
		Contributo anno 2019	Nuovi investimenti 2019	Nuovi investimenti 2020	Nuovi investimenti 2021	Nuovi investimenti 2022
Abruzzo	3,16%	78.944.295,68	25.300.631,58	17.881.221,37	17.881.221,37	17.881.221,37
Basilicata	2,50%	62.369.527,68	19.988.631,58	14.126.965,37	14.126.965,37	14.126.965,37
Calabria	4,46%	111.344.971,68	35.684.631,58	25.220.113,37	25.220.113,37	25.220.113,37
Campania	10,54%	263.095.538,63	84.318.736,84	59.592.267,26	59.592.267,26	59.592.267,26
Emilia-Romagna	8,51%	212.341.223,68	68.052.631,58	48.096.197,37	48.096.197,37	48.096.197,37
Lazio	11,70%	292.138.168,74	93.626.526,32	66.170.547,47	66.170.547,47	66.170.547,47
Liguria	3,10%	77.401.906,84	24.806.315,79	17.531.863,68	17.531.863,68	17.531.863,68
Lombardia	17,48%	436.398.821,89	139.860.210,53	98.846.203,79	98.846.203,79	98.846.203,79
Marche	3,48%	86.926.880,53	27.858.947,37	19.689.311,05	19.689.311,05	19.689.311,05
Molise	0,96%	23.893.889,16	7.657.684,21	5.412.068,32	5.412.068,32	5.412.068,32
Piemonte	8,23%	205.367.629,16	65.817.684,21	46.516.648,32	46.516.648,32	46.516.648,32
Puglia	8,15%	203.507.303,26	65.221.473,68	46.095.276,53	46.095.276,53	46.095.276,53
Toscana	7,82%	195.135.836,74	62.538.526,32	44.199.103,47	44.199.103,47	44.199.103,47
Umbria	1,96%	48.976.757,79	15.696.421,05	11.093.445,58	11.093.445,58	11.093.445,58
Veneto	7,95%	198.357.248,53	63.570.947,37	44.928.767,05	44.928.767,05	44.928.767,05
TOTALE	100,00%	2.496.200.000,00	800.000.000,00	565.400.000,00	565.400.000,00	565.400.000,00

Tabella 5
(articolo 1, comma 496)

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto del contributo per investimenti (anno 2020)				
		Contributo anno 2020	Nuovi investimenti 2020	Nuovi investimenti 2021	Nuovi investimenti 2022	Nuovi investimenti 2023
Abruzzo	3,16%	55.224.953,58	10.847.645,79	14.794.544,32	14.791.381,74	14.791.381,74
Basilicata	2,50%	43.630.185,58	8.570.125,79	11.688.352,32	11.685.853,74	11.685.853,74
Calabria	4,46%	77.890.629,58	15.299.785,79	20.866.588,32	20.862.127,74	20.862.127,74
Campania	10,54%	184.046.722,84	36.151.658,42	49.305.381,37	49.294.841,53	49.294.841,53
Emilia-Romagna	8,51%	148.541.881,58	29.177.565,79	39.793.776,32	39.785.269,74	39.785.269,74
Lazio	11,70%	204.363.300,32	40.142.373,16	54.748.111,26	54.736.407,95	54.736.407,95
Liguria	3,10%	54.145.985,79	10.635.707,89	14.505.493,16	14.502.392,37	14.502.392,37
Lombardia	17,48%	305.279.874,53	59.965.065,26	81.783.258,11	81.765.775,58	81.765.775,58
Marche	3,48%	60.809.117,37	11.944.523,68	16.290.519,47	16.287.037,11	16.287.037,11
Molise	0,96%	16.714.810,21	3.283.232,11	4.477.830,84	4.476.873,63	4.476.873,63
Piemonte	8,23%	143.663.550,21	28.219.332,11	38.486.890,84	38.478.663,63	38.478.663,63
Puglia	8,15%	142.362.171,68	27.963.706,84	38.138.256,74	38.130.104,05	38.130.104,05
Toscana	7,82%	136.505.968,32	26.813.393,16	36.569.403,26	36.561.585,95	36.561.585,95
Umbria	1,96%	34.261.363,05	6.729.840,53	9.178.482,21	9.176.520,16	9.176.520,16
Veneto	7,95%	138.759.485,37	27.256.043,68	37.173.111,47	37.165.165,11	37.165.165,11
TOTALE	100,00%	1.746.200.000,00	343.000.000,00	467.800.000,00	467.700.000,00	467.700.000,00

Tabella 6
(articolo 1, comma 502, lettere a) *e* b)*)*

Regioni	Percentuali di riparto	Valore positivo del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016	
		2019	2020
Abruzzo	3,16%	53.643.664,11	26.496.086,42
Basilicata	2,50%	42.380.896,11	20.933.094,42
Calabria	4,46%	75.660.340,11	37.370.730,42
Campania	10,54%	178.776.801,79	88.302.797,16
Emilia-Romagna	8,51%	144.288.592,11	71.268.118,42
Lazio	11,70%	198.511.642,42	98.050.379,68
Liguria	3,10%	52.595.591,05	25.978.414,21
Lombardia	17,48%	296.538.611,37	146.468.605,47
Marche	3,48%	59.067.933,16	29.175.282,63
Molise	0,96%	16.236.204,95	8.019.509,79
Piemonte	8,23%	139.549.944,95	68.927.569,79
Puglia	8,15%	138.285.829,58	68.303.188,32
Toscana	7,82%	132.597.310,42	65.493.471,68
Umbria	1,96%	33.280.336,74	16.438.076,95
Veneto	7,95%	134.786.301,16	66.574.674,63
TOTALE	100,00%	1.696.200.000,00	837.800.000,00

Tabella 7
(articolo 1, comma 506)

	Somme da compensare FINALE	Rate per anni 15 a partire dal 1° gennaio 2020
ABRUZZO	1.913.245,32	127.549,69
BASILICATA	3.219.189,22	214.612,61
BOLZANO	23.324.017,67	1.554.934,51
CALABRIA	3.633.802,90	242.253,53
CAMPANIA	-21.152.967,18	-1.410.197,81
EMILIA-ROMAGNA	-12.624.370,28	-841.624,69
FRIULI VENEZIA GIULIA	8.936.797,60	595.786,51
LAZIO	-51.703.309,44	-3.446.887,30
LIGURIA	-2.669.553,16	-177.970,21
LOMBARDIA	119.535.525,38	7.969.035,03
MARCHE	-111.454,45	-7.430,30
MOLISE	3.181.797,07	212.119,80
PIEMONTE	3.078.983,21	205.265,55
PUGLIA	-3.703.758,14	-246.917,21
SARDEGNA	3.710.431,46	247.362,10
SICILIA	3.089.189,53	205.945,97
TOSCANA	19.513.798,53	1.300.919,90
TRENTO	2.065.165,03	137.677,67
UMBRIA	-108.268,87	-7.217,92
VALLE D'AOSTA	19.433.173,30	1.295.544,89
VENETO	-122.561.434,72	-8.170.762,31
TOTALE	-0,00	-0,00

Tabella 8
(articolo 1, comma 510)
(in milioni di euro)

	2019	2020	2021
Valle d'Aosta	123	103	103
Friuli Venezia Giulia	716	836	836
Sicilia	1.001	1.001	1.001
Sardegna	536	536	536
TOTALE	2.376	2.476	2.476

Tabella A
(articolo 1, comma 635)

TABELLA A				
SIGARETTE di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b),* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504				
(in euro)				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,76	20,10	36,25	143,89	201,00
1,66	20,20	36,43	143,71	202,00
2,11	20,25	36,52	143,62	202,50
2,56	20,30	36,61	143,53	203,00
3,46	20,40	36,79	143,35	204,00
4,36	20,50	36,97	143,17	205,00
5,26	20,60	37,15	142,99	206,00
6,16	20,70	37,33	142,81	207,00
6,61	20,75	37,42	142,72	207,50
7,06	20,80	37,51	142,63	208,00
7,96	20,90	37,69	142,45	209,00
8,86	21,00	37,87	142,27	210,00
9,76	21,10	38,05	142,09	211,00
10,66	21,20	38,23	141,91	212,00
11,11	21,25	38,32	141,82	212,50
11,56	21,30	38,41	141,73	213,00
12,46	21,40	38,59	141,55	214,00
13,36	21,50	38,77	141,37	215,00
14,26	21,60	38,95	141,19	216,00
15,16	21,70	39,13	141,01	217,00
15,61	21,75	39,22	140,92	217,50
16,06	21,80	39,31	140,83	218,00
16,96	21,90	39,49	140,65	219,00
17,86	22,00	39,67	140,47	220,00
18,76	22,10	39,85	140,29	221,00
19,66	22,20	40,03	140,11	222,00
20,11	22,25	40,12	140,02	222,50

20,56	22,30	40,21	139,93	223,00
21,46	22,40	40,39	139,75	224,00
22,36	22,50	40,57	139,57	225,00
23,26	22,60	40,75	139,39	226,00
24,16	22,70	40,93	139,21	227,00
24,61	22,75	41,02	139,12	227,50
25,06	22,80	41,11	139,03	228,00
25,96	22,90	41,30	138,84	229,00
26,86	23,00	41,48	138,66	230,00
27,76	23,10	41,66	138,48	231,00
28,32	23,20	41,84	138,64	232,00
28,42	23,25	41,93	138,90	232,50
28,53	23,30	42,02	139,15	233,00
28,74	23,40	42,20	139,66	234,00
28,95	23,50	42,38	140,17	235,00
29,16	23,60	42,56	140,68	236,00
29,37	23,70	42,74	141,19	237,00
29,47	23,75	42,83	141,45	237,50
29,58	23,80	42,92	141,70	238,00
29,79	23,90	43,10	142,21	239,00
30,00	24,00	43,28	142,72	240,00
30,21	24,10	43,46	143,23	241,00
30,42	24,20	43,64	143,74	242,00
30,53	24,25	43,73	143,99	242,50
30,63	24,30	43,82	144,25	243,00
30,84	24,40	44,00	144,76	244,00
31,05	24,50	44,18	145,27	245,00
31,26	24,60	44,36	145,78	246,00
31,47	24,70	44,54	146,29	247,00
31,58	24,75	44,63	146,54	247,50
31,68	24,80	44,72	146,80	248,00
31,89	24,90	44,90	147,31	249,00
32,10	25,00	45,08	147,82	250,00
32,31	25,10	45,26	148,33	251,00
32,52	25,20	45,44	148,84	252,00
32,73	25,30	45,62	149,35	253,00
32,94	25,40	45,80	149,86	254,00

33,15	25,50	45,98	150,37	255,00
33,36	25,60	46,16	150,88	256,00
33,57	25,70	46,34	151,39	257,00
33,79	25,80	46,52	151,89	258,00
34,00	25,90	46,70	152,40	259,00
34,20	26,00	46,89	152,91	260,00
34,41	26,10	47,07	153,42	261,00
34,62	26,20	47,25	153,93	262,00
34,83	26,30	47,43	154,44	263,00
35,04	26,40	47,61	154,95	264,00
35,25	26,50	47,79	155,46	265,00
35,46	26,60	47,97	155,97	266,00
35,67	26,70	48,15	156,48	267,00
35,88	26,80	48,33	156,99	268,00
36,09	26,90	48,51	157,50	269,00
36,30	27,00	48,69	158,01	270,00
36,51	27,10	48,87	158,52	271,00
36,72	27,20	49,05	159,03	272,00
36,93	27,30	49,23	159,54	273,00
37,14	27,40	49,41	160,05	274,00
37,35	27,50	49,59	160,56	275,00
37,56	27,60	49,77	161,07	276,00
37,77	27,70	49,95	161,58	277,00
37,98	27,80	50,13	162,09	278,00
38,19	27,90	50,31	162,60	279,00
38,40	28,00	50,49	163,11	280,00
38,61	28,10	50,67	163,62	281,00
38,82	28,20	50,85	164,13	282,00
39,03	28,30	51,03	164,64	283,00
39,24	28,40	51,21	165,15	284,00
39,45	28,50	51,39	165,66	285,00
39,66	28,60	51,57	166,17	286,00
39,87	28,70	51,75	166,68	287,00
40,08	28,80	51,93	167,19	288,00
40,29	28,90	52,11	167,70	289,00
40,49	29,00	52,30	168,21	290,00
40,70	29,10	52,48	168,72	291,00

40,91	29,20	52,66	169,23	292,00
41,12	29,30	52,84	169,74	293,00
41,33	29,40	53,02	170,25	294,00
41,55	29,50	53,20	170,75	295,00
41,76	29,60	53,38	171,26	296,00
41,97	29,70	53,56	171,77	297,00
42,18	29,80	53,74	172,28	298,00
42,39	29,90	53,92	172,79	299,00
42,60	30,00	54,10	173,30	300,00
42,81	30,10	54,28	173,81	301,00
43,02	30,20	54,46	174,32	302,00
43,23	30,30	54,64	174,83	303,00
43,44	30,40	54,82	175,34	304,00
43,65	30,50	55,00	175,85	305,00
43,86	30,60	55,18	176,36	306,00
44,07	30,70	55,36	176,87	307,00
44,28	30,80	55,54	177,38	308,00
44,49	30,90	55,72	177,89	309,00
44,70	31,00	55,90	178,40	310,00
44,91	31,10	56,08	178,91	311,00
45,12	31,20	56,26	179,42	312,00
45,33	31,30	56,44	179,93	313,00
45,54	31,40	56,62	180,44	314,00
45,75	31,50	56,80	180,95	315,00
45,96	31,60	56,98	181,46	316,00
46,17	31,70	57,16	181,97	317,00
46,38	31,80	57,34	182,48	318,00
46,59	31,90	57,52	182,99	319,00
46,80	32,00	57,70	183,50	320,00
47,00	32,10	57,89	184,01	321,00
47,21	32,20	58,07	184,52	322,00
47,42	32,30	58,25	185,03	323,00
47,63	32,40	58,43	185,54	324,00
47,84	32,50	58,61	186,05	325,00
48,05	32,60	58,79	186,56	326,00
48,26	32,70	58,97	187,07	327,00
48,47	32,80	59,15	187,58	328,00

48,68	32,90	59,33	188,09	329,00
48,89	33,00	59,51	188,60	330,00
49,10	33,10	59,69	189,11	331,00
49,31	33,20	59,87	189,62	332,00
49,53	33,30	60,05	190,12	333,00
49,74	33,40	60,23	190,63	334,00
49,95	33,50	60,41	191,14	335,00
50,16	33,60	60,59	191,65	336,00
50,37	33,70	60,77	192,16	337,00
50,58	33,80	60,95	192,67	338,00
50,79	33,90	61,13	193,18	339,00
51,00	34,00	61,31	193,69	340,00
51,21	34,10	61,49	194,20	341,00
51,42	34,20	61,67	194,71	342,00
51,63	34,30	61,85	195,22	343,00
51,84	34,40	62,03	195,73	344,00
52,05	34,50	62,21	196,24	345,00
52,26	34,60	62,39	196,75	346,00
52,47	34,70	62,57	197,26	347,00
52,68	34,80	62,75	197,77	348,00
52,89	34,90	62,93	198,28	349,00
53,10	35,00	63,11	198,79	350,00
53,30	35,10	63,30	199,30	351,00
53,51	35,20	63,48	199,81	352,00
53,72	35,30	63,66	200,32	353,00
53,93	35,40	63,84	200,83	354,00
54,14	35,50	64,02	201,34	355,00
54,35	35,60	64,20	201,85	356,00
54,56	35,70	64,38	202,36	357,00
54,77	35,80	64,56	202,87	358,00
54,98	35,90	64,74	203,38	359,00
55,19	36,00	64,92	203,89	360,00
55,40	36,10	65,10	204,40	361,00
55,61	36,20	65,28	204,91	362,00
55,82	36,30	65,46	205,42	363,00
56,03	36,40	65,64	205,93	364,00
56,24	36,50	65,82	206,44	365,00

56,45	36,60	66,00	206,95	366,00
56,66	36,70	66,18	207,46	367,00
56,87	36,80	66,36	207,97	368,00
57,08	36,90	66,54	208,48	369,00
57,30	37,00	66,72	208,98	370,00
57,51	37,10	66,90	209,49	371,00
57,72	37,20	67,08	210,00	372,00
57,93	37,30	67,26	210,51	373,00
58,14	37,40	67,44	211,02	374,00
58,35	37,50	67,62	211,53	375,00
58,56	37,60	67,80	212,04	376,00
58,77	37,70	67,98	212,55	377,00
58,98	37,80	68,16	213,06	378,00
59,19	37,90	68,34	213,57	379,00
59,40	38,00	68,52	214,08	380,00
59,61	38,10	68,70	214,59	381,00
59,81	38,20	68,89	215,10	382,00
60,02	38,30	69,07	215,61	383,00
60,23	38,40	69,25	216,12	384,00
60,44	38,50	69,43	216,63	385,00
60,65	38,60	69,61	217,14	386,00
60,86	38,70	69,79	217,65	387,00
61,07	38,80	69,97	218,16	388,00
61,28	38,90	70,15	218,67	389,00
61,49	39,00	70,33	219,18	390,00
61,70	39,10	70,51	219,69	391,00
61,91	39,20	70,69	220,20	392,00
62,12	39,30	70,87	220,71	393,00
62,33	39,40	71,05	221,22	394,00
62,54	39,50	71,23	221,73	395,00
62,75	39,60	71,41	222,24	396,00
62,96	39,70	71,59	222,75	397,00
63,17	39,80	71,77	223,26	398,00
63,38	39,90	71,95	223,77	399,00
63,59	40,00	72,13	224,28	400,00
84,59	50,00	90,16	275,25	500,00
105,58	60,00	108,20	326,22	600,00

126,57	70,00	126,23	377,20	700,00
147,57	80,00	144,26	428,17	800,00
168,56	90,00	162,30	479,14	900,00
189,55	100,00	180,33	530,12	1.000,00
210,55	110,00	198,36	581,09	1.100,00
231,55	120,00	216,39	632,06	1.200,00
252,53	130,00	234,43	683,04	1.300,00
273,53	140,00	252,46	734,01	1.400,00
294,53	150,00	270,49	784,98	1.500,00

Tabella B
(articolo 1, comma 635)

TABELLA B				
SIGARI di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504				
(in euro)				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,23	4,20	7,57	30,00	42,00
1,67	4,40	7,93	30,00	44,00
3,10	4,60	8,30	30,00	46,00
4,54	4,80	8,66	30,00	48,00
5,98	5,00	9,02	30,00	50,00
7,42	5,20	9,38	30,00	52,00
8,86	5,40	9,74	30,00	54,00
10,30	5,60	10,10	30,00	56,00
11,74	5,80	10,46	30,00	58,00
13,18	6,00	10,82	30,00	60,00
14,62	6,20	11,18	30,00	62,00
16,06	6,40	11,54	30,00	64,00
17,50	6,60	11,90	30,00	66,00
18,94	6,80	12,26	30,00	68,00
20,38	7,00	12,62	30,00	70,00
21,82	7,20	12,98	30,00	72,00
23,26	7,40	13,34	30,00	74,00
24,70	7,60	13,70	30,00	76,00
26,13	7,80	14,07	30,00	78,00
27,57	8,00	14,43	30,00	80,00
29,01	8,20	14,79	30,00	82,00
30,45	8,40	15,15	30,00	84,00
31,89	8,60	15,51	30,00	86,00
33,33	8,80	15,87	30,00	88,00
34,77	9,00	16,23	30,00	90,00
36,21	9,20	16,59	30,00	92,00
37,65	9,40	16,95	30,00	94,00

39,09	9,60	17,31	30,00	96,00
40,53	9,80	17,67	30,00	98,00
41,97	10,00	18,03	30,00	100,00
43,41	10,20	18,39	30,00	102,00
44,85	10,40	18,75	30,00	104,00
45,57	10,50	18,93	30,00	105,00
46,29	10,60	19,11	30,00	106,00
47,72	10,80	19,48	30,00	108,00
48,44	10,90	19,66	30,00	109,00
49,16	11,00	19,84	30,00	110,00
50,60	11,20	20,20	30,00	112,00
52,04	11,40	20,56	30,00	114,00
53,48	11,60	20,92	30,00	116,00
54,92	11,80	21,28	30,00	118,00
56,36	12,00	21,64	30,00	120,00
57,80	12,20	22,00	30,00	122,00
59,24	12,40	22,36	30,00	124,00
60,68	12,60	22,72	30,00	126,00
62,04	12,80	23,08	30,08	128,00
63,01	13,00	23,44	30,55	130,00
63,98	13,20	23,80	31,02	132,00
64,95	13,40	24,16	31,49	134,00
65,92	13,60	24,52	31,96	136,00
66,88	13,80	24,89	32,43	138,00
67,85	14,00	25,25	32,90	140,00
68,82	14,20	25,61	33,37	142,00
69,79	14,40	25,97	33,84	144,00
70,76	14,60	26,33	34,31	146,00
71,73	14,80	26,69	34,78	148,00
72,70	15,00	27,05	35,25	150,00
73,67	15,20	27,41	35,72	152,00
74,64	15,40	27,77	36,19	154,00
75,61	15,60	28,13	36,66	156,00
76,58	15,80	28,49	37,13	158,00
77,55	16,00	28,85	37,60	160,00
78,52	16,20	29,21	38,07	162,00
79,49	16,40	29,57	38,54	164,00

80,46	16,60	29,93	39,01	166,00
81,42	16,80	30,30	39,48	168,00
82,39	17,00	30,66	39,95	170,00
83,36	17,20	31,02	40,42	172,00
84,33	17,40	31,38	40,89	174,00
85,30	17,60	31,74	41,36	176,00
86,27	17,80	32,10	41,83	178,00
87,24	18,00	32,46	42,30	180,00
88,21	18,20	32,82	42,77	182,00
89,18	18,40	33,18	43,24	184,00
90,15	18,60	33,54	43,71	186,00
91,12	18,80	33,90	44,18	188,00
92,09	19,00	34,26	44,65	190,00
93,06	19,20	34,62	45,12	192,00
94,03	19,40	34,98	45,59	194,00
95,00	19,60	35,34	46,06	196,00
95,97	19,80	35,70	46,53	198,00
96,93	20,00	36,07	47,00	200,00
97,90	20,20	36,43	47,47	202,00
98,87	20,40	36,79	47,94	204,00
99,84	20,60	37,15	48,41	206,00
100,81	20,80	37,51	48,88	208,00
101,78	21,00	37,87	49,35	210,00
102,75	21,20	38,23	49,82	212,00
103,72	21,40	38,59	50,29	214,00
104,69	21,60	38,95	50,76	216,00
105,66	21,80	39,31	51,23	218,00
106,63	22,00	39,67	51,70	220,00
107,60	22,20	40,03	52,17	222,00
108,57	22,40	40,39	52,64	224,00
109,05	22,50	40,57	52,88	225,00
109,54	22,60	40,75	53,11	226,00
110,51	22,80	41,11	53,58	228,00
111,47	23,00	41,48	54,05	230,00
112,44	23,20	41,84	54,52	232,00
113,41	23,40	42,20	54,99	234,00
114,38	23,60	42,56	55,46	236,00

115,35	23,80	42,92	55,93	238,00
116,32	24,00	43,28	56,40	240,00
117,29	24,20	43,64	56,87	242,00
118,26	24,40	44,00	57,34	244,00
118,74	24,50	44,18	57,58	245,00
119,23	24,60	44,36	57,81	246,00
120,20	24,80	44,72	58,28	248,00
121,17	25,00	45,08	58,75	250,00
122,14	25,20	45,44	59,22	252,00
123,11	25,40	45,80	59,69	254,00
124,08	25,60	46,16	60,16	256,00
125,05	25,80	46,52	60,63	258,00
126,01	26,00	46,89	61,10	260,00
126,98	26,20	47,25	61,57	262,00
127,95	26,40	47,61	62,04	264,00
128,92	26,60	47,97	62,51	266,00
129,89	26,80	48,33	62,98	268,00
130,86	27,00	48,69	63,45	270,00
131,83	27,20	49,05	63,92	272,00
132,80	27,40	49,41	64,39	274,00
133,77	27,60	49,77	64,86	276,00
134,74	27,80	50,13	65,33	278,00
135,71	28,00	50,49	65,80	280,00
136,68	28,20	50,85	66,27	282,00
137,65	28,40	51,21	66,74	284,00
138,62	28,60	51,57	67,21	286,00
139,59	28,80	51,93	67,68	288,00
140,55	29,00	52,30	68,15	290,00
141,52	29,20	52,66	68,62	292,00
142,49	29,40	53,02	69,09	294,00
143,46	29,60	53,38	69,56	296,00
144,43	29,80	53,74	70,03	298,00
145,40	30,00	54,10	70,50	300,00
146,37	30,20	54,46	70,97	302,00
147,34	30,40	54,82	71,44	304,00
148,31	30,60	55,18	71,91	306,00
149,28	30,80	55,54	72,38	308,00

150,25	31,00	55,90	72,85	310,00
151,22	31,20	56,26	73,32	312,00
152,19	31,40	56,62	73,79	314,00
153,16	31,60	56,98	74,26	316,00
154,13	31,80	57,34	74,73	318,00
155,10	32,00	57,70	75,20	320,00
156,06	32,20	58,07	75,67	322,00
157,03	32,40	58,43	76,14	324,00
157,51	32,50	58,61	76,38	325,00
158,00	32,60	58,79	76,61	326,00
158,97	32,80	59,15	77,08	328,00
159,94	33,00	59,51	77,55	330,00
160,91	33,20	59,87	78,02	332,00
161,88	33,40	60,23	78,49	334,00
162,85	33,60	60,59	78,96	336,00
163,82	33,80	60,95	79,43	338,00
164,79	34,00	61,31	79,90	340,00
165,76	34,20	61,67	80,37	342,00
166,73	34,40	62,03	80,84	344,00
167,70	34,60	62,39	81,31	346,00
168,67	34,80	62,75	81,78	348,00
169,64	35,00	63,11	82,25	350,00
170,60	35,20	63,48	82,72	352,00
171,57	35,40	63,84	83,19	354,00
172,54	35,60	64,20	83,66	356,00
173,51	35,80	64,56	84,13	358,00
174,48	36,00	64,92	84,60	360,00
175,45	36,20	65,28	85,07	362,00
176,42	36,40	65,64	85,54	364,00
177,39	36,60	66,00	86,01	366,00
177,71	36,67	66,12	86,17	366,67
178,36	36,80	66,36	86,48	368,00
179,33	37,00	66,72	86,95	370,00
180,30	37,20	67,08	87,42	372,00
181,27	37,40	67,44	87,89	374,00
181,75	37,50	67,62	88,13	375,00
182,24	37,60	67,80	88,36	376,00

183,21	37,80	68,16	88,83	378,00
184,18	38,00	68,52	89,30	380,00
185,14	38,20	68,89	89,77	382,00
186,11	38,40	69,25	90,24	384,00
187,08	38,60	69,61	90,71	386,00
188,05	38,80	69,97	91,18	388,00
189,02	39,00	70,33	91,65	390,00
189,99	39,20	70,69	92,12	392,00
190,96	39,40	71,05	92,59	394,00
191,93	39,60	71,41	93,06	396,00
192,90	39,80	71,77	93,53	398,00
193,87	40,00	72,13	94,00	400,00
194,84	40,20	72,49	94,47	402,00
195,81	40,40	72,85	94,94	404,00
196,78	40,60	73,21	95,41	406,00
197,75	40,80	73,57	95,88	408,00
198,72	41,00	73,93	96,35	410,00
199,68	41,20	74,30	96,82	412,00
200,65	41,40	74,66	97,29	414,00
201,62	41,60	75,02	97,76	416,00
202,59	41,80	75,38	98,23	418,00
203,56	42,00	75,74	98,70	420,00
204,53	42,20	76,10	99,17	422,00
205,50	42,40	76,46	99,64	424,00
205,98	42,50	76,64	99,88	425,00
206,47	42,60	76,82	100,11	426,00
207,44	42,80	77,18	100,58	428,00
208,41	43,00	77,54	101,05	430,00
209,38	43,20	77,90	101,52	432,00
210,35	43,40	78,26	101,99	434,00
211,32	43,60	78,62	102,46	436,00
212,29	43,80	78,98	102,93	438,00
213,26	44,00	79,34	103,40	440,00
214,23	44,20	79,70	103,87	442,00
215,19	44,40	80,07	104,34	444,00
216,16	44,60	80,43	104,81	446,00
217,13	44,80	80,79	105,28	448,00

218,10	45,00	81,15	105,75	450,00
219,07	45,20	81,51	106,22	452,00
220,04	45,40	81,87	106,69	454,00
221,01	45,60	82,23	107,16	456,00
221,98	45,80	82,59	107,63	458,00
222,95	46,00	82,95	108,10	460,00
223,92	46,20	83,31	108,57	462,00
224,89	46,40	83,67	109,04	464,00
225,86	46,60	84,03	109,51	466,00
226,83	46,80	84,39	109,98	468,00
227,80	47,00	84,75	110,45	470,00
228,77	47,20	85,11	110,92	472,00
229,73	47,40	85,48	111,39	474,00
230,70	47,60	85,84	111,86	476,00
231,67	47,80	86,20	112,33	478,00
232,64	48,00	86,56	112,80	480,00
233,61	48,20	86,92	113,27	482,00
234,58	48,40	87,28	113,74	484,00
235,55	48,60	87,64	114,21	486,00
236,52	48,80	88,00	114,68	488,00
237,49	49,00	88,36	115,15	490,00
238,46	49,20	88,72	115,62	492,00
239,43	49,40	89,08	116,09	494,00
240,40	49,60	89,44	116,56	496,00
241,37	49,80	89,80	117,03	498,00
242,34	50,00	90,16	117,50	500,00
243,31	50,20	90,52	117,97	502,00
244,27	50,40	90,89	118,44	504,00
245,24	50,60	91,25	118,91	506,00
246,21	50,80	91,61	119,38	508,00
247,18	51,00	91,97	119,85	510,00
248,15	51,20	92,33	120,32	512,00
249,12	51,40	92,69	120,79	514,00
250,09	51,60	93,05	121,26	516,00
251,06	51,80	93,41	121,73	518,00
252,03	52,00	93,77	122,20	520,00
253,00	52,20	94,13	122,67	522,00

253,97	52,40	94,49	123,14	524,00
254,94	52,60	94,85	123,61	526,00
255,91	52,80	95,21	124,08	528,00
256,88	53,00	95,57	124,55	530,00
257,85	53,20	95,93	125,02	532,00
258,81	53,40	96,30	125,49	534,00
259,78	53,60	96,66	125,96	536,00
260,75	53,80	97,02	126,43	538,00
261,72	54,00	97,38	126,90	540,00
262,69	54,20	97,74	127,37	542,00
263,66	54,40	98,10	127,84	544,00
264,63	54,60	98,46	128,31	546,00
265,60	54,80	98,82	128,78	548,00
266,57	55,00	99,18	129,25	550,00
267,54	55,20	99,54	129,72	552,00
268,51	55,40	99,90	130,19	554,00
269,48	55,60	100,26	130,66	556,00
270,45	55,80	100,62	131,13	558,00
271,42	56,00	100,98	131,60	560,00
272,39	56,20	101,34	132,07	562,00
273,36	56,40	101,70	132,54	564,00
274,32	56,60	102,07	133,01	566,00
275,29	56,80	102,43	133,48	568,00
276,26	57,00	102,79	133,95	570,00
277,23	57,20	103,15	134,42	572,00
278,20	57,40	103,51	134,89	574,00
279,17	57,60	103,87	135,36	576,00
280,14	57,80	104,23	135,83	578,00
281,11	58,00	104,59	136,30	580,00
282,08	58,20	104,95	136,77	582,00
283,05	58,40	105,31	137,24	584,00
284,02	58,60	105,67	137,71	586,00
284,99	58,80	106,03	138,18	588,00
285,96	59,00	106,39	138,65	590,00
286,93	59,20	106,75	139,12	592,00
287,90	59,40	107,11	139,59	594,00
288,86	59,60	107,48	140,06	596,00

289,83	59,80	107,84	140,53	598,00
290,80	60,00	108,20	141,00	600,00
291,77	60,20	108,56	141,47	602,00
292,74	60,40	108,92	141,94	604,00
293,71	60,60	109,28	142,41	606,00
294,68	60,80	109,64	142,88	608,00
295,65	61,00	110,00	143,35	610,00
296,62	61,20	110,36	143,82	612,00
297,59	61,40	110,72	144,29	614,00
298,56	61,60	111,08	144,76	616,00
299,53	61,80	111,44	145,23	618,00
300,50	62,00	111,80	145,70	620,00
301,47	62,20	112,16	146,17	622,00
302,44	62,40	112,52	146,64	624,00
302,92	62,50	112,70	146,88	625,00
303,40	62,60	112,89	147,11	626,00
304,37	62,80	113,25	147,58	628,00
305,34	63,00	113,61	148,05	630,00
306,31	63,20	113,97	148,52	632,00
307,28	63,40	114,33	148,99	634,00
308,25	63,60	114,69	149,46	636,00
309,22	63,80	115,05	149,93	638,00
310,19	64,00	115,41	150,40	640,00
311,16	64,20	115,77	150,87	642,00
312,13	64,40	116,13	151,34	644,00
313,10	64,60	116,49	151,81	646,00
314,07	64,80	116,85	152,28	648,00
315,04	65,00	117,21	152,75	650,00
316,01	65,20	117,57	153,22	652,00
316,98	65,40	117,93	153,69	654,00
317,94	65,60	118,30	154,16	656,00
318,91	65,80	118,66	154,63	658,00
319,88	66,00	119,02	155,10	660,00
320,85	66,20	119,38	155,57	662,00
321,82	66,40	119,74	156,04	664,00
322,79	66,60	120,10	156,51	666,00
323,76	66,80	120,46	156,98	668,00

324,73	67,00	120,82	157,45	670,00
325,70	67,20	121,18	157,92	672,00
326,67	67,40	121,54	158,39	674,00
327,64	67,60	121,90	158,86	676,00
328,61	67,80	122,26	159,33	678,00
329,58	68,00	122,62	159,80	680,00
330,55	68,20	122,98	160,27	682,00
331,52	68,40	123,34	160,74	684,00
332,49	68,60	123,70	161,21	686,00
333,21	68,75	123,98	161,56	687,50
333,45	68,80	124,07	161,68	688,00
334,42	69,00	124,43	162,15	690,00
335,39	69,20	124,79	162,62	692,00
336,36	69,40	125,15	163,09	694,00
337,33	69,60	125,51	163,56	696,00
338,30	69,80	125,87	164,03	698,00
339,27	70,00	126,23	164,50	700,00
340,24	70,20	126,59	164,97	702,00
341,21	70,40	126,95	165,44	704,00
342,18	70,60	127,31	165,91	706,00
343,15	70,80	127,67	166,38	708,00
344,12	71,00	128,03	166,85	710,00
345,09	71,20	128,39	167,32	712,00
345,33	71,25	128,48	167,44	712,50
346,06	71,40	128,75	167,79	714,00
347,03	71,60	129,11	168,26	716,00
347,99	71,80	129,48	168,73	718,00
348,96	72,00	129,84	169,20	720,00
349,93	72,20	130,20	169,67	722,00
350,90	72,40	130,56	170,14	724,00
351,87	72,60	130,92	170,61	726,00
352,84	72,80	131,28	171,08	728,00
353,81	73,00	131,64	171,55	730,00
354,78	73,20	132,00	172,02	732,00
355,75	73,40	132,36	172,49	734,00
356,72	73,60	132,72	172,96	736,00
357,69	73,80	133,08	173,43	738,00

358,66	74,00	133,44	173,90	740,00
359,63	74,20	133,80	174,37	742,00
360,60	74,40	134,16	174,84	744,00
361,57	74,60	134,52	175,31	746,00
362,53	74,80	134,89	175,78	748,00
363,50	75,00	135,25	176,25	750,00
364,47	75,20	135,61	176,72	752,00
365,44	75,40	135,97	177,19	754,00
366,41	75,60	136,33	177,66	756,00
367,38	75,80	136,69	178,13	758,00
368,35	76,00	137,05	178,60	760,00
369,32	76,20	137,41	179,07	762,00
370,29	76,40	137,77	179,54	764,00
371,26	76,60	138,13	180,01	766,00
372,23	76,80	138,49	180,48	768,00
373,20	77,00	138,85	180,95	770,00
374,17	77,20	139,21	181,42	772,00
375,14	77,40	139,57	181,89	774,00
376,11	77,60	139,93	182,36	776,00
377,07	77,80	140,30	182,83	778,00
378,04	78,00	140,66	183,30	780,00
379,01	78,20	141,02	183,77	782,00
379,98	78,40	141,38	184,24	784,00
380,95	78,60	141,74	184,71	786,00
381,92	78,80	142,10	185,18	788,00
382,89	79,00	142,46	185,65	790,00
383,86	79,20	142,82	186,12	792,00
384,83	79,40	143,18	186,59	794,00
385,80	79,60	143,54	187,06	796,00
386,77	79,80	143,90	187,53	798,00
387,74	80,00	144,26	188,00	800,00
388,71	80,20	144,62	188,47	802,00
389,68	80,40	144,98	188,94	804,00
390,65	80,60	145,34	189,41	806,00
391,62	80,80	145,70	189,88	808,00
392,58	81,00	146,07	190,35	810,00
393,55	81,20	146,43	190,82	812,00

393,79	81,25	146,52	190,94	812,50
394,52	81,40	146,79	191,29	814,00
395,49	81,60	147,15	191,76	816,00
396,46	81,80	147,51	192,23	818,00
397,43	82,00	147,87	192,70	820,00
398,40	82,20	148,23	193,17	822,00
399,37	82,40	148,59	193,64	824,00
400,34	82,60	148,95	194,11	826,00
401,31	82,80	149,31	194,58	828,00
402,28	83,00	149,67	195,05	830,00
403,25	83,20	150,03	195,52	832,00
404,22	83,40	150,39	195,99	834,00
405,19	83,60	150,75	196,46	836,00
406,16	83,80	151,11	196,93	838,00
407,12	84,00	151,48	197,40	840,00
408,09	84,20	151,84	197,87	842,00
409,06	84,40	152,20	198,34	844,00
410,03	84,60	152,56	198,81	846,00
411,00	84,80	152,92	199,28	848,00
411,97	85,00	153,28	199,75	850,00
412,94	85,20	153,64	200,22	852,00
413,91	85,40	154,00	200,69	854,00
414,88	85,60	154,36	201,16	856,00
415,85	85,80	154,72	201,63	858,00
416,82	86,00	155,08	202,10	860,00
417,79	86,20	155,44	202,57	862,00
418,76	86,40	155,80	203,04	864,00
419,73	86,60	156,16	203,51	866,00
420,70	86,80	156,52	203,98	868,00
421,66	87,00	156,89	204,45	870,00
422,63	87,20	157,25	204,92	872,00
423,60	87,40	157,61	205,39	874,00
424,08	87,50	157,79	205,63	875,00
424,57	87,60	157,97	205,86	876,00
425,54	87,80	158,33	206,33	878,00
426,51	88,00	158,69	206,80	880,00
427,48	88,20	159,05	207,27	882,00

428,45	88,40	159,41	207,74	884,00
429,42	88,60	159,77	208,21	886,00
430,39	88,80	160,13	208,68	888,00
431,36	89,00	160,49	209,15	890,00
432,33	89,20	160,85	209,62	892,00
433,30	89,40	161,21	210,09	894,00
434,27	89,60	161,57	210,56	896,00
435,24	89,80	161,93	211,03	898,00
436,20	90,00	162,30	211,50	900,00
441,05	91,00	164,10	213,85	910,00
445,90	92,00	165,90	216,20	920,00
450,75	93,00	167,70	218,55	930,00
455,59	94,00	169,51	220,90	940,00
460,44	95,00	171,31	223,25	950,00
462,38	95,40	172,03	224,19	954,00
465,29	96,00	173,11	225,60	960,00
468,51	96,67	174,32	227,17	966,67
470,13	97,00	174,92	227,95	970,00
474,98	98,00	176,72	230,30	980,00
479,83	99,00	178,52	232,65	990,00
484,67	100,00	180,33	235,00	1.000,00
489,52	101,00	182,13	237,35	1.010,00
494,37	102,00	183,93	239,70	1.020,00
499,21	103,00	185,74	242,05	1.030,00
500,18	103,20	186,10	242,52	1.032,00
504,06	104,00	187,54	244,40	1.040,00
508,91	105,00	189,34	246,75	1.050,00
513,75	106,00	191,15	249,10	1.060,00
518,60	107,00	192,95	251,45	1.070,00
523,45	108,00	194,75	253,80	1.080,00
528,29	109,00	196,56	256,15	1.090,00
533,14	110,00	198,36	258,50	1.100,00
537,99	111,00	200,16	260,85	1.110,00
542,83	112,00	201,97	263,20	1.120,00
547,68	113,00	203,77	265,55	1.130,00
550,59	113,60	204,85	266,96	1.136,00
551,56	113,80	205,21	267,43	1.138,00

552,53	114,00	205,57	267,90	1.140,00
557,37	115,00	207,38	270,25	1.150,00
562,22	116,00	209,18	272,60	1.160,00
567,07	117,00	210,98	274,95	1.170,00
571,91	118,00	212,79	277,30	1.180,00
576,76	119,00	214,59	279,65	1.190,00
581,61	120,00	216,39	282,00	1.200,00
586,45	121,00	218,20	284,35	1.210,00
589,36	121,60	219,28	285,76	1.216,00
591,30	122,00	220,00	286,70	1.220,00
596,15	123,00	221,80	289,05	1.230,00
599,05	123,60	222,89	290,46	1.236,00
600,99	124,00	223,61	291,40	1.240,00
605,84	125,00	225,41	293,75	1.250,00
610,69	126,00	227,21	296,10	1.260,00
615,53	127,00	229,02	298,45	1.270,00
620,38	128,00	230,82	300,80	1.280,00
622,32	128,40	231,54	301,74	1.284,00
625,23	129,00	232,62	303,15	1.290,00
630,07	130,00	234,43	305,50	1.300,00
634,92	131,00	236,23	307,85	1.310,00
639,77	132,00	238,03	310,20	1.320,00
644,61	133,00	239,84	312,55	1.330,00
649,46	134,00	241,64	314,90	1.340,00
654,31	135,00	243,44	317,25	1.350,00
659,15	136,00	245,25	319,60	1.360,00
664,00	137,00	247,05	321,95	1.370,00
668,85	138,00	248,85	324,30	1.380,00
673,69	139,00	250,66	326,65	1.390,00
678,54	140,00	252,46	329,00	1.400,00
683,39	141,00	254,26	331,35	1.410,00
685,33	141,40	254,98	332,29	1.414,00
688,23	142,00	256,07	333,70	1.420,00
693,08	143,00	257,87	336,05	1.430,00
697,93	144,00	259,67	338,40	1.440,00
702,77	145,00	261,48	340,75	1.450,00
707,62	146,00	263,28	343,10	1.460,00

712,47	147,00	265,08	345,45	1.470,00
717,31	148,00	266,89	347,80	1.480,00
722,16	149,00	268,69	350,15	1.490,00
726,04	149,80	270,13	352,03	1.498,00
727,01	150,00	270,49	352,50	1.500,00
731,85	151,00	272,30	354,85	1.510,00
736,70	152,00	274,10	357,20	1.520,00
741,55	153,00	275,90	359,55	1.530,00
746,40	154,00	277,70	361,90	1.540,00
751,24	155,00	279,51	364,25	1.550,00
756,09	156,00	281,31	366,60	1.560,00
760,94	157,00	283,11	368,95	1.570,00
765,78	158,00	284,92	371,30	1.580,00
770,63	159,00	286,72	373,65	1.590,00
775,48	160,00	288,52	376,00	1.600,00
780,32	161,00	290,33	378,35	1.610,00
785,17	162,00	292,13	380,70	1.620,00
790,02	163,00	293,93	383,05	1.630,00
794,86	164,00	295,74	385,40	1.640,00
799,71	165,00	297,54	387,75	1.650,00
804,56	166,00	299,34	390,10	1.660,00
809,40	167,00	301,15	392,45	1.670,00
813,28	167,80	302,59	394,33	1.678,00
814,25	168,00	302,95	394,80	1.680,00
819,10	169,00	304,75	397,15	1.690,00
823,94	170,00	306,56	399,50	1.700,00
828,79	171,00	308,36	401,85	1.710,00
833,64	172,00	310,16	404,20	1.720,00
838,48	173,00	311,97	406,55	1.730,00
843,33	174,00	313,77	408,90	1.740,00
848,18	175,00	315,57	411,25	1.750,00
853,02	176,00	317,38	413,60	1.760,00
856,90	176,80	318,82	415,48	1.768,00
857,87	177,00	319,18	415,95	1.770,00
862,72	178,00	320,98	418,30	1.780,00
867,56	179,00	322,79	420,65	1.790,00
872,41	180,00	324,59	423,00	1.800,00

877,26	181,00	326,39	425,35	1.810,00
882,10	182,00	328,20	427,70	1.820,00
886,95	183,00	330,00	430,05	1.830,00
891,80	184,00	331,80	432,40	1.840,00
896,64	185,00	333,61	434,75	1.850,00
901,49	186,00	335,41	437,10	1.860,00
906,34	187,00	337,21	439,45	1.870,00
911,18	188,00	339,02	441,80	1.880,00
916,03	189,00	340,82	444,15	1.890,00
920,88	190,00	342,62	446,50	1.900,00
925,72	191,00	344,43	448,85	1.910,00
930,57	192,00	346,23	451,20	1.920,00
935,42	193,00	348,03	453,55	1.930,00
940,26	194,00	349,84	455,90	1.940,00
945,11	195,00	351,64	458,25	1.950,00
949,96	196,00	353,44	460,60	1.960,00
954,80	197,00	355,25	462,95	1.970,00
959,65	198,00	357,05	465,30	1.980,00
964,50	199,00	358,85	467,65	1.990,00
969,34	200,00	360,66	470,00	2.000,00
974,19	201,00	362,46	472,35	2.010,00
979,04	202,00	364,26	474,70	2.020,00
983,88	203,00	366,07	477,05	2.030,00
988,73	204,00	367,87	479,40	2.040,00
993,58	205,00	369,67	481,75	2.050,00
998,42	206,00	371,48	484,10	2.060,00
1.003,27	207,00	373,28	486,45	2.070,00
1.008,12	208,00	375,08	488,80	2.080,00
1.012,96	209,00	376,89	491,15	2.090,00
1.017,81	210,00	378,69	493,50	2.100,00
1.022,66	211,00	380,49	495,85	2.110,00
1.027,50	212,00	382,30	498,20	2.120,00
1.032,35	213,00	384,10	500,55	2.130,00
1.037,20	214,00	385,90	502,90	2.140,00
1.042,05	215,00	387,70	505,25	2.150,00
1.046,89	216,00	389,51	507,60	2.160,00
1.051,74	217,00	391,31	509,95	2.170,00

1.056,59	218,00	393,11	512,30	2.180,00
1.061,43	219,00	394,92	514,65	2.190,00
1.066,28	220,00	396,72	517,00	2.200,00
1.071,13	221,00	398,52	519,35	2.210,00
1.075,97	222,00	400,33	521,70	2.220,00
1.080,82	223,00	402,13	524,05	2.230,00
1.085,67	224,00	403,93	526,40	2.240,00
1.090,51	225,00	405,74	528,75	2.250,00
1.095,36	226,00	407,54	531,10	2.260,00
1.100,21	227,00	409,34	533,45	2.270,00
1.101,18	227,20	409,70	533,92	2.272,00
1.105,05	228,00	411,15	535,80	2.280,00
1.109,90	229,00	412,95	538,15	2.290,00
1.114,75	230,00	414,75	540,50	2.300,00
1.119,59	231,00	416,56	542,85	2.310,00
1.124,44	232,00	418,36	545,20	2.320,00
1.129,29	233,00	420,16	547,55	2.330,00
1.134,13	234,00	421,97	549,90	2.340,00
1.138,98	235,00	423,77	552,25	2.350,00
1.143,83	236,00	425,57	554,60	2.360,00
1.148,67	237,00	427,38	556,95	2.370,00
1.153,52	238,00	429,18	559,30	2.380,00
1.158,37	239,00	430,98	561,65	2.390,00
1.163,21	240,00	432,79	564,00	2.400,00
1.168,06	241,00	434,59	566,35	2.410,00
1.172,91	242,00	436,39	568,70	2.420,00
1.177,75	243,00	438,20	571,05	2.430,00
1.182,60	244,00	440,00	573,40	2.440,00
1.187,45	245,00	441,80	575,75	2.450,00
1.192,29	246,00	443,61	578,10	2.460,00
1.197,14	247,00	445,41	580,45	2.470,00
1.201,99	248,00	447,21	582,80	2.480,00
1.206,83	249,00	449,02	585,15	2.490,00
1.211,68	250,00	450,82	587,50	2.500,00
1.216,53	251,00	452,62	589,85	2.510,00
1.221,37	252,00	454,43	592,20	2.520,00
1.226,22	253,00	456,23	594,55	2.530,00

1.231,07	254,00	458,03	596,90	2.540,00
1.235,91	255,00	459,84	599,25	2.550,00
1.240,76	256,00	461,64	601,60	2.560,00
1.245,61	257,00	463,44	603,95	2.570,00
1.250,45	258,00	465,25	606,30	2.580,00
1.255,30	259,00	467,05	608,65	2.590,00
1.260,15	260,00	468,85	611,00	2.600,00
1.264,99	261,00	470,66	613,35	2.610,00
1.269,84	262,00	472,46	615,70	2.620,00
1.274,69	263,00	474,26	618,05	2.630,00
1.279,53	264,00	476,07	620,40	2.640,00
1.284,38	265,00	477,87	622,75	2.650,00
1.289,23	266,00	479,67	625,10	2.660,00
1.294,07	267,00	481,48	627,45	2.670,00
1.298,92	268,00	483,28	629,80	2.680,00
1.303,77	269,00	485,08	632,15	2.690,00
1.308,61	270,00	486,89	634,50	2.700,00
1.313,46	271,00	488,69	636,85	2.710,00
1.318,31	272,00	490,49	639,20	2.720,00
1.323,15	273,00	492,30	641,55	2.730,00
1.328,00	274,00	494,10	643,90	2.740,00
1.332,85	275,00	495,90	646,25	2.750,00
1.337,70	276,00	497,70	648,60	2.760,00
1.342,54	277,00	499,51	650,95	2.770,00
1.347,39	278,00	501,31	653,30	2.780,00
1.352,24	279,00	503,11	655,65	2.790,00
1.357,08	280,00	504,92	658,00	2.800,00
1.361,93	281,00	506,72	660,35	2.810,00
1.366,78	282,00	508,52	662,70	2.820,00
1.371,62	283,00	510,33	665,05	2.830,00
1.376,47	284,00	512,13	667,40	2.840,00
1.381,32	285,00	513,93	669,75	2.850,00
1.386,16	286,00	515,74	672,10	2.860,00
1.391,01	287,00	517,54	674,45	2.870,00
1.395,86	288,00	519,34	676,80	2.880,00
1.400,70	289,00	521,15	679,15	2.890,00
1.405,55	290,00	522,95	681,50	2.900,00

1.410,40	291,00	524,75	683,85	2.910,00
1.415,24	292,00	526,56	686,20	2.920,00
1.420,09	293,00	528,36	688,55	2.930,00
1.424,94	294,00	530,16	690,90	2.940,00
1.429,78	295,00	531,97	693,25	2.950,00
1.434,63	296,00	533,77	695,60	2.960,00
1.439,48	297,00	535,57	697,95	2.970,00
1.444,32	298,00	537,38	700,30	2.980,00
1.449,17	299,00	539,18	702,65	2.990,00
1.452,08	299,60	540,26	704,06	2.996,00
1.454,02	300,00	540,98	705,00	3.000,00
1.456,92	300,60	542,07	706,41	3.006,00
1.458,86	301,00	542,79	707,35	3.010,00
1.463,71	302,00	544,59	709,70	3.020,00
1.468,56	303,00	546,39	712,05	3.030,00
1.473,40	304,00	548,20	714,40	3.040,00
1.478,25	305,00	550,00	716,75	3.050,00
1.483,10	306,00	551,80	719,10	3.060,00
1.487,94	307,00	553,61	721,45	3.070,00
1.492,79	308,00	555,41	723,80	3.080,00
1.497,64	309,00	557,21	726,15	3.090,00
1.501,51	309,80	558,66	728,03	3.098,00
1.502,48	310,00	559,02	728,50	3.100,00
1.507,33	311,00	560,82	730,85	3.110,00
1.512,18	312,00	562,62	733,20	3.120,00
1.517,02	313,00	564,43	735,55	3.130,00
1.521,87	314,00	566,23	737,90	3.140,00
1.526,72	315,00	568,03	740,25	3.150,00
1.531,56	316,00	569,84	742,60	3.160,00
1.536,41	317,00	571,64	744,95	3.170,00
1.541,26	318,00	573,44	747,30	3.180,00
1.546,10	319,00	575,25	749,65	3.190,00
1.550,95	320,00	577,05	752,00	3.200,00
1.555,80	321,00	578,85	754,35	3.210,00
1.560,64	322,00	580,66	756,70	3.220,00
1.565,49	323,00	582,46	759,05	3.230,00
1.570,34	324,00	584,26	761,40	3.240,00

1.575,18	325,00	586,07	763,75	3.250,00
1.580,03	326,00	587,87	766,10	3.260,00
1.584,88	327,00	589,67	768,45	3.270,00
1.589,72	328,00	591,48	770,80	3.280,00
1.594,57	329,00	593,28	773,15	3.290,00
1.599,42	330,00	595,08	775,50	3.300,00
1.604,26	331,00	596,89	777,85	3.310,00
1.609,11	332,00	598,69	780,20	3.320,00
1.613,96	333,00	600,49	782,55	3.330,00
1.615,59	333,33	601,09	783,33	3.333,34
1.618,80	334,00	602,30	784,90	3.340,00
1.623,65	335,00	604,10	787,25	3.350,00
1.628,50	336,00	605,90	789,60	3.360,00
1.633,35	337,00	607,70	791,95	3.370,00
1.638,19	338,00	609,51	794,30	3.380,00
1.643,04	339,00	611,31	796,65	3.390,00
1.647,89	340,00	613,11	799,00	3.400,00
1.652,73	341,00	614,92	801,35	3.410,00
1.657,58	342,00	616,72	803,70	3.420,00
1.662,43	343,00	618,52	806,05	3.430,00
1.667,27	344,00	620,33	808,40	3.440,00
1.672,12	345,00	622,13	810,75	3.450,00
1.676,97	346,00	623,93	813,10	3.460,00
1.681,81	347,00	625,74	815,45	3.470,00
1.686,66	348,00	627,54	817,80	3.480,00
1.691,51	349,00	629,34	820,15	3.490,00
1.696,35	350,00	631,15	822,50	3.500,00
1.701,20	351,00	632,95	824,85	3.510,00
1.706,05	352,00	634,75	827,20	3.520,00
1.710,89	353,00	636,56	829,55	3.530,00
1.715,74	354,00	638,36	831,90	3.540,00
1.720,59	355,00	640,16	834,25	3.550,00
1.725,43	356,00	641,97	836,60	3.560,00
1.730,28	357,00	643,77	838,95	3.570,00
1.735,13	358,00	645,57	841,30	3.580,00
1.739,97	359,00	647,38	843,65	3.590,00
1.744,82	360,00	649,18	846,00	3.600,00

1.749,67	361,00	650,98	848,35	3.610,00
1.754,51	362,00	652,79	850,70	3.620,00
1.759,36	363,00	654,59	853,05	3.630,00
1.764,21	364,00	656,39	855,40	3.640,00
1.769,05	365,00	658,20	857,75	3.650,00
1.773,90	366,00	660,00	860,10	3.660,00
1.778,75	367,00	661,80	862,45	3.670,00
1.783,59	368,00	663,61	864,80	3.680,00
1.788,44	369,00	665,41	867,15	3.690,00
1.793,29	370,00	667,21	869,50	3.700,00
1.798,13	371,00	669,02	871,85	3.710,00
1.802,98	372,00	670,82	874,20	3.720,00
1.807,83	373,00	672,62	876,55	3.730,00
1.812,67	374,00	674,43	878,90	3.740,00
1.817,52	375,00	676,23	881,25	3.750,00
1.822,37	376,00	678,03	883,60	3.760,00
1.827,21	377,00	679,84	885,95	3.770,00
1.832,06	378,00	681,64	888,30	3.780,00
1.836,91	379,00	683,44	890,65	3.790,00
1.841,75	380,00	685,25	893,00	3.800,00
1.846,60	381,00	687,05	895,35	3.810,00
1.851,45	382,00	688,85	897,70	3.820,00
1.856,29	383,00	690,66	900,05	3.830,00
1.861,14	384,00	692,46	902,40	3.840,00
1.865,99	385,00	694,26	904,75	3.850,00
1.870,83	386,00	696,07	907,10	3.860,00
1.875,68	387,00	697,87	909,45	3.870,00
1.880,53	388,00	699,67	911,80	3.880,00
1.885,37	389,00	701,48	914,15	3.890,00
1.890,22	390,00	703,28	916,50	3.900,00
1.895,07	391,00	705,08	918,85	3.910,00
1.899,91	392,00	706,89	921,20	3.920,00
1.904,76	393,00	708,69	923,55	3.930,00
1.909,61	394,00	710,49	925,90	3.940,00
1.914,45	395,00	712,30	928,25	3.950,00
1.919,30	396,00	714,10	930,60	3.960,00
1.924,15	397,00	715,90	932,95	3.970,00

1.929,00	398,00	717,70	935,30	3.980,00
1.933,84	399,00	719,51	937,65	3.990,00
1.938,69	400,00	721,31	940,00	4.000,00
1.943,54	401,00	723,11	942,35	4.010,00
1.948,38	402,00	724,92	944,70	4.020,00
1.953,23	403,00	726,72	947,05	4.030,00
1.958,08	404,00	728,52	949,40	4.040,00
1.962,92	405,00	730,33	951,75	4.050,00
1.967,77	406,00	732,13	954,10	4.060,00
1.972,62	407,00	733,93	956,45	4.070,00
1.977,46	408,00	735,74	958,80	4.080,00
1.982,31	409,00	737,54	961,15	4.090,00
1.987,16	410,00	739,34	963,50	4.100,00
1.992,00	411,00	741,15	965,85	4.110,00
1.996,85	412,00	742,95	968,20	4.120,00
2.001,70	413,00	744,75	970,55	4.130,00
2.002,67	413,20	745,11	971,02	4.132,00
2.006,54	414,00	746,56	972,90	4.140,00
2.011,39	415,00	748,36	975,25	4.150,00
2.016,24	416,00	750,16	977,60	4.160,00
2.021,08	417,00	751,97	979,95	4.170,00
2.025,93	418,00	753,77	982,30	4.180,00
2.030,78	419,00	755,57	984,65	4.190,00
2.035,62	420,00	757,38	987,00	4.200,00
2.040,47	421,00	759,18	989,35	4.210,00
2.045,32	422,00	760,98	991,70	4.220,00
2.050,16	423,00	762,79	994,05	4.230,00
2.055,01	424,00	764,59	996,40	4.240,00
2.059,86	425,00	766,39	998,75	4.250,00
2.064,70	426,00	768,20	1.001,10	4.260,00
2.069,55	427,00	770,00	1.003,45	4.270,00
2.074,40	428,00	771,80	1.005,80	4.280,00
2.079,24	429,00	773,61	1.008,15	4.290,00
2.084,09	430,00	775,41	1.010,50	4.300,00
2.088,94	431,00	777,21	1.012,85	4.310,00
2.093,78	432,00	779,02	1.015,20	4.320,00
2.098,63	433,00	780,82	1.017,55	4.330,00

2.103,48	434,00	782,62	1.019,90	4.340,00
2.108,32	435,00	784,43	1.022,25	4.350,00
2.113,17	436,00	786,23	1.024,60	4.360,00
2.118,02	437,00	788,03	1.026,95	4.370,00
2.122,86	438,00	789,84	1.029,30	4.380,00
2.127,71	439,00	791,64	1.031,65	4.390,00
2.132,56	440,00	793,44	1.034,00	4.400,00
2.137,40	441,00	795,25	1.036,35	4.410,00
2.142,25	442,00	797,05	1.038,70	4.420,00
2.147,10	443,00	798,85	1.041,05	4.430,00
2.151,94	444,00	800,66	1.043,40	4.440,00
2.156,79	445,00	802,46	1.045,75	4.450,00
2.161,64	446,00	804,26	1.048,10	4.460,00
2.166,48	447,00	806,07	1.050,45	4.470,00
2.171,33	448,00	807,87	1.052,80	4.480,00
2.176,18	449,00	809,67	1.055,15	4.490,00
2.181,02	450,00	811,48	1.057,50	4.500,00
2.185,87	451,00	813,28	1.059,85	4.510,00
2.190,72	452,00	815,08	1.062,20	4.520,00
2.195,56	453,00	816,89	1.064,55	4.530,00
2.200,41	454,00	818,69	1.066,90	4.540,00
2.205,26	455,00	820,49	1.069,25	4.550,00
2.210,10	456,00	822,30	1.071,60	4.560,00
2.214,95	457,00	824,10	1.073,95	4.570,00
2.219,80	458,00	825,90	1.076,30	4.580,00
2.224,65	459,00	827,70	1.078,65	4.590,00
2.229,49	460,00	829,51	1.081,00	4.600,00
2.234,34	461,00	831,31	1.083,35	4.610,00
2.239,19	462,00	833,11	1.085,70	4.620,00
2.244,03	463,00	834,92	1.088,05	4.630,00
2.248,88	464,00	836,72	1.090,40	4.640,00
2.253,73	465,00	838,52	1.092,75	4.650,00
2.258,57	466,00	840,33	1.095,10	4.660,00
2.263,42	467,00	842,13	1.097,45	4.670,00
2.268,27	468,00	843,93	1.099,80	4.680,00
2.273,11	469,00	845,74	1.102,15	4.690,00
2.277,96	470,00	847,54	1.104,50	4.700,00

2.282,81	471,00	849,34	1.106,85	4.710,00
2.287,65	472,00	851,15	1.109,20	4.720,00
2.292,50	473,00	852,95	1.111,55	4.730,00
2.297,35	474,00	854,75	1.113,90	4.740,00
2.302,19	475,00	856,56	1.116,25	4.750,00
2.307,04	476,00	858,36	1.118,60	4.760,00
2.311,89	477,00	860,16	1.120,95	4.770,00
2.316,73	478,00	861,97	1.123,30	4.780,00
2.321,58	479,00	863,77	1.125,65	4.790,00
2.326,43	480,00	865,57	1.128,00	4.800,00
2.331,27	481,00	867,38	1.130,35	4.810,00
2.336,12	482,00	869,18	1.132,70	4.820,00
2.340,97	483,00	870,98	1.135,05	4.830,00
2.345,81	484,00	872,79	1.137,40	4.840,00
2.350,66	485,00	874,59	1.139,75	4.850,00
2.355,51	486,00	876,39	1.142,10	4.860,00
2.360,35	487,00	878,20	1.144,45	4.870,00
2.365,20	488,00	880,00	1.146,80	4.880,00
2.370,05	489,00	881,80	1.149,15	4.890,00
2.374,89	490,00	883,61	1.151,50	4.900,00
2.379,74	491,00	885,41	1.153,85	4.910,00
2.384,59	492,00	887,21	1.156,20	4.920,00
2.389,43	493,00	889,02	1.158,55	4.930,00
2.394,28	494,00	890,82	1.160,90	4.940,00
2.399,13	495,00	892,62	1.163,25	4.950,00
2.403,97	496,00	894,43	1.165,60	4.960,00
2.408,82	497,00	896,23	1.167,95	4.970,00
2.413,67	498,00	898,03	1.170,30	4.980,00
2.418,51	499,00	899,84	1.172,65	4.990,00
2.423,36	500,00	901,64	1.175,00	5.000,00
2.428,21	501,00	903,44	1.177,35	5.010,00
2.433,05	502,00	905,25	1.179,70	5.020,00
2.437,90	503,00	907,05	1.182,05	5.030,00
2.442,75	504,00	908,85	1.184,40	5.040,00
2.447,59	505,00	910,66	1.186,75	5.050,00
2.452,44	506,00	912,46	1.189,10	5.060,00
2.457,29	507,00	914,26	1.191,45	5.070,00

2.462,13	508,00	916,07	1.193,80	5.080,00
2.466,98	509,00	917,87	1.196,15	5.090,00
2.471,83	510,00	919,67	1.198,50	5.100,00
2.476,67	511,00	921,48	1.200,85	5.110,00
2.481,52	512,00	923,28	1.203,20	5.120,00
2.486,37	513,00	925,08	1.205,55	5.130,00
2.491,21	514,00	926,89	1.207,90	5.140,00
2.496,06	515,00	928,69	1.210,25	5.150,00
2.500,91	516,00	930,49	1.212,60	5.160,00
2.505,75	517,00	932,30	1.214,95	5.170,00
2.510,60	518,00	934,10	1.217,30	5.180,00
2.515,45	519,00	935,90	1.219,65	5.190,00
2.520,30	520,00	937,70	1.222,00	5.200,00
2.525,14	521,00	939,51	1.224,35	5.210,00
2.529,99	522,00	941,31	1.226,70	5.220,00
2.534,84	523,00	943,11	1.229,05	5.230,00
2.539,68	524,00	944,92	1.231,40	5.240,00
2.544,53	525,00	946,72	1.233,75	5.250,00
2.549,38	526,00	948,52	1.236,10	5.260,00
2.554,22	527,00	950,33	1.238,45	5.270,00
2.559,07	528,00	952,13	1.240,80	5.280,00
2.563,92	529,00	953,93	1.243,15	5.290,00
2.568,76	530,00	955,74	1.245,50	5.300,00
2.573,61	531,00	957,54	1.247,85	5.310,00
2.578,46	532,00	959,34	1.250,20	5.320,00
2.583,30	533,00	961,15	1.252,55	5.330,00
2.588,15	534,00	962,95	1.254,90	5.340,00
2.593,00	535,00	964,75	1.257,25	5.350,00
2.597,84	536,00	966,56	1.259,60	5.360,00
2.602,69	537,00	968,36	1.261,95	5.370,00
2.607,54	538,00	970,16	1.264,30	5.380,00
2.612,38	539,00	971,97	1.266,65	5.390,00
2.617,23	540,00	973,77	1.269,00	5.400,00
2.622,08	541,00	975,57	1.271,35	5.410,00
2.626,92	542,00	977,38	1.273,70	5.420,00
2.631,77	543,00	979,18	1.276,05	5.430,00
2.636,62	544,00	980,98	1.278,40	5.440,00

2.641,46	545,00	982,79	1.280,75	5.450,00
2.646,31	546,00	984,59	1.283,10	5.460,00
2.651,16	547,00	986,39	1.285,45	5.470,00
2.656,00	548,00	988,20	1.287,80	5.480,00
2.660,85	549,00	990,00	1.290,15	5.490,00
2.665,70	550,00	991,80	1.292,50	5.500,00
2.670,54	551,00	993,61	1.294,85	5.510,00
2.675,39	552,00	995,41	1.297,20	5.520,00
2.680,24	553,00	997,21	1.299,55	5.530,00
2.685,08	554,00	999,02	1.301,90	5.540,00
2.689,93	555,00	1.000,82	1.304,25	5.550,00
2.694,78	556,00	1.002,62	1.306,60	5.560,00
2.699,62	557,00	1.004,43	1.308,95	5.570,00
2.704,47	558,00	1.006,23	1.311,30	5.580,00
2.709,32	559,00	1.008,03	1.313,65	5.590,00
2.714,16	560,00	1.009,84	1.316,00	5.600,00
2.719,01	561,00	1.011,64	1.318,35	5.610,00
2.723,86	562,00	1.013,44	1.320,70	5.620,00
2.728,70	563,00	1.015,25	1.323,05	5.630,00
2.733,55	564,00	1.017,05	1.325,40	5.640,00
2.738,40	565,00	1.018,85	1.327,75	5.650,00
2.743,24	566,00	1.020,66	1.330,10	5.660,00
2.748,09	567,00	1.022,46	1.332,45	5.670,00
2.752,94	568,00	1.024,26	1.334,80	5.680,00
2.757,78	569,00	1.026,07	1.337,15	5.690,00
2.762,63	570,00	1.027,87	1.339,50	5.700,00
2.767,48	571,00	1.029,67	1.341,85	5.710,00
2.772,32	572,00	1.031,48	1.344,20	5.720,00
2.777,17	573,00	1.033,28	1.346,55	5.730,00
2.782,02	574,00	1.035,08	1.348,90	5.740,00
2.786,86	575,00	1.036,89	1.351,25	5.750,00
2.791,71	576,00	1.038,69	1.353,60	5.760,00
2.796,56	577,00	1.040,49	1.355,95	5.770,00
2.801,40	578,00	1.042,30	1.358,30	5.780,00
2.806,25	579,00	1.044,10	1.360,65	5.790,00
2.811,10	580,00	1.045,90	1.363,00	5.800,00
2.815,95	581,00	1.047,70	1.365,35	5.810,00

2.820,79	582,00	1.049,51	1.367,70	5.820,00
2.825,64	583,00	1.051,31	1.370,05	5.830,00
2.830,49	584,00	1.053,11	1.372,40	5.840,00
2.835,33	585,00	1.054,92	1.374,75	5.850,00
2.840,18	586,00	1.056,72	1.377,10	5.860,00
2.845,03	587,00	1.058,52	1.379,45	5.870,00
2.849,87	588,00	1.060,33	1.381,80	5.880,00
2.854,72	589,00	1.062,13	1.384,15	5.890,00
2.859,57	590,00	1.063,93	1.386,50	5.900,00
2.864,41	591,00	1.065,74	1.388,85	5.910,00
2.869,26	592,00	1.067,54	1.391,20	5.920,00
2.874,11	593,00	1.069,34	1.393,55	5.930,00
2.878,95	594,00	1.071,15	1.395,90	5.940,00
2.883,80	595,00	1.072,95	1.398,25	5.950,00
2.888,65	596,00	1.074,75	1.400,60	5.960,00
2.893,49	597,00	1.076,56	1.402,95	5.970,00
2.898,34	598,00	1.078,36	1.405,30	5.980,00
2.903,19	599,00	1.080,16	1.407,65	5.990,00
2.908,03	600,00	1.081,97	1.410,00	6.000,00
2.912,88	601,00	1.083,77	1.412,35	6.010,00
2.917,73	602,00	1.085,57	1.414,70	6.020,00
2.922,57	603,00	1.087,38	1.417,05	6.030,00
2.927,42	604,00	1.089,18	1.419,40	6.040,00
2.932,27	605,00	1.090,98	1.421,75	6.050,00
2.937,11	606,00	1.092,79	1.424,10	6.060,00
2.941,96	607,00	1.094,59	1.426,45	6.070,00
2.946,81	608,00	1.096,39	1.428,80	6.080,00
2.951,65	609,00	1.098,20	1.431,15	6.090,00
2.956,50	610,00	1.100,00	1.433,50	6.100,00
2.961,35	611,00	1.101,80	1.435,85	6.110,00
2.966,19	612,00	1.103,61	1.438,20	6.120,00
2.971,04	613,00	1.105,41	1.440,55	6.130,00
2.975,89	614,00	1.107,21	1.442,90	6.140,00
2.980,73	615,00	1.109,02	1.445,25	6.150,00
2.985,58	616,00	1.110,82	1.447,60	6.160,00
2.990,43	617,00	1.112,62	1.449,95	6.170,00
2.995,27	618,00	1.114,43	1.452,30	6.180,00

3.000,12	619,00	1.116,23	1.454,65	6.190,00
3.004,97	620,00	1.118,03	1.457,00	6.200,00
3.009,81	621,00	1.119,84	1.459,35	6.210,00
3.014,66	622,00	1.121,64	1.461,70	6.220,00
3.019,51	623,00	1.123,44	1.464,05	6.230,00
3.024,35	624,00	1.125,25	1.466,40	6.240,00
3.029,20	625,00	1.127,05	1.468,75	6.250,00
3.034,05	626,00	1.128,85	1.471,10	6.260,00
3.038,89	627,00	1.130,66	1.473,45	6.270,00
3.043,74	628,00	1.132,46	1.475,80	6.280,00
3.048,59	629,00	1.134,26	1.478,15	6.290,00
3.053,43	630,00	1.136,07	1.480,50	6.300,00
3.058,28	631,00	1.137,87	1.482,85	6.310,00
3.063,13	632,00	1.139,67	1.485,20	6.320,00
3.067,97	633,00	1.141,48	1.487,55	6.330,00
3.072,82	634,00	1.143,28	1.489,90	6.340,00
3.077,67	635,00	1.145,08	1.492,25	6.350,00
3.082,51	636,00	1.146,89	1.494,60	6.360,00
3.087,36	637,00	1.148,69	1.496,95	6.370,00
3.092,21	638,00	1.150,49	1.499,30	6.380,00
3.097,05	639,00	1.152,30	1.501,65	6.390,00
3.101,90	640,00	1.154,10	1.504,00	6.400,00
3.106,75	641,00	1.155,90	1.506,35	6.410,00
3.111,60	642,00	1.157,70	1.508,70	6.420,00
3.116,44	643,00	1.159,51	1.511,05	6.430,00
3.121,29	644,00	1.161,31	1.513,40	6.440,00
3.126,14	645,00	1.163,11	1.515,75	6.450,00
3.130,98	646,00	1.164,92	1.518,10	6.460,00
3.135,83	647,00	1.166,72	1.520,45	6.470,00
3.140,68	648,00	1.168,52	1.522,80	6.480,00
3.145,52	649,00	1.170,33	1.525,15	6.490,00
3.150,37	650,00	1.172,13	1.527,50	6.500,00
3.155,22	651,00	1.173,93	1.529,85	6.510,00
3.160,06	652,00	1.175,74	1.532,20	6.520,00
3.164,91	653,00	1.177,54	1.534,55	6.530,00
3.169,76	654,00	1.179,34	1.536,90	6.540,00
3.174,60	655,00	1.181,15	1.539,25	6.550,00

3.179,45	656,00	1.182,95	1.541,60	6.560,00
3.184,30	657,00	1.184,75	1.543,95	6.570,00
3.189,14	658,00	1.186,56	1.546,30	6.580,00
3.193,99	659,00	1.188,36	1.548,65	6.590,00
3.198,84	660,00	1.190,16	1.551,00	6.600,00
3.203,68	661,00	1.191,97	1.553,35	6.610,00
3.208,53	662,00	1.193,77	1.555,70	6.620,00
3.210,95	662,50	1.194,67	1.556,88	6.625,00
3.213,38	663,00	1.195,57	1.558,05	6.630,00
3.218,22	664,00	1.197,38	1.560,40	6.640,00
3.223,07	665,00	1.199,18	1.562,75	6.650,00
3.227,92	666,00	1.200,98	1.565,10	6.660,00
3.232,76	667,00	1.202,79	1.567,45	6.670,00
3.237,61	668,00	1.204,59	1.569,80	6.680,00
3.242,46	669,00	1.206,39	1.572,15	6.690,00
3.247,30	670,00	1.208,20	1.574,50	6.700,00
3.252,15	671,00	1.210,00	1.576,85	6.710,00
3.257,00	672,00	1.211,80	1.579,20	6.720,00
3.261,84	673,00	1.213,61	1.581,55	6.730,00
3.266,69	674,00	1.215,41	1.583,90	6.740,00
3.271,54	675,00	1.217,21	1.586,25	6.750,00
3.276,38	676,00	1.219,02	1.588,60	6.760,00
3.281,23	677,00	1.220,82	1.590,95	6.770,00
3.286,08	678,00	1.222,62	1.593,30	6.780,00
3.290,92	679,00	1.224,43	1.595,65	6.790,00
3.295,77	680,00	1.226,23	1.598,00	6.800,00
3.300,62	681,00	1.228,03	1.600,35	6.810,00
3.305,46	682,00	1.229,84	1.602,70	6.820,00
3.310,31	683,00	1.231,64	1.605,05	6.830,00
3.315,16	684,00	1.233,44	1.607,40	6.840,00
3.320,00	685,00	1.235,25	1.609,75	6.850,00
3.324,85	686,00	1.237,05	1.612,10	6.860,00
3.329,70	687,00	1.238,85	1.614,45	6.870,00
3.334,54	688,00	1.240,66	1.616,80	6.880,00
3.339,39	689,00	1.242,46	1.619,15	6.890,00
3.344,24	690,00	1.244,26	1.621,50	6.900,00
3.349,08	691,00	1.246,07	1.623,85	6.910,00

3.353,93	692,00	1.247,87	1.626,20	6.920,00
3.358,78	693,00	1.249,67	1.628,55	6.930,00
3.363,62	694,00	1.251,48	1.630,90	6.940,00
3.368,47	695,00	1.253,28	1.633,25	6.950,00
3.373,32	696,00	1.255,08	1.635,60	6.960,00
3.378,16	697,00	1.256,89	1.637,95	6.970,00
3.383,01	698,00	1.258,69	1.640,30	6.980,00
3.387,86	699,00	1.260,49	1.642,65	6.990,00
3.392,70	700,00	1.262,30	1.645,00	7.000,00
3.397,55	701,00	1.264,10	1.647,35	7.010,00
3.402,40	702,00	1.265,90	1.649,70	7.020,00
3.407,25	703,00	1.267,70	1.652,05	7.030,00
3.412,09	704,00	1.269,51	1.654,40	7.040,00
3.416,94	705,00	1.271,31	1.656,75	7.050,00
3.421,79	706,00	1.273,11	1.659,10	7.060,00
3.426,63	707,00	1.274,92	1.661,45	7.070,00
3.431,48	708,00	1.276,72	1.663,80	7.080,00
3.436,33	709,00	1.278,52	1.666,15	7.090,00
3.441,17	710,00	1.280,33	1.668,50	7.100,00
3.446,02	711,00	1.282,13	1.670,85	7.110,00
3.450,87	712,00	1.283,93	1.673,20	7.120,00
3.455,71	713,00	1.285,74	1.675,55	7.130,00
3.460,56	714,00	1.287,54	1.677,90	7.140,00
3.465,41	715,00	1.289,34	1.680,25	7.150,00
3.470,25	716,00	1.291,15	1.682,60	7.160,00
3.475,10	717,00	1.292,95	1.684,95	7.170,00
3.479,95	718,00	1.294,75	1.687,30	7.180,00
3.484,79	719,00	1.296,56	1.689,65	7.190,00
3.489,64	720,00	1.298,36	1.692,00	7.200,00
3.494,49	721,00	1.300,16	1.694,35	7.210,00
3.499,33	722,00	1.301,97	1.696,70	7.220,00
3.504,18	723,00	1.303,77	1.699,05	7.230,00
3.509,03	724,00	1.305,57	1.701,40	7.240,00
3.513,87	725,00	1.307,38	1.703,75	7.250,00
3.518,72	726,00	1.309,18	1.706,10	7.260,00
3.523,57	727,00	1.310,98	1.708,45	7.270,00
3.528,41	728,00	1.312,79	1.710,80	7.280,00

3.533,26	729,00	1.314,59	1.713,15	7.290,00
3.538,11	730,00	1.316,39	1.715,50	7.300,00
3.542,95	731,00	1.318,20	1.717,85	7.310,00
3.547,80	732,00	1.320,00	1.720,20	7.320,00
3.552,65	733,00	1.321,80	1.722,55	7.330,00
3.557,49	734,00	1.323,61	1.724,90	7.340,00
3.562,34	735,00	1.325,41	1.727,25	7.350,00
3.567,19	736,00	1.327,21	1.729,60	7.360,00
3.572,03	737,00	1.329,02	1.731,95	7.370,00
3.576,88	738,00	1.330,82	1.734,30	7.380,00
3.581,73	739,00	1.332,62	1.736,65	7.390,00
3.586,57	740,00	1.334,43	1.739,00	7.400,00
3.591,42	741,00	1.336,23	1.741,35	7.410,00
3.596,27	742,00	1.338,03	1.743,70	7.420,00
3.601,11	743,00	1.339,84	1.746,05	7.430,00
3.605,96	744,00	1.341,64	1.748,40	7.440,00
3.610,81	745,00	1.343,44	1.750,75	7.450,00
3.615,65	746,00	1.345,25	1.753,10	7.460,00
3.620,50	747,00	1.347,05	1.755,45	7.470,00
3.625,35	748,00	1.348,85	1.757,80	7.480,00
3.630,19	749,00	1.350,66	1.760,15	7.490,00
3.635,04	750,00	1.352,46	1.762,50	7.500,00
3.639,89	751,00	1.354,26	1.764,85	7.510,00
3.644,73	752,00	1.356,07	1.767,20	7.520,00
3.649,58	753,00	1.357,87	1.769,55	7.530,00
3.654,43	754,00	1.359,67	1.771,90	7.540,00
3.659,27	755,00	1.361,48	1.774,25	7.550,00
3.664,12	756,00	1.363,28	1.776,60	7.560,00
3.668,97	757,00	1.365,08	1.778,95	7.570,00
3.673,81	758,00	1.366,89	1.781,30	7.580,00
3.678,66	759,00	1.368,69	1.783,65	7.590,00
3.683,51	760,00	1.370,49	1.786,00	7.600,00
3.688,35	761,00	1.372,30	1.788,35	7.610,00
3.693,20	762,00	1.374,10	1.790,70	7.620,00
3.698,05	763,00	1.375,90	1.793,05	7.630,00
3.702,90	764,00	1.377,70	1.795,40	7.640,00
3.707,74	765,00	1.379,51	1.797,75	7.650,00

3.712,59	766,00	1.381,31	1.800,10	7.660,00
3.717,44	767,00	1.383,11	1.802,45	7.670,00
3.722,28	768,00	1.384,92	1.804,80	7.680,00
3.727,13	769,00	1.386,72	1.807,15	7.690,00
3.731,98	770,00	1.388,52	1.809,50	7.700,00
3.736,82	771,00	1.390,33	1.811,85	7.710,00
3.741,67	772,00	1.392,13	1.814,20	7.720,00
3.746,52	773,00	1.393,93	1.816,55	7.730,00
3.751,36	774,00	1.395,74	1.818,90	7.740,00
3.756,21	775,00	1.397,54	1.821,25	7.750,00
3.761,06	776,00	1.399,34	1.823,60	7.760,00
3.765,90	777,00	1.401,15	1.825,95	7.770,00
3.770,75	778,00	1.402,95	1.828,30	7.780,00
3.775,60	779,00	1.404,75	1.830,65	7.790,00
3.780,44	780,00	1.406,56	1.833,00	7.800,00
3.785,29	781,00	1.408,36	1.835,35	7.810,00
3.790,14	782,00	1.410,16	1.837,70	7.820,00
3.794,98	783,00	1.411,97	1.840,05	7.830,00
3.799,83	784,00	1.413,77	1.842,40	7.840,00
3.804,68	785,00	1.415,57	1.844,75	7.850,00
3.809,52	786,00	1.417,38	1.847,10	7.860,00
3.814,37	787,00	1.419,18	1.849,45	7.870,00
3.819,22	788,00	1.420,98	1.851,80	7.880,00
3.824,06	789,00	1.422,79	1.854,15	7.890,00
3.828,91	790,00	1.424,59	1.856,50	7.900,00
3.833,76	791,00	1.426,39	1.858,85	7.910,00
3.838,60	792,00	1.428,20	1.861,20	7.920,00
3.843,45	793,00	1.430,00	1.863,55	7.930,00
3.848,30	794,00	1.431,80	1.865,90	7.940,00
3.853,14	795,00	1.433,61	1.868,25	7.950,00
3.857,99	796,00	1.435,41	1.870,60	7.960,00
3.862,84	797,00	1.437,21	1.872,95	7.970,00
3.867,68	798,00	1.439,02	1.875,30	7.980,00
3.872,53	799,00	1.440,82	1.877,65	7.990,00
3.877,38	800,00	1.442,62	1.880,00	8.000,00
3.882,22	801,00	1.444,43	1.882,35	8.010,00
3.887,07	802,00	1.446,23	1.884,70	8.020,00

3.891,92	803,00	1.448,03	1.887,05	8.030,00
3.896,76	804,00	1.449,84	1.889,40	8.040,00
3.901,61	805,00	1.451,64	1.891,75	8.050,00
3.906,46	806,00	1.453,44	1.894,10	8.060,00
3.911,30	807,00	1.455,25	1.896,45	8.070,00
3.916,15	808,00	1.457,05	1.898,80	8.080,00
3.921,00	809,00	1.458,85	1.901,15	8.090,00
3.925,84	810,00	1.460,66	1.903,50	8.100,00
3.930,69	811,00	1.462,46	1.905,85	8.110,00
3.935,54	812,00	1.464,26	1.908,20	8.120,00
3.940,38	813,00	1.466,07	1.910,55	8.130,00
3.945,23	814,00	1.467,87	1.912,90	8.140,00
3.950,08	815,00	1.469,67	1.915,25	8.150,00
3.954,92	816,00	1.471,48	1.917,60	8.160,00
3.959,77	817,00	1.473,28	1.919,95	8.170,00
3.964,62	818,00	1.475,08	1.922,30	8.180,00
3.969,46	819,00	1.476,89	1.924,65	8.190,00
3.974,31	820,00	1.478,69	1.927,00	8.200,00
3.979,16	821,00	1.480,49	1.929,35	8.210,00
3.984,00	822,00	1.482,30	1.931,70	8.220,00
3.988,85	823,00	1.484,10	1.934,05	8.230,00
3.993,70	824,00	1.485,90	1.936,40	8.240,00
3.998,55	825,00	1.487,70	1.938,75	8.250,00
4.003,39	826,00	1.489,51	1.941,10	8.260,00
4.008,24	827,00	1.491,31	1.943,45	8.270,00
4.013,09	828,00	1.493,11	1.945,80	8.280,00
4.017,93	829,00	1.494,92	1.948,15	8.290,00
4.022,78	830,00	1.496,72	1.950,50	8.300,00
4.027,63	831,00	1.498,52	1.952,85	8.310,00
4.032,47	832,00	1.500,33	1.955,20	8.320,00
4.037,32	833,00	1.502,13	1.957,55	8.330,00
4.042,17	834,00	1.503,93	1.959,90	8.340,00
4.047,01	835,00	1.505,74	1.962,25	8.350,00
4.051,86	836,00	1.507,54	1.964,60	8.360,00
4.056,71	837,00	1.509,34	1.966,95	8.370,00
4.061,55	838,00	1.511,15	1.969,30	8.380,00
4.066,40	839,00	1.512,95	1.971,65	8.390,00

4.071,25	840,00	1.514,75	1.974,00	8.400,00
4.076,09	841,00	1.516,56	1.976,35	8.410,00
4.080,94	842,00	1.518,36	1.978,70	8.420,00
4.085,79	843,00	1.520,16	1.981,05	8.430,00
4.090,63	844,00	1.521,97	1.983,40	8.440,00
4.095,48	845,00	1.523,77	1.985,75	8.450,00
4.100,33	846,00	1.525,57	1.988,10	8.460,00
4.105,17	847,00	1.527,38	1.990,45	8.470,00
4.110,02	848,00	1.529,18	1.992,80	8.480,00
4.114,87	849,00	1.530,98	1.995,15	8.490,00
4.119,71	850,00	1.532,79	1.997,50	8.500,00
4.124,56	851,00	1.534,59	1.999,85	8.510,00
4.129,41	852,00	1.536,39	2.002,20	8.520,00
4.134,25	853,00	1.538,20	2.004,55	8.530,00
4.139,10	854,00	1.540,00	2.006,90	8.540,00
4.143,95	855,00	1.541,80	2.009,25	8.550,00
4.148,79	856,00	1.543,61	2.011,60	8.560,00
4.153,64	857,00	1.545,41	2.013,95	8.570,00
4.158,49	858,00	1.547,21	2.016,30	8.580,00
4.163,33	859,00	1.549,02	2.018,65	8.590,00
4.168,18	860,00	1.550,82	2.021,00	8.600,00
4.173,03	861,00	1.552,62	2.023,35	8.610,00
4.177,87	862,00	1.554,43	2.025,70	8.620,00
4.182,72	863,00	1.556,23	2.028,05	8.630,00
4.187,57	864,00	1.558,03	2.030,40	8.640,00
4.192,41	865,00	1.559,84	2.032,75	8.650,00
4.197,26	866,00	1.561,64	2.035,10	8.660,00
4.202,11	867,00	1.563,44	2.037,45	8.670,00
4.206,95	868,00	1.565,25	2.039,80	8.680,00
4.211,80	869,00	1.567,05	2.042,15	8.690,00
4.216,65	870,00	1.568,85	2.044,50	8.700,00
4.221,49	871,00	1.570,66	2.046,85	8.710,00
4.226,34	872,00	1.572,46	2.049,20	8.720,00
4.231,19	873,00	1.574,26	2.051,55	8.730,00
4.236,03	874,00	1.576,07	2.053,90	8.740,00
4.240,88	875,00	1.577,87	2.056,25	8.750,00
4.245,73	876,00	1.579,67	2.058,60	8.760,00

4.250,57	877,00	1.581,48	2.060,95	8.770,00
4.255,42	878,00	1.583,28	2.063,30	8.780,00
4.260,27	879,00	1.585,08	2.065,65	8.790,00
4.265,11	880,00	1.586,89	2.068,00	8.800,00
4.269,96	881,00	1.588,69	2.070,35	8.810,00
4.274,81	882,00	1.590,49	2.072,70	8.820,00
4.279,65	883,00	1.592,30	2.075,05	8.830,00
4.284,50	884,00	1.594,10	2.077,40	8.840,00
4.289,35	885,00	1.595,90	2.079,75	8.850,00
4.294,20	886,00	1.597,70	2.082,10	8.860,00
4.299,04	887,00	1.599,51	2.084,45	8.870,00
4.303,89	888,00	1.601,31	2.086,80	8.880,00
4.308,74	889,00	1.603,11	2.089,15	8.890,00
4.313,58	890,00	1.604,92	2.091,50	8.900,00
4.318,43	891,00	1.606,72	2.093,85	8.910,00
4.323,28	892,00	1.608,52	2.096,20	8.920,00
4.328,12	893,00	1.610,33	2.098,55	8.930,00
4.332,97	894,00	1.612,13	2.100,90	8.940,00
4.337,82	895,00	1.613,93	2.103,25	8.950,00
4.342,66	896,00	1.615,74	2.105,60	8.960,00
4.347,51	897,00	1.617,54	2.107,95	8.970,00
4.352,36	898,00	1.619,34	2.110,30	8.980,00
4.357,20	899,00	1.621,15	2.112,65	8.990,00
4.362,05	900,00	1.622,95	2.115,00	9.000,00
4.458,98	920,00	1.659,02	2.162,00	9.200,00
4.555,92	940,00	1.695,08	2.209,00	9.400,00
4.652,85	960,00	1.731,15	2.256,00	9.600,00
4.749,79	980,00	1.767,21	2.303,00	9.800,00
4.846,72	1.000,00	1.803,28	2.350,00	10.000,00
5.040,59	1.040,00	1.875,41	2.444,00	10.400,00
5.331,39	1.100,00	1.983,61	2.585,00	11.000,00
5.622,20	1.160,00	2.091,80	2.726,00	11.600,00
5.816,07	1.200,00	2.163,93	2.820,00	12.000,00
5.913,00	1.220,00	2.200,00	2.867,00	12.200,00
6.009,93	1.240,00	2.236,07	2.914,00	12.400,00
6.058,40	1.250,00	2.254,10	2.937,50	12.500,00
6.300,74	1.300,00	2.344,26	3.055,00	13.000,00

6.397,67	1.320,00	2.380,33	3.102,00	13.200,00
7.754,75	1.600,00	2.885,25	3.760,00	16.000,00
9.693,44	2.000,00	3.606,56	4.700,00	20.000,00
14.540,16	3.000,00	5.409,84	7.050,00	30.000,00
16.478,85	3.400,00	6.131,15	7.990,00	34.000,00
20.356,23	4.200,00	7.573,77	9.870,00	42.000,00

Tabella C
(articolo 1, comma 635)

TABELLA C				
SIGARETTI di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504				
(in euro)				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,23	4,20	7,57	30,00	42,00
1,67	4,40	7,93	30,00	44,00
3,10	4,60	8,30	30,00	46,00
4,54	4,80	8,66	30,00	48,00
5,98	5,00	9,02	30,00	50,00
7,42	5,20	9,38	30,00	52,00
8,86	5,40	9,74	30,00	54,00
10,30	5,60	10,10	30,00	56,00
11,74	5,80	10,46	30,00	58,00
13,18	6,00	10,82	30,00	60,00
14,62	6,20	11,18	30,00	62,00
16,06	6,40	11,54	30,00	64,00
17,50	6,60	11,90	30,00	66,00
18,94	6,80	12,26	30,00	68,00
20,38	7,00	12,62	30,00	70,00
20,80	7,06	12,73	30,00	70,59
21,82	7,20	12,98	30,00	72,00
22,78	7,33	13,23	30,00	73,34
23,26	7,40	13,34	30,00	74,00
24,70	7,60	13,70	30,00	76,00
25,88	7,77	14,00	30,00	77,65
26,13	7,80	14,07	30,00	78,00
26,85	7,90	14,25	30,00	79,00
27,57	8,00	14,43	30,00	80,00
29,01	8,20	14,79	30,00	82,00
29,97	8,33	15,03	30,00	83,33
30,45	8,40	15,15	30,00	84,00

31,17	8,50	15,33	30,00	85,00
31,69	8,57	15,46	30,00	85,72
31,89	8,60	15,51	30,00	86,00
32,97	8,75	15,78	30,00	87,50
33,33	8,80	15,87	30,00	88,00
34,77	9,00	16,23	30,00	90,00
35,81	9,14	16,49	30,00	91,44
36,21	9,20	16,59	30,00	92,00
36,93	9,30	16,77	30,00	93,00
37,65	9,40	16,95	30,00	94,00
37,86	9,43	17,00	30,00	94,29
38,37	9,50	17,13	30,00	95,00
39,09	9,60	17,31	30,00	96,00
39,81	9,70	17,49	30,00	97,00
39,91	9,72	17,52	30,00	97,15
40,53	9,80	17,67	30,00	98,00
41,25	9,90	17,85	30,00	99,00
41,97	10,00	18,03	30,00	100,00
42,69	10,10	18,21	30,00	101,00
43,41	10,20	18,39	30,00	102,00
44,02	10,29	18,55	30,00	102,86
44,85	10,40	18,75	30,00	104,00
45,57	10,50	18,93	30,00	105,00
46,09	10,57	19,06	30,00	105,72
46,29	10,60	19,11	30,00	106,00
47,72	10,80	19,48	30,00	108,00
48,44	10,90	19,66	30,00	109,00
49,16	11,00	19,84	30,00	110,00
50,60	11,20	20,20	30,00	112,00
51,32	11,30	20,38	30,00	113,00
52,04	11,40	20,56	30,00	114,00
52,76	11,50	20,74	30,00	115,00
53,48	11,60	20,92	30,00	116,00
54,92	11,80	21,28	30,00	118,00
55,64	11,90	21,46	30,00	119,00
56,36	12,00	21,64	30,00	120,00
57,80	12,20	22,00	30,00	122,00

59,24	12,40	22,36	30,00	124,00
59,96	12,50	22,54	30,00	125,00
60,68	12,60	22,72	30,00	126,00
61,15	12,67	22,84	30,00	126,66
62,04	12,80	23,08	30,08	128,00
63,01	13,00	23,44	30,55	130,00
63,98	13,20	23,80	31,02	132,00
64,64	13,34	24,05	31,34	133,37
64,95	13,40	24,16	31,49	134,00
65,43	13,50	24,34	31,73	135,00
65,92	13,60	24,52	31,96	136,00
66,23	13,67	24,65	32,12	136,67
66,88	13,80	24,89	32,43	138,00
67,85	14,00	25,25	32,90	140,00
68,82	14,20	25,61	33,37	142,00
69,79	14,40	25,97	33,84	144,00
70,76	14,60	26,33	34,31	146,00
71,73	14,80	26,69	34,78	148,00
72,70	15,00	27,05	35,25	150,00
73,67	15,20	27,41	35,72	152,00
74,64	15,40	27,77	36,19	154,00
75,61	15,60	28,13	36,66	156,00
76,58	15,80	28,49	37,13	158,00
77,55	16,00	28,85	37,60	160,00
78,52	16,20	29,21	38,07	162,00
79,49	16,40	29,57	38,54	164,00
80,46	16,60	29,93	39,01	166,00
81,42	16,80	30,30	39,48	168,00
82,39	17,00	30,66	39,95	170,00
83,36	17,20	31,02	40,42	172,00
84,33	17,40	31,38	40,89	174,00
85,30	17,60	31,74	41,36	176,00
86,27	17,80	32,10	41,83	178,00
87,24	18,00	32,46	42,30	180,00
88,21	18,20	32,82	42,77	182,00
89,18	18,40	33,18	43,24	184,00
90,15	18,60	33,54	43,71	186,00

91,12	18,80	33,90	44,18	188,00
92,09	19,00	34,26	44,65	190,00
93,06	19,20	34,62	45,12	192,00
94,03	19,40	34,98	45,59	194,00
95,00	19,60	35,34	46,06	196,00
95,97	19,80	35,70	46,53	198,00
96,93	20,00	36,07	47,00	200,00
97,90	20,20	36,43	47,47	202,00
98,87	20,40	36,79	47,94	204,00
99,84	20,60	37,15	48,41	206,00
100,81	20,80	37,51	48,88	208,00
101,78	21,00	37,87	49,35	210,00
102,75	21,20	38,23	49,82	212,00
103,72	21,40	38,59	50,29	214,00
104,69	21,60	38,95	50,76	216,00
105,66	21,80	39,31	51,23	218,00
106,63	22,00	39,67	51,70	220,00
107,60	22,20	40,03	52,17	222,00
108,57	22,40	40,39	52,64	224,00
109,54	22,60	40,75	53,11	226,00
110,51	22,80	41,11	53,58	228,00
111,47	23,00	41,48	54,05	230,00
112,44	23,20	41,84	54,52	232,00
113,41	23,40	42,20	54,99	234,00
114,38	23,60	42,56	55,46	236,00
115,35	23,80	42,92	55,93	238,00
116,32	24,00	43,28	56,40	240,00
117,29	24,20	43,64	56,87	242,00
118,26	24,40	44,00	57,34	244,00
119,23	24,60	44,36	57,81	246,00
120,20	24,80	44,72	58,28	248,00
121,17	25,00	45,08	58,75	250,00
122,14	25,20	45,44	59,22	252,00
123,11	25,40	45,80	59,69	254,00
124,08	25,60	46,16	60,16	256,00
125,05	25,80	46,52	60,63	258,00
126,01	26,00	46,89	61,10	260,00

126,98	26,20	47,25	61,57	262,00
127,95	26,40	47,61	62,04	264,00
128,92	26,60	47,97	62,51	266,00
129,89	26,80	48,33	62,98	268,00
130,86	27,00	48,69	63,45	270,00
131,83	27,20	49,05	63,92	272,00
132,80	27,40	49,41	64,39	274,00
133,28	27,50	49,59	64,63	275,00
133,77	27,60	49,77	64,86	276,00
134,74	27,80	50,13	65,33	278,00
135,71	28,00	50,49	65,80	280,00
136,68	28,20	50,85	66,27	282,00
137,65	28,40	51,21	66,74	284,00
138,62	28,60	51,57	67,21	286,00
139,59	28,80	51,93	67,68	288,00
140,55	29,00	52,30	68,15	290,00
141,52	29,20	52,66	68,62	292,00
142,49	29,40	53,02	69,09	294,00
143,46	29,60	53,38	69,56	296,00
144,43	29,80	53,74	70,03	298,00
145,40	30,00	54,10	70,50	300,00
146,37	30,20	54,46	70,97	302,00
147,34	30,40	54,82	71,44	304,00
148,31	30,60	55,18	71,91	306,00
149,28	30,80	55,54	72,38	308,00
150,25	31,00	55,90	72,85	310,00
151,22	31,20	56,26	73,32	312,00
152,19	31,40	56,62	73,79	314,00
153,16	31,60	56,98	74,26	316,00
154,13	31,80	57,34	74,73	318,00
155,10	32,00	57,70	75,20	320,00
156,06	32,20	58,07	75,67	322,00
157,03	32,40	58,43	76,14	324,00
158,00	32,60	58,79	76,61	326,00
158,97	32,80	59,15	77,08	328,00
159,94	33,00	59,51	77,55	330,00
160,91	33,20	59,87	78,02	332,00

161,88	33,40	60,23	78,49	334,00
162,85	33,60	60,59	78,96	336,00
163,82	33,80	60,95	79,43	338,00
164,79	34,00	61,31	79,90	340,00
165,76	34,20	61,67	80,37	342,00
166,73	34,40	62,03	80,84	344,00
167,70	34,60	62,39	81,31	346,00
168,67	34,80	62,75	81,78	348,00
169,64	35,00	63,11	82,25	350,00
170,60	35,20	63,48	82,72	352,00
171,57	35,40	63,84	83,19	354,00
172,54	35,60	64,20	83,66	356,00
173,51	35,80	64,56	84,13	358,00
174,48	36,00	64,92	84,60	360,00
175,45	36,20	65,28	85,07	362,00
176,42	36,40	65,64	85,54	364,00
177,39	36,60	66,00	86,01	366,00
178,36	36,80	66,36	86,48	368,00
179,33	37,00	66,72	86,95	370,00
180,30	37,20	67,08	87,42	372,00
181,27	37,40	67,44	87,89	374,00
182,24	37,60	67,80	88,36	376,00
183,21	37,80	68,16	88,83	378,00
184,18	38,00	68,52	89,30	380,00
185,14	38,20	68,89	89,77	382,00
186,11	38,40	69,25	90,24	384,00
187,08	38,60	69,61	90,71	386,00
188,05	38,80	69,97	91,18	388,00
189,02	39,00	70,33	91,65	390,00
189,99	39,20	70,69	92,12	392,00
190,96	39,40	71,05	92,59	394,00
191,93	39,60	71,41	93,06	396,00
192,90	39,80	71,77	93,53	398,00
193,87	40,00	72,13	94,00	400,00
194,84	40,20	72,49	94,47	402,00
195,81	40,40	72,85	94,94	404,00
196,78	40,60	73,21	95,41	406,00

197,75	40,80	73,57	95,88	408,00
198,72	41,00	73,93	96,35	410,00
199,68	41,20	74,30	96,82	412,00
200,65	41,40	74,66	97,29	414,00
201,62	41,60	75,02	97,76	416,00
202,59	41,80	75,38	98,23	418,00
203,56	42,00	75,74	98,70	420,00
204,53	42,20	76,10	99,17	422,00
205,50	42,40	76,46	99,64	424,00
206,47	42,60	76,82	100,11	426,00
207,44	42,80	77,18	100,58	428,00
208,41	43,00	77,54	101,05	430,00
209,38	43,20	77,90	101,52	432,00
210,35	43,40	78,26	101,99	434,00
211,32	43,60	78,62	102,46	436,00
212,29	43,80	78,98	102,93	438,00
213,26	44,00	79,34	103,40	440,00
214,23	44,20	79,70	103,87	442,00
215,19	44,40	80,07	104,34	444,00
216,16	44,60	80,43	104,81	446,00
217,13	44,80	80,79	105,28	448,00
218,10	45,00	81,15	105,75	450,00
219,07	45,20	81,51	106,22	452,00
220,04	45,40	81,87	106,69	454,00
221,01	45,60	82,23	107,16	456,00
221,98	45,80	82,59	107,63	458,00
222,95	46,00	82,95	108,10	460,00
223,92	46,20	83,31	108,57	462,00
224,89	46,40	83,67	109,04	464,00
225,86	46,60	84,03	109,51	466,00
226,83	46,80	84,39	109,98	468,00
227,80	47,00	84,75	110,45	470,00
228,77	47,20	85,11	110,92	472,00
229,73	47,40	85,48	111,39	474,00
230,70	47,60	85,84	111,86	476,00
231,67	47,80	86,20	112,33	478,00
232,64	48,00	86,56	112,80	480,00

233,61	48,20	86,92	113,27	482,00
234,58	48,40	87,28	113,74	484,00
235,55	48,60	87,64	114,21	486,00
236,52	48,80	88,00	114,68	488,00
237,49	49,00	88,36	115,15	490,00
238,46	49,20	88,72	115,62	492,00
239,43	49,40	89,08	116,09	494,00
240,40	49,60	89,44	116,56	496,00
241,37	49,80	89,80	117,03	498,00
242,34	50,00	90,16	117,50	500,00
243,31	50,20	90,52	117,97	502,00
244,27	50,40	90,89	118,44	504,00
245,24	50,60	91,25	118,91	506,00
246,21	50,80	91,61	119,38	508,00
247,18	51,00	91,97	119,85	510,00
248,15	51,20	92,33	120,32	512,00
249,12	51,40	92,69	120,79	514,00
250,09	51,60	93,05	121,26	516,00
251,06	51,80	93,41	121,73	518,00
252,03	52,00	93,77	122,20	520,00
253,00	52,20	94,13	122,67	522,00
253,97	52,40	94,49	123,14	524,00
254,94	52,60	94,85	123,61	526,00
255,91	52,80	95,21	124,08	528,00
256,88	53,00	95,57	124,55	530,00
257,85	53,20	95,93	125,02	532,00
258,81	53,40	96,30	125,49	534,00
259,78	53,60	96,66	125,96	536,00
260,75	53,80	97,02	126,43	538,00
261,72	54,00	97,38	126,90	540,00
262,69	54,20	97,74	127,37	542,00
263,66	54,40	98,10	127,84	544,00
264,63	54,60	98,46	128,31	546,00
265,60	54,80	98,82	128,78	548,00
266,57	55,00	99,18	129,25	550,00
267,54	55,20	99,54	129,72	552,00
268,51	55,40	99,90	130,19	554,00

269,48	55,60	100,26	130,66	556,00
270,45	55,80	100,62	131,13	558,00
271,42	56,00	100,98	131,60	560,00
272,39	56,20	101,34	132,07	562,00
273,36	56,40	101,70	132,54	564,00
274,32	56,60	102,07	133,01	566,00
275,29	56,80	102,43	133,48	568,00
276,26	57,00	102,79	133,95	570,00
277,23	57,20	103,15	134,42	572,00
278,20	57,40	103,51	134,89	574,00
279,17	57,60	103,87	135,36	576,00
280,14	57,80	104,23	135,83	578,00
281,11	58,00	104,59	136,30	580,00
282,08	58,20	104,95	136,77	582,00
283,05	58,40	105,31	137,24	584,00
284,02	58,60	105,67	137,71	586,00
284,99	58,80	106,03	138,18	588,00
285,96	59,00	106,39	138,65	590,00
286,93	59,20	106,75	139,12	592,00
287,90	59,40	107,11	139,59	594,00
288,86	59,60	107,48	140,06	596,00
289,83	59,80	107,84	140,53	598,00
290,80	60,00	108,20	141,00	600,00
291,77	60,20	108,56	141,47	602,00
292,74	60,40	108,92	141,94	604,00
293,71	60,60	109,28	142,41	606,00
294,68	60,80	109,64	142,88	608,00
295,65	61,00	110,00	143,35	610,00
296,62	61,20	110,36	143,82	612,00
297,59	61,40	110,72	144,29	614,00
298,56	61,60	111,08	144,76	616,00
299,53	61,80	111,44	145,23	618,00
300,50	62,00	111,80	145,70	620,00
301,47	62,20	112,16	146,17	622,00
302,44	62,40	112,52	146,64	624,00
303,40	62,60	112,89	147,11	626,00
304,37	62,80	113,25	147,58	628,00

305,34	63,00	113,61	148,05	630,00
306,31	63,20	113,97	148,52	632,00
307,28	63,40	114,33	148,99	634,00
308,25	63,60	114,69	149,46	636,00
309,22	63,80	115,05	149,93	638,00
310,19	64,00	115,41	150,40	640,00
311,16	64,20	115,77	150,87	642,00
312,13	64,40	116,13	151,34	644,00
313,10	64,60	116,49	151,81	646,00
314,07	64,80	116,85	152,28	648,00
315,04	65,00	117,21	152,75	650,00
316,01	65,20	117,57	153,22	652,00
316,98	65,40	117,93	153,69	654,00
317,94	65,60	118,30	154,16	656,00
318,91	65,80	118,66	154,63	658,00
319,88	66,00	119,02	155,10	660,00
320,85	66,20	119,38	155,57	662,00
321,82	66,40	119,74	156,04	664,00
322,79	66,60	120,10	156,51	666,00
323,76	66,80	120,46	156,98	668,00
324,73	67,00	120,82	157,45	670,00
325,70	67,20	121,18	157,92	672,00
326,67	67,40	121,54	158,39	674,00
327,64	67,60	121,90	158,86	676,00
328,61	67,80	122,26	159,33	678,00
329,58	68,00	122,62	159,80	680,00
330,55	68,20	122,98	160,27	682,00
331,52	68,40	123,34	160,74	684,00
332,49	68,60	123,70	161,21	686,00
333,45	68,80	124,07	161,68	688,00
334,42	69,00	124,43	162,15	690,00
335,39	69,20	124,79	162,62	692,00
336,36	69,40	125,15	163,09	694,00
337,33	69,60	125,51	163,56	696,00
338,30	69,80	125,87	164,03	698,00
339,27	70,00	126,23	164,50	700,00
340,24	70,20	126,59	164,97	702,00

341,21	70,40	126,95	165,44	704,00
342,18	70,60	127,31	165,91	706,00
343,15	70,80	127,67	166,38	708,00
344,12	71,00	128,03	166,85	710,00
345,09	71,20	128,39	167,32	712,00
346,06	71,40	128,75	167,79	714,00
347,03	71,60	129,11	168,26	716,00
347,99	71,80	129,48	168,73	718,00
348,96	72,00	129,84	169,20	720,00
349,93	72,20	130,20	169,67	722,00
350,90	72,40	130,56	170,14	724,00
351,87	72,60	130,92	170,61	726,00
352,84	72,80	131,28	171,08	728,00
353,81	73,00	131,64	171,55	730,00
354,78	73,20	132,00	172,02	732,00
355,75	73,40	132,36	172,49	734,00
356,72	73,60	132,72	172,96	736,00
357,69	73,80	133,08	173,43	738,00
358,66	74,00	133,44	173,90	740,00
359,63	74,20	133,80	174,37	742,00
360,60	74,40	134,16	174,84	744,00
361,57	74,60	134,52	175,31	746,00
362,53	74,80	134,89	175,78	748,00
363,50	75,00	135,25	176,25	750,00
364,47	75,20	135,61	176,72	752,00
365,44	75,40	135,97	177,19	754,00
366,41	75,60	136,33	177,66	756,00
367,38	75,80	136,69	178,13	758,00
368,35	76,00	137,05	178,60	760,00
369,32	76,20	137,41	179,07	762,00
370,29	76,40	137,77	179,54	764,00
371,26	76,60	138,13	180,01	766,00
372,23	76,80	138,49	180,48	768,00
373,20	77,00	138,85	180,95	770,00
374,17	77,20	139,21	181,42	772,00
375,14	77,40	139,57	181,89	774,00
376,11	77,60	139,93	182,36	776,00

377,07	77,80	140,30	182,83	778,00
378,04	78,00	140,66	183,30	780,00
379,01	78,20	141,02	183,77	782,00
379,98	78,40	141,38	184,24	784,00
380,95	78,60	141,74	184,71	786,00
381,92	78,80	142,10	185,18	788,00
382,89	79,00	142,46	185,65	790,00
383,86	79,20	142,82	186,12	792,00
384,83	79,40	143,18	186,59	794,00
385,80	79,60	143,54	187,06	796,00
386,77	79,80	143,90	187,53	798,00
387,74	80,00	144,26	188,00	800,00
388,71	80,20	144,62	188,47	802,00
389,68	80,40	144,98	188,94	804,00
390,65	80,60	145,34	189,41	806,00
391,62	80,80	145,70	189,88	808,00
392,58	81,00	146,07	190,35	810,00
393,55	81,20	146,43	190,82	812,00
394,52	81,40	146,79	191,29	814,00
395,49	81,60	147,15	191,76	816,00
396,46	81,80	147,51	192,23	818,00
397,43	82,00	147,87	192,70	820,00
398,40	82,20	148,23	193,17	822,00
399,37	82,40	148,59	193,64	824,00
400,34	82,60	148,95	194,11	826,00
401,31	82,80	149,31	194,58	828,00
402,28	83,00	149,67	195,05	830,00
403,25	83,20	150,03	195,52	832,00
404,22	83,40	150,39	195,99	834,00
405,19	83,60	150,75	196,46	836,00
406,16	83,80	151,11	196,93	838,00
407,12	84,00	151,48	197,40	840,00
408,09	84,20	151,84	197,87	842,00
409,06	84,40	152,20	198,34	844,00
410,03	84,60	152,56	198,81	846,00
411,00	84,80	152,92	199,28	848,00
411,97	85,00	153,28	199,75	850,00

412,94	85,20	153,64	200,22	852,00
413,91	85,40	154,00	200,69	854,00
414,88	85,60	154,36	201,16	856,00
415,85	85,80	154,72	201,63	858,00
416,82	86,00	155,08	202,10	860,00
417,79	86,20	155,44	202,57	862,00
418,76	86,40	155,80	203,04	864,00
419,73	86,60	156,16	203,51	866,00
420,70	86,80	156,52	203,98	868,00
421,66	87,00	156,89	204,45	870,00
422,63	87,20	157,25	204,92	872,00
423,60	87,40	157,61	205,39	874,00
424,57	87,60	157,97	205,86	876,00
425,54	87,80	158,33	206,33	878,00
426,51	88,00	158,69	206,80	880,00
427,48	88,20	159,05	207,27	882,00
428,45	88,40	159,41	207,74	884,00
429,42	88,60	159,77	208,21	886,00
430,39	88,80	160,13	208,68	888,00
431,36	89,00	160,49	209,15	890,00
432,33	89,20	160,85	209,62	892,00
433,30	89,40	161,21	210,09	894,00
434,27	89,60	161,57	210,56	896,00
435,24	89,80	161,93	211,03	898,00
436,20	90,00	162,30	211,50	900,00
437,17	90,20	162,66	211,97	902,00
438,14	90,40	163,02	212,44	904,00
439,11	90,60	163,38	212,91	906,00
440,08	90,80	163,74	213,38	908,00
441,05	91,00	164,10	213,85	910,00
442,02	91,20	164,46	214,32	912,00
442,99	91,40	164,82	214,79	914,00
443,96	91,60	165,18	215,26	916,00
444,93	91,80	165,54	215,73	918,00
445,90	92,00	165,90	216,20	920,00
446,87	92,20	166,26	216,67	922,00
447,84	92,40	166,62	217,14	924,00

448,81	92,60	166,98	217,61	926,00
449,78	92,80	167,34	218,08	928,00
450,75	93,00	167,70	218,55	930,00
451,71	93,20	168,07	219,02	932,00
452,68	93,40	168,43	219,49	934,00
453,65	93,60	168,79	219,96	936,00
454,62	93,80	169,15	220,43	938,00
455,59	94,00	169,51	220,90	940,00
456,56	94,20	169,87	221,37	942,00
457,53	94,40	170,23	221,84	944,00
458,50	94,60	170,59	222,31	946,00
459,47	94,80	170,95	222,78	948,00
460,44	95,00	171,31	223,25	950,00
461,41	95,20	171,67	223,72	952,00
462,38	95,40	172,03	224,19	954,00
463,35	95,60	172,39	224,66	956,00
464,32	95,80	172,75	225,13	958,00
465,29	96,00	173,11	225,60	960,00
466,25	96,20	173,48	226,07	962,00
467,22	96,40	173,84	226,54	964,00
468,19	96,60	174,20	227,01	966,00
469,16	96,80	174,56	227,48	968,00
470,13	97,00	174,92	227,95	970,00
471,10	97,20	175,28	228,42	972,00
472,07	97,40	175,64	228,89	974,00
473,04	97,60	176,00	229,36	976,00
474,01	97,80	176,36	229,83	978,00
474,98	98,00	176,72	230,30	980,00
475,95	98,20	177,08	230,77	982,00
476,92	98,40	177,44	231,24	984,00
477,89	98,60	177,80	231,71	986,00
478,86	98,80	178,16	232,18	988,00
479,83	99,00	178,52	232,65	990,00
480,79	99,20	178,89	233,12	992,00
481,76	99,40	179,25	233,59	994,00
482,73	99,60	179,61	234,06	996,00
483,70	99,80	179,97	234,53	998,00

484,67	100,00	180,33	235,00	1.000,00
485,64	100,20	180,69	235,47	1.002,00
486,61	100,40	181,05	235,94	1.004,00
487,58	100,60	181,41	236,41	1.006,00
488,55	100,80	181,77	236,88	1.008,00
489,52	101,00	182,13	237,35	1.010,00
490,49	101,20	182,49	237,82	1.012,00
491,46	101,40	182,85	238,29	1.014,00
492,43	101,60	183,21	238,76	1.016,00
493,40	101,80	183,57	239,23	1.018,00
494,37	102,00	183,93	239,70	1.020,00
495,33	102,20	184,30	240,17	1.022,00
496,30	102,40	184,66	240,64	1.024,00
497,27	102,60	185,02	241,11	1.026,00
498,24	102,80	185,38	241,58	1.028,00
499,21	103,00	185,74	242,05	1.030,00
500,18	103,20	186,10	242,52	1.032,00
501,15	103,40	186,46	242,99	1.034,00
502,12	103,60	186,82	243,46	1.036,00
503,09	103,80	187,18	243,93	1.038,00
504,06	104,00	187,54	244,40	1.040,00
505,03	104,20	187,90	244,87	1.042,00
506,00	104,40	188,26	245,34	1.044,00
506,97	104,60	188,62	245,81	1.046,00
507,94	104,80	188,98	246,28	1.048,00
508,91	105,00	189,34	246,75	1.050,00
509,88	105,20	189,70	247,22	1.052,00
510,84	105,40	190,07	247,69	1.054,00
511,81	105,60	190,43	248,16	1.056,00
512,78	105,80	190,79	248,63	1.058,00
513,75	106,00	191,15	249,10	1.060,00
514,72	106,20	191,51	249,57	1.062,00
515,69	106,40	191,87	250,04	1.064,00
516,66	106,60	192,23	250,51	1.066,00
517,63	106,80	192,59	250,98	1.068,00
518,60	107,00	192,95	251,45	1.070,00
519,57	107,20	193,31	251,92	1.072,00

520,54	107,40	193,67	252,39	1.074,00
521,51	107,60	194,03	252,86	1.076,00
522,48	107,80	194,39	253,33	1.078,00
523,45	108,00	194,75	253,80	1.080,00
524,42	108,20	195,11	254,27	1.082,00
525,38	108,40	195,48	254,74	1.084,00
526,35	108,60	195,84	255,21	1.086,00
527,32	108,80	196,20	255,68	1.088,00
528,29	109,00	196,56	256,15	1.090,00
529,26	109,20	196,92	256,62	1.092,00
530,23	109,40	197,28	257,09	1.094,00
531,20	109,60	197,64	257,56	1.096,00
532,17	109,80	198,00	258,03	1.098,00
533,14	110,00	198,36	258,50	1.100,00
534,11	110,20	198,72	258,97	1.102,00
535,08	110,40	199,08	259,44	1.104,00
536,05	110,60	199,44	259,91	1.106,00
537,02	110,80	199,80	260,38	1.108,00
537,99	111,00	200,16	260,85	1.110,00
538,96	111,20	200,52	261,32	1.112,00
539,92	111,40	200,89	261,79	1.114,00
540,89	111,60	201,25	262,26	1.116,00
541,86	111,80	201,61	262,73	1.118,00
542,83	112,00	201,97	263,20	1.120,00
543,80	112,20	202,33	263,67	1.122,00
544,77	112,40	202,69	264,14	1.124,00
545,74	112,60	203,05	264,61	1.126,00
546,71	112,80	203,41	265,08	1.128,00
547,68	113,00	203,77	265,55	1.130,00
548,65	113,20	204,13	266,02	1.132,00
549,62	113,40	204,49	266,49	1.134,00
550,59	113,60	204,85	266,96	1.136,00
551,56	113,80	205,21	267,43	1.138,00
552,53	114,00	205,57	267,90	1.140,00
553,50	114,20	205,93	268,37	1.142,00
554,46	114,40	206,30	268,84	1.144,00
555,43	114,60	206,66	269,31	1.146,00

556,40	114,80	207,02	269,78	1.148,00
557,37	115,00	207,38	270,25	1.150,00
558,34	115,20	207,74	270,72	1.152,00
559,31	115,40	208,10	271,19	1.154,00
560,28	115,60	208,46	271,66	1.156,00
561,25	115,80	208,82	272,13	1.158,00
562,22	116,00	209,18	272,60	1.160,00
563,19	116,20	209,54	273,07	1.162,00
564,16	116,40	209,90	273,54	1.164,00
565,13	116,60	210,26	274,01	1.166,00
566,10	116,80	210,62	274,48	1.168,00
567,07	117,00	210,98	274,95	1.170,00
568,04	117,20	211,34	275,42	1.172,00
569,01	117,40	211,70	275,89	1.174,00
569,97	117,60	212,07	276,36	1.176,00
570,94	117,80	212,43	276,83	1.178,00
571,91	118,00	212,79	277,30	1.180,00
572,88	118,20	213,15	277,77	1.182,00
573,85	118,40	213,51	278,24	1.184,00
574,82	118,60	213,87	278,71	1.186,00
575,79	118,80	214,23	279,18	1.188,00
576,76	119,00	214,59	279,65	1.190,00
577,73	119,20	214,95	280,12	1.192,00
578,70	119,40	215,31	280,59	1.194,00
579,67	119,60	215,67	281,06	1.196,00
580,64	119,80	216,03	281,53	1.198,00
581,61	120,00	216,39	282,00	1.200,00
582,58	120,20	216,75	282,47	1.202,00
583,55	120,40	217,11	282,94	1.204,00
584,51	120,60	217,48	283,41	1.206,00
585,48	120,80	217,84	283,88	1.208,00
586,45	121,00	218,20	284,35	1.210,00
587,42	121,20	218,56	284,82	1.212,00
588,39	121,40	218,92	285,29	1.214,00
589,36	121,60	219,28	285,76	1.216,00
590,33	121,80	219,64	286,23	1.218,00
591,30	122,00	220,00	286,70	1.220,00

592,27	122,20	220,36	287,17	1.222,00
593,24	122,40	220,72	287,64	1.224,00
594,21	122,60	221,08	288,11	1.226,00
595,18	122,80	221,44	288,58	1.228,00
596,15	123,00	221,80	289,05	1.230,00
597,12	123,20	222,16	289,52	1.232,00
598,09	123,40	222,52	289,99	1.234,00
599,05	123,60	222,89	290,46	1.236,00
600,02	123,80	223,25	290,93	1.238,00
600,99	124,00	223,61	291,40	1.240,00
601,96	124,20	223,97	291,87	1.242,00
602,93	124,40	224,33	292,34	1.244,00
603,90	124,60	224,69	292,81	1.246,00
604,87	124,80	225,05	293,28	1.248,00
605,84	125,00	225,41	293,75	1.250,00
606,81	125,20	225,77	294,22	1.252,00
607,78	125,40	226,13	294,69	1.254,00
608,75	125,60	226,49	295,16	1.256,00
609,72	125,80	226,85	295,63	1.258,00
610,69	126,00	227,21	296,10	1.260,00
611,66	126,20	227,57	296,57	1.262,00
612,63	126,40	227,93	297,04	1.264,00
613,59	126,60	228,30	297,51	1.266,00
614,56	126,80	228,66	297,98	1.268,00
615,53	127,00	229,02	298,45	1.270,00
616,50	127,20	229,38	298,92	1.272,00
617,47	127,40	229,74	299,39	1.274,00
618,44	127,60	230,10	299,86	1.276,00
619,41	127,80	230,46	300,33	1.278,00
620,38	128,00	230,82	300,80	1.280,00
621,35	128,20	231,18	301,27	1.282,00
622,32	128,40	231,54	301,74	1.284,00
623,29	128,60	231,90	302,21	1.286,00
624,26	128,80	232,26	302,68	1.288,00
625,23	129,00	232,62	303,15	1.290,00
626,20	129,20	232,98	303,62	1.292,00
627,17	129,40	233,34	304,09	1.294,00

628,14	129,60	233,70	304,56	1.296,00
629,10	129,80	234,07	305,03	1.298,00
630,07	130,00	234,43	305,50	1.300,00
631,04	130,20	234,79	305,97	1.302,00
632,01	130,40	235,15	306,44	1.304,00
632,98	130,60	235,51	306,91	1.306,00
633,95	130,80	235,87	307,38	1.308,00
634,92	131,00	236,23	307,85	1.310,00
635,89	131,20	236,59	308,32	1.312,00
636,86	131,40	236,95	308,79	1.314,00
637,83	131,60	237,31	309,26	1.316,00
638,80	131,80	237,67	309,73	1.318,00
639,77	132,00	238,03	310,20	1.320,00
640,74	132,20	238,39	310,67	1.322,00
641,71	132,40	238,75	311,14	1.324,00
642,68	132,60	239,11	311,61	1.326,00
643,64	132,80	239,48	312,08	1.328,00
644,61	133,00	239,84	312,55	1.330,00
645,58	133,20	240,20	313,02	1.332,00
646,55	133,40	240,56	313,49	1.334,00
647,52	133,60	240,92	313,96	1.336,00
648,49	133,80	241,28	314,43	1.338,00
649,46	134,00	241,64	314,90	1.340,00
650,43	134,20	242,00	315,37	1.342,00
651,40	134,40	242,36	315,84	1.344,00
652,37	134,60	242,72	316,31	1.346,00
653,34	134,80	243,08	316,78	1.348,00
654,31	135,00	243,44	317,25	1.350,00
655,28	135,20	243,80	317,72	1.352,00
656,25	135,40	244,16	318,19	1.354,00
657,22	135,60	244,52	318,66	1.356,00
658,18	135,80	244,89	319,13	1.358,00
659,15	136,00	245,25	319,60	1.360,00
660,12	136,20	245,61	320,07	1.362,00
661,09	136,40	245,97	320,54	1.364,00
662,06	136,60	246,33	321,01	1.366,00
663,03	136,80	246,69	321,48	1.368,00

664,00	137,00	247,05	321,95	1.370,00
664,97	137,20	247,41	322,42	1.372,00
665,94	137,40	247,77	322,89	1.374,00
666,91	137,60	248,13	323,36	1.376,00
667,88	137,80	248,49	323,83	1.378,00
668,85	138,00	248,85	324,30	1.380,00
669,82	138,20	249,21	324,77	1.382,00
670,79	138,40	249,57	325,24	1.384,00
671,76	138,60	249,93	325,71	1.386,00
672,72	138,80	250,30	326,18	1.388,00
673,69	139,00	250,66	326,65	1.390,00
674,66	139,20	251,02	327,12	1.392,00
675,63	139,40	251,38	327,59	1.394,00
676,60	139,60	251,74	328,06	1.396,00
677,57	139,80	252,10	328,53	1.398,00
678,54	140,00	252,46	329,00	1.400,00
679,51	140,20	252,82	329,47	1.402,00
680,48	140,40	253,18	329,94	1.404,00
681,45	140,60	253,54	330,41	1.406,00
682,42	140,80	253,90	330,88	1.408,00
683,39	141,00	254,26	331,35	1.410,00
684,36	141,20	254,62	331,82	1.412,00
685,33	141,40	254,98	332,29	1.414,00
686,30	141,60	255,34	332,76	1.416,00
687,27	141,80	255,70	333,23	1.418,00
688,23	142,00	256,07	333,70	1.420,00
689,20	142,20	256,43	334,17	1.422,00
690,17	142,40	256,79	334,64	1.424,00
691,14	142,60	257,15	335,11	1.426,00
692,11	142,80	257,51	335,58	1.428,00
693,08	143,00	257,87	336,05	1.430,00
694,05	143,20	258,23	336,52	1.432,00
695,02	143,40	258,59	336,99	1.434,00
695,99	143,60	258,95	337,46	1.436,00
696,96	143,80	259,31	337,93	1.438,00
697,93	144,00	259,67	338,40	1.440,00
698,90	144,20	260,03	338,87	1.442,00

699,87	144,40	260,39	339,34	1.444,00
700,84	144,60	260,75	339,81	1.446,00
701,81	144,80	261,11	340,28	1.448,00
702,77	145,00	261,48	340,75	1.450,00
703,74	145,20	261,84	341,22	1.452,00
704,71	145,40	262,20	341,69	1.454,00
705,68	145,60	262,56	342,16	1.456,00
706,65	145,80	262,92	342,63	1.458,00
707,62	146,00	263,28	343,10	1.460,00
708,59	146,20	263,64	343,57	1.462,00
709,56	146,40	264,00	344,04	1.464,00
710,53	146,60	264,36	344,51	1.466,00
711,50	146,80	264,72	344,98	1.468,00
712,47	147,00	265,08	345,45	1.470,00
713,44	147,20	265,44	345,92	1.472,00
714,41	147,40	265,80	346,39	1.474,00
715,38	147,60	266,16	346,86	1.476,00
716,35	147,80	266,52	347,33	1.478,00
717,31	148,00	266,89	347,80	1.480,00
718,28	148,20	267,25	348,27	1.482,00
719,25	148,40	267,61	348,74	1.484,00
720,22	148,60	267,97	349,21	1.486,00
721,19	148,80	268,33	349,68	1.488,00
722,16	149,00	268,69	350,15	1.490,00
723,13	149,20	269,05	350,62	1.492,00
724,10	149,40	269,41	351,09	1.494,00
725,07	149,60	269,77	351,56	1.496,00
726,04	149,80	270,13	352,03	1.498,00
727,01	150,00	270,49	352,50	1.500,00
727,98	150,20	270,85	352,97	1.502,00
728,95	150,40	271,21	353,44	1.504,00
729,92	150,60	271,57	353,91	1.506,00
730,89	150,80	271,93	354,38	1.508,00
731,85	151,00	272,30	354,85	1.510,00
732,82	151,20	272,66	355,32	1.512,00
733,79	151,40	273,02	355,79	1.514,00
734,76	151,60	273,38	356,26	1.516,00

735,73	151,80	273,74	356,73	1.518,00
736,70	152,00	274,10	357,20	1.520,00
737,67	152,20	274,46	357,67	1.522,00
738,64	152,40	274,82	358,14	1.524,00
739,61	152,60	275,18	358,61	1.526,00
740,58	152,80	275,54	359,08	1.528,00
741,55	153,00	275,90	359,55	1.530,00
742,52	153,20	276,26	360,02	1.532,00
743,49	153,40	276,62	360,49	1.534,00
744,46	153,60	276,98	360,96	1.536,00
745,43	153,80	277,34	361,43	1.538,00
746,40	154,00	277,70	361,90	1.540,00
747,36	154,20	278,07	362,37	1.542,00
748,33	154,40	278,43	362,84	1.544,00
749,30	154,60	278,79	363,31	1.546,00
750,27	154,80	279,15	363,78	1.548,00
751,24	155,00	279,51	364,25	1.550,00
752,21	155,20	279,87	364,72	1.552,00
753,18	155,40	280,23	365,19	1.554,00
754,15	155,60	280,59	365,66	1.556,00
755,12	155,80	280,95	366,13	1.558,00
756,09	156,00	281,31	366,60	1.560,00
757,06	156,20	281,67	367,07	1.562,00
758,03	156,40	282,03	367,54	1.564,00
759,00	156,60	282,39	368,01	1.566,00
759,97	156,80	282,75	368,48	1.568,00
760,94	157,00	283,11	368,95	1.570,00
761,90	157,20	283,48	369,42	1.572,00
762,87	157,40	283,84	369,89	1.574,00
763,84	157,60	284,20	370,36	1.576,00
764,81	157,80	284,56	370,83	1.578,00
765,78	158,00	284,92	371,30	1.580,00
766,75	158,20	285,28	371,77	1.582,00
767,72	158,40	285,64	372,24	1.584,00
768,69	158,60	286,00	372,71	1.586,00
769,66	158,80	286,36	373,18	1.588,00
770,63	159,00	286,72	373,65	1.590,00

771,60	159,20	287,08	374,12	1.592,00
772,57	159,40	287,44	374,59	1.594,00
773,54	159,60	287,80	375,06	1.596,00
774,51	159,80	288,16	375,53	1.598,00
775,48	160,00	288,52	376,00	1.600,00
776,44	160,20	288,89	376,47	1.602,00
777,41	160,40	289,25	376,94	1.604,00
778,38	160,60	289,61	377,41	1.606,00
779,35	160,80	289,97	377,88	1.608,00
780,32	161,00	290,33	378,35	1.610,00
781,29	161,20	290,69	378,82	1.612,00
782,26	161,40	291,05	379,29	1.614,00
783,23	161,60	291,41	379,76	1.616,00
784,20	161,80	291,77	380,23	1.618,00
785,17	162,00	292,13	380,70	1.620,00
786,14	162,20	292,49	381,17	1.622,00
787,11	162,40	292,85	381,64	1.624,00
788,08	162,60	293,21	382,11	1.626,00
789,05	162,80	293,57	382,58	1.628,00
790,02	163,00	293,93	383,05	1.630,00
790,98	163,20	294,30	383,52	1.632,00
791,95	163,40	294,66	383,99	1.634,00
792,92	163,60	295,02	384,46	1.636,00
793,89	163,80	295,38	384,93	1.638,00
794,86	164,00	295,74	385,40	1.640,00
795,83	164,20	296,10	385,87	1.642,00
796,80	164,40	296,46	386,34	1.644,00
797,77	164,60	296,82	386,81	1.646,00
798,74	164,80	297,18	387,28	1.648,00
799,71	165,00	297,54	387,75	1.650,00
800,68	165,20	297,90	388,22	1.652,00
801,65	165,40	298,26	388,69	1.654,00
802,62	165,60	298,62	389,16	1.656,00
803,59	165,80	298,98	389,63	1.658,00
804,56	166,00	299,34	390,10	1.660,00
805,53	166,20	299,70	390,57	1.662,00
806,49	166,40	300,07	391,04	1.664,00

807,46	166,60	300,43	391,51	1.666,00
808,43	166,80	300,79	391,98	1.668,00
809,40	167,00	301,15	392,45	1.670,00
810,37	167,20	301,51	392,92	1.672,00
811,34	167,40	301,87	393,39	1.674,00
812,31	167,60	302,23	393,86	1.676,00
813,28	167,80	302,59	394,33	1.678,00
814,25	168,00	302,95	394,80	1.680,00
815,22	168,20	303,31	395,27	1.682,00
816,19	168,40	303,67	395,74	1.684,00
817,16	168,60	304,03	396,21	1.686,00
818,13	168,80	304,39	396,68	1.688,00
819,10	169,00	304,75	397,15	1.690,00
820,07	169,20	305,11	397,62	1.692,00
821,03	169,40	305,48	398,09	1.694,00
822,00	169,60	305,84	398,56	1.696,00
822,97	169,80	306,20	399,03	1.698,00
823,94	170,00	306,56	399,50	1.700,00
824,91	170,20	306,92	399,97	1.702,00
825,88	170,40	307,28	400,44	1.704,00
826,85	170,60	307,64	400,91	1.706,00
827,82	170,80	308,00	401,38	1.708,00
828,79	171,00	308,36	401,85	1.710,00
829,76	171,20	308,72	402,32	1.712,00
830,73	171,40	309,08	402,79	1.714,00
831,70	171,60	309,44	403,26	1.716,00
832,67	171,80	309,80	403,73	1.718,00
833,64	172,00	310,16	404,20	1.720,00
834,61	172,20	310,52	404,67	1.722,00
835,57	172,40	310,89	405,14	1.724,00
836,54	172,60	311,25	405,61	1.726,00
837,51	172,80	311,61	406,08	1.728,00
838,48	173,00	311,97	406,55	1.730,00
839,45	173,20	312,33	407,02	1.732,00
840,42	173,40	312,69	407,49	1.734,00
841,39	173,60	313,05	407,96	1.736,00
842,36	173,80	313,41	408,43	1.738,00

843,33	174,00	313,77	408,90	1.740,00
844,30	174,20	314,13	409,37	1.742,00
845,27	174,40	314,49	409,84	1.744,00
846,24	174,60	314,85	410,31	1.746,00
847,21	174,80	315,21	410,78	1.748,00
848,18	175,00	315,57	411,25	1.750,00
849,15	175,20	315,93	411,72	1.752,00
850,11	175,40	316,30	412,19	1.754,00
851,08	175,60	316,66	412,66	1.756,00
852,05	175,80	317,02	413,13	1.758,00
853,02	176,00	317,38	413,60	1.760,00
853,99	176,20	317,74	414,07	1.762,00
854,96	176,40	318,10	414,54	1.764,00
855,93	176,60	318,46	415,01	1.766,00
856,90	176,80	318,82	415,48	1.768,00
857,87	177,00	319,18	415,95	1.770,00
858,84	177,20	319,54	416,42	1.772,00
859,81	177,40	319,90	416,89	1.774,00
860,78	177,60	320,26	417,36	1.776,00
861,75	177,80	320,62	417,83	1.778,00
862,72	178,00	320,98	418,30	1.780,00
863,69	178,20	321,34	418,77	1.782,00
864,66	178,40	321,70	419,24	1.784,00
865,62	178,60	322,07	419,71	1.786,00
866,59	178,80	322,43	420,18	1.788,00
867,56	179,00	322,79	420,65	1.790,00
868,53	179,20	323,15	421,12	1.792,00
869,50	179,40	323,51	421,59	1.794,00
870,47	179,60	323,87	422,06	1.796,00
871,44	179,80	324,23	422,53	1.798,00
872,41	180,00	324,59	423,00	1.800,00
873,38	180,20	324,95	423,47	1.802,00
874,35	180,40	325,31	423,94	1.804,00
875,32	180,60	325,67	424,41	1.806,00
876,29	180,80	326,03	424,88	1.808,00
877,26	181,00	326,39	425,35	1.810,00
878,23	181,20	326,75	425,82	1.812,00

879,20	181,40	327,11	426,29	1.814,00
880,16	181,60	327,48	426,76	1.816,00
881,13	181,80	327,84	427,23	1.818,00
882,10	182,00	328,20	427,70	1.820,00
883,07	182,20	328,56	428,17	1.822,00
884,04	182,40	328,92	428,64	1.824,00
885,01	182,60	329,28	429,11	1.826,00
885,98	182,80	329,64	429,58	1.828,00
886,95	183,00	330,00	430,05	1.830,00
887,92	183,20	330,36	430,52	1.832,00
888,89	183,40	330,72	430,99	1.834,00
889,86	183,60	331,08	431,46	1.836,00
890,83	183,80	331,44	431,93	1.838,00
891,80	184,00	331,80	432,40	1.840,00
892,77	184,20	332,16	432,87	1.842,00
893,74	184,40	332,52	433,34	1.844,00
894,70	184,60	332,89	433,81	1.846,00
895,67	184,80	333,25	434,28	1.848,00
896,64	185,00	333,61	434,75	1.850,00
897,61	185,20	333,97	435,22	1.852,00
898,58	185,40	334,33	435,69	1.854,00
899,55	185,60	334,69	436,16	1.856,00
900,52	185,80	335,05	436,63	1.858,00
901,49	186,00	335,41	437,10	1.860,00
902,46	186,20	335,77	437,57	1.862,00
903,43	186,40	336,13	438,04	1.864,00
904,40	186,60	336,49	438,51	1.866,00
905,37	186,80	336,85	438,98	1.868,00
906,34	187,00	337,21	439,45	1.870,00
907,31	187,20	337,57	439,92	1.872,00
908,28	187,40	337,93	440,39	1.874,00
909,24	187,60	338,30	440,86	1.876,00
910,21	187,80	338,66	441,33	1.878,00
911,18	188,00	339,02	441,80	1.880,00
912,15	188,20	339,38	442,27	1.882,00
913,12	188,40	339,74	442,74	1.884,00
914,09	188,60	340,10	443,21	1.886,00

915,06	188,80	340,46	443,68	1.888,00
916,03	189,00	340,82	444,15	1.890,00
917,00	189,20	341,18	444,62	1.892,00
917,97	189,40	341,54	445,09	1.894,00
918,94	189,60	341,90	445,56	1.896,00
919,91	189,80	342,26	446,03	1.898,00
920,88	190,00	342,62	446,50	1.900,00
921,85	190,20	342,98	446,97	1.902,00
922,82	190,40	343,34	447,44	1.904,00
923,79	190,60	343,70	447,91	1.906,00
924,75	190,80	344,07	448,38	1.908,00
925,72	191,00	344,43	448,85	1.910,00
926,69	191,20	344,79	449,32	1.912,00
927,66	191,40	345,15	449,79	1.914,00
928,63	191,60	345,51	450,26	1.916,00
929,60	191,80	345,87	450,73	1.918,00
930,57	192,00	346,23	451,20	1.920,00
931,54	192,20	346,59	451,67	1.922,00
932,51	192,40	346,95	452,14	1.924,00
933,48	192,60	347,31	452,61	1.926,00
934,45	192,80	347,67	453,08	1.928,00
935,42	193,00	348,03	453,55	1.930,00
936,39	193,20	348,39	454,02	1.932,00
937,36	193,40	348,75	454,49	1.934,00
938,33	193,60	349,11	454,96	1.936,00
939,29	193,80	349,48	455,43	1.938,00
940,26	194,00	349,84	455,90	1.940,00
941,23	194,20	350,20	456,37	1.942,00
942,20	194,40	350,56	456,84	1.944,00
943,17	194,60	350,92	457,31	1.946,00
944,14	194,80	351,28	457,78	1.948,00
945,11	195,00	351,64	458,25	1.950,00
946,08	195,20	352,00	458,72	1.952,00
947,05	195,40	352,36	459,19	1.954,00
948,02	195,60	352,72	459,66	1.956,00
948,99	195,80	353,08	460,13	1.958,00
949,96	196,00	353,44	460,60	1.960,00

950,93	196,20	353,80	461,07	1.962,00
951,90	196,40	354,16	461,54	1.964,00
952,87	196,60	354,52	462,01	1.966,00
953,83	196,80	354,89	462,48	1.968,00
954,80	197,00	355,25	462,95	1.970,00
955,77	197,20	355,61	463,42	1.972,00
956,74	197,40	355,97	463,89	1.974,00
957,71	197,60	356,33	464,36	1.976,00
958,68	197,80	356,69	464,83	1.978,00
959,65	198,00	357,05	465,30	1.980,00
960,62	198,20	357,41	465,77	1.982,00
961,59	198,40	357,77	466,24	1.984,00
962,56	198,60	358,13	466,71	1.986,00
963,53	198,80	358,49	467,18	1.988,00
964,50	199,00	358,85	467,65	1.990,00
965,47	199,20	359,21	468,12	1.992,00
966,44	199,40	359,57	468,59	1.994,00
967,41	199,60	359,93	469,06	1.996,00
968,37	199,80	360,30	469,53	1.998,00
969,34	200,00	360,66	470,00	2.000,00
970,31	200,20	361,02	470,47	2.002,00
971,28	200,40	361,38	470,94	2.004,00
972,25	200,60	361,74	471,41	2.006,00
973,22	200,80	362,10	471,88	2.008,00
974,19	201,00	362,46	472,35	2.010,00
975,16	201,20	362,82	472,82	2.012,00
976,13	201,40	363,18	473,29	2.014,00
977,10	201,60	363,54	473,76	2.016,00
978,07	201,80	363,90	474,23	2.018,00
979,04	202,00	364,26	474,70	2.020,00
980,01	202,20	364,62	475,17	2.022,00
980,98	202,40	364,98	475,64	2.024,00
981,95	202,60	365,34	476,11	2.026,00
982,92	202,80	365,70	476,58	2.028,00
983,88	203,00	366,07	477,05	2.030,00
984,85	203,20	366,43	477,52	2.032,00
985,82	203,40	366,79	477,99	2.034,00

986,79	203,60	367,15	478,46	2.036,00
987,76	203,80	367,51	478,93	2.038,00
988,73	204,00	367,87	479,40	2.040,00
989,70	204,20	368,23	479,87	2.042,00
990,67	204,40	368,59	480,34	2.044,00
991,64	204,60	368,95	480,81	2.046,00
992,61	204,80	369,31	481,28	2.048,00
993,58	205,00	369,67	481,75	2.050,00
994,55	205,20	370,03	482,22	2.052,00
995,52	205,40	370,39	482,69	2.054,00
996,49	205,60	370,75	483,16	2.056,00
997,46	205,80	371,11	483,63	2.058,00
998,42	206,00	371,48	484,10	2.060,00
999,39	206,20	371,84	484,57	2.062,00
1.000,36	206,40	372,20	485,04	2.064,00
1.001,33	206,60	372,56	485,51	2.066,00
1.002,30	206,80	372,92	485,98	2.068,00
1.003,27	207,00	373,28	486,45	2.070,00
1.004,24	207,20	373,64	486,92	2.072,00
1.005,21	207,40	374,00	487,39	2.074,00
1.006,18	207,60	374,36	487,86	2.076,00
1.007,15	207,80	374,72	488,33	2.078,00
1.008,12	208,00	375,08	488,80	2.080,00
1.009,09	208,20	375,44	489,27	2.082,00
1.010,06	208,40	375,80	489,74	2.084,00
1.011,03	208,60	376,16	490,21	2.086,00
1.012,00	208,80	376,52	490,68	2.088,00
1.012,96	209,00	376,89	491,15	2.090,00
1.013,93	209,20	377,25	491,62	2.092,00
1.014,90	209,40	377,61	492,09	2.094,00
1.015,87	209,60	377,97	492,56	2.096,00
1.016,84	209,80	378,33	493,03	2.098,00
1.017,81	210,00	378,69	493,50	2.100,00
1.018,78	210,20	379,05	493,97	2.102,00
1.019,75	210,40	379,41	494,44	2.104,00
1.020,72	210,60	379,77	494,91	2.106,00
1.021,69	210,80	380,13	495,38	2.108,00

1.022,66	211,00	380,49	495,85	2.110,00
1.023,63	211,20	380,85	496,32	2.112,00
1.024,60	211,40	381,21	496,79	2.114,00
1.025,57	211,60	381,57	497,26	2.116,00
1.026,54	211,80	381,93	497,73	2.118,00
1.027,50	212,00	382,30	498,20	2.120,00
1.028,47	212,20	382,66	498,67	2.122,00
1.029,44	212,40	383,02	499,14	2.124,00
1.030,41	212,60	383,38	499,61	2.126,00
1.031,38	212,80	383,74	500,08	2.128,00
1.032,35	213,00	384,10	500,55	2.130,00
1.033,32	213,20	384,46	501,02	2.132,00
1.034,29	213,40	384,82	501,49	2.134,00
1.035,26	213,60	385,18	501,96	2.136,00
1.036,23	213,80	385,54	502,43	2.138,00
1.037,20	214,00	385,90	502,90	2.140,00
1.038,17	214,20	386,26	503,37	2.142,00
1.039,14	214,40	386,62	503,84	2.144,00
1.040,11	214,60	386,98	504,31	2.146,00
1.041,08	214,80	387,34	504,78	2.148,00
1.042,05	215,00	387,70	505,25	2.150,00
1.043,01	215,20	388,07	505,72	2.152,00
1.043,98	215,40	388,43	506,19	2.154,00
1.044,95	215,60	388,79	506,66	2.156,00
1.045,92	215,80	389,15	507,13	2.158,00
1.046,89	216,00	389,51	507,60	2.160,00
1.047,86	216,20	389,87	508,07	2.162,00
1.048,83	216,40	390,23	508,54	2.164,00
1.049,80	216,60	390,59	509,01	2.166,00
1.050,77	216,80	390,95	509,48	2.168,00
1.051,74	217,00	391,31	509,95	2.170,00
1.052,71	217,20	391,67	510,42	2.172,00
1.053,68	217,40	392,03	510,89	2.174,00
1.054,65	217,60	392,39	511,36	2.176,00
1.055,62	217,80	392,75	511,83	2.178,00
1.056,59	218,00	393,11	512,30	2.180,00
1.057,55	218,20	393,48	512,77	2.182,00

1.058,52	218,40	393,84	513,24	2.184,00
1.059,49	218,60	394,20	513,71	2.186,00
1.060,46	218,80	394,56	514,18	2.188,00
1.061,43	219,00	394,92	514,65	2.190,00
1.062,40	219,20	395,28	515,12	2.192,00
1.063,37	219,40	395,64	515,59	2.194,00
1.064,34	219,60	396,00	516,06	2.196,00
1.065,31	219,80	396,36	516,53	2.198,00
1.066,28	220,00	396,72	517,00	2.200,00
1.067,25	220,20	397,08	517,47	2.202,00
1.068,22	220,40	397,44	517,94	2.204,00
1.069,19	220,60	397,80	518,41	2.206,00
1.070,16	220,80	398,16	518,88	2.208,00
1.071,13	221,00	398,52	519,35	2.210,00
1.072,09	221,20	398,89	519,82	2.212,00
1.073,06	221,40	399,25	520,29	2.214,00
1.074,03	221,60	399,61	520,76	2.216,00
1.075,00	221,80	399,97	521,23	2.218,00
1.075,97	222,00	400,33	521,70	2.220,00
1.076,94	222,20	400,69	522,17	2.222,00
1.077,91	222,40	401,05	522,64	2.224,00
1.078,88	222,60	401,41	523,11	2.226,00
1.079,85	222,80	401,77	523,58	2.228,00
1.080,82	223,00	402,13	524,05	2.230,00
1.081,79	223,20	402,49	524,52	2.232,00
1.082,76	223,40	402,85	524,99	2.234,00
1.083,73	223,60	403,21	525,46	2.236,00
1.084,70	223,80	403,57	525,93	2.238,00
1.085,67	224,00	403,93	526,40	2.240,00
1.086,63	224,20	404,30	526,87	2.242,00
1.087,60	224,40	404,66	527,34	2.244,00
1.088,57	224,60	405,02	527,81	2.246,00
1.089,54	224,80	405,38	528,28	2.248,00
1.090,51	225,00	405,74	528,75	2.250,00
1.091,48	225,20	406,10	529,22	2.252,00
1.092,45	225,40	406,46	529,69	2.254,00
1.093,42	225,60	406,82	530,16	2.256,00

1.094,39	225,80	407,18	530,63	2.258,00
1.095,36	226,00	407,54	531,10	2.260,00
1.096,33	226,20	407,90	531,57	2.262,00
1.097,30	226,40	408,26	532,04	2.264,00
1.098,27	226,60	408,62	532,51	2.266,00
1.099,24	226,80	408,98	532,98	2.268,00
1.100,21	227,00	409,34	533,45	2.270,00
1.101,18	227,20	409,70	533,92	2.272,00
1.102,14	227,40	410,07	534,39	2.274,00
1.103,11	227,60	410,43	534,86	2.276,00
1.104,08	227,80	410,79	535,33	2.278,00
1.105,05	228,00	411,15	535,80	2.280,00
1.106,02	228,20	411,51	536,27	2.282,00
1.106,99	228,40	411,87	536,74	2.284,00
1.107,96	228,60	412,23	537,21	2.286,00
1.108,93	228,80	412,59	537,68	2.288,00
1.109,90	229,00	412,95	538,15	2.290,00
1.110,87	229,20	413,31	538,62	2.292,00
1.111,84	229,40	413,67	539,09	2.294,00
1.112,81	229,60	414,03	539,56	2.296,00
1.113,78	229,80	414,39	540,03	2.298,00
1.114,75	230,00	414,75	540,50	2.300,00
1.115,72	230,20	415,11	540,97	2.302,00
1.116,68	230,40	415,48	541,44	2.304,00
1.117,65	230,60	415,84	541,91	2.306,00
1.118,62	230,80	416,20	542,38	2.308,00
1.119,59	231,00	416,56	542,85	2.310,00
1.120,56	231,20	416,92	543,32	2.312,00
1.121,53	231,40	417,28	543,79	2.314,00
1.122,50	231,60	417,64	544,26	2.316,00
1.123,47	231,80	418,00	544,73	2.318,00
1.124,44	232,00	418,36	545,20	2.320,00
1.125,41	232,20	418,72	545,67	2.322,00
1.126,38	232,40	419,08	546,14	2.324,00
1.127,35	232,60	419,44	546,61	2.326,00
1.128,32	232,80	419,80	547,08	2.328,00
1.129,29	233,00	420,16	547,55	2.330,00

1.130,26	233,20	420,52	548,02	2.332,00
1.131,22	233,40	420,89	548,49	2.334,00
1.132,19	233,60	421,25	548,96	2.336,00
1.133,16	233,80	421,61	549,43	2.338,00
1.134,13	234,00	421,97	549,90	2.340,00
1.135,10	234,20	422,33	550,37	2.342,00
1.136,07	234,40	422,69	550,84	2.344,00
1.137,04	234,60	423,05	551,31	2.346,00
1.138,01	234,80	423,41	551,78	2.348,00
1.138,98	235,00	423,77	552,25	2.350,00
1.139,95	235,20	424,13	552,72	2.352,00
1.140,92	235,40	424,49	553,19	2.354,00
1.141,89	235,60	424,85	553,66	2.356,00
1.142,86	235,80	425,21	554,13	2.358,00
1.143,83	236,00	425,57	554,60	2.360,00
1.144,80	236,20	425,93	555,07	2.362,00
1.145,76	236,40	426,30	555,54	2.364,00
1.146,73	236,60	426,66	556,01	2.366,00
1.147,70	236,80	427,02	556,48	2.368,00
1.148,67	237,00	427,38	556,95	2.370,00
1.149,64	237,20	427,74	557,42	2.372,00
1.150,61	237,40	428,10	557,89	2.374,00
1.151,58	237,60	428,46	558,36	2.376,00
1.152,55	237,80	428,82	558,83	2.378,00
1.153,52	238,00	429,18	559,30	2.380,00
1.154,49	238,20	429,54	559,77	2.382,00
1.155,46	238,40	429,90	560,24	2.384,00
1.156,43	238,60	430,26	560,71	2.386,00
1.157,40	238,80	430,62	561,18	2.388,00
1.158,37	239,00	430,98	561,65	2.390,00
1.159,34	239,20	431,34	562,12	2.392,00
1.160,31	239,40	431,70	562,59	2.394,00
1.161,27	239,60	432,07	563,06	2.396,00
1.162,24	239,80	432,43	563,53	2.398,00
1.163,21	240,00	432,79	564,00	2.400,00
1.164,18	240,20	433,15	564,47	2.402,00
1.165,15	240,40	433,51	564,94	2.404,00

1.166,12	240,60	433,87	565,41	2.406,00
1.167,09	240,80	434,23	565,88	2.408,00
1.168,06	241,00	434,59	566,35	2.410,00
1.169,03	241,20	434,95	566,82	2.412,00
1.170,00	241,40	435,31	567,29	2.414,00
1.170,97	241,60	435,67	567,76	2.416,00
1.171,94	241,80	436,03	568,23	2.418,00
1.172,91	242,00	436,39	568,70	2.420,00
1.173,88	242,20	436,75	569,17	2.422,00
1.174,85	242,40	437,11	569,64	2.424,00
1.175,81	242,60	437,48	570,11	2.426,00
1.176,78	242,80	437,84	570,58	2.428,00
1.177,75	243,00	438,20	571,05	2.430,00
1.178,72	243,20	438,56	571,52	2.432,00
1.179,69	243,40	438,92	571,99	2.434,00
1.180,66	243,60	439,28	572,46	2.436,00
1.181,63	243,80	439,64	572,93	2.438,00
1.182,60	244,00	440,00	573,40	2.440,00
1.183,57	244,20	440,36	573,87	2.442,00
1.184,54	244,40	440,72	574,34	2.444,00
1.185,51	244,60	441,08	574,81	2.446,00
1.186,48	244,80	441,44	575,28	2.448,00
1.187,45	245,00	441,80	575,75	2.450,00
1.188,42	245,20	442,16	576,22	2.452,00
1.189,39	245,40	442,52	576,69	2.454,00
1.190,35	245,60	442,89	577,16	2.456,00
1.191,32	245,80	443,25	577,63	2.458,00
1.192,29	246,00	443,61	578,10	2.460,00
1.193,26	246,20	443,97	578,57	2.462,00
1.194,23	246,40	444,33	579,04	2.464,00
1.195,20	246,60	444,69	579,51	2.466,00
1.196,17	246,80	445,05	579,98	2.468,00
1.197,14	247,00	445,41	580,45	2.470,00
1.198,11	247,20	445,77	580,92	2.472,00
1.199,08	247,40	446,13	581,39	2.474,00
1.200,05	247,60	446,49	581,86	2.476,00
1.201,02	247,80	446,85	582,33	2.478,00

1.201,99	248,00	447,21	582,80	2.480,00
1.202,96	248,20	447,57	583,27	2.482,00
1.203,93	248,40	447,93	583,74	2.484,00
1.204,89	248,60	448,30	584,21	2.486,00
1.205,86	248,80	448,66	584,68	2.488,00
1.206,83	249,00	449,02	585,15	2.490,00
1.207,80	249,20	449,38	585,62	2.492,00
1.208,77	249,40	449,74	586,09	2.494,00
1.209,74	249,60	450,10	586,56	2.496,00
1.210,71	249,80	450,46	587,03	2.498,00
1.211,68	250,00	450,82	587,50	2.500,00
1.212,65	250,20	451,18	587,97	2.502,00
1.213,62	250,40	451,54	588,44	2.504,00
1.214,59	250,60	451,90	588,91	2.506,00
1.215,56	250,80	452,26	589,38	2.508,00
1.216,53	251,00	452,62	589,85	2.510,00
1.217,50	251,20	452,98	590,32	2.512,00
1.218,47	251,40	453,34	590,79	2.514,00
1.219,44	251,60	453,70	591,26	2.516,00
1.220,40	251,80	454,07	591,73	2.518,00
1.221,37	252,00	454,43	592,20	2.520,00
1.222,34	252,20	454,79	592,67	2.522,00
1.223,31	252,40	455,15	593,14	2.524,00
1.224,28	252,60	455,51	593,61	2.526,00
1.225,25	252,80	455,87	594,08	2.528,00
1.226,22	253,00	456,23	594,55	2.530,00
1.227,19	253,20	456,59	595,02	2.532,00
1.228,16	253,40	456,95	595,49	2.534,00
1.229,13	253,60	457,31	595,96	2.536,00
1.230,10	253,80	457,67	596,43	2.538,00
1.231,07	254,00	458,03	596,90	2.540,00
1.232,04	254,20	458,39	597,37	2.542,00
1.233,01	254,40	458,75	597,84	2.544,00
1.233,98	254,60	459,11	598,31	2.546,00
1.234,94	254,80	459,48	598,78	2.548,00
1.235,91	255,00	459,84	599,25	2.550,00
1.236,88	255,20	460,20	599,72	2.552,00

1.237,85	255,40	460,56	600,19	2.554,00
1.238,82	255,60	460,92	600,66	2.556,00
1.239,79	255,80	461,28	601,13	2.558,00
1.240,76	256,00	461,64	601,60	2.560,00
1.241,73	256,20	462,00	602,07	2.562,00
1.242,70	256,40	462,36	602,54	2.564,00
1.243,67	256,60	462,72	603,01	2.566,00
1.244,64	256,80	463,08	603,48	2.568,00
1.245,61	257,00	463,44	603,95	2.570,00
1.246,58	257,20	463,80	604,42	2.572,00
1.247,55	257,40	464,16	604,89	2.574,00
1.248,52	257,60	464,52	605,36	2.576,00
1.249,48	257,80	464,89	605,83	2.578,00
1.250,45	258,00	465,25	606,30	2.580,00
1.251,42	258,20	465,61	606,77	2.582,00
1.252,39	258,40	465,97	607,24	2.584,00
1.253,36	258,60	466,33	607,71	2.586,00
1.254,33	258,80	466,69	608,18	2.588,00
1.255,30	259,00	467,05	608,65	2.590,00
1.256,27	259,20	467,41	609,12	2.592,00
1.257,24	259,40	467,77	609,59	2.594,00
1.258,21	259,60	468,13	610,06	2.596,00
1.259,18	259,80	468,49	610,53	2.598,00
1.260,15	260,00	468,85	611,00	2.600,00
1.261,12	260,20	469,21	611,47	2.602,00
1.262,09	260,40	469,57	611,94	2.604,00
1.263,06	260,60	469,93	612,41	2.606,00
1.264,02	260,80	470,30	612,88	2.608,00
1.264,99	261,00	470,66	613,35	2.610,00
1.265,96	261,20	471,02	613,82	2.612,00
1.266,93	261,40	471,38	614,29	2.614,00
1.267,90	261,60	471,74	614,76	2.616,00
1.268,87	261,80	472,10	615,23	2.618,00
1.269,84	262,00	472,46	615,70	2.620,00
1.270,81	262,20	472,82	616,17	2.622,00
1.271,78	262,40	473,18	616,64	2.624,00
1.272,75	262,60	473,54	617,11	2.626,00

1.273,72	262,80	473,90	617,58	2.628,00
1.274,69	263,00	474,26	618,05	2.630,00
1.275,66	263,20	474,62	618,52	2.632,00
1.276,63	263,40	474,98	618,99	2.634,00
1.277,60	263,60	475,34	619,46	2.636,00
1.278,57	263,80	475,70	619,93	2.638,00
1.279,53	264,00	476,07	620,40	2.640,00
1.280,50	264,20	476,43	620,87	2.642,00
1.281,47	264,40	476,79	621,34	2.644,00
1.282,44	264,60	477,15	621,81	2.646,00
1.283,41	264,80	477,51	622,28	2.648,00
1.284,38	265,00	477,87	622,75	2.650,00
1.285,35	265,20	478,23	623,22	2.652,00
1.286,32	265,40	478,59	623,69	2.654,00
1.287,29	265,60	478,95	624,16	2.656,00
1.288,26	265,80	479,31	624,63	2.658,00
1.289,23	266,00	479,67	625,10	2.660,00
1.290,20	266,20	480,03	625,57	2.662,00
1.291,17	266,40	480,39	626,04	2.664,00
1.292,14	266,60	480,75	626,51	2.666,00
1.293,11	266,80	481,11	626,98	2.668,00
1.294,07	267,00	481,48	627,45	2.670,00
1.295,04	267,20	481,84	627,92	2.672,00
1.296,01	267,40	482,20	628,39	2.674,00
1.296,98	267,60	482,56	628,86	2.676,00
1.297,95	267,80	482,92	629,33	2.678,00
1.298,92	268,00	483,28	629,80	2.680,00
1.299,89	268,20	483,64	630,27	2.682,00
1.300,86	268,40	484,00	630,74	2.684,00
1.301,83	268,60	484,36	631,21	2.686,00
1.302,80	268,80	484,72	631,68	2.688,00
1.303,77	269,00	485,08	632,15	2.690,00
1.304,74	269,20	485,44	632,62	2.692,00
1.305,71	269,40	485,80	633,09	2.694,00
1.306,68	269,60	486,16	633,56	2.696,00
1.307,65	269,80	486,52	634,03	2.698,00
1.308,61	270,00	486,89	634,50	2.700,00

1.309,58	270,20	487,25	634,97	2.702,00
1.310,55	270,40	487,61	635,44	2.704,00
1.311,52	270,60	487,97	635,91	2.706,00
1.312,49	270,80	488,33	636,38	2.708,00
1.313,46	271,00	488,69	636,85	2.710,00
1.314,43	271,20	489,05	637,32	2.712,00
1.315,40	271,40	489,41	637,79	2.714,00
1.316,37	271,60	489,77	638,26	2.716,00
1.317,34	271,80	490,13	638,73	2.718,00
1.318,31	272,00	490,49	639,20	2.720,00
1.319,28	272,20	490,85	639,67	2.722,00
1.320,25	272,40	491,21	640,14	2.724,00
1.321,22	272,60	491,57	640,61	2.726,00
1.322,19	272,80	491,93	641,08	2.728,00
1.323,15	273,00	492,30	641,55	2.730,00
1.324,12	273,20	492,66	642,02	2.732,00
1.325,09	273,40	493,02	642,49	2.734,00
1.326,06	273,60	493,38	642,96	2.736,00
1.327,03	273,80	493,74	643,43	2.738,00
1.328,00	274,00	494,10	643,90	2.740,00
1.328,97	274,20	494,46	644,37	2.742,00
1.329,94	274,40	494,82	644,84	2.744,00
1.330,91	274,60	495,18	645,31	2.746,00
1.331,88	274,80	495,54	645,78	2.748,00
1.332,85	275,00	495,90	646,25	2.750,00
1.333,82	275,20	496,26	646,72	2.752,00
1.334,79	275,40	496,62	647,19	2.754,00
1.335,76	275,60	496,98	647,66	2.756,00
1.336,73	275,80	497,34	648,13	2.758,00
1.337,70	276,00	497,70	648,60	2.760,00
1.338,66	276,20	498,07	649,07	2.762,00
1.339,63	276,40	498,43	649,54	2.764,00
1.340,60	276,60	498,79	650,01	2.766,00
1.341,57	276,80	499,15	650,48	2.768,00
1.342,54	277,00	499,51	650,95	2.770,00
1.343,51	277,20	499,87	651,42	2.772,00
1.344,48	277,40	500,23	651,89	2.774,00

1.345,45	277,60	500,59	652,36	2.776,00
1.346,42	277,80	500,95	652,83	2.778,00
1.347,39	278,00	501,31	653,30	2.780,00
1.348,36	278,20	501,67	653,77	2.782,00
1.349,33	278,40	502,03	654,24	2.784,00
1.350,30	278,60	502,39	654,71	2.786,00
1.351,27	278,80	502,75	655,18	2.788,00
1.352,24	279,00	503,11	655,65	2.790,00
1.353,20	279,20	503,48	656,12	2.792,00
1.354,17	279,40	503,84	656,59	2.794,00
1.355,14	279,60	504,20	657,06	2.796,00
1.356,11	279,80	504,56	657,53	2.798,00
1.357,08	280,00	504,92	658,00	2.800,00
1.358,05	280,20	505,28	658,47	2.802,00
1.359,02	280,40	505,64	658,94	2.804,00
1.359,99	280,60	506,00	659,41	2.806,00
1.360,96	280,80	506,36	659,88	2.808,00
1.361,93	281,00	506,72	660,35	2.810,00
1.362,90	281,20	507,08	660,82	2.812,00
1.363,87	281,40	507,44	661,29	2.814,00
1.364,84	281,60	507,80	661,76	2.816,00
1.365,81	281,80	508,16	662,23	2.818,00
1.366,78	282,00	508,52	662,70	2.820,00
1.367,74	282,20	508,89	663,17	2.822,00
1.368,71	282,40	509,25	663,64	2.824,00
1.369,68	282,60	509,61	664,11	2.826,00
1.370,65	282,80	509,97	664,58	2.828,00
1.371,62	283,00	510,33	665,05	2.830,00
1.372,59	283,20	510,69	665,52	2.832,00
1.373,56	283,40	511,05	665,99	2.834,00
1.374,53	283,60	511,41	666,46	2.836,00
1.375,50	283,80	511,77	666,93	2.838,00
1.376,47	284,00	512,13	667,40	2.840,00
1.377,44	284,20	512,49	667,87	2.842,00
1.378,41	284,40	512,85	668,34	2.844,00
1.379,38	284,60	513,21	668,81	2.846,00
1.380,35	284,80	513,57	669,28	2.848,00

1.381,32	285,00	513,93	669,75	2.850,00
1.382,28	285,20	514,30	670,22	2.852,00
1.383,25	285,40	514,66	670,69	2.854,00
1.384,22	285,60	515,02	671,16	2.856,00
1.385,19	285,80	515,38	671,63	2.858,00
1.386,16	286,00	515,74	672,10	2.860,00
1.387,13	286,20	516,10	672,57	2.862,00
1.388,10	286,40	516,46	673,04	2.864,00
1.389,07	286,60	516,82	673,51	2.866,00
1.390,04	286,80	517,18	673,98	2.868,00
1.391,01	287,00	517,54	674,45	2.870,00
1.391,98	287,20	517,90	674,92	2.872,00
1.392,95	287,40	518,26	675,39	2.874,00
1.393,92	287,60	518,62	675,86	2.876,00
1.394,89	287,80	518,98	676,33	2.878,00
1.395,86	288,00	519,34	676,80	2.880,00
1.396,83	288,20	519,70	677,27	2.882,00
1.397,79	288,40	520,07	677,74	2.884,00
1.398,76	288,60	520,43	678,21	2.886,00
1.399,73	288,80	520,79	678,68	2.888,00
1.400,70	289,00	521,15	679,15	2.890,00
1.401,67	289,20	521,51	679,62	2.892,00
1.402,64	289,40	521,87	680,09	2.894,00
1.403,61	289,60	522,23	680,56	2.896,00
1.404,58	289,80	522,59	681,03	2.898,00
1.405,55	290,00	522,95	681,50	2.900,00
1.406,52	290,20	523,31	681,97	2.902,00
1.407,49	290,40	523,67	682,44	2.904,00
1.408,46	290,60	524,03	682,91	2.906,00
1.409,43	290,80	524,39	683,38	2.908,00
1.410,40	291,00	524,75	683,85	2.910,00
1.411,37	291,20	525,11	684,32	2.912,00
1.412,33	291,40	525,48	684,79	2.914,00
1.413,30	291,60	525,84	685,26	2.916,00
1.414,27	291,80	526,20	685,73	2.918,00
1.415,24	292,00	526,56	686,20	2.920,00
1.416,21	292,20	526,92	686,67	2.922,00

1.417,18	292,40	527,28	687,14	2.924,00
1.418,15	292,60	527,64	687,61	2.926,00
1.419,12	292,80	528,00	688,08	2.928,00
1.420,09	293,00	528,36	688,55	2.930,00
1.421,06	293,20	528,72	689,02	2.932,00
1.422,03	293,40	529,08	689,49	2.934,00
1.423,00	293,60	529,44	689,96	2.936,00
1.423,97	293,80	529,80	690,43	2.938,00
1.424,94	294,00	530,16	690,90	2.940,00
1.425,91	294,20	530,52	691,37	2.942,00
1.426,87	294,40	530,89	691,84	2.944,00
1.427,84	294,60	531,25	692,31	2.946,00
1.428,81	294,80	531,61	692,78	2.948,00
1.429,78	295,00	531,97	693,25	2.950,00
1.430,75	295,20	532,33	693,72	2.952,00
1.431,72	295,40	532,69	694,19	2.954,00
1.432,69	295,60	533,05	694,66	2.956,00
1.433,66	295,80	533,41	695,13	2.958,00
1.434,63	296,00	533,77	695,60	2.960,00
1.435,60	296,20	534,13	696,07	2.962,00
1.436,57	296,40	534,49	696,54	2.964,00
1.437,54	296,60	534,85	697,01	2.966,00
1.438,51	296,80	535,21	697,48	2.968,00
1.439,48	297,00	535,57	697,95	2.970,00
1.440,45	297,20	535,93	698,42	2.972,00
1.441,41	297,40	536,30	698,89	2.974,00
1.442,38	297,60	536,66	699,36	2.976,00
1.443,35	297,80	537,02	699,83	2.978,00
1.444,32	298,00	537,38	700,30	2.980,00
1.445,29	298,20	537,74	700,77	2.982,00
1.446,26	298,40	538,10	701,24	2.984,00
1.447,23	298,60	538,46	701,71	2.986,00
1.448,20	298,80	538,82	702,18	2.988,00
1.449,17	299,00	539,18	702,65	2.990,00
1.450,14	299,20	539,54	703,12	2.992,00
1.451,11	299,40	539,90	703,59	2.994,00
1.452,08	299,60	540,26	704,06	2.996,00

1.453,05	299,80	540,62	704,53	2.998,00
1.454,02	300,00	540,98	705,00	3.000,00
1.454,99	300,20	541,34	705,47	3.002,00
1.455,96	300,40	541,70	705,94	3.004,00
1.456,92	300,60	542,07	706,41	3.006,00
1.457,89	300,80	542,43	706,88	3.008,00
1.458,86	301,00	542,79	707,35	3.010,00
1.459,83	301,20	543,15	707,82	3.012,00
1.460,80	301,40	543,51	708,29	3.014,00
1.461,77	301,60	543,87	708,76	3.016,00
1.462,74	301,80	544,23	709,23	3.018,00
1.463,71	302,00	544,59	709,70	3.020,00
1.464,68	302,20	544,95	710,17	3.022,00
1.465,65	302,40	545,31	710,64	3.024,00
1.466,62	302,60	545,67	711,11	3.026,00
1.467,59	302,80	546,03	711,58	3.028,00
1.468,56	303,00	546,39	712,05	3.030,00
1.469,53	303,20	546,75	712,52	3.032,00
1.470,50	303,40	547,11	712,99	3.034,00
1.471,46	303,60	547,48	713,46	3.036,00
1.472,43	303,80	547,84	713,93	3.038,00
1.473,40	304,00	548,20	714,40	3.040,00
1.474,37	304,20	548,56	714,87	3.042,00
1.475,34	304,40	548,92	715,34	3.044,00
1.476,31	304,60	549,28	715,81	3.046,00
1.477,28	304,80	549,64	716,28	3.048,00
1.478,25	305,00	550,00	716,75	3.050,00
1.479,22	305,20	550,36	717,22	3.052,00
1.480,19	305,40	550,72	717,69	3.054,00
1.481,16	305,60	551,08	718,16	3.056,00
1.482,13	305,80	551,44	718,63	3.058,00
1.483,10	306,00	551,80	719,10	3.060,00
1.484,07	306,20	552,16	719,57	3.062,00
1.485,04	306,40	552,52	720,04	3.064,00
1.486,00	306,60	552,89	720,51	3.066,00
1.486,97	306,80	553,25	720,98	3.068,00
1.487,94	307,00	553,61	721,45	3.070,00

1.488,91	307,20	553,97	721,92	3.072,00
1.489,88	307,40	554,33	722,39	3.074,00
1.490,85	307,60	554,69	722,86	3.076,00
1.491,82	307,80	555,05	723,33	3.078,00
1.492,79	308,00	555,41	723,80	3.080,00
1.493,76	308,20	555,77	724,27	3.082,00
1.494,73	308,40	556,13	724,74	3.084,00
1.495,70	308,60	556,49	725,21	3.086,00
1.496,67	308,80	556,85	725,68	3.088,00
1.497,64	309,00	557,21	726,15	3.090,00
1.498,61	309,20	557,57	726,62	3.092,00
1.499,58	309,40	557,93	727,09	3.094,00
1.500,54	309,60	558,30	727,56	3.096,00
1.501,51	309,80	558,66	728,03	3.098,00
1.502,48	310,00	559,02	728,50	3.100,00
1.512,18	312,00	562,62	733,20	3.120,00
1.570,34	324,00	584,26	761,40	3.240,00

Tabella D
(articolo 1, comma 635)

TABELLA D				
TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *c)*, numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504				
(in euro)				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,22	17,40	31,38	125,00	174,00
0,94	17,50	31,56	125,00	175,00
1,66	17,60	31,74	125,00	176,00
2,38	17,70	31,92	125,00	177,00
2,74	17,75	32,01	125,00	177,50
3,10	17,80	32,10	125,00	178,00
3,82	17,90	32,28	125,00	179,00
4,54	18,00	32,46	125,00	180,00
5,26	18,10	32,64	125,00	181,00
5,44	18,13	32,68	125,00	181,25
5,98	18,20	32,82	125,00	182,00
6,60	18,29	32,97	125,00	182,86
6,70	18,30	33,00	125,00	183,00
6,95	18,33	33,06	125,00	183,34
7,23	18,38	33,14	125,00	183,75
7,42	18,40	33,18	125,00	184,00
7,63	18,43	33,23	125,00	184,29
8,14	18,50	33,36	125,00	185,00
8,38	18,53	33,42	125,00	185,33
8,86	18,60	33,54	125,00	186,00
9,34	18,67	33,66	125,00	186,67
9,58	18,70	33,72	125,00	187,00
9,94	18,75	33,81	125,00	187,50
10,30	18,80	33,90	125,00	188,00
11,02	18,90	34,08	125,00	189,00
11,74	19,00	34,26	125,00	190,00
12,46	19,10	34,44	125,00	191,00

13,18	19,20	34,62	125,00	192,00
13,54	19,25	34,71	125,00	192,50
13,79	19,29	34,78	125,00	192,86
13,90	19,30	34,80	125,00	193,00
14,15	19,33	34,86	125,00	193,34
14,62	19,40	34,98	125,00	194,00
14,82	19,43	35,04	125,00	194,29
15,34	19,50	35,16	125,00	195,00
15,86	19,57	35,29	125,00	195,72
16,06	19,60	35,34	125,00	196,00
16,23	19,63	35,39	125,00	196,25
16,53	19,67	35,47	125,00	196,67
16,78	19,70	35,52	125,00	197,00
16,88	19,72	35,55	125,00	197,15
17,14	19,75	35,61	125,00	197,50
17,33	19,78	35,67	125,00	197,78
17,50	19,80	35,70	125,00	198,00
17,74	19,83	35,77	125,00	198,34
18,03	19,88	35,84	125,00	198,75
18,21	19,90	35,89	125,00	199,00
18,93	20,00	36,07	125,00	200,00
19,65	20,10	36,25	125,00	201,00
20,37	20,20	36,43	125,00	202,00
20,73	20,25	36,52	125,00	202,50
21,09	20,30	36,61	125,00	203,00
21,81	20,40	36,79	125,00	204,00
22,02	20,43	36,84	125,00	204,29
22,13	20,45	36,87	125,00	204,45
22,53	20,50	36,97	125,00	205,00
23,25	20,60	37,15	125,00	206,00
23,73	20,67	37,27	125,00	206,67
23,97	20,70	37,33	125,00	207,00
24,33	20,75	37,42	125,00	207,50
24,69	20,80	37,51	125,00	208,00
25,41	20,90	37,69	125,00	209,00
26,13	21,00	37,87	125,00	210,00
26,85	21,10	38,05	125,00	211,00

27,57	21,20	38,23	125,00	212,00
27,93	21,25	38,32	125,00	212,50
28,29	21,30	38,41	125,00	213,00
28,54	21,33	38,47	125,00	213,34
28,82	21,40	38,59	125,19	214,00
28,95	21,50	38,77	125,78	215,00
29,09	21,60	38,95	126,36	216,00
29,22	21,70	39,13	126,95	217,00
29,36	21,80	39,31	127,53	218,00
29,49	21,90	39,49	128,12	219,00
29,63	22,00	39,67	128,70	220,00
29,76	22,10	39,85	129,29	221,00
29,90	22,20	40,03	129,87	222,00
30,03	22,30	40,21	130,46	223,00
30,17	22,40	40,39	131,04	224,00
30,30	22,50	40,57	131,63	225,00
30,44	22,60	40,75	132,21	226,00
30,57	22,70	40,93	132,80	227,00
30,71	22,80	41,11	133,38	228,00
30,83	22,90	41,30	133,97	229,00
30,97	23,00	41,48	134,55	230,00
31,10	23,10	41,66	135,14	231,00
31,24	23,20	41,84	135,72	232,00
31,37	23,30	42,02	136,31	233,00
31,51	23,40	42,20	136,89	234,00
31,64	23,50	42,38	137,48	235,00
31,78	23,60	42,56	138,06	236,00
31,91	23,70	42,74	138,65	237,00
32,05	23,80	42,92	139,23	238,00
32,18	23,90	43,10	139,82	239,00
32,32	24,00	43,28	140,40	240,00
32,45	24,10	43,46	140,99	241,00
32,59	24,20	43,64	141,57	242,00
32,72	24,30	43,82	142,16	243,00
32,86	24,40	44,00	142,74	244,00
32,99	24,50	44,18	143,33	245,00
33,13	24,60	44,36	143,91	246,00

33,26	24,70	44,54	144,50	247,00
33,40	24,80	44,72	145,08	248,00
33,53	24,90	44,90	145,67	249,00
33,67	25,00	45,08	146,25	250,00
33,80	25,10	45,26	146,84	251,00
33,94	25,20	45,44	147,42	252,00
34,07	25,30	45,62	148,01	253,00
34,21	25,40	45,80	148,59	254,00
34,34	25,50	45,98	149,18	255,00
34,48	25,60	46,16	149,76	256,00
34,61	25,70	46,34	150,35	257,00
34,75	25,80	46,52	150,93	258,00
34,88	25,90	46,70	151,52	259,00
35,01	26,00	46,89	152,10	260,00
35,14	26,10	47,07	152,69	261,00
35,28	26,20	47,25	153,27	262,00
35,41	26,30	47,43	153,86	263,00
35,55	26,40	47,61	154,44	264,00
35,68	26,50	47,79	155,03	265,00
35,82	26,60	47,97	155,61	266,00
35,95	26,70	48,15	156,20	267,00
36,09	26,80	48,33	156,78	268,00
36,22	26,90	48,51	157,37	269,00
36,36	27,00	48,69	157,95	270,00
36,49	27,10	48,87	158,54	271,00
36,63	27,20	49,05	159,12	272,00
36,76	27,30	49,23	159,71	273,00
36,90	27,40	49,41	160,29	274,00
37,03	27,50	49,59	160,88	275,00
37,17	27,60	49,77	161,46	276,00
37,30	27,70	49,95	162,05	277,00
37,44	27,80	50,13	162,63	278,00
37,57	27,90	50,31	163,22	279,00
37,71	28,00	50,49	163,80	280,00
37,84	28,10	50,67	164,39	281,00
37,98	28,20	50,85	164,97	282,00
38,11	28,30	51,03	165,56	283,00

38,25	28,40	51,21	166,14	284,00
38,38	28,50	51,39	166,73	285,00
38,52	28,60	51,57	167,31	286,00
38,65	28,70	51,75	167,90	287,00
38,79	28,80	51,93	168,48	288,00
38,92	28,90	52,11	169,07	289,00
39,05	29,00	52,30	169,65	290,00
39,18	29,10	52,48	170,24	291,00
39,32	29,20	52,66	170,82	292,00
39,45	29,30	52,84	171,41	293,00
39,59	29,40	53,02	171,99	294,00
39,72	29,50	53,20	172,58	295,00
39,86	29,60	53,38	173,16	296,00
39,99	29,70	53,56	173,75	297,00
40,13	29,80	53,74	174,33	298,00
40,26	29,90	53,92	174,92	299,00
40,40	30,00	54,10	175,50	300,00
40,53	30,10	54,28	176,09	301,00
40,67	30,20	54,46	176,67	302,00
40,80	30,30	54,64	177,26	303,00
40,94	30,40	54,82	177,84	304,00
41,07	30,50	55,00	178,43	305,00
41,21	30,60	55,18	179,01	306,00
41,34	30,70	55,36	179,60	307,00
41,48	30,80	55,54	180,18	308,00
41,61	30,90	55,72	180,77	309,00
41,75	31,00	55,90	181,35	310,00
41,88	31,10	56,08	181,94	311,00
42,02	31,20	56,26	182,52	312,00
42,15	31,30	56,44	183,11	313,00
42,29	31,40	56,62	183,69	314,00
42,42	31,50	56,80	184,28	315,00
42,56	31,60	56,98	184,86	316,00
42,69	31,70	57,16	185,45	317,00
42,83	31,80	57,34	186,03	318,00
42,96	31,90	57,52	186,62	319,00
43,10	32,00	57,70	187,20	320,00

43,22	32,10	57,89	187,79	321,00
43,36	32,20	58,07	188,37	322,00
43,49	32,30	58,25	188,96	323,00
43,63	32,40	58,43	189,54	324,00
43,76	32,50	58,61	190,13	325,00
43,90	32,60	58,79	190,71	326,00
44,03	32,70	58,97	191,30	327,00
44,17	32,80	59,15	191,88	328,00
44,30	32,90	59,33	192,47	329,00
44,44	33,00	59,51	193,05	330,00
44,57	33,10	59,69	193,64	331,00
44,71	33,20	59,87	194,22	332,00
44,84	33,30	60,05	194,81	333,00
44,98	33,40	60,23	195,39	334,00
45,11	33,50	60,41	195,98	335,00
45,25	33,60	60,59	196,56	336,00
45,38	33,70	60,77	197,15	337,00
45,52	33,80	60,95	197,73	338,00
45,65	33,90	61,13	198,32	339,00
45,79	34,00	61,31	198,90	340,00
45,92	34,10	61,49	199,49	341,00
46,06	34,20	61,67	200,07	342,00
46,19	34,30	61,85	200,66	343,00
46,33	34,40	62,03	201,24	344,00
46,46	34,50	62,21	201,83	345,00
46,60	34,60	62,39	202,41	346,00
46,73	34,70	62,57	203,00	347,00
46,87	34,80	62,75	203,58	348,00
47,00	34,90	62,93	204,17	349,00
47,14	35,00	63,11	204,75	350,00
47,26	35,10	63,30	205,34	351,00
47,40	35,20	63,48	205,92	352,00
47,53	35,30	63,66	206,51	353,00
47,67	35,40	63,84	207,09	354,00
47,80	35,50	64,02	207,68	355,00
47,94	35,60	64,20	208,26	356,00
48,07	35,70	64,38	208,85	357,00

48,21	35,80	64,56	209,43	358,00
48,34	35,90	64,74	210,02	359,00
48,48	36,00	64,92	210,60	360,00
48,61	36,10	65,10	211,19	361,00
48,75	36,20	65,28	211,77	362,00
48,88	36,30	65,46	212,36	363,00
49,02	36,40	65,64	212,94	364,00
49,15	36,50	65,82	213,53	365,00
49,29	36,60	66,00	214,11	366,00
49,42	36,70	66,18	214,70	367,00
49,56	36,80	66,36	215,28	368,00
49,69	36,90	66,54	215,87	369,00
49,83	37,00	66,72	216,45	370,00
49,96	37,10	66,90	217,04	371,00
50,10	37,20	67,08	217,62	372,00
50,23	37,30	67,26	218,21	373,00
50,37	37,40	67,44	218,79	374,00
50,50	37,50	67,62	219,38	375,00
50,64	37,60	67,80	219,96	376,00
50,77	37,70	67,98	220,55	377,00
50,91	37,80	68,16	221,13	378,00
51,04	37,90	68,34	221,72	379,00
51,18	38,00	68,52	222,30	380,00
51,31	38,10	68,70	222,89	381,00
51,44	38,20	68,89	223,47	382,00
51,57	38,30	69,07	224,06	383,00
51,71	38,40	69,25	224,64	384,00
51,84	38,50	69,43	225,23	385,00
51,98	38,60	69,61	225,81	386,00
52,11	38,70	69,79	226,40	387,00
52,25	38,80	69,97	226,98	388,00
52,38	38,90	70,15	227,57	389,00
52,52	39,00	70,33	228,15	390,00
52,65	39,10	70,51	228,74	391,00
52,79	39,20	70,69	229,32	392,00
52,92	39,30	70,87	229,91	393,00
53,06	39,40	71,05	230,49	394,00

53,19	39,50	71,23	231,08	395,00
53,33	39,60	71,41	231,66	396,00
53,46	39,70	71,59	232,25	397,00
53,60	39,80	71,77	232,83	398,00
53,73	39,90	71,95	233,42	399,00
53,87	40,00	72,13	234,00	400,00

ELENCO

Elenco n. 1
(articolo 1, comma 472)

Denominazione	Riduzione a decorrere dal 2020
Legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 18, comma 1 CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ESERCENTI DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE	3.965.250
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 319 CREDITI D'IMPOSTA, FRUITI DAGLI ESERCENTI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI, SUGLI IMPORTI PAGATI A TITOLO DI IMU, TASI, TARI E SPESE DI LOCAZIONE	1.250.000
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8 CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI CHE INVESTONO IN BENI STRUMENTALI O IN PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE ECONOMICA PRODUTTIVA	375.000
Totale	5.590.250

TABELLE A E B

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2019	2020	2021
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	60.019.000	107.226.000	80.492.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15.971.156	17.281.314	26.911.564
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	64.376.000	76.037.000	86.037.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	14.860.000	11.400.000	15.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	15.000.000	20.000.000	20.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	14.000.000	14.000.000	14.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10.093.000	10.176.000	10.176.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	19.000.000	19.000.000	20.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	19.764.000	19.764.000	19.764.000
MINISTERO DELLA SALUTE	15.000.000	15.000.000	20.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	268.083.156	329.884.314	332.380.564
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2019	2020	2021
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	226.848.000	203.148.000	183.148.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	60.000.000	70.000.000	80.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	27.753.000	27.753.000	27.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15.000.000	25.000.000	25.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	50.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	30.000.000	40.000.000	50.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	20.000.000	20.000.000	20.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	3.000.000	23.000.000	23.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	442.601.000	468.901.000	468.901.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO 2019-2021

999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2019 - 2021
(in Euro)

			Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NV integrato (Sezione II + Sezione I)
	ENTRATE				
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2019	519.417.110.000	-6.622.310.000	512.794.800.000
		2020	537.574.105.000	-5.828.960.000	531.745.145.000
		2021	546.871.455.000	-5.992.250.000	540.879.205.000
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2019	64.902.040.826	-1.757.250.000	63.144.790.826
		2020	63.344.225.721	-2.495.550.000	60.848.675.721
		2021	60.366.161.581	650.000	60.366.811.581
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2019	2.259.066.000	<<	2.259.066.000
		2020	2.250.615.000	<<	2.250.615.000
		2021	2.258.410.000	<<	2.258.410.000
di cui RISCOSSIONE CREDITI		2019	1.117.551.000	<<	1.117.551.000
		2020	1.125.100.000	<<	1.125.100.000
		2021	1.132.895.000	<<	1.132.895.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	2019	586.578.216.826	-8.379.560.000	578.198.656.826
		2020	603.168.945.721	-8.324.510.000	594.844.435.721
		2021	609.496.026.581	-5.991.600.000	603.504.426.581
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2019	299.385.416.682	<<	299.385.416.682
		2020	283.950.832.206	<<	283.950.832.206
		2021	288.424.908.530	<<	288.424.908.530
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2019	885.963.633.508	-8.379.560.000	877.584.073.508
		2020	887.119.777.927	-8.324.510.000	878.795.267.927
		2021	897.920.935.111	-5.991.600.000	891.929.335.111
	SPESE				
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2019	579.623.312.602	13.912.492.911	593.535.805.513
		2020	582.926.100.135	14.084.793.160	597.010.893.295
		2021	584.818.112.733	13.168.600.147	597.986.712.880
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2019	47.396.898.999	5.142.947.000	52.539.845.999
		2020	48.217.138.150	4.657.972.000	52.875.110.150
		2021	43.413.900.917	5.692.925.000	49.106.825.917
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		2019	3.121.223.543	130.000.000	3.251.223.543
		2020	2.865.600.000	80.000.000	2.945.600.000
		2021	1.657.520.000	30.000.000	1.687.520.000
	TOTALE SPESE FINALI	2019	627.020.211.601	19.055.439.911	646.075.651.512
		2020	631.143.238.285	18.742.765.160	649.886.003.445
		2021	628.232.013.650	18.861.525.147	647.093.538.797
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2019	231.508.421.996	<<	231.508.421.996
		2020	228.909.264.482	<<	228.909.264.482
		2021	244.835.796.314	<<	244.835.796.314
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2019	858.528.633.597	19.055.439.911	877.584.073.508
		2020	860.052.502.767	18.742.765.160	878.795.267.927
		2021	873.067.809.964	18.861.525.147	891.929.335.111

999/638/2

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2019 - 2021
(in Euro)

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NV integrato (Sezione II + Sezione I)
RISULTATI DIFFERENZIALI				
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2019	584.319.150.826	-8.379.560.000	575.939.590.826
	2020	600.918.330.721	-8.324.510.000	592.593.820.721
	2021	607.237.616.581	-5.991.600.000	601.246.016.581
SPESE CORRENTI (-)	2019	579.623.312.602	13.912.492.911	593.535.805.513
	2020	582.926.100.135	14.084.793.160	597.010.893.295
	2021	584.818.112.733	13.168.600.147	597.986.712.880
RISPARMIO PUBBLICO	2019	4.695.838.224	-22.292.052.911	-17.596.214.687
	2020	17.992.230.586	-22.409.303.160	-4.417.072.574
	2021	22.419.503.848	-19.160.200.147	3.259.303.701
TOTALE ENTRATE FINALI	2019	586.578.216.826	-8.379.560.000	578.198.656.826
	2020	603.168.945.721	-8.324.510.000	594.844.435.721
	2021	609.496.026.581	-5.991.600.000	603.504.426.581
TOTALE SPESE FINALI (-)	2019	627.020.211.601	19.055.439.911	646.075.651.512
	2020	631.143.238.285	18.742.765.160	649.886.003.445
	2021	628.232.013.650	18.861.525.147	647.093.538.797
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2019	-40.441.994.775	-27.434.999.911	-67.876.994.686
	2020	-27.974.292.564	-27.067.275.160	-55.041.567.724
	2021	-18.735.987.069	-24.853.125.147	-43.589.112.216
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2019	585.460.665.826	-8.379.560.000	577.081.105.826
	2020	602.043.845.721	-8.324.510.000	593.719.335.721
	2021	608.363.131.581	-5.991.600.000	602.371.531.581
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2019	623.898.988.058	18.925.439.911	642.824.427.969
	2020	628.277.638.285	18.662.765.160	646.940.403.445
	2021	626.574.493.650	18.831.525.147	645.406.018.797
INDEBITAMENTO NETTO	2019	-38.438.322.232	-27.304.999.911	-65.743.322.143
	2020	-26.233.792.564	-26.987.275.160	-53.221.067.724
	2021	-18.211.362.069	-24.823.125.147	-43.034.487.216
TOTALE ENTRATE FINALI	2019	586.578.216.826	-8.379.560.000	578.198.656.826
	2020	603.168.945.721	-8.324.510.000	594.844.435.721
	2021	609.496.026.581	-5.991.600.000	603.504.426.581
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2019	858.528.633.597	19.055.439.911	877.584.073.508
	2020	860.052.502.767	18.742.765.160	878.795.267.927
	2021	873.067.809.964	18.861.525.147	891.929.335.111
RICORSO AL MERCATO	2019	-271.950.416.771	-27.434.999.911	-299.385.416.682
	2020	-256.883.557.046	-27.067.275.160	-283.950.832.206
	2021	-263.571.783.383	-24.853.125.147	-288.424.908.530

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	22.815.290.746	204.825.843.941	24.105.198.748	79.857.919.687	331.604.253.122
	2019	Sez I	372.257	187.714.194	1.022.473.862	14.738.000	1.225.298.313
		Tot	22.815.663.003	205.013.558.135	25.127.672.610	79.872.657.687	332.829.551.435
		Sez II	23.051.254.615	204.508.492.411	26.250.370.810	83.549.400.687	337.359.518.523
	2020	Sez I	24.008	911.856.944	31.048.857	14.738.000	957.667.809
		Tot	23.051.278.623	205.420.349.355	26.281.419.667	83.564.138.687	338.317.186.332
		Sez II	23.049.667.736	202.977.670.897	25.946.410.233	88.893.759.519	340.867.508.385
	2021	Sez I	222.197	236.516.944	19.392.952	13.485.000	269.617.093
		Tot	23.049.889.933	203.214.187.841	25.965.803.185	88.907.244.519	341.137.125.478
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	187.493.141	388.514.960	82.908.491	33.938.214	692.854.806
	2019	Sez I	250.000	66.900.000	<<	<<	67.150.000
		Tot	187.743.141	455.414.960	82.908.491	33.938.214	760.004.806
		Sez II	182.334.555	243.291.931	81.035.927	22.099.264	528.761.677
	2020	Sez I	250.000	59.900.000	<<	<<	60.150.000
		Tot	182.584.555	303.191.931	81.035.927	22.099.264	588.911.677
		Sez II	179.310.239	243.491.931	81.035.927	12.333.177	516.171.274
	2021	Sez I	250.000	9.900.000	<<	<<	10.150.000
		Tot	179.560.239	253.391.931	81.035.927	12.333.177	526.321.274
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	131.335.686	125.221.512.571	403.956.251	<<	125.756.804.508
	2019	Sez I	<<	13.761.100.000	<<	<<	13.761.100.000
		Tot	131.335.686	138.982.612.571	403.956.251	<<	139.517.904.508
		Sez II	130.777.674	124.955.621.096	402.853.587	<<	125.489.252.357
	2020	Sez I	<<	14.093.800.000	<<	<<	14.093.800.000
		Tot	130.777.674	139.049.421.096	402.853.587	<<	139.583.052.357
		Sez II	129.886.209	125.831.829.945	402.853.587	<<	126.364.569.741
	2021	Sez I	<<	14.128.200.000	<<	<<	14.128.200.000
		Tot	129.886.209	139.960.029.945	402.853.587	<<	140.492.769.741
GIUSTIZIA		Sez II	6.892.464.467	1.045.600.032	195.829.015	<<	8.133.893.514
	2019	Sez I	24.632.928	<<	-5.829.712	<<	18.803.216
		Tot	6.917.097.395	1.045.600.032	189.999.303	<<	8.152.696.730
		Sez II	6.842.919.600	1.058.100.032	175.774.650	<<	8.076.794.282
	2020	Sez I	42.385.442	<<	-5.883.593	<<	36.501.849
		Tot	6.885.305.042	1.058.100.032	169.891.057	<<	8.113.296.131
		Sez II	6.795.967.009	1.058.200.032	169.974.650	<<	8.024.141.691
	2021	Sez I	61.465.836	<<	-6.171.550	<<	55.294.286
		Tot	6.857.432.845	1.058.200.032	163.803.100	<<	8.079.435.977

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	884.023.685	1.846.336.916	15.393.658	<<	2.745.754.259
	2019	Sez I	-2.000.000	-21.979.760	<<	<<	-23.979.760
		Tot	882.023.685	1.824.357.156	15.393.658	<<	2.721.774.499
		Sez II	884.737.165	1.801.432.182	10.295.397	<<	2.696.464.744
	2020	Sez I	<<	-23.479.760	<<	<<	-23.479.760
		Tot	884.737.165	1.777.952.422	10.295.397	<<	2.672.984.984
		Sez II	870.532.333	1.767.732.182	10.295.397	<<	2.648.559.912
	2021	Sez I	<<	-26.479.760	<<	<<	-26.479.760
		Tot	870.532.333	1.741.252.422	10.295.397	<<	2.622.080.152
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	46.255.736.453	8.543.148.531	1.159.273.487	4.865.827	55.963.024.298
	2019	Sez I	76.837.854	60.209.000	3.402.146	<<	140.449.000
		Tot	46.332.574.307	8.603.357.531	1.162.675.633	4.865.827	56.103.473.298
		Sez II	44.871.953.744	8.732.218.724	1.192.148.772	4.112.818	54.800.434.058
	2020	Sez I	241.122.552	13.840.000	3.987.448	<<	258.950.000
		Tot	45.113.076.296	8.746.058.724	1.196.136.220	4.112.818	55.059.384.058
		Sez II	42.689.700.021	8.790.955.863	1.214.952.773	3.405.442	52.699.014.099
	2021	Sez I	149.529.551	11.574.000	5.490.448	<<	166.593.999
		Tot	42.839.229.572	8.802.529.863	1.220.443.221	3.405.442	52.865.608.098
INTERNO		Sez II	10.577.682.608	12.594.135.179	146.483.759	<<	23.318.301.546
	2019	Sez I	27.406.142	-417.870.000	40.000.000	<<	-350.463.858
		Tot	10.605.088.750	12.176.265.179	186.483.759	<<	22.967.837.688
		Sez II	10.566.834.366	12.362.656.110	149.395.487	<<	23.078.885.963
	2020	Sez I	75.017.262	-497.850.000	30.000.000	<<	-392.832.738
		Tot	10.641.851.628	11.864.806.110	179.395.487	<<	22.686.053.225
		Sez II	10.460.631.308	12.218.202.988	149.395.487	<<	22.828.229.783
	2021	Sez I	87.738.529	-566.550.000	30.000.000	<<	-448.811.471
		Tot	10.548.369.837	11.651.652.988	179.395.487	<<	22.379.418.312
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	108.964.135	236.558.924	6.971.344	1.586.679	354.081.082
	2019	Sez I	1.000.000	<<	-800.000	<<	200.000
		Tot	109.964.135	236.558.924	6.171.344	1.586.679	354.281.082
		Sez II	105.658.033	236.429.874	4.736.962	1.233.572	348.058.441
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	105.658.033	236.429.874	4.736.962	1.233.572	348.058.441
		Sez II	105.635.916	234.389.503	4.736.962	681.290	345.443.671
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	105.635.916	234.389.503	4.736.962	681.290	345.443.671

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	1.219.453.982	5.723.222.124	28.177.452	<<	6.970.853.558
	2019	Sez I	1.000.000	81.000.000	<<	<<	82.000.000
		Tot	1.220.453.982	5.804.222.124	28.177.452	<<	7.052.853.558
		Sez II	1.241.521.208	5.660.869.535	27.102.696	<<	6.929.493.439
	2020	Sez I	2.000.000	80.000.000	<<	<<	82.000.000
		Tot	1.243.521.208	5.740.869.535	27.102.696	<<	7.011.493.439
		Sez II	1.234.716.754	5.638.219.975	19.602.696	<<	6.892.539.425
	2021	Sez I	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000
		Tot	1.236.716.754	5.638.219.975	19.602.696	<<	6.894.539.425
DIFESA		Sez II	18.465.041.525	239.833.282	696.433.684	<<	19.401.308.491
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	18.465.041.525	239.833.282	696.433.684	<<	19.401.308.491
		Sez II	18.314.438.520	238.778.475	710.416.244	<<	19.263.633.239
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	18.314.438.520	238.778.475	710.416.244	<<	19.263.633.239
		Sez II	18.321.777.279	235.709.118	705.416.244	<<	19.262.902.641
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	18.321.777.279	235.709.118	705.416.244	<<	19.262.902.641
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO		Sez II	111.481.686	531.451.904	7.843.571	<<	650.777.161
	2019	Sez I	755.935	16.000.000	44.065	<<	16.800.000
		Tot	112.237.621	547.451.904	7.887.636	<<	667.577.161
		Sez II	108.332.156	523.397.326	8.165.357	<<	639.894.839
	2020	Sez I	2.974.619	-500.000	225.381	<<	2.700.000
		Tot	111.306.775	522.897.326	8.390.738	<<	642.594.839
		Sez II	104.621.409	523.397.326	8.165.357	<<	636.184.092
	2021	Sez I	2.974.619	-500.000	225.381	<<	2.700.000
		Tot	107.596.028	522.897.326	8.390.738	<<	638.884.092
BENI E ATTIVITA' CULTURALI		Sez II	840.098.238	760.683.863	38.996.102	<<	1.639.778.203
	2019	Sez I	-3.050.000	-32.064.000	<<	<<	-35.114.000
		Tot	837.048.238	728.619.863	38.996.102	<<	1.604.664.203
		Sez II	787.770.808	471.984.459	34.584.848	<<	1.294.340.115
	2020	Sez I	-2.350.000	1.436.000	10.000.000	<<	9.086.000
		Tot	785.420.808	473.420.459	44.584.848	<<	1.303.426.115
		Sez II	750.426.974	467.680.049	34.584.848	<<	1.252.691.871
	2021	Sez I	-2.350.000	1.436.000	10.000.000	<<	9.086.000
		Tot	748.076.974	469.116.049	44.584.848	<<	1.261.777.871

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
SALUTE		Sez II	187.509.165	2.188.446.764	15.672.125	<<	2.391.628.054
	2019	Sez I	<<	-989.750.000	<<	<<	-989.750.000
		Tot	187.509.165	1.198.696.764	15.672.125	<<	1.401.878.054
		Sez II	183.957.582	2.212.046.764	24.564.112	<<	2.420.568.458
	2020	Sez I	<<	-999.750.000	<<	<<	-999.750.000
		Tot	183.957.582	1.212.296.764	24.564.112	<<	1.420.818.458
		Sez II	181.295.272	2.264.296.764	34.564.112	<<	2.480.156.148
	2021	Sez I	<<	-999.750.000	<<	<<	-999.750.000
		Tot	181.295.272	1.264.546.764	34.564.112	<<	1.480.406.148
TOTALE		Sez II	108.676.575.517	364.145.288.991	26.903.137.687	79.898.310.407	579.623.312.602
	2019	Sez I	127.205.116	12.711.259.434	1.059.290.361	14.738.000	13.912.492.911
		Tot	108.803.780.633	376.856.548.425	27.962.428.048	79.913.048.407	593.535.805.513
		Sez II	107.272.490.026	363.005.318.919	29.071.444.849	83.576.846.341	582.926.100.135
	2020	Sez I	361.423.883	13.639.253.184	69.378.093	14.738.000	14.084.793.160
		Tot	107.633.913.909	376.644.572.103	29.140.822.942	83.591.584.341	597.010.893.295
		Sez II	104.874.168.459	362.251.776.573	28.781.988.273	88.910.179.428	584.818.112.733
	2021	Sez I	301.830.732	12.794.347.184	58.937.231	13.485.000	13.168.600.147
		Tot	105.175.999.191	375.046.123.757	28.840.925.504	88.923.664.428	597.986.712.880

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	21.398.121.929	2.255.010.666	6.415.419.043	30.068.551.638	361.672.804.760	231.123.093.300	592.795.898.060
	2019	Sez I	52.247.000	<<	4.046.800.000	4.099.047.000	5.324.345.313	<<	5.324.345.313
		Tot	21.450.368.929	2.255.010.666	10.462.219.043	34.167.598.638	366.997.150.073	231.123.093.300	598.120.243.373
		Sez II	20.792.624.300	2.182.434.251	5.052.675.478	28.027.734.029	365.387.252.552	228.582.236.323	593.969.488.875
	2020	Sez I	-249.328.000	-40.000.000	3.985.500.000	3.696.172.000	4.653.839.809	<<	4.653.839.809
		Tot	20.543.296.300	2.142.434.251	9.038.175.478	31.723.906.029	370.041.092.361	228.582.236.323	598.623.328.684
		Sez II	21.569.049.042	2.234.564.251	5.014.911.004	28.818.524.297	369.686.032.682	244.600.557.743	614.286.590.425
	2021	Sez I	-9.275.000	<<	4.519.500.000	4.510.225.000	4.779.842.093	<<	4.779.842.093
		Tot	21.559.774.042	2.234.564.251	9.534.411.004	33.328.749.297	374.465.874.775	244.600.557.743	619.066.432.518
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	3.364.279.077	<<	70.415.319	3.434.694.396	4.127.549.202	296.618.359	4.424.167.561
	2019	Sez I	560.000.000	<<	<<	560.000.000	627.150.000	<<	627.150.000
		Tot	3.924.279.077	<<	70.415.319	3.994.694.396	4.754.699.202	296.618.359	5.051.317.561
		Sez II	3.497.290.660	<<	80.947.319	3.578.237.979	4.106.999.656	240.817.170	4.347.816.826
	2020	Sez I	541.000.000	<<	<<	541.000.000	601.150.000	<<	601.150.000
		Tot	4.038.290.660	<<	80.947.319	4.119.237.979	4.708.149.656	240.817.170	4.948.966.826
		Sez II	3.012.068.669	<<	115.947.319	3.128.015.988	3.644.187.262	170.672.594	3.814.859.856
	2021	Sez I	531.000.000	<<	<<	531.000.000	541.150.000	<<	541.150.000
		Tot	3.543.068.669	<<	115.947.319	3.659.015.988	4.185.337.262	170.672.594	4.356.009.856
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	55.978.963	<<	<<	55.978.963	125.812.783.471	<<	125.812.783.471
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	13.761.100.000	<<	13.761.100.000
		Tot	55.978.963	<<	<<	55.978.963	139.573.883.471	<<	139.573.883.471
		Sez II	57.250.139	<<	<<	57.250.139	125.546.502.496	<<	125.546.502.496
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	14.093.800.000	<<	14.093.800.000
		Tot	57.250.139	<<	<<	57.250.139	139.640.302.496	<<	139.640.302.496
		Sez II	53.950.139	<<	<<	53.950.139	126.418.519.880	<<	126.418.519.880
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	14.128.200.000	<<	14.128.200.000
		Tot	53.950.139	<<	<<	53.950.139	140.546.719.880	<<	140.546.719.880
GIUSTIZIA		Sez II	403.118.909	<<	11.000.000	414.118.909	8.548.012.423	<<	8.548.012.423
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	18.803.216	<<	18.803.216
		Tot	403.118.909	<<	11.000.000	414.118.909	8.566.815.639	<<	8.566.815.639
		Sez II	440.290.189	<<	<<	440.290.189	8.517.084.471	<<	8.517.084.471
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	36.501.849	<<	36.501.849
		Tot	440.290.189	<<	<<	440.290.189	8.553.586.320	<<	8.553.586.320
		Sez II	297.143.025	<<	<<	297.143.025	8.321.284.716	<<	8.321.284.716
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	55.294.286	<<	55.294.286
		Tot	297.143.025	<<	<<	297.143.025	8.376.579.002	<<	8.376.579.002

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	28.639.780	<<	2.000.000	30.639.780	2.776.394.039	<<	2.776.394.039
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	-23.979.760	<<	-23.979.760
		Tot	28.639.780	<<	2.000.000	30.639.780	2.752.414.279	<<	2.752.414.279
		Sez II	33.612.483	<<	2.000.000	35.612.483	2.732.077.227	<<	2.732.077.227
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	-23.479.760	<<	-23.479.760
		Tot	33.612.483	<<	2.000.000	35.612.483	2.708.597.467	<<	2.708.597.467
		Sez II	33.612.483	<<	2.000.000	35.612.483	2.684.172.395	<<	2.684.172.395
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	-26.479.760	<<	-26.479.760
		Tot	33.612.483	<<	2.000.000	35.612.483	2.657.692.635	<<	2.657.692.635
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	3.352.819.636	<<	<<	3.352.819.636	59.315.843.934	17.970.892	59.333.814.826
	2019	Sez I	40.000.000	<<	<<	40.000.000	180.449.000	<<	180.449.000
		Tot	3.392.819.636	<<	<<	3.392.819.636	59.496.292.934	17.970.892	59.514.263.826
		Sez II	3.086.659.687	<<	<<	3.086.659.687	57.887.093.745	18.303.578	57.905.397.323
	2020	Sez I	30.000.000	<<	<<	30.000.000	288.950.000	<<	288.950.000
		Tot	3.116.659.687	<<	<<	3.116.659.687	58.176.043.745	18.303.578	58.194.347.323
		Sez II	2.586.648.173	<<	<<	2.586.648.173	55.285.662.272	10.769.543	55.296.431.815
	2021	Sez I	30.000.000	<<	<<	30.000.000	196.593.999	<<	196.593.999
		Tot	2.616.648.173	<<	<<	2.616.648.173	55.482.256.271	10.769.543	55.493.025.814
INTERNO		Sez II	911.885.874	200.000.000	<<	1.111.885.874	24.430.187.420	17.344.555	24.447.531.975
	2019	Sez I	250.000.000	<<	<<	250.000.000	-100.463.858	<<	-100.463.858
		Tot	1.161.885.874	200.000.000	<<	1.361.885.874	24.329.723.562	17.344.555	24.347.068.117
		Sez II	1.179.495.293	200.000.000	<<	1.379.495.293	24.458.381.256	18.292.770	24.476.674.026
	2020	Sez I	250.000.000	<<	<<	250.000.000	-142.832.738	<<	-142.832.738
		Tot	1.429.495.293	200.000.000	<<	1.629.495.293	24.315.548.518	18.292.770	24.333.841.288
		Sez II	714.062.215	<<	<<	714.062.215	23.542.291.998	19.293.475	23.561.585.473
	2021	Sez I	500.000.000	<<	<<	500.000.000	51.188.529	<<	51.188.529
		Tot	1.214.062.215	<<	<<	1.214.062.215	23.593.480.527	19.293.475	23.612.774.002
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	447.529.652	<<	29.060.702	476.590.354	830.671.436	11.563.921	842.235.357
	2019	Sez I	20.227.042	<<	-20.227.042	<<	200.000	<<	200.000
		Tot	467.756.694	<<	8.833.660	476.590.354	830.871.436	11.563.921	842.435.357
		Sez II	413.166.397	<<	20.270.702	433.437.099	781.495.540	6.046.246	787.541.786
	2020	Sez I	20.227.042	<<	-20.227.042	<<	<<	<<	<<
		Tot	433.393.439	<<	43.660	433.437.099	781.495.540	6.046.246	787.541.786
		Sez II	339.132.462	<<	23.108.610	362.241.072	707.684.743	1.211.166	708.895.909
	2021	Sez I	20.227.042	<<	-20.227.042	<<	<<	<<	<<
		Tot	359.359.504	<<	2.881.568	362.241.072	707.684.743	1.211.166	708.895.909

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	3.749.668.134	<<	1.159.750.658	4.909.418.792	11.880.272.350	<<	11.880.272.350
	2019	Sez I	102.000.000	<<	<<	102.000.000	184.000.000	<<	184.000.000
		Tot	3.851.668.134	<<	1.159.750.658	5.011.418.792	12.064.272.350	<<	12.064.272.350
		Sez II	6.244.626.253	<<	1.017.725.692	7.262.351.945	14.191.845.384	<<	14.191.845.384
	2020	Sez I	102.000.000	<<	<<	102.000.000	184.000.000	<<	184.000.000
		Tot	6.346.626.253	<<	1.017.725.692	7.364.351.945	14.375.845.384	<<	14.375.845.384
		Sez II	2.839.437.591	<<	842.728.794	3.682.166.385	10.574.705.810	<<	10.574.705.810
	2021	Sez I	105.000.000	<<	<<	105.000.000	107.000.000	<<	107.000.000
		Tot	2.944.437.591	<<	842.728.794	3.787.166.385	10.681.705.810	<<	10.681.705.810
DIFESA		Sez II	2.099.938.895	<<	10.000.000	2.109.938.895	21.511.247.386	<<	21.511.247.386
	2019	Sez I	-85.000.000	<<	1.000.000	-84.000.000	-84.000.000	<<	-84.000.000
		Tot	2.014.938.895	<<	11.000.000	2.025.938.895	21.427.247.386	<<	21.427.247.386
		Sez II	2.681.982.857	<<	10.000.000	2.691.982.857	21.955.616.096	<<	21.955.616.096
	2020	Sez I	-85.000.000	<<	1.000.000	-84.000.000	-84.000.000	<<	-84.000.000
		Tot	2.596.982.857	<<	11.000.000	2.607.982.857	21.871.616.096	<<	21.871.616.096
		Sez II	2.779.585.461	<<	<<	2.779.585.461	22.042.488.102	<<	22.042.488.102
	2021	Sez I	-91.000.000	<<	1.000.000	-90.000.000	-90.000.000	<<	-90.000.000
		Tot	2.688.585.461	<<	1.000.000	2.689.585.461	21.952.488.102	<<	21.952.488.102
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO		Sez II	271.119.903	1.000.000	<<	272.119.903	922.897.064	<<	922.897.064
	2019	Sez I	11.000.000	<<	<<	11.000.000	27.800.000	<<	27.800.000
		Tot	282.119.903	1.000.000	<<	283.119.903	950.697.064	<<	950.697.064
		Sez II	238.901.794	<<	<<	238.901.794	878.796.633	<<	878.796.633
	2020	Sez I	22.400.000	<<	<<	22.400.000	25.100.000	<<	25.100.000
		Tot	261.301.794	<<	<<	261.301.794	903.896.633	<<	903.896.633
		Sez II	186.551.794	<<	<<	186.551.794	822.735.886	<<	822.735.886
	2021	Sez I	6.300.000	<<	<<	6.300.000	9.000.000	<<	9.000.000
		Tot	192.851.794	<<	<<	192.851.794	831.735.886	<<	831.735.886
BENI E ATTIVITA' CULTURALI		Sez II	1.088.917.714	<<	<<	1.088.917.714	2.728.695.917	41.830.969	2.770.526.886
	2019	Sez I	14.500.000	<<	<<	14.500.000	-20.614.000	<<	-20.614.000
		Tot	1.103.417.714	<<	<<	1.103.417.714	2.708.081.917	41.830.969	2.749.912.886
		Sez II	914.258.507	<<	<<	914.258.507	2.208.598.622	43.568.395	2.252.167.017
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	9.086.000	<<	9.086.000
		Tot	914.258.507	<<	<<	914.258.507	2.217.684.622	43.568.395	2.261.253.017
		Sez II	704.046.236	<<	<<	704.046.236	1.956.738.107	33.291.793	1.990.029.900
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	9.086.000	<<	9.086.000
		Tot	704.046.236	<<	<<	704.046.236	1.965.824.107	33.291.793	1.999.115.900

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
SALUTE		Sez II	65.114.145	<<	6.110.000	71.224.145	2.462.852.199	<<	2.462.852.199
	2019	Sez I	<<	150.400.000	<<	150.400.000	-839.350.000	<<	-839.350.000
		Tot	65.114.145	150.400.000	6.110.000	221.624.145	1.623.502.199	<<	1.623.502.199
		Sez II	57.816.149	<<	13.110.000	70.926.149	2.491.494.607	<<	2.491.494.607
	2020	Sez I	<<	100.400.000	<<	100.400.000	-899.350.000	<<	-899.350.000
		Tot	57.816.149	100.400.000	13.110.000	171.326.149	1.592.144.607	<<	1.592.144.607
		Sez II	54.343.649	<<	11.010.000	65.353.649	2.545.509.797	<<	2.545.509.797
	2021	Sez I	<<	100.400.000	<<	100.400.000	-899.350.000	<<	-899.350.000
		Tot	54.343.649	100.400.000	11.010.000	165.753.649	1.646.159.797	<<	1.646.159.797
TOTALE		Sez II	37.237.132.611	2.456.010.666	7.703.755.722	47.396.898.999	627.020.211.601	231.508.421.996	858.528.633.597
	2019	Sez I	964.974.042	150.400.000	4.027.572.958	5.142.947.000	19.055.439.911	<<	19.055.439.911
		Tot	38.202.106.653	2.606.410.666	11.731.328.680	52.539.845.999	646.075.651.512	231.508.421.996	877.584.073.508
		Sez II	39.637.974.708	2.382.434.251	6.196.729.191	48.217.138.150	631.143.238.285	228.909.264.482	860.052.502.767
	2020	Sez I	631.299.042	60.400.000	3.966.272.958	4.657.972.000	18.742.765.160	<<	18.742.765.160
		Tot	40.269.273.750	2.442.834.251	10.163.002.149	52.875.110.150	649.886.003.445	228.909.264.482	878.795.267.927
		Sez II	35.169.630.939	2.234.564.251	6.009.705.727	43.413.900.917	628.232.013.650	244.835.796.314	873.067.809.964
	2021	Sez I	1.092.252.042	100.400.000	4.500.272.958	5.692.925.000	18.861.525.147	<<	18.861.525.147
		Tot	36.261.882.981	2.334.964.251	10.509.978.685	49.106.825.917	647.093.538.797	244.835.796.314	891.929.335.111

999/642/1

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO A

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	531.549.686.862	1.092.080.315	2.372.674.892	19.317.354.824	7.177.000	3.975.668.503	7.595.235.368	3.896.927.682	6.900.000	22.982.192.613	592.795.898.060
	2019	Sez I	305.484.119	17.500.000	<<	3.014.047.000	<<	421.500.000	1.032.500.000	31.464.194	<<	501.850.000	5.324.345.313
		Tot	531.855.170.981	1.109.580.315	2.372.674.892	22.331.401.824	7.177.000	4.397.168.503	8.627.735.368	3.928.391.876	6.900.000	23.484.042.613	598.120.243.373
		Sez II	535.186.901.106	1.641.890.315	2.352.564.644	18.350.515.635	1.500.000	1.432.130.234	8.164.935.368	3.880.105.653	4.400.000	22.954.545.919	593.969.488.875
	2020	Sez I	-167.679.135	20.000.000	<<	3.207.797.000	<<	61.500.000	1.036.100.000	-5.728.056	<<	501.850.000	4.653.839.809
		Tot	535.019.221.971	1.661.890.315	2.352.564.644	21.558.312.635	1.500.000	1.493.630.234	9.201.035.368	3.874.377.597	4.400.000	23.456.395.919	598.623.328.684
		Sez II	556.202.144.902	77.142.995	2.311.348.655	18.493.594.288	1.500.000	891.501.232	9.477.235.368	3.868.530.138	1.900.000	22.961.692.846	614.286.590.425
	2021	Sez I	-500.729.851	<<	<<	3.713.350.000	<<	<<	1.070.600.000	-5.228.056	<<	501.850.000	4.779.842.093
		Tot	555.701.415.051	77.142.995	2.311.348.655	22.206.944.288	1.500.000	891.501.232	10.547.835.368	3.863.302.082	1.900.000	23.463.542.846	619.066.432.518
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	<<	<<	<<	4.372.465.456	45.538.992	<<	<<	6.163.112	<<	<<	4.424.167.561
	2019	Sez I	<<	<<	<<	622.150.000	<<	<<	<<	5.000.000	<<	<<	627.150.000
		Tot	<<	<<	<<	4.994.615.456	45.538.992	<<	<<	11.163.112	<<	<<	5.051.317.561
		Sez II	<<	<<	<<	4.297.807.125	43.972.045	<<	<<	6.037.655	<<	<<	4.347.816.826
	2020	Sez I	<<	<<	<<	601.150.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	601.150.000
		Tot	<<	<<	<<	4.898.957.125	43.972.045	<<	<<	6.037.655	<<	<<	4.948.966.826
		Sez II	<<	<<	<<	3.766.221.753	42.583.098	<<	<<	6.055.004	<<	<<	3.814.859.856
	2021	Sez I	<<	<<	<<	541.150.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	541.150.000
		Tot	<<	<<	<<	4.307.371.753	42.583.098	<<	<<	6.055.004	<<	<<	4.356.009.856
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	<<	<<	<<	18.431.129.810	<<	<<	<<	<<	<<	107.381.653.660	125.812.783.471
	2019	Sez I	<<	<<	<<	10.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	13.751.100.000	13.761.100.000
		Tot	<<	<<	<<	18.441.129.810	<<	<<	<<	<<	<<	121.132.753.660	139.573.883.471
		Sez II	<<	<<	<<	18.891.303.855	<<	<<	<<	<<	<<	106.655.198.640	125.546.502.496
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	14.093.800.000	14.093.800.000
		Tot	<<	<<	<<	18.891.303.855	<<	<<	<<	<<	<<	120.748.998.640	139.640.302.496
		Sez II	<<	<<	<<	18.943.423.759	<<	<<	<<	<<	<<	107.475.096.121	126.418.519.880
	2021	Sez I	<<	<<	<<	160.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	13.968.200.000	14.128.200.000
		Tot	<<	<<	<<	19.103.423.759	<<	<<	<<	<<	<<	121.443.296.121	140.546.719.880
GIUSTIZIA		Sez II	<<	<<	8.547.782.423	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.548.012.423
	2019	Sez I	<<	<<	18.803.216	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	18.803.216
		Tot	<<	<<	8.566.585.639	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.566.815.639
		Sez II	<<	<<	8.516.854.471	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.517.084.471
	2020	Sez I	<<	<<	36.501.849	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	36.501.849
		Tot	<<	<<	8.553.356.320	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.553.586.320
		Sez II	<<	<<	8.321.054.716	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.321.284.716
	2021	Sez I	<<	<<	55.294.286	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	55.294.286
		Tot	<<	<<	8.376.349.002	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.376.579.002

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO A

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	2.776.394.039	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.776.394.039
	2019	Sez I	-23.979.760	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-23.979.760
		Tot	2.752.414.279	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.752.414.279
		Sez II	2.732.077.227	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.732.077.227
	2020	Sez I	-23.479.760	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-23.479.760
		Tot	2.708.597.467	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.708.597.467
		Sez II	2.684.172.395	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.684.172.395
	2021	Sez I	-26.479.760	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-26.479.760
		Tot	2.657.692.635	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.657.692.635
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	2.618.132.279	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	56.715.677.622	<<	59.333.814.826
	2019	Sez I	44.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	136.449.000	<<	180.449.000
		Tot	2.662.132.279	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	56.852.126.622	<<	59.514.263.826
		Sez II	2.597.004.860	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	55.308.387.538	<<	57.905.397.323
	2020	Sez I	34.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	254.950.000	<<	288.950.000
		Tot	2.631.004.860	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	55.563.337.538	<<	58.194.347.323
		Sez II	2.301.190.171	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	52.995.236.719	<<	55.296.431.815
	2021	Sez I	34.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	162.593.999	<<	196.593.999
		Tot	2.335.190.171	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	53.157.830.718	<<	55.493.025.814
INTERNO		Sez II	10.547.256.650	11.075.074	10.439.380.057	244.572.521	5.048.114	297.350.427	<<	1.744.184	232.924.501	2.668.180.446	24.447.531.975
	2019	Sez I	-12.870.000	<<	52.406.142	125.000.000	<<	<<	<<	<<	125.000.000	-390.000.000	-100.463.858
		Tot	10.534.386.650	11.075.074	10.491.786.199	369.572.521	5.048.114	297.350.427	<<	1.744.184	357.924.501	2.278.180.446	24.347.068.117
		Sez II	10.518.186.058	4.152.795	10.594.581.625	246.648.020	5.048.543	400.000.000	<<	1.744.525	235.000.000	2.471.312.460	24.476.674.026
	2020	Sez I	57.150.000	<<	90.017.262	125.000.000	<<	<<	<<	<<	125.000.000	-540.000.000	-142.832.738
		Tot	10.575.336.058	4.152.795	10.684.598.887	371.648.020	5.048.543	400.000.000	<<	1.744.525	360.000.000	1.931.312.460	24.333.841.288
		Sez II	10.179.466.462	4.099.312	10.496.859.555	211.648.020	5.048.543	<<	<<	1.744.525	200.000.000	2.462.719.056	23.561.585.473
	2021	Sez I	88.450.000	<<	102.738.529	125.000.000	<<	250.000.000	<<	<<	125.000.000	-640.000.000	51.188.529
		Tot	10.267.916.462	4.099.312	10.599.598.084	336.648.020	5.048.543	250.000.000	<<	1.744.525	325.000.000	1.822.719.056	23.612.774.002
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	<<	<<	<<	<<	824.160.917	18.074.440	<<	<<	<<	<<	842.235.357
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	200.000	<<	<<	<<	<<	<<	200.000
		Tot	<<	<<	<<	<<	824.360.917	18.074.440	<<	<<	<<	<<	842.435.357
		Sez II	<<	<<	<<	<<	782.164.166	5.377.620	<<	<<	<<	<<	787.541.786
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	<<	<<	<<	<<	782.164.166	5.377.620	<<	<<	<<	<<	787.541.786
		Sez II	<<	<<	<<	<<	704.679.682	4.216.227	<<	<<	<<	<<	708.895.909
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	<<	<<	<<	<<	704.679.682	4.216.227	<<	<<	<<	<<	708.895.909

999/6442/3

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021

(in euro)

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2019	Sez II	161.872.315	<<	838.378.115	9.115.894.945	71.244.177	1.610.130.089	22.575.992	14.062.673	484	46.113.559	11.880.272.350
		Sez I	<<	<<	<<	184.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	184.000.000
		Tot	161.872.315	<<	838.378.115	9.299.894.945	71.244.177	1.610.130.089	22.575.992	14.062.673	484	46.113.559	12.064.272.350
	2020	Sez II	145.228.528	<<	803.631.288	11.729.892.766	31.078.417	1.446.899.452	22.575.992	3.024.897	484	9.513.559	14.191.845.384
		Sez I	<<	<<	<<	184.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	184.000.000
		Tot	145.228.528	<<	803.631.288	11.913.892.766	31.078.417	1.446.899.452	22.575.992	3.024.897	484	9.513.559	14.375.845.384
	2021	Sez II	290.538.118	<<	755.146.339	8.330.472.515	29.741.369	1.145.807.735	19.993.707	2.991.983	484	13.559	10.574.705.810
		Sez I	<<	<<	<<	107.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	107.000.000
		Tot	290.538.118	<<	755.146.339	8.437.472.515	29.741.369	1.145.807.735	19.993.707	2.991.983	484	13.559	10.681.705.810
DIFESA	2019	Sez II	100.586.396	17.618.661.615	3.618.271.059	5.614.157	81.493.645	24.460.513	<<	<<	<<	62.160.000	21.511.247.386
		Sez I	<<	-82.000.000	-2.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-84.000.000
		Tot	100.586.396	17.536.661.615	3.616.271.059	5.614.157	81.493.645	24.460.513	<<	<<	<<	62.160.000	21.427.247.386
	2020	Sez II	100.586.270	18.076.694.116	3.605.490.079	5.614.190	81.200.927	24.460.513	<<	<<	<<	61.570.000	21.955.616.096
		Sez I	<<	-82.000.000	-2.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-84.000.000
		Tot	100.586.270	17.994.694.116	3.603.490.079	5.614.190	81.200.927	24.460.513	<<	<<	<<	61.570.000	21.871.616.096
	2021	Sez II	100.586.011	18.152.220.558	3.617.842.653	5.613.224	80.195.142	24.460.513	<<	<<	<<	61.570.000	22.042.488.102
		Sez I	<<	-88.000.000	-2.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-90.000.000
		Tot	100.586.011	18.064.220.558	3.615.842.653	5.613.224	80.195.142	24.460.513	<<	<<	<<	61.570.000	21.952.488.102
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	2019	Sez II	<<	<<	<<	921.936.939	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	922.897.064
		Sez I	<<	<<	<<	27.800.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	27.800.000
		Tot	<<	<<	<<	949.736.939	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	950.697.064
	2020	Sez II	<<	<<	<<	877.836.508	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	878.796.633
		Sez I	<<	<<	<<	25.100.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	25.100.000
		Tot	<<	<<	<<	902.936.508	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	903.896.633
	2021	Sez II	<<	<<	<<	821.775.761	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	822.735.886
		Sez I	<<	<<	<<	9.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.000.000
		Tot	<<	<<	<<	830.775.761	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	831.735.886
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2019	Sez II	44.330.969	<<	<<	<<	936.530	<<	<<	2.725.258.808	<<	579	2.770.526.886
		Sez I	<<	<<	<<	<<	500.000	<<	<<	-21.114.000	<<	<<	-20.614.000
		Tot	44.330.969	<<	<<	<<	1.436.530	<<	<<	2.704.144.808	<<	579	2.749.912.886
	2020	Sez II	46.068.395	<<	<<	<<	826.662	<<	<<	2.205.271.381	<<	579	2.252.167.017
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.086.000	<<	<<	9.086.000
		Tot	46.068.395	<<	<<	<<	826.662	<<	<<	2.214.357.381	<<	579	2.261.253.017
	2021	Sez II	35.791.793	<<	<<	<<	826.662	<<	<<	1.953.410.866	<<	579	1.990.029.900
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.086.000	<<	<<	9.086.000
		Tot	35.791.793	<<	<<	<<	826.662	<<	<<	1.962.496.866	<<	579	1.999.115.900

999/6442/4

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021

(in euro)

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
SALUTE	2019	Sez II	19.563.669	<<	11.223.770	<<	<<	<<	1.986.748.878	<<	<<	445.315.882	2.462.852.199
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-839.350.000	<<	<<	<<	-839.350.000
		Tot	19.563.669	<<	11.223.770	<<	<<	<<	1.147.398.878	<<	<<	445.315.882	1.623.502.199
	2020	Sez II	19.563.669	<<	11.220.929	<<	<<	<<	2.015.944.127	<<	<<	444.765.882	2.491.494.607
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-899.350.000	<<	<<	<<	-899.350.000
		Tot	19.563.669	<<	11.220.929	<<	<<	<<	1.116.594.127	<<	<<	444.765.882	1.592.144.607
	2021	Sez II	19.563.669	<<	11.218.315	<<	<<	<<	2.069.961.931	<<	<<	444.765.882	2.545.509.797
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-899.350.000	<<	<<	<<	-899.350.000
		Tot	19.563.669	<<	11.218.315	<<	<<	<<	1.170.611.931	<<	<<	444.765.882	1.646.159.797
TOTALE	2019	Sez II	547.817.823.180	18.721.817.004	25.827.710.317	52.408.973.578	1.035.619.375	5.925.683.972	9.604.560.238	6.644.156.459	56.955.502.607	133.586.786.864	858.528.633.597
		Sez I	312.634.359	-64.500.000	69.209.358	3.982.997.000	700.000	421.500.000	193.150.000	15.350.194	261.449.000	13.862.950.000	19.055.439.911
		Tot	548.130.457.539	18.657.317.004	25.896.919.675	56.391.970.578	1.036.319.375	6.347.183.972	9.797.710.238	6.659.506.653	57.216.951.607	147.449.736.864	877.584.073.508
	2020	Sez II	551.345.616.113	19.722.737.226	25.884.343.037	54.399.623.025	945.810.760	3.308.867.819	10.203.455.487	6.096.184.111	55.547.788.022	132.598.077.164	860.052.502.767
		Sez I	-100.008.895	-62.000.000	124.519.111	4.143.047.000	<<	61.500.000	136.750.000	3.357.944	379.950.000	14.055.650.000	18.742.765.160
		Tot	551.245.607.218	19.660.737.226	26.008.862.148	58.542.670.025	945.810.760	3.370.367.819	10.340.205.487	6.099.542.055	55.927.738.022	146.653.727.164	878.795.267.927
	2021	Sez II	571.813.453.521	18.233.462.865	25.513.470.234	50.572.754.245	864.594.496	2.065.985.707	11.567.191.006	5.832.732.516	53.197.137.203	133.407.028.168	873.067.809.964
		Sez I	-404.759.611	-88.000.000	156.032.815	4.655.500.000	<<	250.000.000	171.250.000	3.857.944	287.593.999	13.830.050.000	18.861.525.147
		Tot	571.408.693.910	18.145.462.865	25.669.503.049	55.228.254.245	864.594.496	2.315.985.707	11.738.441.006	5.836.590.460	53.484.731.202	147.237.078.168	891.929.335.111

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	16.521.275.262	5.892.313.381	274.988.388	113.118.859.863	11.301.889.273	8.465.184.846
	2019	Sez I	946.558.001	-3.700.000	283.594	241.804.194	<<	8.900.000
		Tot	17.467.833.263	5.888.613.381	275.271.982	113.360.664.057	11.301.889.273	8.474.084.846
		Sez II	16.801.769.082	6.087.537.552	273.595.444	113.711.484.937	11.311.825.537	7.690.136.691
	2020	Sez I	1.416.992.190	-5.250.000	338.993	746.051.194	<<	225.432.750
		Tot	18.218.761.272	6.082.287.552	273.934.437	114.457.536.131	11.311.825.537	7.915.569.441
		Sez II	16.863.280.103	6.104.651.728	273.178.211	115.718.468.568	11.287.822.037	7.266.078.745
	2021	Sez I	1.922.479.378	-5.250.000	355.839	321.211.194	<<	-24.567.250
		Tot	18.785.759.481	6.099.401.728	273.534.050	116.039.679.762	11.287.822.037	7.241.511.495
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	144.769.903	56.202.299	8.265.729	231.451.285	29.618.800	135.949.763
	2019	Sez I	<<	5.250.000	<<	-15.100.000	<<	27.000.000
		Tot	144.769.903	61.452.299	8.265.729	216.351.285	29.618.800	162.949.763
		Sez II	139.324.044	58.931.405	7.927.960	138.351.285	29.618.800	81.249.763
	2020	Sez I	<<	250.000	<<	-15.100.000	<<	25.000.000
		Tot	139.324.044	59.181.405	7.927.960	123.251.285	29.618.800	106.249.763
		Sez II	136.343.284	62.937.770	7.967.381	137.471.285	29.618.800	78.249.763
	2021	Sez I	<<	250.000	<<	-15.100.000	<<	25.000.000
		Tot	136.343.284	63.187.770	7.967.381	122.371.285	29.618.800	103.249.763
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	49.130.566	36.316.476	2.969.353	122.293.425.511	2.918.248.465	187.722
	2019	Sez I	<<	1.900.000	<<	255.700.000	-2.198.000.000	1.500.000
		Tot	49.130.566	38.216.476	2.969.353	122.549.125.511	720.248.465	1.687.722
		Sez II	48.235.229	36.400.085	2.930.892	121.829.234.036	3.121.248.465	187.722
	2020	Sez I	<<	1.500.000	<<	248.800.000	-2.158.000.000	1.500.000
		Tot	48.235.229	37.900.085	2.930.892	122.078.034.036	963.248.465	1.687.722
		Sez II	47.317.777	36.484.531	2.872.433	122.725.315.134	3.098.376.216	187.722
	2021	Sez I	<<	1.500.000	<<	415.200.000	-2.130.000.000	1.500.000
		Tot	47.317.777	37.984.531	2.872.433	123.140.515.134	968.376.216	1.687.722
GIUSTIZIA		Sez II	5.549.929.571	1.849.422.524	348.040.350	53.148.112	294.851.260	<<
	2019	Sez I	21.242.417	2.000.000	1.390.511	<<	<<	<<
		Tot	5.571.171.988	1.851.422.524	349.430.861	53.148.112	294.851.260	<<
		Sez II	5.468.082.414	1.875.682.726	343.571.869	38.148.112	302.451.260	<<
	2020	Sez I	39.781.347	<<	2.604.095	<<	<<	<<
		Tot	5.507.863.761	1.875.682.726	346.175.964	38.148.112	302.451.260	<<
		Sez II	5.464.225.565	1.873.097.537	343.261.316	38.148.112	262.551.260	<<
	2021	Sez I	57.689.726	<<	3.776.110	<<	<<	<<
		Tot	5.521.915.291	1.873.097.537	347.037.426	38.148.112	262.551.260	<<

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	757.531.001	123.729.612	14.205.727	537.313.091	37.124.629	5.000.000
	2019	Sez I	<<	9.000.000	<<	2.000.000	-744	<<
		Tot	757.531.001	132.729.612	14.205.727	539.313.091	37.123.885	5.000.000
		Sez II	754.187.359	123.638.062	14.254.909	537.403.233	37.129.875	10.000.000
	2020	Sez I	<<	7.500.000	<<	2.000.000	-744	<<
		Tot	754.187.359	131.138.062	14.254.909	539.403.233	37.129.131	10.000.000
		Sez II	753.570.167	110.163.062	14.217.269	528.253.233	23.654.875	<<
	2021	Sez I	<<	2.500.000	<<	4.000.000	-744	<<
		Tot	753.570.167	112.663.062	14.217.269	532.253.233	23.654.131	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	42.579.167.586	1.454.318.605	2.694.184.208	8.439.685.656	63.315.850	593.735.089
	2019	Sez I	27.680.009	47.827.589	1.819.991	58.947.411	<<	<<
		Tot	42.606.847.595	1.502.146.194	2.696.004.199	8.498.633.067	63.315.850	593.735.089
		Sez II	41.400.269.660	1.317.317.121	2.617.473.132	8.631.109.911	66.071.850	604.535.089
	2020	Sez I	353.002.765	-134.532.411	23.727.235	12.578.411	<<	<<
		Tot	41.753.272.425	1.182.784.710	2.641.200.367	8.643.688.322	66.071.850	604.535.089
		Sez II	39.353.505.027	1.315.191.308	2.484.677.937	8.701.330.616	56.071.850	604.535.089
	2021	Sez I	355.809.120	-226.906.292	23.390.879	8.809.844	<<	<<
		Tot	39.709.314.147	1.088.285.016	2.508.068.816	8.710.140.460	56.071.850	604.535.089
INTERNO		Sez II	8.594.209.704	1.488.232.182	524.292.329	10.263.840.822	2.275.809.302	17.769.052
	2019	Sez I	19.147.372	16.950.000	1.258.770	2.180.000	-400.000.000	10.000.000
		Tot	8.613.357.076	1.505.182.182	525.551.099	10.266.020.822	1.875.809.302	27.769.052
		Sez II	8.578.042.228	1.492.841.744	523.630.694	10.232.221.309	2.076.291.505	17.927.385
	2020	Sez I	52.843.284	19.750.000	3.473.978	71.100.000	-550.000.000	10.000.000
		Tot	8.630.885.512	1.512.591.744	527.104.672	10.303.321.309	1.526.291.505	27.927.385
		Sez II	8.530.843.732	1.436.384.361	521.078.867	10.094.159.092	2.073.401.305	15.427.385
	2021	Sez I	59.243.775	19.750.000	3.894.754	108.300.000	-650.000.000	10.000.000
		Tot	8.590.087.507	1.456.134.361	524.973.621	10.202.459.092	1.423.401.305	25.427.385
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	70.986.163	102.264.395	4.358.346	160.646.014	<<	2.623.308
	2019	Sez I	<<	200.000	<<	<<	<<	<<
		Tot	70.986.163	102.464.395	4.358.346	160.646.014	<<	2.623.308
		Sez II	70.722.995	101.914.973	4.356.402	157.591.014	<<	2.623.308
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	70.722.995	101.914.973	4.356.402	157.591.014	<<	2.623.308
		Sez II	70.686.022	99.893.186	4.352.674	157.591.014	<<	2.623.308
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	70.686.022	99.893.186	4.352.674	157.591.014	<<	2.623.308

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	896.926.957	277.904.820	55.613.931	5.086.787.221	<<	616.706.672
	2019	Sez I	<<	<<	<<	1.000.000	1.000.000	80.000.000
		Tot	896.926.957	277.904.820	55.613.931	5.087.787.221	1.000.000	696.706.672
		Sez II	899.683.847	286.868.942	55.683.908	5.036.787.221	<<	614.555.564
	2020	Sez I	<<	<<	<<	2.000.000	<<	80.000.000
		Tot	899.683.847	286.868.942	55.683.908	5.038.787.221	<<	694.555.564
		Sez II	899.797.460	277.468.856	55.664.425	5.016.287.221	<<	612.407.506
	2021	Sez I	<<	<<	<<	2.000.000	<<	<<
		Tot	899.797.460	277.468.856	55.664.425	5.018.287.221	<<	612.407.506
DIFESA		Sez II	16.389.069.821	1.191.706.733	999.331.450	100.332.407	64.987.657	<<
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	16.389.069.821	1.191.706.733	999.331.450	100.332.407	64.987.657	<<
		Sez II	16.283.166.972	1.221.784.763	993.136.017	50.332.407	63.407.657	<<
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	16.283.166.972	1.221.784.763	993.136.017	50.332.407	63.407.657	<<
		Sez II	16.265.365.071	1.250.482.841	992.159.242	50.332.407	63.407.657	<<
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	16.265.365.071	1.250.482.841	992.159.242	50.332.407	63.407.657	<<
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO		Sez II	78.797.126	55.273.612	4.551.757	345.421.487	4.221.745	152.261.593
	2019	Sez I	470.283	300.000	29.717	3.000.000	<<	13.000.000
		Tot	79.267.409	55.573.612	4.581.474	348.421.487	4.221.745	165.261.593
		Sez II	78.382.685	54.767.259	4.508.405	345.421.487	1.551.765	146.876.995
	2020	Sez I	2.739.264	300.000	160.736	<<	<<	-500.000
		Tot	81.121.949	55.067.259	4.669.141	345.421.487	1.551.765	146.376.995
		Sez II	77.711.776	54.771.121	4.464.705	345.421.487	1.551.765	146.876.995
	2021	Sez I	2.739.264	300.000	160.736	<<	<<	-500.000
		Tot	80.451.040	55.071.121	4.625.441	345.421.487	1.551.765	146.376.995
BENI E ATTIVITA' CULTURALI		Sez II	673.685.774	155.473.517	40.707.757	337.860.138	363.182.545	53.481.423
	2019	Sez I	<<	-2.875.000	<<	19.611.000	-57.550.000	5.700.000
		Tot	673.685.774	152.598.517	40.707.757	357.471.138	305.632.545	59.181.423
		Sez II	633.166.301	143.585.528	38.365.353	348.260.138	66.196.749	53.481.423
	2020	Sez I	10.000.000	-2.175.000	<<	111.000	1.150.000	<<
		Tot	643.166.301	141.410.528	38.365.353	348.371.138	67.346.749	53.481.423
		Sez II	607.350.334	137.556.597	36.678.327	347.990.138	64.025.187	53.481.423
	2021	Sez I	10.000.000	-2.350.000	<<	286.000	1.150.000	<<
		Tot	617.350.334	135.206.597	36.678.327	348.276.138	65.175.187	53.481.423

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
SALUTE		Sez II	118.977.222	81.961.326	6.152.267	1.615.313.251	538.902.404	<<
	2019	Sez I	<<	<<	<<	-989.750.000	<<	<<
		Tot	118.977.222	81.961.326	6.152.267	625.563.251	538.902.404	<<
		Sez II	114.610.254	81.882.278	5.938.687	1.639.813.251	538.002.404	<<
	2020	Sez I	<<	<<	<<	-999.750.000	<<	<<
		Tot	114.610.254	81.882.278	5.938.687	640.063.251	538.002.404	<<
		Sez II	112.099.331	81.895.940	5.773.638	1.693.063.251	537.002.404	<<
	2021	Sez I	<<	<<	<<	-999.750.000	<<	<<
		Tot	112.099.331	81.895.940	5.773.638	693.313.251	537.002.404	<<
TOTALE		Sez II	92.424.456.656	12.765.119.482	4.977.661.592	262.584.084.858	17.892.151.930	10.042.899.468
	2019	Sez I	1.015.098.082	76.852.589	4.782.583	-420.607.395	-2.654.550.744	146.100.000
		Tot	93.439.554.738	12.841.972.071	4.982.444.175	262.163.477.463	15.237.601.186	10.188.999.468
		Sez II	91.269.643.070	12.883.152.438	4.885.373.672	262.696.158.341	17.613.795.867	9.221.573.940
	2020	Sez I	1.875.358.850	-112.657.411	30.305.037	67.790.605	-2.706.850.744	341.432.750
		Tot	93.145.001.920	12.770.495.027	4.915.678.709	262.763.948.946	14.906.945.123	9.563.006.690
		Sez II	89.182.095.649	12.840.978.838	4.746.346.425	265.553.831.558	17.497.483.356	8.779.867.936
	2021	Sez I	2.407.961.263	-210.206.292	31.578.318	-155.042.962	-2.778.850.744	11.432.750
		Tot	91.590.056.912	12.630.772.546	4.777.924.743	265.398.788.596	14.718.632.612	8.791.300.686

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	76.284.205	18.335.000.000	78.809.765.678	70.953.700.605	1.105.005.000	6.749.986.621	331.604.253.122
	2019	Sez I	<<	<<	14.738.000	<<	<<	16.714.524	1.225.298.313
		Tot	76.284.205	18.335.000.000	78.824.503.678	70.953.700.605	1.105.005.000	6.766.701.145	332.829.551.435
		Sez II	56.284.205	18.933.000.000	82.482.014.544	70.265.700.605	1.105.005.000	8.641.164.926	337.359.518.523
	2020	Sez I	<<	<<	14.738.000	<<	<<	-1.440.635.318	957.667.809
		Tot	56.284.205	18.933.000.000	82.496.752.544	70.265.700.605	1.105.005.000	7.200.529.608	338.317.186.332
		Sez II	56.284.205	19.019.000.000	87.818.373.376	67.136.800.605	1.105.005.000	8.218.565.807	340.867.508.385
	2021	Sez I	<<	<<	13.485.000	<<	<<	-1.958.097.068	269.617.093
		Tot	56.284.205	19.019.000.000	87.831.858.376	67.136.800.605	1.105.005.000	6.260.468.739	341.137.125.478
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	47.772.683	<<	33.938.214	<<	<<	4.886.130	692.854.806
	2019	Sez I	<<	<<	<<	50.000.000	<<	<<	67.150.000
		Tot	47.772.683	<<	33.938.214	50.000.000	<<	4.886.130	760.004.806
		Sez II	46.373.026	<<	22.099.264	<<	<<	4.886.130	528.761.677
	2020	Sez I	<<	<<	<<	50.000.000	<<	<<	60.150.000
		Tot	46.373.026	<<	22.099.264	50.000.000	<<	4.886.130	588.911.677
		Sez II	46.363.684	<<	12.333.177	<<	<<	4.886.130	516.171.274
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	10.150.000
		Tot	46.363.684	<<	12.333.177	<<	<<	4.886.130	526.321.274
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	414.526.415	125.756.804.508
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	15.700.000.000	13.761.100.000
		Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	16.114.526.415	139.517.904.508
		Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	409.015.928	125.489.252.357
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	16.000.000.000	14.093.800.000
		Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	16.409.015.928	139.583.052.357
		Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	412.015.928	126.364.569.741
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	15.840.000.000	14.128.200.000
		Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	16.252.015.928	140.492.769.741
GIUSTIZIA		Sez II	<<	<<	942.084	50.000	<<	37.509.613	8.133.893.514
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-5.829.712	18.803.216
		Tot	<<	<<	942.084	50.000	<<	31.679.901	8.152.696.730
		Sez II	<<	<<	942.084	50.000	<<	47.865.817	8.076.794.282
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-5.883.593	36.501.849
		Tot	<<	<<	942.084	50.000	<<	41.982.224	8.113.296.131
		Sez II	<<	<<	942.084	50.000	<<	41.865.817	8.024.141.691
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-6.171.550	55.294.286
		Tot	<<	<<	942.084	50.000	<<	35.694.267	8.079.435.977

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	1.267.660.428	<<	<<	<<	<<	3.189.771	2.745.754.259
	2019	Sez I	-34.979.016	<<	<<	<<	<<	<<	-23.979.760
		Tot	1.232.681.412	<<	<<	<<	<<	3.189.771	2.721.774.499
		Sez II	1.217.661.535	<<	<<	<<	<<	2.189.771	2.696.464.744
	2020	Sez I	-32.979.016	<<	<<	<<	<<	<<	-23.479.760
		Tot	1.184.682.519	<<	<<	<<	<<	2.189.771	2.672.984.984
		Sez II	1.216.511.535	<<	<<	<<	<<	2.189.771	2.648.559.912
	2021	Sez I	-32.979.016	<<	<<	<<	<<	<<	-26.479.760
		Tot	1.183.532.519	<<	<<	<<	<<	2.189.771	2.622.080.152
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	1.442.393	<<	4.865.827	10.000	<<	132.299.084	55.963.024.298
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	4.174.000	140.449.000
		Tot	1.442.393	<<	4.865.827	10.000	<<	136.473.084	56.103.473.298
		Sez II	1.442.393	<<	4.112.818	10.000	<<	158.092.084	54.800.434.058
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	4.174.000	258.950.000
		Tot	1.442.393	<<	4.112.818	10.000	<<	162.266.084	55.059.384.058
		Sez II	1.442.393	<<	3.405.442	10.000	<<	178.844.437	52.699.014.099
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	5.490.448	166.593.999
		Tot	1.442.393	<<	3.405.442	10.000	<<	184.334.885	52.865.608.098
INTERNO		Sez II	12.836.916	<<	23.558.232	74.993.457	<<	42.759.550	23.318.301.546
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-350.463.858
		Tot	12.836.916	<<	23.558.232	74.993.457	<<	42.759.550	22.967.837.688
		Sez II	12.845.748	<<	22.610.018	74.993.457	<<	47.481.875	23.078.885.963
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-392.832.738
		Tot	12.845.748	<<	22.610.018	74.993.457	<<	47.481.875	22.686.053.225
		Sez II	12.845.748	<<	21.609.313	74.993.457	<<	47.486.523	22.828.229.783
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-448.811.471
		Tot	12.845.748	<<	21.609.313	74.993.457	<<	47.486.523	22.379.418.312
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	9.603.998	<<	1.586.679	<<	<<	2.012.179	354.081.082
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	200.000
		Tot	9.603.998	<<	1.586.679	<<	<<	2.012.179	354.281.082
		Sez II	9.603.998	<<	1.233.572	<<	<<	12.179	348.058.441
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	9.603.998	<<	1.233.572	<<	<<	12.179	348.058.441
		Sez II	9.603.998	<<	681.290	<<	<<	12.179	345.443.671
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	9.603.998	<<	681.290	<<	<<	12.179	345.443.671

999/644/7

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	1.101.597	<<	208.900	5.618.697	<<	29.984.763	6.970.853.558
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	82.000.000
		Tot	1.101.597	<<	208.900	5.618.697	<<	29.984.763	7.052.853.558
		Sez II	1.101.597	<<	208.900	5.618.697	<<	28.984.763	6.929.493.439
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	82.000.000
		Tot	1.101.597	<<	208.900	5.618.697	<<	28.984.763	7.011.493.439
		Sez II	1.101.597	<<	208.900	5.618.697	<<	23.984.763	6.892.539.425
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000
		Tot	1.101.597	<<	208.900	5.618.697	<<	23.984.763	6.894.539.425
DIFESA		Sez II	165.287.636	<<	458.000	403.900.000	<<	86.234.787	19.401.308.491
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	165.287.636	<<	458.000	403.900.000	<<	86.234.787	19.401.308.491
		Sez II	165.287.636	<<	383.000	403.900.000	<<	82.234.787	19.263.633.239
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	165.287.636	<<	383.000	403.900.000	<<	82.234.787	19.263.633.239
		Sez II	162.687.636	<<	333.000	403.900.000	<<	74.234.787	19.262.902.641
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	162.687.636	<<	333.000	403.900.000	<<	74.234.787	19.262.902.641
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO		Sez II	475.101	<<	<<	50.000	<<	9.724.740	650.777.161
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	16.800.000
		Tot	475.101	<<	<<	50.000	<<	9.724.740	667.577.161
		Sez II	475.101	<<	<<	50.000	<<	7.861.142	639.894.839
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.700.000
		Tot	475.101	<<	<<	50.000	<<	7.861.142	642.594.839
		Sez II	475.101	<<	<<	50.000	<<	4.861.142	636.184.092
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.700.000
		Tot	475.101	<<	<<	50.000	<<	4.861.142	638.884.092
BENI E ATTIVITA' CULTURALI		Sez II	<<	<<	7.790.882	1.548	<<	7.594.619	1.639.778.203
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-35.114.000
		Tot	<<	<<	7.790.882	1.548	<<	7.594.619	1.604.664.203
		Sez II	<<	<<	6.053.456	1.548	<<	5.229.619	1.294.340.115
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.086.000
		Tot	<<	<<	6.053.456	1.548	<<	5.229.619	1.303.426.115
		Sez II	<<	<<	4.378.698	1.548	<<	1.229.619	1.252.691.871
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.086.000
		Tot	<<	<<	4.378.698	1.548	<<	1.229.619	1.261.777.871

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
SALUTE		Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	10.716.347	2.391.628.054
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-989.750.000
		Tot	19.605.237	<<	<<	<<	<<	10.716.347	1.401.878.054
		Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	20.716.347	2.420.568.458
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-999.750.000
		Tot	19.605.237	<<	<<	<<	<<	20.716.347	1.420.818.458
		Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	30.716.347	2.480.156.148
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-999.750.000
		Tot	19.605.237	<<	<<	<<	<<	30.716.347	1.480.406.148
TOTALE		Sez II	1.602.070.194	18.335.000.000	78.883.114.496	71.480.324.307	1.105.005.000	7.531.424.619	579.623.312.602
	2019	Sez I	-34.979.016	<<	14.738.000	50.000.000	<<	15.715.058.812	13.912.492.911
		Tot	1.567.091.178	18.335.000.000	78.897.852.496	71.530.324.307	1.105.005.000	23.246.483.431	593.535.805.513
		Sez II	1.530.680.476	18.933.000.000	82.539.657.656	70.792.324.307	1.105.005.000	9.455.735.368	582.926.100.135
	2020	Sez I	-32.979.016	<<	14.738.000	50.000.000	<<	14.557.655.089	14.084.793.160
		Tot	1.497.701.460	18.933.000.000	82.554.395.656	70.842.324.307	1.105.005.000	24.013.390.457	597.010.893.295
		Sez II	1.526.921.134	19.019.000.000	87.862.265.280	67.663.424.307	1.105.005.000	9.040.893.250	584.818.112.733
	2021	Sez I	-32.979.016	<<	13.485.000	<<	<<	13.881.221.830	13.168.600.147
		Tot	1.493.942.118	19.019.000.000	87.875.750.280	67.663.424.307	1.105.005.000	22.922.115.080	597.986.712.880

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	401.425.130	13.255.644.183	6.183.721.490	73.000.000	219.062.677	7.027.474.615	2.908.223.543	30.068.551.638
	2019	Sez I	<<	71.500.000	-19.253.000	<<	<<	4.046.800.000	<<	4.099.047.000
		Tot	401.425.130	13.327.144.183	6.164.468.490	73.000.000	219.062.677	11.074.274.615	2.908.223.543	34.167.598.638
		Sez II	368.993.192	11.777.395.863	7.887.458.357	3.000.000	160.641.982	5.170.644.635	2.659.600.000	28.027.734.029
	2020	Sez I	<<	31.500.000	-320.828.000	<<	<<	3.985.500.000	<<	3.696.172.000
		Tot	368.993.192	11.808.895.863	7.566.630.357	3.000.000	160.641.982	9.156.144.635	2.659.600.000	31.723.906.029
		Sez II	317.884.364	15.060.726.943	6.523.453.414	3.000.000	124.239.415	5.132.700.161	1.656.520.000	28.818.524.297
	2021	Sez I	<<	295.000.000	-304.275.000	<<	<<	4.519.500.000	<<	4.510.225.000
		Tot	317.884.364	15.355.726.943	6.219.178.414	3.000.000	124.239.415	9.652.200.161	1.656.520.000	33.328.749.297
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	18.743.045	213.751.145	3.099.784.887	25.000.000	<<	70.415.319	7.000.000	3.434.694.396
	2019	Sez I	<<	90.000.000	290.000.000	<<	<<	50.000.000	130.000.000	560.000.000
		Tot	18.743.045	303.751.145	3.389.784.887	25.000.000	<<	120.415.319	137.000.000	3.994.694.396
		Sez II	28.673.045	213.751.145	3.229.866.470	25.000.000	<<	80.947.319	<<	3.578.237.979
	2020	Sez I	<<	20.000.000	391.000.000	<<	<<	50.000.000	80.000.000	541.000.000
		Tot	28.673.045	233.751.145	3.620.866.470	25.000.000	<<	130.947.319	80.000.000	4.119.237.979
		Sez II	28.672.406	163.751.145	2.794.645.118	25.000.000	<<	115.947.319	<<	3.128.015.988
	2021	Sez I	<<	<<	441.000.000	<<	<<	60.000.000	30.000.000	531.000.000
		Tot	28.672.406	163.751.145	3.235.645.118	25.000.000	<<	175.947.319	30.000.000	3.659.015.988
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	29.261.585	26.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	55.978.963
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	29.261.585	26.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	55.978.963
		Sez II	29.532.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	57.250.139
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	29.532.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	57.250.139
		Sez II	26.232.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	53.950.139
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	26.232.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	53.950.139
GIUSTIZIA		Sez II	403.118.909	<<	<<	<<	<<	11.000.000	<<	414.118.909
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	403.118.909	<<	<<	<<	<<	11.000.000	<<	414.118.909
		Sez II	440.290.189	<<	<<	<<	<<	<<	<<	440.290.189
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	440.290.189	<<	<<	<<	<<	<<	<<	440.290.189
		Sez II	297.143.025	<<	<<	<<	<<	<<	<<	297.143.025
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	297.143.025	<<	<<	<<	<<	<<	<<	297.143.025

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2019	Sez II	28.639.780	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	30.639.780
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	28.639.780	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	30.639.780
	2020	Sez II	33.612.483	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	35.612.483
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	33.612.483	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	35.612.483
	2021	Sez II	33.612.483	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	35.612.483
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	33.612.483	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	35.612.483
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2019	Sez II	49.808.145	3.097.525.137	8.220.456	5.400.000	190.865.898	<<	1.000.000	3.352.819.636
		Sez I	<<	40.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	40.000.000
		Tot	49.808.145	3.137.525.137	8.220.456	5.400.000	190.865.898	<<	1.000.000	3.392.819.636
	2020	Sez II	49.808.145	2.844.115.188	8.220.456	5.400.000	178.115.898	<<	1.000.000	3.086.659.687
		Sez I	<<	30.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	30.000.000
		Tot	49.808.145	2.874.115.188	8.220.456	5.400.000	178.115.898	<<	1.000.000	3.116.659.687
	2021	Sez II	25.836.270	2.368.475.549	8.220.456	5.000.000	178.115.898	<<	1.000.000	2.586.648.173
		Sez I	<<	30.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	30.000.000
		Tot	25.836.270	2.398.475.549	8.220.456	5.000.000	178.115.898	<<	1.000.000	2.616.648.173
INTERNO	2019	Sez II	518.522.029	390.885.925	<<	2.477.920	<<	<<	200.000.000	1.111.885.874
		Sez I	<<	250.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	250.000.000
		Tot	518.522.029	640.885.925	<<	2.477.920	<<	<<	200.000.000	1.361.885.874
	2020	Sez II	730.409.125	449.086.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	1.379.495.293
		Sez I	<<	250.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	250.000.000
		Tot	730.409.125	699.086.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	1.629.495.293
	2021	Sez II	667.326.047	46.736.168	<<	<<	<<	<<	<<	714.062.215
		Sez I	<<	500.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	500.000.000
		Tot	667.326.047	546.736.168	<<	<<	<<	<<	<<	1.214.062.215
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	Sez II	159.954.446	307.344.543	<<	<<	<<	4.291.365	5.000.000	476.590.354
		Sez I	20.227.042	-20.227.042	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	180.181.488	287.117.501	<<	<<	<<	4.291.365	5.000.000	476.590.354
	2020	Sez II	143.049.656	284.886.078	<<	<<	<<	501.365	5.000.000	433.437.099
		Sez I	20.227.042	-20.227.042	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	163.276.698	264.659.036	<<	<<	<<	501.365	5.000.000	433.437.099
	2021	Sez II	90.498.031	268.403.768	<<	<<	<<	3.339.273	<<	362.241.072
		Sez I	20.227.042	-20.227.042	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	110.725.073	248.176.726	<<	<<	<<	3.339.273	<<	362.241.072

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021

(in euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2019	Sez II	887.302.426	2.097.057.396	725.646.425	3.705.323	117.388	1.195.589.834	<<	4.909.418.792
		Sez I	<<	100.000.000	2.000.000	<<	<<	<<	<<	102.000.000
		Tot	887.302.426	2.197.057.396	727.646.425	3.705.323	117.388	1.195.589.834	<<	5.011.418.792
	2020	Sez II	737.453.023	5.190.357.223	251.988.360	3.705.323	117.388	1.078.730.628	<<	7.262.351.945
		Sez I	<<	100.000.000	2.000.000	<<	<<	<<	<<	102.000.000
		Tot	737.453.023	5.290.357.223	253.988.360	3.705.323	117.388	1.078.730.628	<<	7.364.351.945
	2021	Sez II	587.592.648	1.828.184.909	249.941.417	3.465.827	148.117.388	864.864.196	<<	3.682.166.385
		Sez I	<<	100.000.000	5.000.000	<<	<<	<<	<<	105.000.000
		Tot	587.592.648	1.928.184.909	254.941.417	3.465.827	148.117.388	864.864.196	<<	3.787.166.385
DIFESA	2019	Sez II	2.045.023.278	<<	<<	14.617	54.901.000	10.000.000	<<	2.109.938.895
		Sez I	-84.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-84.000.000
		Tot	1.961.023.278	<<	<<	14.617	54.901.000	10.000.000	<<	2.025.938.895
	2020	Sez II	2.627.067.240	<<	<<	14.617	54.901.000	10.000.000	<<	2.691.982.857
		Sez I	-84.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-84.000.000
		Tot	2.543.067.240	<<	<<	14.617	54.901.000	10.000.000	<<	2.607.982.857
	2021	Sez II	2.724.669.844	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.779.585.461
		Sez I	-90.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-90.000.000
		Tot	2.634.669.844	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.689.585.461
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	2019	Sez II	65.096.937	107.014.421	67.935.506	<<	<<	32.073.039	<<	272.119.903
		Sez I	2.000.000	3.000.000	1.000.000	5.000.000	<<	<<	<<	11.000.000
		Tot	67.096.937	110.014.421	68.935.506	5.000.000	<<	32.073.039	<<	283.119.903
	2020	Sez II	59.452.889	94.653.346	59.732.441	<<	<<	25.063.118	<<	238.901.794
		Sez I	3.000.000	3.400.000	1.000.000	15.000.000	<<	<<	<<	22.400.000
		Tot	62.452.889	98.053.346	60.732.441	15.000.000	<<	25.063.118	<<	261.301.794
	2021	Sez II	58.516.007	63.823.346	49.712.441	<<	<<	14.500.000	<<	186.551.794
		Sez I	<<	5.300.000	1.000.000	<<	<<	<<	<<	6.300.000
		Tot	58.516.007	69.123.346	50.712.441	<<	<<	14.500.000	<<	192.851.794
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2019	Sez II	696.095.602	8.236.753	243.715.157	140.870.202	<<	<<	<<	1.088.917.714
		Sez I	9.500.000	1.000.000	4.000.000	<<	<<	<<	<<	14.500.000
		Tot	705.595.602	9.236.753	247.715.157	140.870.202	<<	<<	<<	1.103.417.714
	2020	Sez II	564.398.357	2.701.683	244.115.157	103.043.310	<<	<<	<<	914.258.507
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	564.398.357	2.701.683	244.115.157	103.043.310	<<	<<	<<	914.258.507
	2021	Sez II	400.840.976	3.563.017	244.115.157	55.527.086	<<	<<	<<	704.046.236
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	400.840.976	3.563.017	244.115.157	55.527.086	<<	<<	<<	704.046.236

999/644/12

ALLEGATO A/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021

(in euro)

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
SALUTE	2019	Sez II	2.530.652	62.646.688	<<	<<	<<	6.046.805	<<	71.224.145
		Sez I	400.000	150.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	150.400.000
		Tot	2.930.652	212.646.688	<<	<<	<<	6.046.805	<<	221.624.145
	2020	Sez II	3.530.652	54.348.692	<<	<<	<<	13.046.805	<<	70.926.149
		Sez I	400.000	100.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	100.400.000
		Tot	3.930.652	154.348.692	<<	<<	<<	13.046.805	<<	171.326.149
	2021	Sez II	5.430.652	48.876.192	<<	<<	<<	11.046.805	<<	65.353.649
		Sez I	400.000	100.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	100.400.000
		Tot	5.830.652	148.876.192	<<	<<	<<	11.046.805	<<	165.753.649
TOTALE	2019	Sez II	5.305.521.964	19.566.823.569	10.329.023.921	250.468.062	464.946.963	8.358.890.977	3.121.223.543	47.396.898.999
		Sez I	-51.872.958	685.272.958	277.747.000	5.000.000	<<	4.096.800.000	130.000.000	5.142.947.000
		Tot	5.253.649.006	20.252.096.527	10.606.770.921	255.468.062	464.946.963	12.455.690.977	3.251.223.543	52.539.845.999
	2020	Sez II	5.816.270.757	20.939.012.764	11.681.381.241	140.163.250	393.776.268	6.380.933.870	2.865.600.000	48.217.138.150
		Sez I	-60.372.958	514.672.958	73.172.000	15.000.000	<<	4.035.500.000	80.000.000	4.657.972.000
		Tot	5.755.897.799	21.453.685.722	11.754.553.241	155.163.250	393.776.268	10.416.433.870	2.945.600.000	52.875.110.150
	2021	Sez II	5.264.255.514	19.880.258.415	9.870.088.003	92.007.530	505.373.701	6.144.397.754	1.657.520.000	43.413.900.917
		Sez I	-69.372.958	1.010.072.958	142.725.000	<<	<<	4.579.500.000	30.000.000	5.692.925.000
		Tot	5.194.882.556	20.890.331.373	10.012.813.003	92.007.530	505.373.701	10.723.897.754	1.687.520.000	49.106.825.917

999/056/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO A/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NVB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	2019	265.777.410.000	4.518.330.000	270.295.740.000
	2020	271.704.305.000	-179.830.000	271.524.475.000
	2021	277.866.505.000	-2.190.600.000	275.675.905.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	2019	192.593.700.000	-11.361.640.000	181.232.060.000
	2020	203.236.800.000	-5.650.930.000	197.585.870.000
	2021	205.148.950.000	-3.961.550.000	201.187.400.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	2019	35.600.000.000	-150.700.000	35.449.300.000
	2020	36.778.000.000	-368.400.000	36.409.600.000
	2021	37.595.000.000	-210.300.000	37.384.700.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	2019	10.938.000.000	132.600.000	11.070.600.000
	2020	11.243.000.000	132.600.000	11.375.600.000
	2021	11.540.000.000	132.600.000	11.672.600.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	2019	14.508.000.000	239.100.000	14.747.100.000
	2020	14.612.000.000	237.600.000	14.849.600.000
	2021	14.721.000.000	237.600.000	14.958.600.000
TOTALE	2019	519.417.110.000	-6.622.310.000	512.794.800.000
	2020	537.574.105.000	-5.828.960.000	531.745.145.000
	2021	546.871.455.000	-5.992.250.000	540.879.205.000

999/056/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO A/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NVB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	2019	890.633.862	<<	890.633.862
	2020	839.633.862	<<	839.633.862
	2021	792.633.862	<<	792.633.862
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	2019	23.209.178.000	710.800.000	23.919.978.000
	2020	22.645.187.844	<<	22.645.187.844
	2021	22.383.297.844	<<	22.383.297.844
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	2019	263.265.000	<<	263.265.000
	2020	262.265.000	<<	262.265.000
	2021	261.265.000	<<	261.265.000
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	2019	1.315.000.000	<<	1.315.000.000
	2020	1.315.000.000	<<	1.315.000.000
	2021	1.115.000.000	<<	1.115.000.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2019	4.989.721.800	<<	4.989.721.800
	2020	4.980.628.700	<<	4.980.628.700
	2021	5.059.248.560	<<	5.059.248.560
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	2019	31.192.874.334	-2.468.050.000	28.724.824.334
	2020	30.260.142.485	-2.495.550.000	27.764.592.485
	2021	27.613.348.485	650.000	27.613.998.485
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2019	3.041.367.830	<<	3.041.367.830
	2020	3.041.367.830	<<	3.041.367.830
	2021	3.141.367.830	<<	3.141.367.830
TOTALE	2019	64.902.040.826	-1.757.250.000	63.144.790.826
	2020	63.344.225.721	-2.495.550.000	60.848.675.721
	2021	60.366.161.581	650.000	60.366.811.581

999/056/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO A/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NVB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI				
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	2019	36.510.000	<<	36.510.000
	2020	20.510.000	<<	20.510.000
	2021	20.510.000	<<	20.510.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	2019	1.105.005.000	<<	1.105.005.000
	2020	1.105.005.000	<<	1.105.005.000
	2021	1.105.005.000	<<	1.105.005.000
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	2019	1.117.551.000	<<	1.117.551.000
	2020	1.125.100.000	<<	1.125.100.000
	2021	1.132.895.000	<<	1.132.895.000
TOTALE	2019	2.259.066.000	<<	2.259.066.000
	2020	2.250.615.000	<<	2.250.615.000
	2021	2.258.410.000	<<	2.258.410.000
TOTALE ENTRATE FINALI	2019	586.578.216.826	-8.379.560.000	578.198.656.826
	2020	603.168.945.721	-8.324.510.000	594.844.435.721
	2021	609.496.026.581	-5.991.600.000	603.504.426.581

999/058/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in euro)

ALLEGATO A/3

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NVB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2019	92.424.456.656	1.015.098.082	93.439.554.738
	2020	91.269.643.070	1.875.358.850	93.145.001.920
	2021	89.182.095.649	2.407.961.263	91.590.056.912
CONSUMI INTERMEDI	2019	12.765.119.482	76.852.589	12.841.972.071
	2020	12.883.152.438	-112.657.411	12.770.495.027
	2021	12.840.978.838	-210.206.292	12.630.772.546
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2019	4.977.661.592	4.782.583	4.982.444.175
	2020	4.885.373.672	30.305.037	4.915.678.709
	2021	4.746.346.425	31.578.318	4.777.924.743
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2019	262.584.084.858	-420.607.395	262.163.477.463
	2020	262.696.158.341	67.790.605	262.763.948.946
	2021	265.553.831.558	-155.042.962	265.398.788.596
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2019	17.892.151.930	-2.654.550.744	15.237.601.186
	2020	17.613.795.867	-2.706.850.744	14.906.945.123
	2021	17.497.483.356	-2.778.850.744	14.718.632.612
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2019	10.042.899.468	146.100.000	10.188.999.468
	2020	9.221.573.940	341.432.750	9.563.006.690
	2021	8.779.867.936	11.432.750	8.791.300.686
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2019	1.602.070.194	-34.979.016	1.567.091.178
	2020	1.530.680.476	-32.979.016	1.497.701.460
	2021	1.526.921.134	-32.979.016	1.493.942.118
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	2019	18.335.000.000	<<	18.335.000.000
	2020	18.933.000.000	<<	18.933.000.000
	2021	19.019.000.000	<<	19.019.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2019	78.883.114.496	14.738.000	78.897.852.496
	2020	82.539.657.656	14.738.000	82.554.395.656
	2021	87.862.265.280	13.485.000	87.875.750.280
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	2019	71.480.324.307	50.000.000	71.530.324.307
	2020	70.792.324.307	50.000.000	70.842.324.307
	2021	67.663.424.307	<<	67.663.424.307
AMMORTAMENTI	2019	1.105.005.000	<<	1.105.005.000
	2020	1.105.005.000	<<	1.105.005.000
	2021	1.105.005.000	<<	1.105.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI	2019	7.531.424.619	15.715.058.812	23.246.483.431
	2020	9.455.735.368	14.557.655.089	24.013.390.457
	2021	9.040.893.250	13.881.221.830	22.922.115.080
TOTALE	2019	579.623.312.602	13.912.492.911	593.535.805.513
	2020	582.926.100.135	14.084.793.160	597.010.893.295
	2021	584.818.112.733	13.168.600.147	597.986.712.880

999/058/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2019 - 2021
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in euro)

ALLEGATO A/3

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NVB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2019	5.305.521.964	-51.872.958	5.253.649.006
	2020	5.816.270.757	-60.372.958	5.755.897.799
	2021	5.264.255.514	-69.372.958	5.194.882.556
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2019	19.566.823.569	685.272.958	20.252.096.527
	2020	20.939.012.764	514.672.958	21.453.685.722
	2021	19.880.258.415	1.010.072.958	20.890.331.373
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2019	10.329.023.921	277.747.000	10.606.770.921
	2020	11.681.381.241	73.172.000	11.754.553.241
	2021	9.870.088.003	142.725.000	10.012.813.003
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2019	250.468.062	5.000.000	255.468.062
	2020	140.163.250	15.000.000	155.163.250
	2021	92.007.530	<<	92.007.530
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2019	464.946.963	<<	464.946.963
	2020	393.776.268	<<	393.776.268
	2021	505.373.701	<<	505.373.701
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2019	8.358.890.977	4.096.800.000	12.455.690.977
	2020	6.380.933.870	4.035.500.000	10.416.433.870
	2021	6.144.397.754	4.579.500.000	10.723.897.754
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2019	3.121.223.543	130.000.000	3.251.223.543
	2020	2.865.600.000	80.000.000	2.945.600.000
	2021	1.657.520.000	30.000.000	1.687.520.000
TOTALE	2019	47.396.898.999	5.142.947.000	52.539.845.999
	2020	48.217.138.150	4.657.972.000	52.875.110.150
	2021	43.413.900.917	5.692.925.000	49.106.825.917
TOTALE SPESE FINALI	2019	627.020.211.601	19.055.439.911	646.075.651.512
	2020	631.143.238.285	18.742.765.160	649.886.003.445
	2021	628.232.013.650	18.861.525.147	647.093.538.797

B) – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER IL TRIENNIO 2019-2021

999/646/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2019 - 2021
(in Euro)

			Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NV integrato (Sezione II + Sezione I)
	ENTRATE				
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2019	492.107.103.444	-6.622.310.000	485.484.793.444
		2020	510.875.498.444	-5.828.960.000	505.046.538.444
		2021	520.358.748.444	-5.992.250.000	514.366.498.444
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2019	49.779.869.465	-1.757.250.000	48.022.619.465
		2020	48.344.971.875	-2.495.550.000	45.849.421.875
		2021	45.407.772.532	650.000	45.408.422.532
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2019	2.214.066.000	<<	2.214.066.000
		2020	2.205.615.000	<<	2.205.615.000
		2021	2.213.410.000	<<	2.213.410.000
di cui RISCOSSIONE CREDITI		2019	1.072.551.000	<<	1.072.551.000
		2020	1.080.100.000	<<	1.080.100.000
		2021	1.087.895.000	<<	1.087.895.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	2019	544.101.038.909	-8.379.560.000	535.721.478.909
		2020	561.426.085.319	-8.324.510.000	553.101.575.319
		2021	567.979.930.976	-5.991.600.000	561.988.330.976
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2019	377.493.223.383	<<	377.493.223.383
		2020	337.908.261.751	<<	337.908.261.751
		2021	339.017.641.719	<<	339.017.641.719
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2019	921.594.262.292	-8.379.560.000	913.214.702.292
		2020	899.334.347.070	-8.324.510.000	891.009.837.070
		2021	906.997.572.695	-5.991.600.000	901.005.972.695
	SPESE				
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2019	610.143.770.670	13.912.492.911	624.056.263.581
		2020	600.275.653.877	14.084.793.160	614.360.447.037
		2021	594.775.363.172	13.168.600.147	607.943.963.319
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2019	52.525.837.791	5.123.993.000	57.649.830.791
		2020	43.801.107.551	3.939.018.000	47.740.125.551
		2021	43.433.489.062	4.792.724.000	48.226.213.062
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		2019	5.126.223.543	130.000.000	5.256.223.543
		2020	2.865.600.000	80.000.000	2.945.600.000
		2021	1.657.520.000	30.000.000	1.687.520.000
	TOTALE SPESE FINALI	2019	662.669.608.461	19.036.485.911	681.706.094.372
		2020	644.076.761.428	18.023.811.160	662.100.572.588
		2021	638.208.852.234	17.961.324.147	656.170.176.381
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2019	231.508.607.920	<<	231.508.607.920
		2020	228.909.264.482	<<	228.909.264.482
		2021	244.835.796.314	<<	244.835.796.314
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2019	894.178.216.381	19.036.485.911	913.214.702.292
		2020	872.986.025.910	18.023.811.160	891.009.837.070
		2021	883.044.648.548	17.961.324.147	901.005.972.695

999/646/2

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2019 - 2021
(in Euro)

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NV integrato (Sezione II + Sezione I)
RISULTATI DIFFERENZIALI				
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2019	541.886.972.909	-8.379.560.000	533.507.412.909
	2020	559.220.470.319	-8.324.510.000	550.895.960.319
	2021	565.766.520.976	-5.991.600.000	559.774.920.976
SPESE CORRENTI (-)	2019	610.143.770.670	13.912.492.911	624.056.263.581
	2020	600.275.653.877	14.084.793.160	614.360.447.037
	2021	594.775.363.172	13.168.600.147	607.943.963.319
RISPARMIO PUBBLICO	2019	-68.256.797.761	-22.292.052.911	-90.548.850.672
	2020	-41.055.183.558	-22.409.303.160	-63.464.486.718
	2021	-29.008.842.196	-19.160.200.147	-48.169.042.343
TOTALE ENTRATE FINALI	2019	544.101.038.909	-8.379.560.000	535.721.478.909
	2020	561.426.085.319	-8.324.510.000	553.101.575.319
	2021	567.979.930.976	-5.991.600.000	561.988.330.976
TOTALE SPESE FINALI (-)	2019	662.669.608.461	19.036.485.911	681.706.094.372
	2020	644.076.761.428	18.023.811.160	662.100.572.588
	2021	638.208.852.234	17.961.324.147	656.170.176.381
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2019	-118.568.569.552	-27.416.045.911	-145.984.615.463
	2020	-82.650.676.109	-26.348.321.160	-108.998.997.269
	2021	-70.228.921.258	-23.952.924.147	-94.181.845.405
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2019	543.028.487.909	-8.379.560.000	534.648.927.909
	2020	560.345.985.319	-8.324.510.000	552.021.475.319
	2021	566.892.035.976	-5.991.600.000	560.900.435.976
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2019	657.543.384.918	18.906.485.911	676.449.870.829
	2020	641.211.161.428	17.943.811.160	659.154.972.588
	2021	636.551.332.234	17.931.324.147	654.482.656.381
INDEBITAMENTO NETTO	2019	-114.514.897.009	-27.286.045.911	-141.800.942.920
	2020	-80.865.176.109	-26.268.321.160	-107.133.497.269
	2021	-69.659.296.258	-23.922.924.147	-93.582.220.405
TOTALE ENTRATE FINALI	2019	544.101.038.909	-8.379.560.000	535.721.478.909
	2020	561.426.085.319	-8.324.510.000	553.101.575.319
	2021	567.979.930.976	-5.991.600.000	561.988.330.976
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2019	894.178.216.381	19.036.485.911	913.214.702.292
	2020	872.986.025.910	18.023.811.160	891.009.837.070
	2021	883.044.648.548	17.961.324.147	901.005.972.695
RICORSO AL MERCATO	2019	-350.077.177.472	-27.416.045.911	-377.493.223.383
	2020	-311.559.940.591	-26.348.321.160	-337.908.261.751
	2021	-315.064.717.572	-23.952.924.147	-339.017.641.719

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	23.147.642.916	219.451.204.939	31.525.583.567	80.857.919.687	354.982.351.109
	2019	Sez I	372.257	187.714.194	1.022.473.862	14.738.000	1.225.298.313
		Tot	23.148.015.173	219.638.919.133	32.548.057.429	80.872.657.687	356.207.649.422
		Sez II	23.055.766.083	212.836.397.629	34.210.732.625	83.549.400.687	353.652.297.024
	2020	Sez I	24.008	911.856.944	31.048.857	14.738.000	957.667.809
		Tot	23.055.790.091	213.748.254.573	34.241.781.482	83.564.138.687	354.609.964.833
		Sez II	23.048.544.953	204.021.407.937	34.421.072.048	88.893.759.519	350.384.784.457
	2021	Sez I	222.197	236.516.944	19.392.952	13.485.000	269.617.093
		Tot	23.048.767.150	204.257.924.881	34.440.465.000	88.907.244.519	350.654.401.550
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	188.883.415	405.605.782	82.908.491	33.938.214	711.335.902
	2019	Sez I	250.000	66.900.000	<<	<<	67.150.000
		Tot	189.133.415	472.505.782	82.908.491	33.938.214	778.485.902
		Sez II	182.325.368	245.443.663	81.035.927	22.099.264	530.904.222
	2020	Sez I	250.000	59.900.000	<<	<<	60.150.000
		Tot	182.575.368	305.343.663	81.035.927	22.099.264	591.054.222
		Sez II	179.301.052	243.491.931	81.035.927	12.333.177	516.162.087
	2021	Sez I	250.000	9.900.000	<<	<<	10.150.000
		Tot	179.551.052	253.391.931	81.035.927	12.333.177	526.312.087
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	131.559.403	130.840.031.592	403.956.251	<<	131.375.547.246
	2019	Sez I	<<	13.761.100.000	<<	<<	13.761.100.000
		Tot	131.559.403	144.601.131.592	403.956.251	<<	145.136.647.246
		Sez II	130.777.674	125.783.651.698	402.853.587	<<	126.317.282.959
	2020	Sez I	<<	14.093.800.000	<<	<<	14.093.800.000
		Tot	130.777.674	139.877.451.698	402.853.587	<<	140.411.082.959
		Sez II	129.543.205	126.241.507.259	402.853.587	<<	126.773.904.051
	2021	Sez I	<<	14.128.200.000	<<	<<	14.128.200.000
		Tot	129.543.205	140.369.707.259	402.853.587	<<	140.902.104.051
GIUSTIZIA		Sez II	7.141.640.774	1.122.450.058	205.829.015	<<	8.469.919.847
	2019	Sez I	24.632.928	<<	-5.829.712	<<	18.803.216
		Tot	7.166.273.702	1.122.450.058	199.999.303	<<	8.488.723.063
		Sez II	6.843.666.344	1.058.100.032	175.774.650	<<	8.077.541.026
	2020	Sez I	42.385.442	<<	-5.883.593	<<	36.501.849
		Tot	6.886.051.786	1.058.100.032	169.891.057	<<	8.114.042.875
		Sez II	6.795.965.023	1.058.200.032	169.974.650	<<	8.024.139.705
	2021	Sez I	61.465.836	<<	-6.171.550	<<	55.294.286
		Tot	6.857.430.859	1.058.200.032	163.803.100	<<	8.079.433.991

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	889.210.937	1.846.635.235	15.393.658	<<	2.751.239.830
	2019	Sez I	-2.000.000	-21.979.760	<<	<<	-23.979.760
		Tot	887.210.937	1.824.655.475	15.393.658	<<	2.727.260.070
		Sez II	884.750.165	1.801.432.182	10.295.397	<<	2.696.477.744
	2020	Sez I	<<	-23.479.760	<<	<<	-23.479.760
		Tot	884.750.165	1.777.952.422	10.295.397	<<	2.672.997.984
		Sez II	870.532.333	1.767.732.182	10.295.397	<<	2.648.559.912
	2021	Sez I	<<	-26.479.760	<<	<<	-26.479.760
		Tot	870.532.333	1.741.252.422	10.295.397	<<	2.622.080.152
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	46.335.736.453	8.686.548.531	1.209.273.487	4.865.827	56.236.424.298
	2019	Sez I	76.837.854	60.209.000	3.402.146	<<	140.449.000
		Tot	46.412.574.307	8.746.757.531	1.212.675.633	4.865.827	56.376.873.298
		Sez II	44.871.953.744	8.732.218.724	1.192.148.772	4.112.818	54.800.434.058
	2020	Sez I	241.122.552	13.840.000	3.987.448	<<	258.950.000
		Tot	45.113.076.296	8.746.058.724	1.196.136.220	4.112.818	55.059.384.058
		Sez II	42.689.700.021	8.790.955.863	1.214.952.773	3.405.442	52.699.014.099
	2021	Sez I	149.529.551	11.574.000	5.490.448	<<	166.593.999
		Tot	42.839.229.572	8.802.529.863	1.220.443.221	3.405.442	52.865.608.098
INTERNO		Sez II	10.608.353.979	12.774.512.672	146.483.759	<<	23.529.350.410
	2019	Sez I	27.406.142	-417.870.000	40.000.000	<<	-350.463.858
		Tot	10.635.760.121	12.356.642.672	186.483.759	<<	23.178.886.552
		Sez II	10.575.936.423	12.393.021.348	149.395.487	<<	23.118.353.258
	2020	Sez I	75.017.262	-497.850.000	30.000.000	<<	-392.832.738
		Tot	10.650.953.685	11.895.171.348	179.395.487	<<	22.725.520.520
		Sez II	10.460.631.308	12.235.423.193	149.395.487	<<	22.845.449.988
	2021	Sez I	87.738.529	-566.550.000	30.000.000	<<	-448.811.471
		Tot	10.548.369.837	11.668.873.193	179.395.487	<<	22.396.638.517
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	111.753.192	270.094.626	6.971.344	1.586.679	390.405.841
	2019	Sez I	1.000.000	<<	-800.000	<<	200.000
		Tot	112.753.192	270.094.626	6.171.344	1.586.679	390.605.841
		Sez II	105.658.033	236.656.349	4.736.962	1.233.572	348.284.916
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	105.658.033	236.656.349	4.736.962	1.233.572	348.284.916
		Sez II	105.635.916	234.389.503	4.736.962	681.290	345.443.671
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	105.635.916	234.389.503	4.736.962	681.290	345.443.671

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	1.238.905.919	5.877.849.403	28.177.452	<<	7.144.932.774
	2019	Sez I	1.000.000	81.000.000	<<	<<	82.000.000
		Tot	1.239.905.919	5.958.849.403	28.177.452	<<	7.226.932.774
		Sez II	1.241.556.709	5.786.291.518	27.102.696	<<	7.054.950.923
	2020	Sez I	2.000.000	80.000.000	<<	<<	82.000.000
		Tot	1.243.556.709	5.866.291.518	27.102.696	<<	7.136.950.923
		Sez II	1.234.716.754	5.638.219.975	19.602.696	<<	6.892.539.425
	2021	Sez I	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000
		Tot	1.236.716.754	5.638.219.975	19.602.696	<<	6.894.539.425
DIFESA		Sez II	18.619.265.208	241.107.923	696.433.684	<<	19.556.806.815
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	18.619.265.208	241.107.923	696.433.684	<<	19.556.806.815
		Sez II	18.322.088.777	238.778.475	710.416.244	<<	19.271.283.496
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	18.322.088.777	238.778.475	710.416.244	<<	19.271.283.496
		Sez II	18.321.672.536	235.709.118	702.416.244	<<	19.259.797.898
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	18.321.672.536	235.709.118	702.416.244	<<	19.259.797.898
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO		Sez II	120.102.571	640.753.675	7.843.571	<<	768.699.817
	2019	Sez I	755.935	16.000.000	44.065	<<	16.800.000
		Tot	120.858.506	656.753.675	7.887.636	<<	785.499.817
		Sez II	108.332.156	523.397.326	8.165.357	<<	639.894.839
	2020	Sez I	2.974.619	-500.000	225.381	<<	2.700.000
		Tot	111.306.775	522.897.326	8.390.738	<<	642.594.839
		Sez II	104.621.409	523.397.326	8.165.357	<<	636.184.092
	2021	Sez I	2.974.619	-500.000	225.381	<<	2.700.000
		Tot	107.596.028	522.897.326	8.390.738	<<	638.884.092
BENI E ATTIVITA' CULTURALI		Sez II	865.647.534	893.456.353	38.996.102	<<	1.798.099.989
	2019	Sez I	-3.050.000	-32.064.000	<<	<<	-35.114.000
		Tot	862.597.534	861.392.353	38.996.102	<<	1.762.985.989
		Sez II	787.556.576	471.984.459	34.584.848	<<	1.294.125.883
	2020	Sez I	-2.350.000	1.436.000	10.000.000	<<	9.086.000
		Tot	785.206.576	473.420.459	44.584.848	<<	1.303.211.883
		Sez II	750.212.742	467.680.049	34.584.848	<<	1.252.477.639
	2021	Sez I	-2.350.000	1.436.000	10.000.000	<<	9.086.000
		Tot	747.862.742	469.116.049	44.584.848	<<	1.261.563.639

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

MINISTERI			SPESE CORRENTI				
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
SALUTE		Sez II	193.278.862	2.219.705.805	15.672.125	<<	2.428.656.792
	2019	Sez I	<<	-989.750.000	<<	<<	-989.750.000
		Tot	193.278.862	1.229.955.805	15.672.125	<<	1.438.906.792
		Sez II	184.962.653	2.264.296.764	24.564.112	<<	2.473.823.529
	2020	Sez I	<<	-999.750.000	<<	<<	-999.750.000
		Tot	184.962.653	1.264.546.764	24.564.112	<<	1.474.073.529
		Sez II	181.295.272	2.281.046.764	34.564.112	<<	2.496.906.148
	2021	Sez I	<<	-999.750.000	<<	<<	-999.750.000
		Tot	181.295.272	1.281.296.764	34.564.112	<<	1.497.156.148
TOTALE		Sez II	109.591.981.163	385.269.956.594	34.383.522.506	80.898.310.407	610.143.770.670
	2019	Sez I	127.205.116	12.711.259.434	1.059.290.361	14.738.000	13.912.492.911
		Tot	109.719.186.279	397.981.216.028	35.442.812.867	80.913.048.407	624.056.263.581
		Sez II	107.295.330.705	372.371.670.167	37.031.806.664	83.576.846.341	600.275.653.877
	2020	Sez I	361.423.883	13.639.253.184	69.378.093	14.738.000	14.084.793.160
		Tot	107.656.754.588	386.010.923.351	37.101.184.757	83.591.584.341	614.360.447.037
		Sez II	104.872.372.524	363.739.161.132	37.253.650.088	88.910.179.428	594.775.363.172
	2021	Sez I	301.830.732	12.794.347.184	58.937.231	13.485.000	13.168.600.147
		Tot	105.174.203.256	376.533.508.316	37.312.587.319	88.923.664.428	607.943.963.319

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	17.310.509.313	4.355.010.666	6.971.290.833	28.636.810.812	383.619.161.921	231.123.279.224	614.742.441.145
	2019	Sez I	52.247.000	<<	4.027.846.000	4.080.093.000	5.305.391.313	<<	5.305.391.313
		Tot	17.362.756.313	4.355.010.666	10.999.136.833	32.716.903.812	388.924.553.234	231.123.279.224	620.047.832.458
		Sez II	17.013.416.127	2.182.434.251	6.371.375.478	25.567.225.856	379.219.522.880	228.582.236.323	607.801.759.203
	2020	Sez I	-249.328.000	-40.000.000	3.266.546.000	2.977.218.000	3.934.885.809	<<	3.934.885.809
		Tot	16.764.088.127	2.142.434.251	9.637.921.478	28.544.443.856	383.154.408.689	228.582.236.323	611.736.645.012
		Sez II	19.045.071.587	2.234.564.251	6.471.411.004	27.751.046.842	378.135.831.299	244.600.557.743	622.736.389.042
	2021	Sez I	-9.275.000	<<	3.619.299.000	3.610.024.000	3.879.641.093	<<	3.879.641.093
		Tot	19.035.796.587	2.234.564.251	10.090.710.004	31.361.070.842	382.015.472.392	244.600.557.743	626.616.030.135
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	3.604.189.326	<<	70.415.319	3.674.604.645	4.385.940.547	296.618.359	4.682.558.906
	2019	Sez I	560.000.000	<<	<<	560.000.000	627.150.000	<<	627.150.000
		Tot	4.164.189.326	<<	70.415.319	4.234.604.645	5.013.090.547	296.618.359	5.309.708.906
		Sez II	3.498.095.557	<<	80.947.319	3.579.042.876	4.109.947.098	240.817.170	4.350.764.268
	2020	Sez I	541.000.000	<<	<<	541.000.000	601.150.000	<<	601.150.000
		Tot	4.039.095.557	<<	80.947.319	4.120.042.876	4.711.097.098	240.817.170	4.951.914.268
		Sez II	3.017.940.673	<<	115.947.319	3.133.887.992	3.650.050.079	170.672.594	3.820.722.673
	2021	Sez I	531.000.000	<<	<<	531.000.000	541.150.000	<<	541.150.000
		Tot	3.548.940.673	<<	115.947.319	3.664.887.992	4.191.200.079	170.672.594	4.361.872.673
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	61.541.438	<<	<<	61.541.438	131.437.088.684	<<	131.437.088.684
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	13.761.100.000	<<	13.761.100.000
		Tot	61.541.438	<<	<<	61.541.438	145.198.188.684	<<	145.198.188.684
		Sez II	57.250.139	<<	<<	57.250.139	126.374.533.098	<<	126.374.533.098
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	14.093.800.000	<<	14.093.800.000
		Tot	57.250.139	<<	<<	57.250.139	140.468.333.098	<<	140.468.333.098
		Sez II	53.950.139	<<	<<	53.950.139	126.827.854.190	<<	126.827.854.190
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	14.128.200.000	<<	14.128.200.000
		Tot	53.950.139	<<	<<	53.950.139	140.956.054.190	<<	140.956.054.190
GIUSTIZIA		Sez II	438.897.500	<<	11.000.000	449.897.500	8.919.817.347	<<	8.919.817.347
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	18.803.216	<<	18.803.216
		Tot	438.897.500	<<	11.000.000	449.897.500	8.938.620.563	<<	8.938.620.563
		Sez II	440.290.189	<<	<<	440.290.189	8.517.831.215	<<	8.517.831.215
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	36.501.849	<<	36.501.849
		Tot	440.290.189	<<	<<	440.290.189	8.554.333.064	<<	8.554.333.064
		Sez II	297.143.025	<<	<<	297.143.025	8.321.282.730	<<	8.321.282.730
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	55.294.286	<<	55.294.286
		Tot	297.143.025	<<	<<	297.143.025	8.376.577.016	<<	8.376.577.016

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	29.505.692	<<	2.000.000	31.505.692	2.782.745.522	<<	2.782.745.522
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	-23.979.760	<<	-23.979.760
		Tot	29.505.692	<<	2.000.000	31.505.692	2.758.765.762	<<	2.758.765.762
		Sez II	33.703.660	<<	2.000.000	35.703.660	2.732.181.404	<<	2.732.181.404
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	-23.479.760	<<	-23.479.760
		Tot	33.703.660	<<	2.000.000	35.703.660	2.708.701.644	<<	2.708.701.644
		Sez II	33.612.483	<<	2.000.000	35.612.483	2.684.172.395	<<	2.684.172.395
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	-26.479.760	<<	-26.479.760
		Tot	33.612.483	<<	2.000.000	35.612.483	2.657.692.635	<<	2.657.692.635
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	3.983.608.446	<<	<<	3.983.608.446	60.220.032.744	17.970.892	60.238.003.636
	2019	Sez I	40.000.000	<<	<<	40.000.000	180.449.000	<<	180.449.000
		Tot	4.023.608.446	<<	<<	4.023.608.446	60.400.481.744	17.970.892	60.418.452.636
		Sez II	3.086.659.687	<<	<<	3.086.659.687	57.887.093.745	18.303.578	57.905.397.323
	2020	Sez I	30.000.000	<<	<<	30.000.000	288.950.000	<<	288.950.000
		Tot	3.116.659.687	<<	<<	3.116.659.687	58.176.043.745	18.303.578	58.194.347.323
		Sez II	2.586.648.173	<<	<<	2.586.648.173	55.285.662.272	10.769.543	55.296.431.815
	2021	Sez I	30.000.000	<<	<<	30.000.000	196.593.999	<<	196.593.999
		Tot	2.616.648.173	<<	<<	2.616.648.173	55.482.256.271	10.769.543	55.493.025.814
INTERNO		Sez II	1.121.615.451	221.865.340	<<	1.343.480.791	24.872.831.201	17.344.555	24.890.175.756
	2019	Sez I	250.000.000	<<	<<	250.000.000	-100.463.858	<<	-100.463.858
		Tot	1.371.615.451	221.865.340	<<	1.593.480.791	24.772.367.343	17.344.555	24.789.711.898
		Sez II	1.215.502.243	200.000.000	<<	1.415.502.243	24.533.855.501	18.292.770	24.552.148.271
	2020	Sez I	250.000.000	<<	<<	250.000.000	-142.832.738	<<	-142.832.738
		Tot	1.465.502.243	200.000.000	<<	1.665.502.243	24.391.022.763	18.292.770	24.409.315.533
		Sez II	715.294.140	<<	<<	715.294.140	23.560.744.128	19.293.475	23.580.037.603
	2021	Sez I	500.000.000	<<	<<	500.000.000	51.188.529	<<	51.188.529
		Tot	1.215.294.140	<<	<<	1.215.294.140	23.611.932.657	19.293.475	23.631.226.132
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	1.057.457.282	<<	49.287.744	1.106.745.026	1.497.150.867	11.563.921	1.508.714.788
	2019	Sez I	20.227.042	<<	-20.227.042	<<	200.000	<<	200.000
		Tot	1.077.684.324	<<	29.060.702	1.106.745.026	1.497.350.867	11.563.921	1.508.914.788
		Sez II	515.744.010	<<	20.270.702	536.014.712	884.299.628	6.046.246	890.345.874
	2020	Sez I	20.227.042	<<	-20.227.042	<<	<<	<<	<<
		Tot	535.971.052	<<	43.660	536.014.712	884.299.628	6.046.246	890.345.874
		Sez II	343.135.792	<<	23.108.610	366.244.402	711.688.073	1.211.166	712.899.239
	2021	Sez I	20.227.042	<<	-20.227.042	<<	<<	<<	<<
		Tot	363.362.834	<<	2.881.568	366.244.402	711.688.073	1.211.166	712.899.239

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	6.868.230.427	<<	1.659.750.658	8.527.981.085	15.672.913.859	<<	15.672.913.859
	2019	Sez I	102.000.000	<<	<<	102.000.000	184.000.000	<<	184.000.000
		Tot	6.970.230.427	<<	1.659.750.658	8.629.981.085	15.856.913.859	<<	15.856.913.859
		Sez II	4.394.695.493	<<	1.017.725.692	5.412.421.185	12.467.372.108	<<	12.467.372.108
	2020	Sez I	102.000.000	<<	<<	102.000.000	184.000.000	<<	184.000.000
		Tot	4.496.695.493	<<	1.017.725.692	5.514.421.185	12.651.372.108	<<	12.651.372.108
		Sez II	4.285.217.887	<<	842.728.798	5.127.946.685	12.020.486.110	<<	12.020.486.110
	2021	Sez I	105.000.000	<<	<<	105.000.000	107.000.000	<<	107.000.000
		Tot	4.390.217.887	<<	842.728.798	5.232.946.685	12.127.486.110	<<	12.127.486.110
DIFESA		Sez II	2.989.796.354	<<	10.000.000	2.999.796.354	22.556.603.169	<<	22.556.603.169
	2019	Sez I	-85.000.000	<<	1.000.000	-84.000.000	-84.000.000	<<	-84.000.000
		Tot	2.904.796.354	<<	11.000.000	2.915.796.354	22.472.603.169	<<	22.472.603.169
		Sez II	2.424.187.514	<<	10.000.000	2.434.187.514	21.705.471.010	<<	21.705.471.010
	2020	Sez I	-85.000.000	<<	1.000.000	-84.000.000	-84.000.000	<<	-84.000.000
		Tot	2.339.187.514	<<	11.000.000	2.350.187.514	21.621.471.010	<<	21.621.471.010
		Sez II	2.411.304.502	<<	<<	2.411.304.502	21.671.102.400	<<	21.671.102.400
	2021	Sez I	-91.000.000	<<	1.000.000	-90.000.000	-90.000.000	<<	-90.000.000
		Tot	2.320.304.502	<<	1.000.000	2.321.304.502	21.581.102.400	<<	21.581.102.400
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO		Sez II	359.907.452	31.633.000	1.133.697	392.674.149	1.161.373.966	<<	1.161.373.966
	2019	Sez I	11.000.000	<<	<<	11.000.000	27.800.000	<<	27.800.000
		Tot	370.907.452	31.633.000	1.133.697	403.674.149	1.189.173.966	<<	1.189.173.966
		Sez II	239.768.464	<<	<<	239.768.464	879.663.303	<<	879.663.303
	2020	Sez I	22.400.000	<<	<<	22.400.000	25.100.000	<<	25.100.000
		Tot	262.168.464	<<	<<	262.168.464	904.763.303	<<	904.763.303
		Sez II	186.551.794	<<	<<	186.551.794	822.735.886	<<	822.735.886
	2021	Sez I	6.300.000	<<	<<	6.300.000	9.000.000	<<	9.000.000
		Tot	192.851.794	<<	<<	192.851.794	831.735.886	<<	831.735.886
BENI E ATTIVITA' CULTURALI		Sez II	1.199.280.477	<<	<<	1.199.280.477	2.997.380.466	41.830.969	3.039.211.435
	2019	Sez I	14.500.000	<<	<<	14.500.000	-20.614.000	<<	-20.614.000
		Tot	1.213.780.477	<<	<<	1.213.780.477	2.976.766.466	41.830.969	3.018.597.435
		Sez II	914.758.507	<<	<<	914.758.507	2.208.884.390	43.568.395	2.252.452.785
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	9.086.000	<<	9.086.000
		Tot	914.758.507	<<	<<	914.758.507	2.217.970.390	43.568.395	2.261.538.785
		Sez II	704.446.236	<<	<<	704.446.236	1.956.923.875	33.291.793	1.990.215.668
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	9.086.000	<<	9.086.000
		Tot	704.446.236	<<	<<	704.446.236	1.966.009.875	33.291.793	1.999.301.668

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

MINISTERI			SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
			INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
SALUTE		Sez II	109.401.376	2.000.000	6.510.000	117.911.376	2.546.568.168	<<	2.546.568.168
	2019	Sez I	<<	150.400.000	<<	150.400.000	-839.350.000	<<	-839.350.000
		Tot	109.401.376	152.400.000	6.510.000	268.311.376	1.707.218.168	<<	1.707.218.168
		Sez II	69.172.519	<<	13.110.000	82.282.519	2.556.106.048	<<	2.556.106.048
	2020	Sez I	<<	100.400.000	<<	100.400.000	-899.350.000	<<	-899.350.000
		Tot	69.172.519	100.400.000	13.110.000	182.682.519	1.656.756.048	<<	1.656.756.048
		Sez II	52.402.649	<<	11.010.000	63.412.649	2.560.318.797	<<	2.560.318.797
	2021	Sez I	<<	100.400.000	<<	100.400.000	-899.350.000	<<	-899.350.000
		Tot	52.402.649	100.400.000	11.010.000	163.812.649	1.660.968.797	<<	1.660.968.797
TOTALE		Sez II	39.133.940.534	4.610.509.006	8.781.388.251	52.525.837.791	662.669.608.461	231.508.607.920	894.178.216.381
	2019	Sez I	964.974.042	150.400.000	4.008.618.958	5.123.993.000	19.036.485.911	<<	19.036.485.911
		Tot	40.098.914.576	4.760.909.006	12.790.007.209	57.649.830.791	681.706.094.372	231.508.607.920	913.214.702.292
		Sez II	33.903.244.109	2.382.434.251	7.515.429.191	43.801.107.551	644.076.761.428	228.909.264.482	872.986.025.910
	2020	Sez I	631.299.042	60.400.000	3.247.318.958	3.939.018.000	18.023.811.160	<<	18.023.811.160
		Tot	34.534.543.151	2.442.834.251	10.762.748.149	47.740.125.551	662.100.572.588	228.909.264.482	891.009.837.070
		Sez II	33.732.719.080	2.234.564.251	7.466.205.731	43.433.489.062	638.208.852.234	244.835.796.314	883.044.648.548
	2021	Sez I	1.092.252.042	100.400.000	3.600.071.958	4.792.724.000	17.961.324.147	<<	17.961.324.147
		Tot	34.824.971.122	2.334.964.251	11.066.277.689	48.226.213.062	656.170.176.381	244.835.796.314	901.005.972.695

999/650/1

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021

(in euro)

ALLEGATO B

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2019	Sez II	549.294.449.567	1.092.080.315	2.375.090.581	21.419.454.824	7.177.000	3.982.174.452	9.076.255.508	3.909.331.682	6.900.000	23.579.527.215	614.742.441.145
		Sez I	286.530.119	17.500.000	<<	3.014.047.000	<<	421.500.000	1.032.500.000	31.464.194	<<	501.850.000	5.305.391.313
		Tot	549.580.979.686	1.109.580.315	2.375.090.581	24.433.501.824	7.177.000	4.403.674.452	10.108.755.508	3.940.795.876	6.900.000	24.081.377.215	620.047.832.458
	2020	Sez II	548.958.809.619	1.641.890.315	2.352.564.644	18.350.515.635	1.500.000	1.432.130.234	8.164.935.368	3.880.105.653	4.400.000	23.014.907.734	607.801.759.203
		Sez I	-886.633.135	20.000.000	<<	3.207.797.000	<<	61.500.000	1.036.100.000	-5.728.056	<<	501.850.000	3.934.885.809
		Tot	548.072.176.484	1.661.890.315	2.352.564.644	21.558.312.635	1.500.000	1.493.630.234	9.201.035.368	3.874.377.597	4.400.000	23.516.757.734	611.736.645.012
	2021	Sez II	564.577.281.704	77.142.995	2.311.348.655	18.493.594.288	1.500.000	891.501.232	9.477.235.368	3.868.530.138	1.900.000	23.036.354.661	622.736.389.042
		Sez I	-1.400.930.851	<<	<<	3.713.350.000	<<	<<	1.070.600.000	-5.228.056	<<	501.850.000	3.879.641.093
		Tot	563.176.350.853	77.142.995	2.311.348.655	22.206.944.288	1.500.000	891.501.232	10.547.835.368	3.863.302.082	1.900.000	23.538.204.661	626.616.030.135
SVILUPPO ECONOMICO	2019	Sez II	<<	<<	<<	4.629.428.051	46.056.155	<<	<<	6.163.112	<<	911.587	4.682.558.906
		Sez I	<<	<<	<<	622.150.000	<<	<<	<<	5.000.000	<<	<<	627.150.000
		Tot	<<	<<	<<	5.251.578.051	46.056.155	<<	<<	11.163.112	<<	911.587	5.309.708.906
	2020	Sez II	<<	<<	<<	4.300.754.567	43.972.045	<<	<<	6.037.655	<<	<<	4.350.764.268
		Sez I	<<	<<	<<	601.150.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	601.150.000
		Tot	<<	<<	<<	4.901.904.567	43.972.045	<<	<<	6.037.655	<<	<<	4.951.914.268
	2021	Sez II	<<	<<	<<	3.772.084.570	42.583.098	<<	<<	6.055.004	<<	<<	3.820.722.673
		Sez I	<<	<<	<<	541.150.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	541.150.000
		Tot	<<	<<	<<	4.313.234.570	42.583.098	<<	<<	6.055.004	<<	<<	4.361.872.673
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2019	Sez II	<<	<<	<<	18.618.295.851	<<	<<	<<	<<	<<	112.818.792.832	131.437.088.684
		Sez I	<<	<<	<<	10.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	13.751.100.000	13.761.100.000
		Tot	<<	<<	<<	18.628.295.851	<<	<<	<<	<<	<<	126.569.892.832	145.198.188.684
	2020	Sez II	<<	<<	<<	18.891.303.855	<<	<<	<<	<<	<<	107.483.229.242	126.374.533.098
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	14.093.800.000	14.093.800.000
		Tot	<<	<<	<<	18.891.303.855	<<	<<	<<	<<	<<	121.577.029.242	140.468.333.098
	2021	Sez II	<<	<<	<<	18.943.217.956	<<	<<	<<	<<	<<	107.884.636.233	126.827.854.190
		Sez I	<<	<<	<<	160.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	13.968.200.000	14.128.200.000
		Tot	<<	<<	<<	19.103.217.956	<<	<<	<<	<<	<<	121.852.836.233	140.956.054.190
GIUSTIZIA	2019	Sez II	<<	<<	8.919.527.347	<<	<<	<<	<<	<<	<<	290.000	8.919.817.347
		Sez I	<<	<<	18.803.216	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	18.803.216
		Tot	<<	<<	8.938.330.563	<<	<<	<<	<<	<<	<<	290.000	8.938.620.563
	2020	Sez II	<<	<<	8.517.601.215	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.517.831.215
		Sez I	<<	<<	36.501.849	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	36.501.849
		Tot	<<	<<	8.554.103.064	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.554.333.064
	2021	Sez II	<<	<<	8.321.052.730	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.321.282.730
		Sez I	<<	<<	55.294.286	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	55.294.286
		Tot	<<	<<	8.376.347.016	<<	<<	<<	<<	<<	<<	230.000	8.376.577.016

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO B

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	2.782.745.522	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.782.745.522
	2019	Sez I	-23.979.760	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-23.979.760
		Tot	2.758.765.762	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.758.765.762
		Sez II	2.732.181.404	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.732.181.404
	2020	Sez I	-23.479.760	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-23.479.760
		Tot	2.708.701.644	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.708.701.644
		Sez II	2.684.172.395	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.684.172.395
	2021	Sez I	-26.479.760	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-26.479.760
		Tot	2.657.692.635	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.657.692.635
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	2.693.132.279	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	57.544.866.432	<<	60.238.003.636
	2019	Sez I	44.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	136.449.000	<<	180.449.000
		Tot	2.737.132.279	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	57.681.315.432	<<	60.418.452.636
		Sez II	2.597.004.860	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	55.308.387.538	<<	57.905.397.323
	2020	Sez I	34.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	254.950.000	<<	288.950.000
		Tot	2.631.004.860	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	55.563.337.538	<<	58.194.347.323
		Sez II	2.301.190.171	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	52.995.236.719	<<	55.296.431.815
	2021	Sez I	34.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	162.593.999	<<	196.593.999
		Tot	2.335.190.171	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	53.157.830.718	<<	55.493.025.814
INTERNO		Sez II	10.528.173.710	11.080.851	10.650.509.608	266.623.573	5.048.114	316.373.272	<<	1.746.705	240.152.910	2.870.467.010	24.890.175.756
	2019	Sez I	-12.870.000	<<	52.406.142	125.000.000	<<	<<	<<	<<	125.000.000	-390.000.000	-100.463.858
		Tot	10.515.303.710	11.080.851	10.702.915.750	391.623.573	5.048.114	316.373.272	<<	1.746.705	365.152.910	2.480.467.010	24.789.711.898
		Sez II	10.553.147.187	4.152.795	10.635.094.741	246.648.020	5.048.543	400.000.000	<<	1.744.525	235.000.000	2.471.312.460	24.552.148.271
	2020	Sez I	57.150.000	<<	90.017.262	125.000.000	<<	<<	<<	<<	125.000.000	-540.000.000	-142.832.738
		Tot	10.610.297.187	4.152.795	10.725.112.003	371.648.020	5.048.543	400.000.000	<<	1.744.525	360.000.000	1.931.312.460	24.409.315.533
		Sez II	10.196.686.667	4.099.312	10.498.091.480	211.648.020	5.048.543	<<	<<	1.744.525	200.000.000	2.462.719.056	23.580.037.603
	2021	Sez I	88.450.000	<<	102.738.529	125.000.000	<<	250.000.000	<<	<<	125.000.000	-640.000.000	51.188.529
		Tot	10.285.136.667	4.099.312	10.600.830.009	336.648.020	5.048.543	250.000.000	<<	1.744.525	325.000.000	1.822.719.056	23.631.226.132
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	<<	<<	<<	<<	1.481.465.492	27.249.296	<<	<<	<<	<<	1.508.714.788
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	200.000	<<	<<	<<	<<	<<	200.000
		Tot	<<	<<	<<	<<	1.481.665.492	27.249.296	<<	<<	<<	<<	1.508.914.788
		Sez II	<<	<<	<<	<<	884.968.254	5.377.620	<<	<<	<<	<<	890.345.874
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	<<	<<	<<	<<	884.968.254	5.377.620	<<	<<	<<	<<	890.345.874
		Sez II	<<	<<	<<	<<	708.683.012	4.216.227	<<	<<	<<	<<	712.899.239
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	<<	<<	<<	<<	708.683.012	4.216.227	<<	<<	<<	<<	712.899.239

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO B

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	162.378.344	<<	848.901.785	12.202.196.010	121.244.177	2.255.440.834	22.575.992	14.062.673	484	46.113.559	15.672.913.859
	2019	Sez I	<<	<<	<<	184.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	184.000.000
		Tot	162.378.344	<<	848.901.785	12.386.196.010	121.244.177	2.255.440.834	22.575.992	14.062.673	484	46.113.559	15.856.913.859
		Sez II	145.228.528	<<	803.631.288	9.985.401.672	31.078.417	1.466.917.271	22.575.992	3.024.897	484	9.513.559	12.467.372.108
	2020	Sez I	<<	<<	<<	184.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	184.000.000
		Tot	145.228.528	<<	803.631.288	10.169.401.672	31.078.417	1.466.917.271	22.575.992	3.024.897	484	9.513.559	12.651.372.108
		Sez II	290.538.118	<<	755.146.339	9.756.252.811	29.741.369	1.165.807.739	19.993.707	2.991.983	484	13.559	12.020.486.110
	2021	Sez I	<<	<<	<<	107.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	107.000.000
		Tot	290.538.118	<<	755.146.339	9.863.252.811	29.741.369	1.165.807.739	19.993.707	2.991.983	484	13.559	12.127.486.110
DIFESA		Sez II	73.753.122	18.667.244.386	3.641.632.958	5.712.417	81.639.771	24.460.513	<<	<<	<<	62.160.000	22.556.603.169
	2019	Sez I	<<	-82.000.000	-2.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-84.000.000
		Tot	73.753.122	18.585.244.386	3.639.632.958	5.712.417	81.639.771	24.460.513	<<	<<	<<	62.160.000	22.472.603.169
		Sez II	66.638.635	17.860.496.665	3.605.490.079	5.614.190	81.200.927	24.460.513	<<	<<	<<	61.570.000	21.705.471.010
	2020	Sez I	<<	-82.000.000	-2.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-84.000.000
		Tot	66.638.635	17.778.496.665	3.603.490.079	5.614.190	81.200.927	24.460.513	<<	<<	<<	61.570.000	21.621.471.010
		Sez II	66.638.376	17.814.782.491	3.617.842.653	5.613.224	80.195.142	24.460.513	<<	<<	<<	61.570.000	21.671.102.400
	2021	Sez I	<<	-88.000.000	-2.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-90.000.000
		Tot	66.638.376	17.726.782.491	3.615.842.653	5.613.224	80.195.142	24.460.513	<<	<<	<<	61.570.000	21.581.102.400
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO		Sez II	<<	<<	<<	1.160.411.690	22.151	<<	<<	<<	<<	940.125	1.161.373.966
	2019	Sez I	<<	<<	<<	27.800.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	27.800.000
		Tot	<<	<<	<<	1.188.211.690	22.151	<<	<<	<<	<<	940.125	1.189.173.966
		Sez II	<<	<<	<<	878.703.178	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	879.663.303
	2020	Sez I	<<	<<	<<	25.100.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	25.100.000
		Tot	<<	<<	<<	903.803.178	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	904.763.303
		Sez II	<<	<<	<<	821.775.761	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	822.735.886
	2021	Sez I	<<	<<	<<	9.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.000.000
		Tot	<<	<<	<<	830.775.761	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	831.735.886
BENI E ATTIVITA' CULTURALI		Sez II	54.710.224	<<	<<	<<	1.341.796	<<	<<	2.983.158.835	<<	579	3.039.211.435
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	500.000	<<	<<	-21.114.000	<<	<<	-20.614.000
		Tot	54.710.224	<<	<<	<<	1.841.796	<<	<<	2.962.044.835	<<	579	3.018.597.435
		Sez II	46.068.395	<<	<<	<<	1.076.662	<<	<<	2.205.307.149	<<	579	2.252.452.785
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.086.000	<<	<<	9.086.000
		Tot	46.068.395	<<	<<	<<	1.076.662	<<	<<	2.214.393.149	<<	579	2.261.538.785
		Sez II	35.791.793	<<	<<	<<	1.026.662	<<	<<	1.953.396.634	<<	579	1.990.215.668
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.086.000	<<	<<	9.086.000
		Tot	35.791.793	<<	<<	<<	1.026.662	<<	<<	1.962.482.634	<<	579	1.999.301.668

999/650/4

ALLEGATO B

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

MINISTERI			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
SALUTE		Sez II	19.563.669	<<	11.223.770	<<	<<	<<	2.070.464.847	<<	<<	445.315.882	2.546.568.168
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-839.350.000	<<	<<	<<	-839.350.000
		Tot	19.563.669	<<	11.223.770	<<	<<	<<	1.231.114.847	<<	<<	445.315.882	1.707.218.168
		Sez II	19.563.669	<<	11.220.929	<<	<<	<<	2.080.555.568	<<	<<	444.765.882	2.556.106.048
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-899.350.000	<<	<<	<<	-899.350.000
		Tot	19.563.669	<<	11.220.929	<<	<<	<<	1.181.205.568	<<	<<	444.765.882	1.656.756.048
		Sez II	19.563.669	<<	11.218.315	<<	<<	<<	2.084.770.931	<<	<<	444.765.882	2.560.318.797
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-899.350.000	<<	<<	<<	-899.350.000
		Tot	19.563.669	<<	11.218.315	<<	<<	<<	1.185.420.931	<<	<<	444.765.882	1.660.968.797
TOTALE		Sez II	565.608.906.438	19.770.405.552	26.446.886.051	58.302.127.344	1.743.994.656	6.605.698.368	11.169.296.347	6.914.463.007	57.791.919.826	139.824.518.789	894.178.216.381
	2019	Sez I	293.680.359	-64.500.000	69.209.358	3.982.997.000	700.000	421.500.000	193.150.000	15.350.194	261.449.000	13.862.950.000	19.036.485.911
		Tot	565.902.586.797	19.705.905.552	26.516.095.409	62.285.124.344	1.744.694.656	7.027.198.368	11.362.446.347	6.929.813.201	58.053.368.826	153.687.468.789	913.214.702.292
		Sez II	565.118.642.297	19.506.539.775	25.925.602.897	52.658.946.043	1.048.864.848	3.328.885.638	10.268.066.928	6.096.219.879	55.547.788.022	133.486.469.581	872.986.025.910
	2020	Sez I	-818.962.895	-62.000.000	124.519.111	4.143.047.000	<<	61.500.000	136.750.000	3.357.944	379.950.000	14.055.650.000	18.023.811.160
		Tot	564.299.679.402	19.444.539.775	26.050.122.008	56.801.993.043	1.048.864.848	3.390.385.638	10.404.816.928	6.099.577.823	55.927.738.022	147.542.119.581	891.009.837.070
		Sez II	580.171.862.893	17.896.024.798	25.514.700.173	52.004.191.556	868.797.826	2.085.985.711	11.582.000.006	5.832.718.284	53.197.137.203	133.891.230.095	883.044.648.548
	2021	Sez I	-1.304.960.611	-88.000.000	156.032.815	4.655.500.000	<<	250.000.000	171.250.000	3.857.944	287.593.999	13.830.050.000	17.961.324.147
		Tot	578.866.902.282	17.808.024.798	25.670.732.988	56.659.691.556	868.797.826	2.335.985.711	11.753.250.006	5.836.576.228	53.484.731.202	147.721.280.095	901.005.972.695

999/652/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	16.761.230.065	6.010.141.661	274.988.388	127.770.999.466	11.302.389.273	8.465.184.846
	2019	Sez I	946.558.001	-3.700.000	283.594	241.804.194	<<	8.900.000
		Tot	17.707.788.066	6.006.441.661	275.271.982	128.012.803.660	11.302.389.273	8.474.084.846
		Sez II	16.801.769.082	6.092.049.020	273.595.444	122.099.751.970	11.311.825.537	7.690.136.691
	2020	Sez I	1.416.992.190	-5.250.000	338.993	746.051.194	<<	225.432.750
		Tot	18.218.761.272	6.086.799.020	273.934.437	122.845.803.164	11.311.825.537	7.915.569.441
		Sez II	16.863.280.103	6.103.528.945	273.178.211	116.836.867.423	11.287.822.037	7.266.078.745
	2021	Sez I	1.922.479.378	-5.250.000	355.839	321.211.194	<<	-24.567.250
		Tot	18.785.759.481	6.098.278.945	273.534.050	117.158.078.617	11.287.822.037	7.241.511.495
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	144.779.690	57.617.844	8.309.906	244.551.285	30.530.387	135.949.763
	2019	Sez I	<<	5.250.000	<<	-15.100.000	<<	27.000.000
		Tot	144.779.690	62.867.844	8.309.906	229.451.285	30.530.387	162.949.763
		Sez II	139.324.044	58.983.950	7.927.960	140.441.285	29.618.800	81.249.763
	2020	Sez I	<<	250.000	<<	-15.100.000	<<	25.000.000
		Tot	139.324.044	59.233.950	7.927.960	125.341.285	29.618.800	106.249.763
		Sez II	136.343.284	62.928.583	7.967.381	137.471.285	29.618.800	78.249.763
	2021	Sez I	<<	250.000	<<	-15.100.000	<<	25.000.000
		Tot	136.343.284	63.178.583	7.967.381	122.371.285	29.618.800	103.249.763
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	49.130.566	36.723.193	2.969.353	127.786.749.615	3.043.260.382	187.722
	2019	Sez I	<<	1.900.000	<<	255.700.000	-2.198.000.000	1.500.000
		Tot	49.130.566	38.623.193	2.969.353	128.042.449.615	845.260.382	1.687.722
		Sez II	48.235.229	41.676.386	2.930.892	122.582.692.420	3.190.544.382	187.722
	2020	Sez I	<<	1.500.000	<<	248.800.000	-2.158.000.000	1.500.000
		Tot	48.235.229	43.176.386	2.930.892	122.831.492.420	1.032.544.382	1.687.722
		Sez II	46.974.773	36.484.531	2.872.433	123.134.992.448	3.098.376.216	187.722
	2021	Sez I	<<	1.500.000	<<	415.200.000	-2.130.000.000	1.500.000
		Tot	46.974.773	37.984.531	2.872.433	123.550.192.448	968.376.216	1.687.722
GIUSTIZIA		Sez II	5.554.235.856	2.023.482.572	348.040.350	73.148.112	422.511.260	<<
	2019	Sez I	21.242.417	2.000.000	1.390.511	<<	<<	<<
		Tot	5.575.478.273	2.025.482.572	349.430.861	73.148.112	422.511.260	<<
		Sez II	5.468.289.265	1.876.222.619	343.571.869	38.148.112	302.451.260	<<
	2020	Sez I	39.781.347	<<	2.604.095	<<	<<	<<
		Tot	5.508.070.612	1.876.222.619	346.175.964	38.148.112	302.451.260	<<
		Sez II	5.464.225.565	1.873.095.551	343.261.316	38.148.112	262.551.260	<<
	2021	Sez I	57.689.726	<<	3.776.110	<<	<<	<<
		Tot	5.521.915.291	1.873.095.551	347.037.426	38.148.112	262.551.260	<<

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	757.531.001	128.916.864	14.205.727	537.313.091	37.416.948	5.000.000
	2019	Sez I	<<	9.000.000	<<	2.000.000	-744	<<
		Tot	757.531.001	137.916.864	14.205.727	539.313.091	37.416.204	5.000.000
		Sez II	754.187.359	123.651.062	14.254.909	537.403.233	37.129.875	10.000.000
	2020	Sez I	<<	7.500.000	<<	2.000.000	-744	<<
		Tot	754.187.359	131.151.062	14.254.909	539.403.233	37.129.131	10.000.000
		Sez II	753.570.167	110.163.062	14.217.269	528.253.233	23.654.875	<<
	2021	Sez I	<<	2.500.000	<<	4.000.000	-744	<<
		Tot	753.570.167	112.663.062	14.217.269	532.253.233	23.654.131	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	42.579.167.586	1.534.318.605	2.694.184.208	8.623.085.656	63.315.850	603.735.089
	2019	Sez I	27.680.009	47.827.589	1.819.991	58.947.411	<<	<<
		Tot	42.606.847.595	1.582.146.194	2.696.004.199	8.682.033.067	63.315.850	603.735.089
		Sez II	41.400.269.660	1.317.317.121	2.617.473.132	8.631.109.911	66.071.850	604.535.089
	2020	Sez I	353.002.765	-134.532.411	23.727.235	12.578.411	<<	<<
		Tot	41.753.272.425	1.182.784.710	2.641.200.367	8.643.688.322	66.071.850	604.535.089
		Sez II	39.353.505.027	1.315.191.308	2.484.677.937	8.701.330.616	56.071.850	604.535.089
	2021	Sez I	355.809.120	-226.906.292	23.390.879	8.809.844	<<	<<
		Tot	39.709.314.147	1.088.285.016	2.508.068.816	8.710.140.460	56.071.850	604.535.089
INTERNO		Sez II	8.602.306.916	1.544.157.849	524.357.453	10.405.873.435	2.276.509.909	17.769.052
	2019	Sez I	19.147.372	16.950.000	1.258.770	2.180.000	-400.000.000	10.000.000
		Tot	8.621.454.288	1.561.107.849	525.616.223	10.408.053.435	1.876.509.909	27.769.052
		Sez II	8.578.042.228	1.501.527.344	523.630.694	10.262.586.547	2.076.291.505	17.927.385
	2020	Sez I	52.843.284	19.750.000	3.473.978	71.100.000	-550.000.000	10.000.000
		Tot	8.630.885.512	1.521.277.344	527.104.672	10.333.686.547	1.526.291.505	27.927.385
		Sez II	8.530.843.732	1.436.384.361	521.078.867	10.111.379.297	2.073.401.305	15.427.385
	2021	Sez I	59.243.775	19.750.000	3.894.754	108.300.000	-650.000.000	10.000.000
		Tot	8.590.087.507	1.456.134.361	524.973.621	10.219.679.297	1.423.401.305	25.427.385
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	70.986.163	117.891.173	4.358.346	180.883.155	<<	2.623.308
	2019	Sez I	<<	200.000	<<	<<	<<	<<
		Tot	70.986.163	118.091.173	4.358.346	180.883.155	<<	2.623.308
		Sez II	70.722.995	102.141.448	4.356.402	157.591.014	<<	2.623.308
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	70.722.995	102.141.448	4.356.402	157.591.014	<<	2.623.308
		Sez II	70.686.022	99.893.186	4.352.674	157.591.014	<<	2.623.308
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	70.686.022	99.893.186	4.352.674	157.591.014	<<	2.623.308

999/652/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	896.926.956	298.419.641	55.613.931	5.102.928.555	<<	754.129.734
	2019	Sez I	<<	<<	<<	1.000.000	1.000.000	80.000.000
		Tot	896.926.956	298.419.641	55.613.931	5.103.928.555	1.000.000	834.129.734
		Sez II	899.683.847	286.904.443	55.683.908	5.036.787.221	<<	739.977.547
	2020	Sez I	<<	<<	<<	2.000.000	<<	80.000.000
		Tot	899.683.847	286.904.443	55.683.908	5.038.787.221	<<	819.977.547
		Sez II	899.797.460	277.468.856	55.664.425	5.016.287.221	<<	612.407.506
	2021	Sez I	<<	<<	<<	2.000.000	<<	<<
		Tot	899.797.460	277.468.856	55.664.425	5.018.287.221	<<	612.407.506
DIFESA		Sez II	16.406.039.331	1.330.221.034	999.331.450	100.332.407	64.987.657	<<
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	16.406.039.331	1.330.221.034	999.331.450	100.332.407	64.987.657	<<
		Sez II	16.283.162.229	1.229.439.763	993.136.017	50.332.407	63.407.657	<<
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	16.283.162.229	1.229.439.763	993.136.017	50.332.407	63.407.657	<<
		Sez II	16.262.360.328	1.250.382.841	992.159.242	50.332.407	63.407.657	<<
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	16.262.360.328	1.250.382.841	992.159.242	50.332.407	63.407.657	<<
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO		Sez II	79.167.285	71.634.693	4.552.177	386.837.828	4.222.663	211.931.929
	2019	Sez I	470.283	300.000	29.717	3.000.000	<<	13.000.000
		Tot	79.637.568	71.934.693	4.581.894	389.837.828	4.222.663	224.931.929
		Sez II	78.382.685	54.767.259	4.508.405	345.421.487	1.551.765	146.876.995
	2020	Sez I	2.739.264	300.000	160.736	<<	<<	-500.000
		Tot	81.121.949	55.067.259	4.669.141	345.421.487	1.551.765	146.376.995
		Sez II	77.711.776	54.771.121	4.464.705	345.421.487	1.551.765	146.876.995
	2021	Sez I	2.739.264	300.000	160.736	<<	<<	-500.000
		Tot	80.451.040	55.071.121	4.625.441	345.421.487	1.551.765	146.376.995
BENI E ATTIVITA' CULTURALI		Sez II	673.685.773	169.311.036	40.707.525	367.297.169	466.783.628	65.427.809
	2019	Sez I	<<	-2.875.000	<<	19.611.000	-57.550.000	5.700.000
		Tot	673.685.773	166.436.036	40.707.525	386.908.169	409.233.628	71.127.809
		Sez II	633.166.301	143.371.528	38.365.121	348.260.138	66.196.749	53.481.423
	2020	Sez I	10.000.000	-2.175.000	<<	111.000	1.150.000	<<
		Tot	643.166.301	141.196.528	38.365.121	348.371.138	67.346.749	53.481.423
		Sez II	607.350.334	137.342.597	36.678.095	347.990.138	64.025.187	53.481.423
	2021	Sez I	10.000.000	-2.350.000	<<	286.000	1.150.000	<<
		Tot	617.350.334	134.992.597	36.678.095	348.276.138	65.175.187	53.481.423

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
SALUTE	2019	Sez II	118.977.222	88.056.855	6.152.267	1.646.159.815	538.989.049	<<
		Sez I	<<	<<	<<	-989.750.000	<<	<<
		Tot	118.977.222	88.056.855	6.152.267	656.409.815	538.989.049	<<
	2020	Sez II	114.610.254	82.887.349	5.938.687	1.692.063.251	538.002.404	<<
		Sez I	<<	<<	<<	-999.750.000	<<	<<
		Tot	114.610.254	82.887.349	5.938.687	692.313.251	538.002.404	<<
	2021	Sez II	112.099.331	81.895.940	5.773.638	1.709.813.251	537.002.404	<<
		Sez I	<<	<<	<<	-999.750.000	<<	<<
		Tot	112.099.331	81.895.940	5.773.638	710.063.251	537.002.404	<<
TOTALE	2019	Sez II	92.694.164.410	13.410.893.020	4.977.771.081	283.226.159.589	18.250.917.006	10.261.939.252
		Sez I	1.015.098.082	76.852.589	4.782.583	-420.607.395	-2.654.550.744	146.100.000
		Tot	93.709.262.492	13.487.745.609	4.982.553.664	282.805.552.194	15.596.366.262	10.408.039.252
	2020	Sez II	91.269.845.178	12.910.939.292	4.885.373.440	271.922.588.996	17.683.091.784	9.346.995.923
		Sez I	1.875.358.850	-112.657.411	30.305.037	67.790.605	-2.706.850.744	341.432.750
		Tot	93.145.204.028	12.798.281.881	4.915.678.477	271.990.379.601	14.976.241.040	9.688.428.673
	2021	Sez II	89.178.747.902	12.839.530.882	4.746.346.193	267.115.877.932	17.497.483.356	8.779.867.936
		Sez I	2.407.961.263	-210.206.292	31.578.318	-155.042.962	-2.778.850.744	11.432.750
		Tot	91.586.709.165	12.629.324.590	4.777.924.511	266.960.834.970	14.718.632.612	8.791.300.686

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	76.365.205	18.335.000.000	79.809.765.678	71.200.700.605	1.105.005.000	13.870.580.922	354.982.351.109
	2019	Sez I	<<	<<	14.738.000	<<	<<	16.714.524	1.225.298.313
		Tot	76.365.205	18.335.000.000	79.824.503.678	71.200.700.605	1.105.005.000	13.887.295.446	356.207.649.422
		Sez II	56.284.205	18.933.000.000	82.482.014.544	70.265.700.605	1.105.005.000	16.541.164.926	353.652.297.024
	2020	Sez I	<<	<<	14.738.000	<<	<<	-1.440.635.318	957.667.809
		Tot	56.284.205	18.933.000.000	82.496.752.544	70.265.700.605	1.105.005.000	15.100.529.608	354.609.964.833
		Sez II	56.284.205	19.019.000.000	87.818.373.376	67.136.800.605	1.105.005.000	16.618.565.807	350.384.784.457
	2021	Sez I	<<	<<	13.485.000	<<	<<	-1.958.097.068	269.617.093
		Tot	56.284.205	19.019.000.000	87.831.858.376	67.136.800.605	1.105.005.000	14.660.468.739	350.654.401.550
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	47.772.683	<<	33.938.214	<<	<<	7.886.130	711.335.902
	2019	Sez I	<<	<<	<<	50.000.000	<<	<<	67.150.000
		Tot	47.772.683	<<	33.938.214	50.000.000	<<	7.886.130	778.485.902
		Sez II	46.373.026	<<	22.099.264	<<	<<	4.886.130	530.904.222
	2020	Sez I	<<	<<	<<	50.000.000	<<	<<	60.150.000
		Tot	46.373.026	<<	22.099.264	50.000.000	<<	4.886.130	591.054.222
		Sez II	46.363.684	<<	12.333.177	<<	<<	4.886.130	516.162.087
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	10.150.000
		Tot	46.363.684	<<	12.333.177	<<	<<	4.886.130	526.312.087
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	414.526.415	131.375.547.246
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	15.700.000.000	13.761.100.000
		Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	16.114.526.415	145.136.647.246
		Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	409.015.928	126.317.282.959
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	16.000.000.000	14.093.800.000
		Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	16.409.015.928	140.411.082.959
		Sez II	<<	<<	<<	42.000.000	<<	412.015.928	126.773.904.051
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	15.840.000.000	14.128.200.000
		Tot	<<	<<	<<	42.000.000	<<	16.252.015.928	140.902.104.051
GIUSTIZIA		Sez II	<<	<<	942.084	50.000	<<	47.509.613	8.469.919.847
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-5.829.712	18.803.216
		Tot	<<	<<	942.084	50.000	<<	41.679.901	8.488.723.063
		Sez II	<<	<<	942.084	50.000	<<	47.865.817	8.077.541.026
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-5.883.593	36.501.849
		Tot	<<	<<	942.084	50.000	<<	41.982.224	8.114.042.875
		Sez II	<<	<<	942.084	50.000	<<	41.865.817	8.024.139.705
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-6.171.550	55.294.286
		Tot	<<	<<	942.084	50.000	<<	35.694.267	8.079.433.991

999/652/6

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		Sez II	1.267.666.428	<<	<<	<<	<<	3.189.771	2.751.239.830
	2019	Sez I	-34.979.016	<<	<<	<<	<<	<<	-23.979.760
		Tot	1.232.687.412	<<	<<	<<	<<	3.189.771	2.727.260.070
		Sez II	1.217.661.535	<<	<<	<<	<<	2.189.771	2.696.477.744
	2020	Sez I	-32.979.016	<<	<<	<<	<<	<<	-23.479.760
		Tot	1.184.682.519	<<	<<	<<	<<	2.189.771	2.672.997.984
		Sez II	1.216.511.535	<<	<<	<<	<<	2.189.771	2.648.559.912
	2021	Sez I	-32.979.016	<<	<<	<<	<<	<<	-26.479.760
		Tot	1.183.532.519	<<	<<	<<	<<	2.189.771	2.622.080.152
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		Sez II	1.442.393	<<	4.865.827	10.000	<<	132.299.084	56.236.424.298
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	4.174.000	140.449.000
		Tot	1.442.393	<<	4.865.827	10.000	<<	136.473.084	56.376.873.298
		Sez II	1.442.393	<<	4.112.818	10.000	<<	158.092.084	54.800.434.058
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	4.174.000	258.950.000
		Tot	1.442.393	<<	4.112.818	10.000	<<	162.266.084	55.059.384.058
		Sez II	1.442.393	<<	3.405.442	10.000	<<	178.844.437	52.699.014.099
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	5.490.448	166.593.999
		Tot	1.442.393	<<	3.405.442	10.000	<<	184.334.885	52.865.608.098
INTERNO		Sez II	15.431.368	<<	24.763.681	75.421.197	<<	42.759.550	23.529.350.410
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-350.463.858
		Tot	15.431.368	<<	24.763.681	75.421.197	<<	42.759.550	23.178.886.552
		Sez II	12.845.748	<<	22.610.018	75.409.914	<<	47.481.875	23.118.353.258
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-392.832.738
		Tot	12.845.748	<<	22.610.018	75.409.914	<<	47.481.875	22.725.520.520
		Sez II	12.845.748	<<	21.609.313	74.993.457	<<	47.486.523	22.845.449.988
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-448.811.471
		Tot	12.845.748	<<	21.609.313	74.993.457	<<	47.486.523	22.396.638.517
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Sez II	10.064.838	<<	1.586.679	<<	<<	2.012.179	390.405.841
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	200.000
		Tot	10.064.838	<<	1.586.679	<<	<<	2.012.179	390.605.841
		Sez II	9.603.998	<<	1.233.572	<<	<<	12.179	348.284.916
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	9.603.998	<<	1.233.572	<<	<<	12.179	348.284.916
		Sez II	9.603.998	<<	681.290	<<	<<	12.179	345.443.671
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	9.603.998	<<	681.290	<<	<<	12.179	345.443.671

999/652/7

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		Sez II	1.101.597	<<	208.900	5.618.697	<<	29.984.763	7.144.932.774
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	82.000.000
		Tot	1.101.597	<<	208.900	5.618.697	<<	29.984.763	7.226.932.774
		Sez II	1.101.597	<<	208.900	5.618.697	<<	28.984.763	7.054.950.923
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	82.000.000
		Tot	1.101.597	<<	208.900	5.618.697	<<	28.984.763	7.136.950.923
		Sez II	1.101.597	<<	208.900	5.618.697	<<	23.984.763	6.892.539.425
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.000.000
		Tot	1.101.597	<<	208.900	5.618.697	<<	23.984.763	6.894.539.425
DIFESA		Sez II	165.287.636	<<	458.000	403.900.000	<<	86.249.300	19.556.806.815
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	165.287.636	<<	458.000	403.900.000	<<	86.249.300	19.556.806.815
		Sez II	165.287.636	<<	383.000	403.900.000	<<	82.234.787	19.271.283.496
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	165.287.636	<<	383.000	403.900.000	<<	82.234.787	19.271.283.496
		Sez II	162.687.636	<<	333.000	403.900.000	<<	74.234.787	19.259.797.898
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	162.687.636	<<	333.000	403.900.000	<<	74.234.787	19.259.797.898
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO		Sez II	475.101	<<	<<	50.000	<<	9.828.141	768.699.817
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	16.800.000
		Tot	475.101	<<	<<	50.000	<<	9.828.141	785.499.817
		Sez II	475.101	<<	<<	50.000	<<	7.861.142	639.894.839
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.700.000
		Tot	475.101	<<	<<	50.000	<<	7.861.142	642.594.839
		Sez II	475.101	<<	<<	50.000	<<	4.861.142	636.184.092
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.700.000
		Tot	475.101	<<	<<	50.000	<<	4.861.142	638.884.092
BENI E ATTIVITA' CULTURALI		Sez II	<<	<<	7.790.882	1.548	<<	7.094.619	1.798.099.989
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-35.114.000
		Tot	<<	<<	7.790.882	1.548	<<	7.094.619	1.762.985.989
		Sez II	<<	<<	6.053.456	1.548	<<	5.229.619	1.294.125.883
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.086.000
		Tot	<<	<<	6.053.456	1.548	<<	5.229.619	1.303.211.883
		Sez II	<<	<<	4.378.698	1.548	<<	1.229.619	1.252.477.639
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.086.000
		Tot	<<	<<	4.378.698	1.548	<<	1.229.619	1.261.563.639

999/652/8

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
SALUTE	2019	Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	10.716.347	2.428.656.792
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-989.750.000
		Tot	19.605.237	<<	<<	<<	<<	10.716.347	1.438.906.792
	2020	Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	20.716.347	2.473.823.529
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-999.750.000
		Tot	19.605.237	<<	<<	<<	<<	20.716.347	1.474.073.529
	2021	Sez II	19.605.237	<<	<<	<<	<<	30.716.347	2.496.906.148
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-999.750.000
		Tot	19.605.237	<<	<<	<<	<<	30.716.347	1.497.156.148
TOTALE	2019	Sez II	1.605.212.486	18.335.000.000	79.884.319.945	71.727.752.047	1.105.005.000	14.664.636.834	610.143.770.670
		Sez I	-34.979.016	<<	14.738.000	50.000.000	<<	15.715.058.812	13.912.492.911
		Tot	1.570.233.470	18.335.000.000	79.899.057.945	71.777.752.047	1.105.005.000	30.379.695.646	624.056.263.581
	2020	Sez II	1.530.680.476	18.933.000.000	82.539.657.656	70.792.740.764	1.105.005.000	17.355.735.368	600.275.653.877
		Sez I	-32.979.016	<<	14.738.000	50.000.000	<<	14.557.655.089	14.084.793.160
		Tot	1.497.701.460	18.933.000.000	82.554.395.656	70.842.740.764	1.105.005.000	31.913.390.457	614.360.447.037
	2021	Sez II	1.526.921.134	19.019.000.000	87.862.265.280	67.663.424.307	1.105.005.000	17.440.893.250	594.775.363.172
		Sez I	-32.979.016	<<	13.485.000	<<	<<	13.881.221.830	13.168.600.147
		Tot	1.493.942.118	19.019.000.000	87.875.750.280	67.663.424.307	1.105.005.000	31.322.115.080	607.943.963.319

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE		Sez II	477.603.272	9.405.398.183	6.290.227.439	73.000.000	219.062.677	7.263.295.698	4.908.223.543	28.636.810.812
	2019	Sez I	<<	71.500.000	-19.253.000	<<	<<	4.027.846.000	<<	4.080.093.000
		Tot	477.603.272	9.476.898.183	6.270.974.439	73.000.000	219.062.677	11.291.141.698	4.908.223.543	32.716.903.812
		Sez II	377.585.019	8.339.595.863	7.887.458.357	3.000.000	160.641.982	6.139.344.635	2.659.600.000	25.567.225.856
	2020	Sez I	<<	31.500.000	-320.828.000	<<	<<	3.266.546.000	<<	2.977.218.000
		Tot	377.585.019	8.371.095.863	7.566.630.357	3.000.000	160.641.982	9.405.890.635	2.659.600.000	28.544.443.856
		Sez II	321.906.909	12.752.726.943	6.523.453.414	3.000.000	124.239.415	6.369.200.161	1.656.520.000	27.751.046.842
	2021	Sez I	<<	295.000.000	-304.275.000	<<	<<	3.619.299.000	<<	3.610.024.000
		Tot	321.906.909	13.047.726.943	6.219.178.414	3.000.000	124.239.415	9.988.499.161	1.656.520.000	31.361.070.842
SVILUPPO ECONOMICO		Sez II	38.022.023	319.157.538	3.215.009.765	25.000.000	<<	70.415.319	7.000.000	3.674.604.645
	2019	Sez I	<<	90.000.000	290.000.000	<<	<<	50.000.000	130.000.000	560.000.000
		Tot	38.022.023	409.157.538	3.505.009.765	25.000.000	<<	120.415.319	137.000.000	4.234.604.645
		Sez II	32.961.005	281.297.201	3.158.837.351	25.000.000	<<	80.947.319	<<	3.579.042.876
	2020	Sez I	<<	20.000.000	391.000.000	<<	<<	50.000.000	80.000.000	541.000.000
		Tot	32.961.005	301.297.201	3.549.837.351	25.000.000	<<	130.947.319	80.000.000	4.120.042.876
		Sez II	31.738.886	163.751.145	2.797.450.642	25.000.000	<<	115.947.319	<<	3.133.887.992
	2021	Sez I	<<	<<	441.000.000	<<	<<	60.000.000	30.000.000	531.000.000
		Tot	31.738.886	163.751.145	3.238.450.642	25.000.000	<<	175.947.319	30.000.000	3.664.887.992
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez II	34.824.060	26.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	61.541.438
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	34.824.060	26.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	61.541.438
		Sez II	29.532.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	57.250.139
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	29.532.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	57.250.139
		Sez II	26.232.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	53.950.139
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	26.232.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	53.950.139
GIUSTIZIA		Sez II	438.897.500	<<	<<	<<	<<	11.000.000	<<	449.897.500
	2019	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	438.897.500	<<	<<	<<	<<	11.000.000	<<	449.897.500
		Sez II	440.290.189	<<	<<	<<	<<	<<	<<	440.290.189
	2020	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	440.290.189	<<	<<	<<	<<	<<	<<	440.290.189
		Sez II	297.143.025	<<	<<	<<	<<	<<	<<	297.143.025
	2021	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	297.143.025	<<	<<	<<	<<	<<	<<	297.143.025

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2019	Sez II	29.505.692	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	31.505.692
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	29.505.692	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	31.505.692
	2020	Sez II	33.703.660	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	35.703.660
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	33.703.660	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	35.703.660
	2021	Sez II	33.612.483	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	35.612.483
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	33.612.483	<<	<<	<<	<<	2.000.000	<<	35.612.483
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2019	Sez II	61.570.434	3.716.551.658	8.220.456	5.400.000	190.865.898	<<	1.000.000	3.983.608.446
		Sez I	<<	40.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	40.000.000
		Tot	61.570.434	3.756.551.658	8.220.456	5.400.000	190.865.898	<<	1.000.000	4.023.608.446
	2020	Sez II	49.808.145	2.844.115.188	8.220.456	5.400.000	178.115.898	<<	1.000.000	3.086.659.687
		Sez I	<<	30.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	30.000.000
		Tot	49.808.145	2.874.115.188	8.220.456	5.400.000	178.115.898	<<	1.000.000	3.116.659.687
	2021	Sez II	25.836.270	2.368.475.549	8.220.456	5.000.000	178.115.898	<<	1.000.000	2.586.648.173
		Sez I	<<	30.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	30.000.000
		Tot	25.836.270	2.398.475.549	8.220.456	5.000.000	178.115.898	<<	1.000.000	2.616.648.173
INTERNO	2019	Sez II	695.052.803	445.950.068	<<	2.477.920	<<	<<	200.000.000	1.343.480.791
		Sez I	<<	250.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	250.000.000
		Tot	695.052.803	695.950.068	<<	2.477.920	<<	<<	200.000.000	1.593.480.791
	2020	Sez II	766.416.075	449.086.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	1.415.502.243
		Sez I	<<	250.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	250.000.000
		Tot	766.416.075	699.086.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	1.665.502.243
	2021	Sez II	668.557.972	46.736.168	<<	<<	<<	<<	<<	715.294.140
		Sez I	<<	500.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	500.000.000
		Tot	668.557.972	546.736.168	<<	<<	<<	<<	<<	1.215.294.140
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2019	Sez II	355.706.023	673.709.146	<<	<<	62.580.787	4.749.070	10.000.000	1.106.745.026
		Sez I	20.227.042	-20.227.042	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	375.933.065	653.482.104	<<	<<	62.580.787	4.749.070	10.000.000	1.106.745.026
	2020	Sez II	169.927.846	318.549.291	<<	<<	42.036.210	501.365	5.000.000	536.014.712
		Sez I	20.227.042	-20.227.042	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	190.154.888	298.322.249	<<	<<	42.036.210	501.365	5.000.000	536.014.712
	2021	Sez II	93.498.031	269.407.098	<<	<<	<<	3.339.273	<<	366.244.402
		Sez I	20.227.042	-20.227.042	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	113.725.073	249.180.056	<<	<<	<<	3.339.273	<<	366.244.402

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2019	Sez II	1.010.726.622	4.592.185.793	1.200.656.125	3.705.323	117.388	1.720.589.834	<<	8.527.981.085
		Sez I	<<	100.000.000	2.000.000	<<	<<	<<	<<	102.000.000
		Tot	1.010.726.622	4.692.185.793	1.202.656.125	3.705.323	117.388	1.720.589.834	<<	8.629.981.085
	2020	Sez II	885.676.052	2.826.620.244	617.571.550	3.705.323	117.388	1.078.730.628	<<	5.412.421.185
		Sez I	<<	100.000.000	2.000.000	<<	<<	<<	<<	102.000.000
		Tot	885.676.052	2.926.620.244	619.571.550	3.705.323	117.388	1.078.730.628	<<	5.514.421.185
	2021	Sez II	607.592.648	2.905.704.972	598.201.650	3.465.827	148.117.388	864.864.200	<<	5.127.946.685
		Sez I	<<	100.000.000	5.000.000	<<	<<	<<	<<	105.000.000
		Tot	607.592.648	3.005.704.972	603.201.650	3.465.827	148.117.388	864.864.200	<<	5.232.946.685
DIFESA	2019	Sez II	2.934.880.737	<<	<<	14.617	54.901.000	10.000.000	<<	2.999.796.354
		Sez I	-84.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-84.000.000
		Tot	2.850.880.737	<<	<<	14.617	54.901.000	10.000.000	<<	2.915.796.354
	2020	Sez II	2.369.271.897	<<	<<	14.617	54.901.000	10.000.000	<<	2.434.187.514
		Sez I	-84.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-84.000.000
		Tot	2.285.271.897	<<	<<	14.617	54.901.000	10.000.000	<<	2.350.187.514
	2021	Sez II	2.356.388.885	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.411.304.502
		Sez I	-90.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-90.000.000
		Tot	2.266.388.885	<<	<<	14.617	54.901.000	<<	<<	2.321.304.502
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	2019	Sez II	70.509.134	161.455.758	127.502.521	<<	<<	33.206.736	<<	392.674.149
		Sez I	2.000.000	3.000.000	1.000.000	5.000.000	<<	<<	<<	11.000.000
		Tot	72.509.134	164.455.758	128.502.521	5.000.000	<<	33.206.736	<<	403.674.149
	2020	Sez II	59.452.889	94.653.346	60.599.111	<<	<<	25.063.118	<<	239.768.464
		Sez I	3.000.000	3.400.000	1.000.000	15.000.000	<<	<<	<<	22.400.000
		Tot	62.452.889	98.053.346	61.599.111	15.000.000	<<	25.063.118	<<	262.168.464
	2021	Sez II	58.516.007	63.823.346	49.712.441	<<	<<	14.500.000	<<	186.551.794
		Sez I	<<	5.300.000	1.000.000	<<	<<	<<	<<	6.300.000
		Tot	58.516.007	69.123.346	50.712.441	<<	<<	14.500.000	<<	192.851.794
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2019	Sez II	768.196.876	13.515.087	273.161.996	144.406.518	<<	<<	<<	1.199.280.477
		Sez I	9.500.000	1.000.000	4.000.000	<<	<<	<<	<<	14.500.000
		Tot	777.696.876	14.515.087	277.161.996	144.406.518	<<	<<	<<	1.213.780.477
	2020	Sez II	564.398.357	3.201.683	244.115.157	103.043.310	<<	<<	<<	914.758.507
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	564.398.357	3.201.683	244.115.157	103.043.310	<<	<<	<<	914.758.507
	2021	Sez II	400.840.976	3.963.017	244.115.157	55.527.086	<<	<<	<<	704.446.236
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	400.840.976	3.963.017	244.115.157	55.527.086	<<	<<	<<	704.446.236

999/652/12

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
SALUTE		Sez II	5.070.944	106.793.627	<<	<<	<<	6.046.805	<<	117.911.376
	2019	Sez I	400.000	150.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	150.400.000
		Tot	5.470.944	256.793.627	<<	<<	<<	6.046.805	<<	268.311.376
		Sez II	3.530.652	65.705.062	<<	<<	<<	13.046.805	<<	82.282.519
	2020	Sez I	400.000	100.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	100.400.000
		Tot	3.930.652	165.705.062	<<	<<	<<	13.046.805	<<	182.682.519
		Sez II	5.430.652	46.935.192	<<	<<	<<	11.046.805	<<	63.412.649
	2021	Sez I	400.000	100.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	100.400.000
		Tot	5.830.652	146.935.192	<<	<<	<<	11.046.805	<<	163.812.649
TOTALE		Sez II	6.920.566.120	19.461.434.236	11.114.778.302	254.004.378	527.527.750	9.121.303.462	5.126.223.543	52.525.837.791
	2019	Sez I	-51.872.958	685.272.958	277.747.000	5.000.000	<<	4.077.846.000	130.000.000	5.123.993.000
		Tot	6.868.693.162	20.146.707.194	11.392.525.302	259.004.378	527.527.750	13.199.149.462	5.256.223.543	57.649.830.791
		Sez II	5.782.554.547	15.250.541.424	11.976.801.982	140.163.250	435.812.478	7.349.633.870	2.865.600.000	43.801.107.551
	2020	Sez I	-60.372.958	514.672.958	73.172.000	15.000.000	<<	3.316.546.000	80.000.000	3.939.018.000
		Tot	5.722.181.589	15.765.214.382	12.049.973.982	155.163.250	435.812.478	10.666.179.870	2.945.600.000	47.740.125.551
		Sez II	4.927.295.505	18.649.240.808	10.221.153.760	92.007.530	505.373.701	7.380.897.758	1.657.520.000	43.433.489.062
	2021	Sez I	-69.372.958	1.010.072.958	142.725.000	<<	<<	3.679.299.000	30.000.000	4.792.724.000
		Tot	4.857.922.547	19.659.313.766	10.363.878.760	92.007.530	505.373.701	11.060.196.758	1.687.520.000	48.226.213.062

999/656/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO B/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NVB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	2019	252.245.210.000	4.518.330.000	256.763.540.000
	2020	258.445.605.000	-179.830.000	258.265.775.000
	2021	264.672.805.000	-2.190.600.000	262.482.205.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	2019	178.815.893.444	-11.361.640.000	167.454.253.444
	2020	189.796.893.444	-5.650.930.000	184.145.963.444
	2021	191.829.943.444	-3.961.550.000	187.868.393.444
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	2019	35.600.000.000	-150.700.000	35.449.300.000
	2020	36.778.000.000	-368.400.000	36.409.600.000
	2021	37.595.000.000	-210.300.000	37.384.700.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	2019	10.938.000.000	132.600.000	11.070.600.000
	2020	11.243.000.000	132.600.000	11.375.600.000
	2021	11.540.000.000	132.600.000	11.672.600.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	2019	14.508.000.000	239.100.000	14.747.100.000
	2020	14.612.000.000	237.600.000	14.849.600.000
	2021	14.721.000.000	237.600.000	14.958.600.000
TOTALE	2019	492.107.103.444	-6.622.310.000	485.484.793.444
	2020	510.875.498.444	-5.828.960.000	505.046.538.444
	2021	520.358.748.444	-5.992.250.000	514.366.498.444

999/656/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO B/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NVB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	2019	890.633.862	<<	890.633.862
	2020	839.633.862	<<	839.633.862
	2021	792.633.862	<<	792.633.862
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	2019	17.850.478.000	710.800.000	18.561.278.000
	2020	17.291.487.844	<<	17.291.487.844
	2021	17.039.597.844	<<	17.039.597.844
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	2019	268.365.000	<<	268.365.000
	2020	267.365.000	<<	267.365.000
	2021	266.365.000	<<	266.365.000
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	2019	1.315.000.000	<<	1.315.000.000
	2020	1.315.000.000	<<	1.315.000.000
	2021	1.115.000.000	<<	1.115.000.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2019	2.710.121.800	<<	2.710.121.800
	2020	2.791.928.700	<<	2.791.928.700
	2021	2.894.948.560	<<	2.894.948.560
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	2019	23.703.902.973	-2.468.050.000	21.235.852.973
	2020	22.798.188.639	-2.495.550.000	20.302.638.639
	2021	20.157.859.436	650.000	20.158.509.436
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2019	3.041.367.830	<<	3.041.367.830
	2020	3.041.367.830	<<	3.041.367.830
	2021	3.141.367.830	<<	3.141.367.830
TOTALE	2019	49.779.869.465	-1.757.250.000	48.022.619.465
	2020	48.344.971.875	-2.495.550.000	45.849.421.875
	2021	45.407.772.532	650.000	45.408.422.532

999/656/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO B/2

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NVB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI				
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	2019	36.510.000	<<	36.510.000
	2020	20.510.000	<<	20.510.000
	2021	20.510.000	<<	20.510.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	2019	1.105.005.000	<<	1.105.005.000
	2020	1.105.005.000	<<	1.105.005.000
	2021	1.105.005.000	<<	1.105.005.000
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	2019	1.072.551.000	<<	1.072.551.000
	2020	1.080.100.000	<<	1.080.100.000
	2021	1.087.895.000	<<	1.087.895.000
TOTALE	2019	2.214.066.000	<<	2.214.066.000
	2020	2.205.615.000	<<	2.205.615.000
	2021	2.213.410.000	<<	2.213.410.000
TOTALE ENTRATE FINALI	2019	544.101.038.909	-8.379.560.000	535.721.478.909
	2020	561.426.085.319	-8.324.510.000	553.101.575.319
	2021	567.979.930.976	-5.991.600.000	561.988.330.976

999/658/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in euro)

ALLEGATO B/3

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NVB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2019	92.694.164.410	1.015.098.082	93.709.262.492
	2020	91.269.845.178	1.875.358.850	93.145.204.028
	2021	89.178.747.902	2.407.961.263	91.586.709.165
CONSUMI INTERMEDI	2019	13.410.893.020	76.852.589	13.487.745.609
	2020	12.910.939.292	-112.657.411	12.798.281.881
	2021	12.839.530.882	-210.206.292	12.629.324.590
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2019	4.977.771.081	4.782.583	4.982.553.664
	2020	4.885.373.440	30.305.037	4.915.678.477
	2021	4.746.346.193	31.578.318	4.777.924.511
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2019	283.226.159.589	-420.607.395	282.805.552.194
	2020	271.922.588.996	67.790.605	271.990.379.601
	2021	267.115.877.932	-155.042.962	266.960.834.970
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2019	18.250.917.006	-2.654.550.744	15.596.366.262
	2020	17.683.091.784	-2.706.850.744	14.976.241.040
	2021	17.497.483.356	-2.778.850.744	14.718.632.612
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2019	10.261.939.252	146.100.000	10.408.039.252
	2020	9.346.995.923	341.432.750	9.688.428.673
	2021	8.779.867.936	11.432.750	8.791.300.686
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2019	1.605.212.486	-34.979.016	1.570.233.470
	2020	1.530.680.476	-32.979.016	1.497.701.460
	2021	1.526.921.134	-32.979.016	1.493.942.118
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	2019	18.335.000.000	<<	18.335.000.000
	2020	18.933.000.000	<<	18.933.000.000
	2021	19.019.000.000	<<	19.019.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2019	79.884.319.945	14.738.000	79.899.057.945
	2020	82.539.657.656	14.738.000	82.554.395.656
	2021	87.862.265.280	13.485.000	87.875.750.280
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	2019	71.727.752.047	50.000.000	71.777.752.047
	2020	70.792.740.764	50.000.000	70.842.740.764
	2021	67.663.424.307	<<	67.663.424.307
AMMORTAMENTI	2019	1.105.005.000	<<	1.105.005.000
	2020	1.105.005.000	<<	1.105.005.000
	2021	1.105.005.000	<<	1.105.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI	2019	14.664.636.834	15.715.058.812	30.379.695.646
	2020	17.355.735.368	14.557.655.089	31.913.390.457
	2021	17.440.893.250	13.881.221.830	31.322.115.080
TOTALE	2019	610.143.770.670	13.912.492.911	624.056.263.581
	2020	600.275.653.877	14.084.793.160	614.360.447.037
	2021	594.775.363.172	13.168.600.147	607.943.963.319

999/658/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2019 - 2021
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in euro)

ALLEGATO B/3

		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni NVB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2019	6.920.566.120	-51.872.958	6.868.693.162
	2020	5.782.554.547	-60.372.958	5.722.181.589
	2021	4.927.295.505	-69.372.958	4.857.922.547
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2019	19.461.434.236	685.272.958	20.146.707.194
	2020	15.250.541.424	514.672.958	15.765.214.382
	2021	18.649.240.808	1.010.072.958	19.659.313.766
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2019	11.114.778.302	277.747.000	11.392.525.302
	2020	11.976.801.982	73.172.000	12.049.973.982
	2021	10.221.153.760	142.725.000	10.363.878.760
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2019	254.004.378	5.000.000	259.004.378
	2020	140.163.250	15.000.000	155.163.250
	2021	92.007.530	<<	92.007.530
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2019	527.527.750	<<	527.527.750
	2020	435.812.478	<<	435.812.478
	2021	505.373.701	<<	505.373.701
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2019	9.121.303.462	4.077.846.000	13.199.149.462
	2020	7.349.633.870	3.316.546.000	10.666.179.870
	2021	7.380.897.758	3.679.299.000	11.060.196.758
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2019	5.126.223.543	130.000.000	5.256.223.543
	2020	2.865.600.000	80.000.000	2.945.600.000
	2021	1.657.520.000	30.000.000	1.687.520.000
TOTALE	2019	52.525.837.791	5.123.993.000	57.649.830.791
	2020	43.801.107.551	3.939.018.000	47.740.125.551
	2021	43.433.489.062	4.792.724.000	48.226.213.062
TOTALE SPESE FINALI	2019	662.669.608.461	19.036.485.911	681.706.094.372
	2020	644.076.761.428	18.023.811.160	662.100.572.588
	2021	638.208.852.234	17.961.324.147	656.170.176.381

C) – BILANCIO PROGRAMMATICO

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2019-2021- COMPETENZA

	Consuntivo 2017 accertamenti/ impegni	LB 2018	LB 2018 Assestato	2019	2020	2021	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie	491,4	508,3	504,7	512,8	531,7	540,9	2,7
In % sul PIL	*28,5*	*28,8*	*28,6*	*28,1*	*28,2*	*27,8*	
Altre Entrate	91,6	71,1	73,8	65,4	63,1	62,6	-2,1
In % sul PIL	*5,3*	*4,0*	*4,2*	*3,6*	*3,3*	*3,2*	
ENTRATE FINALI	**583,0**	**579,5**	**578,5**	**578,2**	**594,8**	**603,5**	2,2
In % sul PIL	*33,8*	*32,8*	*32,7*	*31,7*	*31,5*	*31,0*	
Spese correnti netto interessi	478,3	497,0	497,2	515,0	514,8	510,4	-0,4
In % sul PIL	*27,7*	*28,1*	*28,1*	*28,3*	*27,3*	*26,2*	
Interessi	70,6	78,5	75,3	78,9	82,6	87,9	5,5
In % sul PIL	*4,1*	*4,4*	*4,3*	*4,3*	*4,4*	*4,5*	
Spese in conto capitale	63,2	49,0	49,8	52,5	52,9	49,1	-3,2
In % sul PIL	*3,7*	*2,8*	*2,8*	*2,9*	*2,8*	*2,5*	
SPESE FINALI	**612,1**	**624,6**	**622,3**	**646,4**	**650,2**	**647,4**	0,1
In % sul PIL	*35,5*	*35,3*	*35,2*	*35,5*	*34,5*	*33,3*	
RISPARMIO PUBBLICO	31,6	1,4	3,7	-18,0	-4,7	3,0	
In % sul PIL	*1,8*	*0,1*	*0,2*	*-1,0*	*-0,3*	*0,2*	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-29,1	-45,1	-43,8	-68,2	-55,3	-43,9	
In % sul PIL	*-1,7*	*-2,6*	*-2,5*	*-3,7*	*-2,9*	*-2,3*	
AVANZO PRIMARIO	41,5	33,4	31,5	10,7	27,2	44,0	
In % sul PIL	*2,4*	*1,9*	*1,8*	*0,6*	*1,4*	*2,3*	
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	-7,5	-43,3	-41,8	-67,2	-54,6	-43,4	
In % sul PIL	*-0,4*	*-2,4*	*-2,4*	*-3,7*	*-2,9*	*-2,2*	
PIL ai prezzi di mercato	1.725,0	1.767,6	1.767,6	1.822,7	1.887,0	1.946,3	

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2019-2021- CASSA

	Consuntivo 2017 riscosso/ pagato	LB 2018	LB 2018 Assestato	2019	2020	2021	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie	465,6	481,1	477,5	485,5	505,0	514,4	2,9
In % sul PIL	*27,0*	*27,2*	*27,0*	*26,6*	*26,8*	*26,4*	
Altre Entrate	63,3	56,8	59,5	50,2	48,1	47,6	-2,6
In % sul PIL	*3,7*	*3,2*	*3,4*	*2,8*	*2,5*	*2,4*	
ENTRATE FINALI	**528,9**	**537,9**	**537,0**	**535,7**	**553,1**	**562,0**	2,4
In % sul PIL	*30,7*	*30,4*	*30,4*	*29,4*	*29,3*	*28,9*	
Spese correnti netto interessi	468,3	511,4	512,4	544,5	532,1	520,4	-2,2
In % sul PIL	*27,1*	*28,9*	*29,0*	*29,9*	*28,2*	*26,7*	
Interessi	70,5	77,5	75,3	79,9	82,6	87,9	4,9
In % sul PIL	*4,1*	*4,4*	*4,3*	*4,4*	*4,4*	*4,5*	
Spese in conto capitale	52,3	52,5	53,8	57,6	47,7	48,2	-8,1
In % sul PIL	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,2*	*2,5*	*2,5*	
SPESE FINALI	**591,1**	**641,4**	**641,5**	**682,0**	**662,4**	**656,5**	-1,9
In % sul PIL	*34,3*	*36,3*	*36,3*	*37,4*	*35,1*	*33,7*	
RISPARMIO PUBBLICO	-12,4	-53,5	-53,1	-90,9	-63,8	-48,5	
In % sul PIL	*-0,7*	*-3,0*	*-3,0*	*-5,0*	*-3,4*	*-2,5*	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-62,2	-103,4	-104,6	-146,3	-109,3	-94,5	
In % sul PIL	*-3,6*	*-5,9*	*-5,9*	*-8,0*	*-5,8*	*-4,9*	
AVANZO PRIMARIO	8,3	-25,9	-29,3	-66,4	-26,7	-6,6	
In % sul PIL	*0,5*	*-1,5*	*-1,7*	*-3,6*	*-1,4*	*-0,3*	
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	-45,4	-101,1	-102,5	-143,2	-108,5	-93,9	
In % sul PIL	*-2,6*	*-5,7*	*-5,8*	*-7,9*	*-5,8*	*-4,8*	
PIL ai prezzi di mercato	1.725,0	1.767,6	1.767,6	1.822,7	1.887,0	1.946,3	

D) – BILANCIO PER AZIONI

L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA, RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

999/701/1

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	**2.281.039.199**	**2.293.838.685**	**2.279.837.450**
Organi costituzionali (1.1)	**1.742.212.195**	**1.742.212.195**	**1.742.212.195**
Presidenza della Repubblica	224.259.513	224.259.513	224.259.513
Parlamento della Repubblica	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	55.200.000	55.200.000	55.200.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	7.123.474	7.123.474	7.123.474
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	**538.827.004**	**551.626.490**	**537.625.255**
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	473.602.933	473.599.241	443.598.987
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	2.844.841	10.656.646	26.656.522
Contributo allo Stato dell'8 per mille	37.859.458	37.863.271	37.863.271
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	24.519.772	29.507.332	29.506.475
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	**606.090.584**	**616.188.068**	**547.553.601**
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)	**606.090.584**	**616.188.068**	**547.553.601**
Spese di personale per il programma	438.613.942	445.534.969	437.736.818
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	140.342	141.078	141.078
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	6.565.660	9.408.929	8.558.929
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	110.326.696	110.329.536	50.329.536
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	50.443.944	50.773.556	50.787.240
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	**119.297.177.127**	**119.427.629.500**	**120.697.495.903**
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	**3.140.713.594**	**2.217.490.040**	**2.216.378.094**
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	537.080.032	537.080.032	537.080.032
Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi	-	-	-
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	823.038.881	837.830.683	791.378.714
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	1.779.094.681	841.079.325	886.419.348
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	**29.329.531.809**	**28.667.862.252**	**29.569.862.252**
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	8.964.792.042	8.318.122.485	8.390.122.485
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	20.230.000.000	20.230.000.000	21.070.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	134.739.767	119.739.767	109.739.767
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	**74.118.524.686**	**75.920.514.686**	**76.604.674.686**
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	74.040.024.000	75.842.014.000	76.526.174.000
Contributi per strutture sanitarie private	78.500.686	78.500.686	78.500.686
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	**1.915.654.602**	**1.698.420.891**	**1.841.291.888**
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	25.025.458	25.025.458	25.025.458
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni	675.045.736	468.302.025	609.103.022
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	384.673.000	384.673.000	384.673.000
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	253.000.000	242.300.000	232.400.000

999/701/2

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	204.770.000	204.980.000	216.950.000
Attuazione federalismo amministrativo	345.535.310	345.535.310	345.535.310
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2.605.098	2.605.098	2.605.098
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	**35.355.082**	**35.382.728**	**35.379.589**
Spese di personale per il programma	28.863.328	28.859.916	28.856.777
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	18.708	18.708	18.708
Albo segretari comunali	3.324.035	3.327.733	3.327.733
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	3.149.011	3.176.371	3.176.371
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	**42.891.472**	**63.988.638**	**64.243.753**
Spese di personale per il programma	21.517.523	21.534.297	21.289.412
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	7.111.060	7.174.360	7.174.360
Servizi elettorali	3.102.359	3.117.683	3.117.683
Supporto ai Prefetti	205.530	207.298	207.298
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	5.000	5.000	5.000
Gestione della carta d'identità elettronica	10.950.000	31.950.000	32.450.000
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	**10.714.505.882**	**10.823.970.265**	**10.365.665.641**
Spese di personale per il programma	4.198.039	4.298.226	4.255.819
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	6.565.276.849	6.565.279.987	6.565.279.987
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	611.748.388	677.941.415	658.631.915
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	750.925.712	799.902.339	677.683.962
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	104.703.521	86.440.077	69.705.737
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	17.648.020	17.648.020	17.648.020
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	229.735.043	230.000.000	-
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	217.669	219.523	219.523
Federalismo amministrativo	50.720.933	50.720.933	50.720.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	1.646.482.706	1.654.519.745	1.654.519.745
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	715.849.002	720.000.000	650.000.000
L'Italia in Europa e nel mondo (4)	**26.135.158.946**	**25.840.828.170**	**26.873.550.952**
Protocollo internazionale (4.1)	**6.585.991**	**6.631.222**	**6.631.000**
Spese di personale per il programma	4.235.662	4.280.893	4.280.671
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	2.350.329	2.350.329	2.350.329
Cooperazione allo sviluppo (4.2)	**1.180.129.280**	**1.180.215.970**	**1.182.213.098**
Spese di personale per il programma	7.921.718	7.918.588	7.915.716
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	654.782.196	654.782.196	654.782.196
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	1.920.410	1.921.942	1.921.942
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	515.504.956	515.593.244	517.593.244
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	**34.843.004**	**34.738.634**	**34.636.883**
Spese di personale per il programma	11.481.576	11.376.884	11.275.133
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	2.842.078	2.842.400	2.842.400
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.519.350	20.519.350	20.519.350

999/701/3

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	**428.046.293**	**431.043.664**	**429.890.928**
Spese di personale per il programma	13.402.741	13.399.763	13.397.027
Rapporti politici internazionali e diritti umani	412.545.540	415.545.889	415.395.889
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	2.098.012	2.098.012	1.098.012
Integrazione europea (4.7)	**24.524.563**	**23.514.985**	**23.502.967**
Spese di personale per il programma	7.469.527	7.459.602	7.447.584
Politiche dell'Unione Europea	2.645.326	2.645.673	2.645.673
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	14.409.710	13.409.710	13.409.710
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	**82.324.070**	**32.277.198**	**32.122.002**
Spese di personale per il programma	7.162.719	7.115.627	6.960.431
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	3.164.230	3.164.450	3.164.450
Cooperazione migratoria	71.997.121	21.997.121	21.997.121
Promozione del sistema Paese (4.9)	**211.979.201**	**213.483.502**	**173.486.082**
Spese di personale per il programma	12.010.256	12.004.617	12.082.197
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	77.768.636	77.777.862	55.577.862
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	56.181.942	57.682.656	39.807.656
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	66.018.367	66.018.367	66.018.367
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	**21.721.706.416**	**21.734.506.416**	**23.814.606.416**
Partecipazione al bilancio UE	18.335.000.000	18.933.000.000	19.019.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	3.386.706.416	2.801.506.416	4.795.606.416
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	**1.746.161.493**	**1.480.934.255**	**484.451.688**
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	13.556.517	13.556.517	13.556.517
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	1.625.882.440	1.387.575.897	384.495.897
Cancellazione debito paesi poveri	106.722.536	79.801.841	86.399.274
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	**79.617.962**	**82.956.082**	**71.929.750**
Spese di personale per il programma	1.582.874	1.581.404	1.580.072
Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	78.035.088	81.374.678	70.349.678
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	**594.145.561**	**595.527.389**	**595.199.754**
Spese di personale per il programma all'estero	127.783.078	129.160.915	128.824.663
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	465.094.702	465.103.693	465.112.310
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	1.267.781	1.262.781	1.262.781
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	**17.531.506**	**17.525.353**	**17.519.394**
Spese di personale per il programma	11.819.090	11.812.593	11.806.634
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	3.739.437	3.739.437	3.739.437
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	1.883.422	1.883.766	1.883.766
Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d'armamento	89.557	89.557	89.557
Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	**4.049.980**	**3.960.892**	**3.849.315**
Spese di personale per il programma	3.098.051	3.008.963	2.897.386
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	951.929	951.929	951.929
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	**3.513.626**	**3.512.608**	**3.511.675**
Spese di personale per il programma	3.054.414	3.053.396	3.052.463
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	459.212	459.212	459.212

999/701/4

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Difesa e sicurezza del territorio (5)	**20.758.731.816**	**21.791.322.869**	**20.322.353.744**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	**6.414.255.168**	**6.450.383.234**	**6.474.329.768**
Spese di personale per il programma	5.945.887.726	5.966.376.366	5.992.857.618
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	290.296.216	306.958.152	309.128.434
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	64.979.656	60.707.156	58.707.156
Formazione ed addestramento del personale	13.337.614	13.337.614	13.337.614
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	64.733.985	65.983.985	63.278.985
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	35.019.971	37.019.961	37.019.961
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	-	-	-
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	**5.300.001.130**	**5.180.615.255**	**5.169.986.796**
Spese di personale per il programma	4.917.725.917	4.803.440.042	4.792.811.583
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	2.367.022	2.367.022	2.367.022
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	11.673.370	5.173.370	5.173.370
Formazione militare del personale delle forze terrestri	15.362.906	15.862.906	15.862.906
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	330.229.254	331.129.254	331.129.254
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	-	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	22.642.661	22.642.661	22.642.661
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	**2.112.212.461**	**2.092.453.883**	**2.075.571.773**
Spese di personale per il programma	1.939.941.081	1.922.282.503	1.905.400.393
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	2.788.869	2.788.869	2.788.869
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	15.253.112	13.153.112	13.153.112
Formazione militare del personale delle forze marittime	12.982.415	12.982.415	12.982.415
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	128.881.269	128.881.269	128.881.269
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	-	-	-
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	12.365.715	12.365.715	12.365.715
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	**2.716.151.168**	**2.700.055.068**	**2.693.493.592**
Spese di personale per il programma	2.478.202.914	2.459.901.014	2.454.783.338
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	1.683.953	1.683.953	1.683.953
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	38.216.217	41.577.217	39.387.217
Formazione militare del personale delle forza aeree	21.171.559	17.880.569	19.583.769
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	134.067.513	133.303.303	133.796.303
Trasporto aereo di Stato	29.461.767	32.361.767	30.911.767
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	-	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	13.347.245	13.347.245	13.347.245
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	**3.218.864.569**	**3.820.568.109**	**3.908.971.815**
Spese di personale per il programma	704.952.192	707.506.726	698.927.650
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	813.804	913.804	913.804
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	2.362.197	2.362.197	2.362.197
Formazione militare del personale	3.780.923	3.693.923	3.741.923

999/701/5

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	64.802.948	22.570.178	22.571.838
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	1.845.842.837	2.424.255.413	2.521.492.735
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	21.956.507	21.951.507	21.951.507
Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	422.904.213	488.240.413	488.186.213
Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	404.409	404.409	404.409
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	48.139.636	48.139.636	48.139.636
Gestione e assistenza del personale militare	102.904.903	100.529.903	100.279.903
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	-	-	-
Missioni internazionali (5.8)	**997.247.320**	**1.547.247.320**	**-**
Missioni internazionali	997.247.320	1.547.247.320	-
Giustizia (6)	**8.751.460.654**	**8.790.187.504**	**8.617.603.704**
Amministrazione penitenziaria (6.1)	**2.868.175.338**	**2.887.949.716**	**2.880.549.443**
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	216.356.697	215.566.244	210.279.853
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.007.550.686	2.002.407.559	1.998.413.677
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	258.980.106	258.180.106	253.510.106
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	288.683.002	311.149.206	311.149.206
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	29.731.605	29.731.605	36.081.605
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	15.141.817	15.531.817	15.531.817
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	51.731.425	55.383.179	55.583.179
Giustizia civile e penale (6.2)	**4.064.606.300**	**4.080.756.666**	**3.958.301.675**
Spese di personale per il programma (personale civile)	1.380.667.516	1.297.458.555	1.296.757.281
Spese di personale per il programma (magistrati)	1.844.407.317	1.894.324.836	1.919.836.240
Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	44.661.419	48.861.419	49.761.419
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	13.335.928	13.335.928	13.335.928
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	255.112.892	306.749.926	157.922.762
Funzionamento uffici giudiziari	513.547.268	507.205.923	508.155.923
Efficientamento del sistema giudiziario	12.873.960	12.820.079	12.532.122
Giustizia minorile e di comunita' (6.3)	**272.109.001**	**272.201.581**	**272.156.799**
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	133.362.375	133.382.514	133.336.148
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	67.232.351	67.179.723	67.131.307
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	42.658.832	42.658.832	42.758.832
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	7.994.949	7.994.949	7.994.949
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	19.137.996	19.137.996	19.087.996
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	69.776	69.776	69.776
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	1.652.722	1.777.791	1.777.791
Giustizia tributaria (6.5)	**198.048.536**	**192.042.121**	**189.770.890**
Spese di personale per il programma	85.189.034	81.138.867	79.423.448
Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	112.859.502	110.903.254	110.347.442

999/701/6

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)	**1.138.934.301**	**1.146.530.242**	**1.106.117.719**
Spese di personale per il programma (personale civile)	11.013.316	11.009.257	10.996.734
Spese di personale per il programma (magistrati)	4.111.935	4.111.935	4.111.935
Magistratura onoraria	204.999.725	204.999.725	204.599.725
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	516.626.730	516.626.730	516.626.730
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	218.718.734	218.718.734	218.718.734
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	172.400.000	180.000.000	140.000.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	5.467.481	5.467.481	5.467.481
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	2.355.490	2.355.490	2.355.490
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	3.240.890	3.240.890	3.240.890
Giustizia amministrativa (6.7)	**175.125.212**	**176.245.212**	**176.245.212**
Giustizia amministrativa	175.125.212	176.245.212	176.245.212
Autogoverno della magistratura (6.8)	**34.461.966**	**34.461.966**	**34.461.966**
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	34.461.966	34.461.966	34.461.966
Ordine pubblico e sicurezza (7)	**11.218.293.645**	**11.376.698.217**	**11.256.625.768**
Sicurezza democratica (7.4)	**740.252.211**	**740.261.792**	**740.271.469**
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	740.252.211	740.261.792	740.271.469
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	**1.588.202.213**	**1.579.166.496**	**1.562.940.830**
Spese di personale per il programma	1.323.522.647	1.325.541.641	1.325.995.541
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	1.447.632	1.447.632	1.447.632
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	46.952.911	47.090.306	47.234.562
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	105.730.269	105.926.152	106.123.986
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	2.029.263	2.029.263	2.029.263
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	108.519.491	97.131.502	80.109.846
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	**755.572.039**	**776.825.212**	**758.340.263**
Spese di personale per il programma (personale militare)	583.043.422	583.237.225	582.900.651
Spese di personale per il programma (personale civile)	19.697.591	19.684.961	19.673.340
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	273.808	273.808	273.808
Trattamenti provvisori di pensione	7.580.204	7.580.204	7.580.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	31.137.790	35.862.790	31.587.790
Salvaguardia della vita umana in mare	49.472.949	49.197.949	48.922.949
Sicurezza e controllo della navigazione	27.728.247	22.100.247	21.100.247
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	36.638.028	58.888.028	46.301.274
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	**7.072.991.310**	**7.236.411.196**	**7.219.581.245**
Spese di personale per il programma (personale civile)	353.476.986	351.038.556	346.213.548
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	5.931.711.076	5.910.119.437	5.882.430.421
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	9.350.110	9.362.766	9.362.766
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	74.463.919	76.453.445	73.848.911
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	204.031.531	386.509.823	410.986.148
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	353.120.817	357.772.936	350.057.758
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	144.887.617	143.395.431	144.922.891
Servizi speciali di pubblica sicurezza	1.949.254	1.758.802	1.758.802

999/701/7

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	**439.581.718**	**440.657.760**	**440.657.760**
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	146.045.449	145.673.931	145.673.931
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	146.312.191	146.493.928	146.493.928
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	147.224.078	148.489.901	148.489.901
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	**621.694.154**	**603.375.761**	**534.834.201**
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	83.368.911	83.075.141	83.075.141
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	14.850.893	15.196.213	15.118.213
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	169.707.348	160.871.127	92.861.174
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	76.572.923	77.729.912	77.926.305
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	93.434.051	92.902.603	92.252.603
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	99.618.749	89.459.486	89.459.486
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	84.141.279	84.141.279	84.141.279
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	-	-	-
Soccorso civile (8)	**6.799.283.633**	**4.031.626.469**	**3.443.588.793**
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	**12.103.567**	**5.190.452**	**5.136.969**
Spese di personale per il programma	1.988.081	1.985.261	1.931.778
Attività di difesa civile	875.473	882.874	882.874
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	9.240.013	2.322.317	2.322.317
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	**2.327.930.282**	**2.374.670.791**	**2.377.116.597**
Spese di personale per il programma (personale civile)	18.190.649	17.964.993	17.204.693
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	1.704.408.066	1.739.942.910	1.746.764.177
Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	116.519.681	116.567.613	116.567.613
Gestione del soccorso pubblico	255.482.759	244.985.642	245.000.449
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	484.585	488.842	488.842
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	3.397.365	3.414.272	3.414.272
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	89.589.229	89.731.360	89.731.360
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	6.095.217	6.127.477	6.127.477
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	122.994.850	144.679.801	141.049.833
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	10.767.881	10.767.881	10.767.881
Interventi per pubbliche calamita' (8.4)	**3.259.603.844**	**923.203.844**	**532.773.844**
Sostegno alla ricostruzione	3.199.603.844	773.203.844	382.773.844
Prevenzione rischio sismico	60.000.000	150.000.000	150.000.000
Protezione civile (8.5)	**1.199.645.940**	**728.561.382**	**528.561.383**
Coordinamento del sistema di protezione civile	77.332.995	77.142.995	77.142.995
Protezione civile di primo intervento	744.782.919	391.182.919	391.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	17.235.469	17.235.468	14.235.469
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	360.294.557	243.000.000	46.000.000
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	**841.405.497**	**802.932.297**	**744.439.642**

999/701/8

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	**313.262.935**	**302.642.593**	**267.600.392**
Spese di personale per il programma	12.572.944	12.282.635	12.107.316
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	5.476.017	5.693.107	1.693.107
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	16.501.406	26.501.406	11.501.406
Piano irriguo nazionale	102.502.189	83.515.066	57.748.184
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	24.707.732	20.707.732	27.707.732
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	115.039.962	120.039.962	120.039.962
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	26.255.003	26.295.003	26.295.003
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	5.207.682	2.607.682	5.507.682
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	**43.426.899**	**45.399.130**	**45.051.246**
Spese di personale per il programma	34.961.513	36.929.920	36.578.174
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	4.470.368	4.474.192	4.478.054
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	2.809.578	2.809.578	2.809.578
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	1.185.440	1.185.440	1.185.440
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	**484.715.663**	**454.890.574**	**431.788.004**
Spese di personale per il programma	15.169.544	15.069.465	14.986.895
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	60.024.324	33.621.313	33.601.313
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	234.916.163	230.984.164	207.984.164
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	11.308.082	11.368.082	11.368.082
Interventi a favore del settore ippico	163.297.550	163.847.550	163.847.550
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	**194.364.927**	**194.342.753**	**194.298.688**
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)	**25.939.355**	**25.931.633**	**25.930.997**
Spese di personale per il programma	3.395.685	3.387.963	3.387.327
Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali	22.543.670	22.543.670	22.543.670
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)	**157.173.074**	**157.172.005**	**157.129.959**
Spese di personale per il programma	3.519.596	3.518.527	3.476.481
Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	1.197.625	1.197.625	1.197.625
Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica	152.455.853	152.455.853	152.455.853
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)	**11.252.498**	**11.239.115**	**11.237.732**
Spese di personale per il programma	3.795.150	3.781.767	3.780.384
Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale	7.457.348	7.457.348	7.457.348

999/701/9

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	**25.460.368.783**	**21.105.675.946**	**20.058.743.820**
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	**3.399.626.282**	**3.225.335.266**	**2.947.545.357**
Spese di personale per il programma	6.307.784	6.191.450	6.270.868
Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale	303.517.767	301.517.767	301.517.767
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	312.133.600	362.133.600	432.133.600
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	2.446.236.398	2.291.701.855	2.023.743.191
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	330.556.573	262.916.434	183.005.771
Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	874.160	874.160	874.160
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)	**19.819.295**	**18.325.818**	**18.422.326**
Spese di personale per il programma	6.698.717	5.959.727	6.056.874
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati	11.899.766	11.145.279	11.144.640
Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.220.812	1.220.812	1.220.812
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	**758.030.725**	**636.031.026**	**515.109.133**
Spese di personale per il programma	13.539.228	13.523.403	13.464.198
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	739.779.195	620.795.321	499.932.633
Garanzie a sostegno del credito alle PMI	4.712.302	1.712.302	1.712.302
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	**2.336.015.072**	**244.017.906**	**244.017.906**
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	66.997.166	115.000.000	115.000.000
Garanzie assunte dallo Stato	1.974.017.906	84.017.906	84.017.906
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	295.000.000	45.000.000	45.000.000
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	**18.885.480.169**	**16.910.961.810**	**16.262.579.867**
Settore agricolo	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Turismo e alberghi	151.700.000	60.000.000	-
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	173.435.000	169.094.750	168.094.750
Ricerca e sviluppo	1.274.100.000	591.100.000	974.100.000
Attività manifatturiere	241.975.000	37.975.000	37.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	565.683.169	572.482.060	618.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	835.527.000	150.200.000	-
Settore dell'autotrasporto	1.587.500.000	1.587.500.000	1.667.500.000
Settore creditizio e bancario	4.500.000.000	4.000.000.000	3.500.000.000
Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali	36.300.000	195.500.000	-
Agevolazioni fiscali a favore di imprese	456.300.000	482.350.000	232.350.000
Riduzione cuneo fiscale	8.953.560.000	8.953.560.000	8.953.560.000
Agevolazioni fiscali a favore di enti previdenziali	-	-	-
Agevolazioni fiscali per la crescita economica	74.400.000	76.200.000	75.800.000
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)	**60.183.323**	**69.908.151**	**69.974.668**
Spese di personale per il programma	5.493.121	5.417.949	5.484.466
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	15.078.780	24.878.780	24.878.780
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	39.611.422	39.611.422	39.611.422

999/701/10

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)	**1.213.917**	**1.095.969**	**1.094.563**
Spese di personale per il programma	1.022.834	1.023.023	1.021.617
Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	191.083	72.946	72.946
Regolazione dei mercati (12)	**42.694.320**	**41.023.807**	**41.021.847**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	**42.694.320**	**41.023.807**	**41.021.847**
Spese di personale per il programma	7.429.092	7.297.258	7.295.298
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA	29.627.894	28.627.483	28.627.483
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	5.637.334	5.099.066	5.099.066
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	**11.895.885.500**	**14.087.323.492**	**12.627.407.380**
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)	**286.771.885**	**282.642.294**	**281.736.356**
Spese di personale per il programma	140.368.587	142.867.978	142.795.487
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	120.720.865	125.223.371	125.026.671
Interventi per la sicurezza stradale	25.682.433	14.550.945	13.914.198
Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)	**370.883.190**	**360.262.083**	**276.892.255**
Spese di personale per il programma	4.599.382	4.554.115	4.551.447
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	24.721.097	14.221.097	10.821.097
Interventi in materia di autotrasporto	341.562.711	341.486.871	261.519.711
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	**76.915.272**	**76.146.014**	**61.144.513**
Spese di personale per il programma	2.744.462	2.725.204	2.723.703
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	74.170.810	73.420.810	58.420.810
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	**561.679.552**	**287.860.681**	**279.858.695**
Spese di personale per il programma	3.477.805	3.448.934	3.446.948
Interventi sulle infrastrutture ferroviare	534.792.711	251.802.711	243.802.711
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	23.409.036	32.609.036	32.609.036
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)	**6.118.581.878**	**5.811.894.087**	**5.823.244.008**
Spese di personale per il programma	3.555.382	3.474.562	3.472.717
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	5.537.895.411	5.433.045.000	5.342.796.770
Interventi a favore delle linee metropolitane	357.227.261	311.507.705	413.107.701
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	219.903.824	63.866.820	63.866.820
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	**3.770.239.900**	**6.820.254.876**	**5.450.184.876**
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.419.080	4.419.080	4.419.080
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	3.765.820.820	6.815.835.796	5.445.765.796
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	**710.813.823**	**448.263.457**	**454.346.677**
Spese di personale per il programma	6.583.439	6.529.648	6.526.000
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	187.880.963	187.889.923	186.380.963
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	61.898.337	53.148.748	42.421.053
Infrastrutture portuali	440.558.572	194.767.927	214.007.927
Interventi per l'industria navalmeccanica	13.892.512	5.927.211	5.010.734
Ricerca applicata nel settore navale	-	-	-

999/701/11

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	**3.529.153.442**	**7.254.759.309**	**5.031.915.338**
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	**69.020.217**	**66.037.249**	**64.464.518**
Spese di personale per il programma	6.840.619	6.837.651	6.834.920
Interventi nel settore idrico ed elettrico	7.146.299	4.016.299	4.016.299
Interventi in materia di dighe	55.033.299	55.183.299	53.613.299
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	**625.000.000**	**1.121.200.000**	**2.450.000.000**
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	625.000.000	1.121.200.000	2.450.000.000
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	**7.666.268**	**7.098.442**	**7.104.648**
Spese di personale per il programma	5.548.955	4.981.129	4.987.335
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	2.117.313	2.117.313	2.117.313
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	**1.697.440.888**	**1.466.769.170**	**1.301.758.579**
Spese di personale per il programma	87.101.755	86.972.741	86.782.331
Opere di preminente interesse nazionale	1.170.137.688	1.038.478.482	864.612.050
Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio	150.688.380	132.572.123	69.956.924
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	62.189.233	62.089.233	61.882.651
Accordi internazionali e grandi eventi	15.118.894	15.118.894	158.118.894
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	767.770	267.770	267.770
Infrastrutture carcerarie	85.000.000	30.000.000	-
Realizzazione del sistema MOSE	61.296.226	21.130.466	20.000.000
Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile	65.140.942	80.139.461	40.137.959
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)	**1.130.026.069**	**4.593.654.448**	**1.208.587.593**
Spese di personale per il programma	18.138.324	18.130.200	18.122.725
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	538.532.290	4.068.863.733	701.746.084
Infrastrutture autostradali in concessione	203.076.709	60.180.038	58.680.038
Contributi per la realizzazione di opere viarie	365.278.746	401.480.477	350.038.746
Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la continuità dei cantieri	-	-	-
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	5.000.000	45.000.000	80.000.000
Comunicazioni (15)	**713.568.484**	**933.018.809**	**784.682.678**
Servizi postali (15.3)	**317.328.528**	**316.777.539**	**317.052.593**
Garanzia del servizio postale	317.328.528	316.777.539	317.052.593
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	**217.557.255**	**187.954.224**	**194.344.491**
Sostegno al pluralismo dell'informazione	217.557.255	187.954.224	194.344.491
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)	**11.249.266**	**11.201.776**	**10.931.440**
Spese di personale per il programma	5.325.725	5.341.235	5.070.899
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	5.923.541	5.860.541	5.860.541
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	**125.619.305**	**376.838.087**	**223.495.918**
Spese di personale per il programma	6.725.419	6.307.230	6.365.061
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	8.872.433	3.872.433	3.872.433
Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	110.021.453	366.658.424	213.258.424

999/701/12

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	**41.814.130**	**40.247.183**	**38.858.236**
Spese di personale per il programma	34.698.093	33.131.146	31.742.199
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	7.116.037	7.116.037	7.116.037
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	**264.245.047**	**193.860.813**	**120.995.359**
Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)	**5.738.527**	**5.506.102**	**5.473.092**
Spese di personale per il programma	4.969.583	4.737.158	4.704.148
Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico	768.944	768.944	768.944
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	**258.506.520**	**188.354.711**	**115.522.267**
Spese di personale per il programma	3.765.850	3.704.699	3.681.597
Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy	21.285.942	20.295.284	17.285.942
Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	92.854.728	92.854.728	92.854.728
Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy	140.600.000	71.500.000	1.700.000
Ricerca e innovazione (17)	**3.415.911.278**	**3.332.650.709**	**3.277.167.737**
Ricerca in materia ambientale (17.3)	**91.179.221**	**91.179.175**	**91.179.133**
Spese di personale per il programma	56.037	55.991	55.949
Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	91.123.184	91.123.184	91.123.184
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	**30.500.724**	**30.331.585**	**29.368.662**
Spese di personale per il programma	19.569.916	19.485.777	19.477.854
Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	4.446.873	3.946.873	3.946.873
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	3.857.458	3.272.458	2.317.458
Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	2.626.477	3.626.477	3.626.477
Ricerca di base e applicata (17.15)	**355.078.625**	**290.678.625**	**465.678.625**
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	355.078.625	290.678.625	465.678.625
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)	**8.762.266**	**8.447.284**	**8.220.320**
Spese di personale per il programma	5.521.851	5.206.869	4.979.905
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	3.240.415	3.240.415	3.240.415
Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	**266.261.839**	**279.016.713**	**336.792.477**
Spese di personale per il programma	2.743.493	2.741.367	2.739.631
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	258.988.152	272.245.152	330.022.652
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	4.530.194	4.030.194	4.030.194
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	**11.152.107**	**11.151.710**	**11.151.372**
Spese di personale per il programma	345.303	344.906	344.568
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	10.806.804	10.806.804	10.806.804
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	**2.652.976.496**	**2.621.845.617**	**2.334.777.148**
Spese di personale per il programma	4.624.808	4.456.386	4.408.330
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	453.543.205	417.032.552	132.397.168
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	1.846.539.719	1.837.870.626	1.835.470.626
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	132.409.378	167.397.504	167.412.475
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	8.931.066	8.910.229	8.910.229
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	194.791.320	182.041.320	182.041.320

999/701/13

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico	12.137.000	4.137.000	4.137.000
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	**1.188.266.663**	**1.142.891.897**	**1.060.296.812**
Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)	**16.232.749**	**16.254.500**	**15.945.431**
Spese di personale per il programma	2.978.157	2.975.908	2.973.839
Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche	12.810.255	12.845.255	12.539.255
Controllo Organismi Geneticamente Modificati (OGM)	444.337	433.337	432.337
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale (18.5)	**37.193.304**	**36.671.617**	**34.891.259**
Spese di personale per il programma	2.151.401	2.150.336	2.149.356
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	94.843	94.843	94.843
Interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile	4.194.442	4.194.442	4.194.442
Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile	30.752.618	30.231.996	28.452.618
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	**20.743.616**	**20.735.891**	**20.724.021**
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	16.396.224	16.387.921	16.375.467
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	4.347.392	4.347.970	4.348.554
Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)	**10.317.951**	**10.346.532**	**10.345.226**
Spese di personale per il programma	2.112.814	2.111.395	2.110.089
Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale	972.954	1.002.954	1.002.954
Federalismo amministrativo concernente la tutela ambientale	6.443.468	6.443.468	6.443.468
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento	788.715	788.715	788.715
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)	**430.490.613**	**394.919.502**	**321.311.836**
Spese di personale per il programma	3.185.489	3.183.415	3.181.509
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	104.331.328	76.355.401	26.358.845
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio	232.942.715	230.822.032	227.921.107
Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno ambientale, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse	57.489.432	51.857.005	31.148.726
Finanziamenti alle Autorità di bacino	32.541.649	32.701.649	32.701.649
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)	**145.467.320**	**142.920.718**	**142.828.806**
Spese di personale per il programma	4.503.353	4.500.179	4.497.260
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	45.438.420	45.874.992	45.739.999
Tutela della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	7.226.585	7.246.585	7.275.585
Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio	88.298.962	85.298.962	85.315.962
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	**1.500.000**	**500.000**	**-**
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	1.500.000	500.000	-
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)	**50.986.031**	**40.784.412**	**35.782.878**
Spese di personale per il programma	1.904.454	1.902.785	1.901.251
Politiche per la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti, per la corretta gestione e il riutilizzo degli stessi e per il contrasto alla loro gestione illegale	37.938.735	37.738.785	32.738.785
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico	11.142.842	1.142.842	1.142.842

999/701/14

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)	**8.093.292**	**8.076.722**	**7.412.796**
Spese di personale per il programma	1.706.752	1.705.182	1.703.793
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	5.991.164	5.976.164	5.313.627
Rilascio di certificazioni ambientali	395.376	395.376	395.376
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	**467.241.787**	**471.682.003**	**471.054.559**
Spese di personale per il programma	431.480.382	435.913.031	435.754.362
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	11.827.820	11.827.820	12.443.270
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	3.596.204	3.599.987	3.603.808
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	5.516.465	5.518.823	4.521.205
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	6.995.954	6.999.291	6.902.662
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	7.824.962	7.823.051	7.829.252
Casa e assetto urbanistico (19)	**363.078.722**	**262.828.931**	**323.712.777**
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	**167.289.496**	**145.520.873**	**232.789.136**
Politiche abitative	70.000.000	-	-
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	97.289.496	145.520.873	232.789.136
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	**195.789.226**	**117.308.058**	**90.923.641**
Spese di personale per il programma	3.357.765	3.354.858	3.353.018
Edilizia residenziale sociale	124.927.586	84.256.247	77.373.670
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	67.503.875	29.696.953	10.196.953
Tutela della salute (20)	**1.286.201.697**	**1.227.306.124**	**1.215.677.182**
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	**134.119.269**	**132.679.287**	**131.153.431**
Spese di personale per il programma	29.829.564	28.739.582	27.213.726
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	69.406.713	69.406.713	69.406.713
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	9.585.694	9.585.694	9.585.694
Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	1.360.009	1.360.009	1.360.009
Assistenza sanitaria al personale navigante	23.937.289	23.587.289	23.587.289
Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	**31.746.074**	**31.488.170**	**31.139.368**
Spese di personale per il programma	14.454.422	14.196.518	13.855.216
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	17.036.723	17.036.723	17.029.223
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	254.929	254.929	254.929
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	**288.043.788**	**281.308.613**	**271.272.259**
Spese di personale per il programma	4.018.593	3.838.414	3.802.060
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	125.877.956	119.322.960	109.322.960
Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	158.147.239	158.147.239	158.147.239
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	**12.580.639**	**12.174.618**	**11.921.814**
Spese di personale per il programma	5.759.911	5.353.890	5.101.086
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	6.820.728	6.820.728	6.820.728

999/701/15

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	**11.236.111**	**11.233.270**	**11.230.656**
Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	5.209.412	5.206.571	5.203.957
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	6.026.699	6.026.699	6.026.699
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	**25.329.447**	**25.192.875**	**25.191.671**
Spese di personale per il programma	3.071.080	3.069.508	3.068.304
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	2.186.271	2.086.271	2.086.271
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	20.072.096	20.037.096	20.037.096
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	**591.127.723**	**590.457.415**	**590.320.861**
Spese di personale per il programma	4.748.079	4.627.771	4.491.217
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	141.383.332	141.383.332	141.383.332
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	444.996.312	444.446.312	444.446.312
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	**7.891.690**	**7.887.248**	**7.883.530**
Spese di personale per il programma	4.607.667	4.603.225	4.599.507
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	844.956	844.956	844.956
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	2.439.067	2.439.067	2.439.067
Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	**2.783.430**	**2.661.152**	**2.494.618**
Spese di personale per il programma	2.347.023	2.224.745	2.058.211
Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	436.407	436.407	436.407
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	**170.633.205**	**120.523.116**	**120.401.617**
Spese di personale per il programma	2.327.884	2.217.795	2.196.296
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	168.305.321	118.305.321	118.205.321
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	**6.144.297**	**6.142.992**	**5.142.098**
Spese di personale per il programma	3.871.189	3.869.884	3.868.990
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	2.273.108	2.273.108	1.273.108
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	**4.566.024**	**5.557.368**	**7.525.259**
Spese di personale per il programma	2.038.060	2.029.404	1.997.295
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	2.527.964	3.527.964	5.527.964
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	**2.628.691.820**	**2.137.017.929**	**1.880.345.564**
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	**414.538.667**	**398.187.648**	**397.737.448**
Spese di personale per il programma	2.949.331	2.906.711	2.906.511
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	206.183.040	193.683.040	193.683.040
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	97.147.000	103.647.000	105.647.000
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	75.885.000	70.185.000	70.085.000
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	13.090.500	11.090.500	11.090.500
Sostegno alle attività circensi	8.042.234	8.042.234	8.042.234
Promozione dello spettacolo dal vivo	11.241.562	8.633.163	6.283.163

999/701/16

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	**7.808.925**	**7.657.887**	**7.630.993**
Spese di personale per il programma	5.051.250	5.050.212	5.023.318
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	2.757.675	2.607.675	2.607.675
Tutela dei beni archeologici (21.6)	**76.193.100**	**71.234.189**	**67.461.337**
Spese di personale per il programma	60.998.028	57.297.467	53.632.143
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	12.290.307	11.306.957	11.299.429
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.904.765	2.629.765	2.529.765
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	**133.221.651**	**127.877.085**	**124.342.732**
Spese di personale per il programma	95.301.848	89.039.188	85.519.355
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	27.766.043	28.684.137	28.669.617
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	7.556.023	7.556.023	7.556.023
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	2.597.737	2.597.737	2.597.737
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	**138.564.713**	**126.423.500**	**125.022.838**
Spese di personale per il programma	61.193.673	53.816.768	53.801.106
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	3.882.258	3.778.550	3.778.550
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	24.477.869	22.627.869	22.627.869
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	41.616.810	39.451.210	38.591.210
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	7.394.103	6.749.103	6.224.103
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	**127.861.992**	**121.400.299**	**112.383.223**
Spese di personale per il programma	91.772.170	87.552.057	81.217.473
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	5.392.931	4.510.114	4.510.114
Tutela delle belle arti	28.872.157	27.513.394	25.530.903
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	1.496.191	1.496.191	796.191
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.543	328.543	328.542
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	**343.198.109**	**324.296.910**	**311.869.014**
Spese di personale per il programma	277.196.467	261.171.450	248.356.644
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	25.038.476	24.818.476	23.093.476
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	40.963.166	38.306.984	40.418.894
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	**21.976.085**	**11.531.562**	**10.548.728**
Spese di personale per il programma	4.796.377	4.571.590	4.533.756
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	2.810.232	1.590.496	1.590.496
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	14.366.400	5.366.400	4.421.400
Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale	3.076	3.076	3.076
Tutela del patrimonio culturale (21.15)	**1.095.809.744**	**688.825.616**	**467.629.811**
Spese di personale per il programma	24.330.956	23.944.099	23.421.608
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	178.638.846	164.673.960	192.902.986
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	85.536.662	58.591.293	68.206.250
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	8.527.344	8.472.342	15.961.542
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	11.062.852	8.174.883	5.924.598
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale	404.653.042	292.567.102	94.315.303
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	12.915.560	8.598.095	7.314.813

999/701/17

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	90.851.174	74.510.534	22.240.762
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	49.293.308	49.293.308	37.341.949
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	230.000.000	-	-
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	**24.375.926**	**18.334.048**	**15.178.971**
Spese di personale per il programma	1.519.278	1.464.273	1.409.196
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea	19.311.635	15.324.762	12.224.762
Interventi per le periferie urbane	3.545.013	1.545.013	1.545.013
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	**245.142.908**	**241.249.185**	**240.540.469**
Spese di personale per il programma	3.389.630	3.389.497	3.388.961
Promozione del cinema italiano	3.003.278	3.109.688	2.401.508
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	238.750.000	234.750.000	234.750.000
Istruzione scolastica (22)	**48.367.127.822**	**46.922.923.249**	**44.468.509.161**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)	**1.955.159.246**	**1.720.977.869**	**1.546.561.263**
Spese di personale per il programma	5.162.570	4.730.947	4.902.683
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	739.966.043	497.247.797	297.099.006
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.178.614.485	1.189.994.332	1.214.114.781
Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica	31.416.148	29.004.793	30.444.793
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)	**202.361.536**	**189.519.108**	**178.171.492**
Spese di personale per il programma	8.392.850	8.364.811	8.228.205
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	14.533.396	14.221.987	13.105.522
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	10.785.782	9.832.887	9.779.604
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	2.597.901	1.953.808	1.935.795
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	163.701.578	153.691.640	143.673.627
Cooperazione in materia culturale	2.350.029	1.453.975	1.448.739
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	**525.723.089**	**536.523.089**	**536.523.089**
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	525.723.089	536.523.089	536.523.089
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)	**34.274.952**	**49.274.724**	**49.266.981**
Spese di personale per il programma	902.682	902.454	894.721
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	33.372.270	48.372.270	48.372.260
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	**401.390.978**	**398.353.656**	**394.303.369**
Spese di personale per il programma	126.886.167	123.813.855	120.758.960
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	274.504.811	274.539.801	273.544.409
Istruzione del primo ciclo (22.17)	**29.492.111.197**	**28.637.723.123**	**27.125.848.550**
Spese di personale per il programma (docenti)	20.349.619.635	20.004.629.106	19.401.396.502
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	4.481.421.329	4.600.015.477	4.369.499.101
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	3.489.483.406	3.078.751.967	2.457.126.374
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	624.985.187	407.724.933	351.224.933
Continuità del servizio scolastico	546.601.640	546.601.640	546.601.640
Miglioramento dell'offerta formativa	-	-	-
Istruzione del secondo ciclo (22.18)	**15.311.985.878**	**14.945.045.723**	**14.192.570.494**
Spese di personale per il programma (docenti)	10.967.359.527	10.716.828.418	10.256.584.141
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	2.138.846.934	2.258.436.909	2.212.694.912
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	1.453.928.340	1.316.882.383	1.107.893.428

999/701/18

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	374.788.021	275.834.957	238.334.957
Continuità del servizio scolastico	194.049.276	194.049.276	194.049.276
Miglioramento dell'offerta formativa	183.013.780	183.013.780	183.013.780
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	**444.120.946**	**445.505.957**	**445.263.923**
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	284.035.429	284.921.628	284.703.678
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	143.609.169	144.095.968	144.072.226
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	13.436.953	13.449.013	13.446.913
Spese di personale per il programma	3.039.395	3.039.348	3.041.106
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	**8.369.238.112**	**8.531.915.096**	**8.571.847.663**
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	**322.710.590**	**304.660.899**	**292.961.908**
Spese di personale per il programma	3.422.641	3.424.102	3.425.046
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	266.633.452	248.590.632	246.640.697
Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	22.764.548	22.763.266	21.763.266
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	18.084.273	18.082.980	18.082.980
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	11.805.676	11.799.919	3.049.919
Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie	-	-	-
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	**464.608.855**	**482.547.001**	**478.784.735**
Spese di personale per il programma	655.536	655.961	656.285
Spese di personale per il programma (docenti)	330.917.247	327.186.411	323.754.077
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	56.538.343	56.292.557	56.065.593
Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	48.482.628	74.398.728	74.295.436
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	8.128.604	4.126.847	4.126.847
Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	3.629.105	3.629.105	3.629.105
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	16.257.392	16.257.392	16.257.392
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	**7.581.918.667**	**7.744.707.196**	**7.800.101.020**
Spese di personale per il programma	2.903.109	2.890.416	2.827.882
Finanziamento delle università statali	7.468.568.356	7.631.857.713	7.695.591.713
Contributi a favore delle università non statali	68.485.727	68.479.943	68.479.943
Interventi di edilizia universitaria	11.243.428	11.183.809	11.144.170
Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	7.881.328	7.878.919	7.882.327
Ammortamento mutui per edilizia universitaria	22.836.719	22.416.396	14.174.985
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	**42.173.905.977**	**42.238.367.447**	**42.185.001.642**
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	**98.937.670**	**101.506.117**	**73.295.766**
Spese di personale per il programma	1.970.199	1.938.646	1.900.544
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	96.967.471	99.567.471	71.395.222
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)	**261.339.414**	**243.346.607**	**212.171.440**
Politiche per la famiglia e le disabilità	181.741.005	168.825.092	147.363.772
Promozione e garanzia delle pari opportunità	62.300.903	57.272.352	57.261.332
Lotta alle dipendenze	4.500.769	4.488.429	4.487.576
Tutela delle minoranze linguistiche	3.067.787	3.059.342	3.058.760
Sperimentazione di interventi di innovazione sociale	9.728.950	9.701.392	-

999/701/19

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	**135.564.781**	**135.297.365**	**125.048.544**
Spese di personale per il programma	8.888.448	8.621.206	8.372.477
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	111.300.000	111.300.000	101.300.000
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	15.376.333	15.376.159	15.376.067
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	**653.450.303**	**653.446.803**	**653.443.303**
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	599.388.654	599.385.154	599.381.654
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	54.061.649	54.061.649	54.061.649
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	**40.826.362.526**	**40.906.519.272**	**40.922.791.306**
Spese di personale per il programma	4.801.801	4.792.447	4.746.641
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	413.197.082	413.437.716	413.660.141
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	19.691.044.765	20.181.844.765	20.679.744.765
Politiche per l'infanzia e la famiglia	5.222.200.728	4.571.326.194	4.221.521.609
Assegni e pensioni sociali	5.961.892.560	5.961.892.560	5.961.892.560
Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato	180.872.024	180.872.024	180.872.024
Lotta contro la povertà	347.000.000	587.000.000	615.000.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	5.353.566	5.353.566	5.353.566
Reddito di cittadinanza	9.000.000.000	9.000.000.000	8.840.000.000
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	**168.124.010**	**168.124.010**	**168.124.010**
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Tutela della privacy (24.14)	**30.127.273**	**30.127.273**	**30.127.273**
Tutela della privacy	30.127.273	30.127.273	30.127.273
Politiche previdenziali (25)	**99.574.099.168**	**99.740.339.815**	**100.590.133.060**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	**11.464.741.179**	**11.465.241.179**	**11.479.541.179**
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	604.879.364	604.879.364	604.879.364
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	59.861.815	60.361.815	74.661.815
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	**88.109.357.989**	**88.275.098.636**	**89.110.591.881**
Spese di personale per il programma	4.238.953	4.085.600	3.923.069
Prepensionamenti	4.080.822.405	3.814.942.405	3.259.953.405
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.199.500.000	1.199.500.000	1.199.500.000
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	13.357.765.304	13.835.455.304	14.206.605.304
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	3.482.552.199	3.475.652.199	3.175.206.976
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	625.329.138	625.329.138	625.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	301.394.636	301.394.636	301.394.636
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	678.958.957	676.158.957	676.408.957
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	389.104.703	389.104.703	389.104.703
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	672.360	672.360	672.360
Sostegno alle gestioni previdenziali	62.711.045.816	62.674.829.816	63.994.519.815

999/701/20

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Politiche per il lavoro (26)	**10.493.245.172**	**10.312.439.612**	**10.395.546.324**
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	**9.701.008.066**	**9.532.456.079**	**9.473.553.899**
Spese di personale per il programma	3.985.675	3.963.688	3.963.015
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	9.169.683.825	9.101.419.825	9.075.110.836
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	527.338.566	427.072.566	394.480.048
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	**31.614.503**	**30.539.338**	**30.538.954**
Spese di personale per il programma	4.051.433	3.976.268	3.975.884
Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	4.211.972	211.972	211.972
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	23.351.098	26.351.098	26.351.098
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	**63.913.056**	**63.820.901**	**63.596.983**
Spese di personale per il programma	4.987.038	4.894.883	4.670.965
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	4.362.274	4.362.274	4.362.274
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	4.563.744	4.563.744	4.563.744
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	**325.643.768**	**324.033.478**	**324.033.478**
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	325.643.768	324.033.478	324.033.478
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	**347.419.227**	**337.707.942**	**478.107.942**
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro	347.419.227	337.707.942	478.107.942
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	**23.646.552**	**23.881.874**	**25.715.068**
Spese di personale per il programma	1.883.452	1.847.598	1.680.792
Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	21.763.100	22.034.276	24.034.276
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	**3.372.335.950**	**3.025.459.141**	**2.916.865.737**
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	**2.278.715.318**	**1.931.838.509**	**1.823.245.105**
Spese di personale per il programma	22.766.941	22.874.291	21.942.069
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	2.151.342.695	1.802.634.276	1.699.673.094
Interventi di protezione sociale	5.470.977	3.036.194	2.836.194
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	1.744.184	1.744.525	1.744.525
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	27.830.521	27.989.223	25.489.223
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	69.560.000	73.560.000	71.560.000
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	**5.220.632**	**5.220.632**	**5.220.632**
Spese di personale per il programma	2.017.612	2.017.612	2.017.612
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	3.203.020	3.203.020	3.203.020

999/701/21

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	**1.088.400.000**	**1.088.400.000**	**1.088.400.000**
Accordi tra Stato e confessioni religiose	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	**6.409.732.242**	**6.873.767.975**	**7.023.967.975**
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	**6.409.732.242**	**6.873.767.975**	**7.023.967.975**
Politiche di coesione	6.409.732.242	6.873.767.975	7.023.967.975
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	**90.379.521.627**	**90.075.710.471**	**87.319.263.369**
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)	**886.203.447**	**895.635.057**	**877.520.383**
Spese di personale per il programma	26.384.231	25.515.841	25.297.681
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	26.347.022	26.347.022	25.653.508
Gestione di tributi speciali	129.362.231	129.362.231	129.362.231
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	11.731.614	11.831.614	11.961.614
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	483.245.349	483.245.349	483.245.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	169.033.000	179.233.000	161.900.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Contributi ai partiti politici	25.100.000	25.100.000	25.100.000
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	**2.836.594.746**	**2.797.408.033**	**2.759.540.020**
Spese di personale per il programma	2.326.725.067	2.330.652.576	2.330.701.862
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	19.839.069	19.839.069	19.839.069
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	267.709.691	268.031.234	268.383.701
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	5.672.561	5.672.561	5.672.561
Trattamenti pensionistici	35.553.533	35.458.175	35.458.175
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	181.094.825	137.754.418	99.484.652
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	**655.974.612**	**626.643.493**	**583.470.702**
Spese di personale per il programma	10.194.534	9.863.415	9.690.624
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	6.754.947	6.754.947	6.754.947
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	537.025.131	537.025.131	537.025.131
Sostegno sistema creditizio	-	-	-
Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	102.000.000	73.000.000	30.000.000
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	**73.007.910.870**	**72.319.910.870**	**69.191.010.870**
Rimborsi di imposte dirette	17.738.000.000	17.738.000.000	17.738.000.000
Rimborsi di imposte indirette	31.975.700.000	31.061.700.000	27.938.800.000
Restituzione di imposte e rimborsi	652.656.354	647.656.354	637.656.354
Vincite sui giochi e lotterie	13.966.550.000	13.969.550.000	13.972.550.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	57.300.458	57.300.458	57.300.458
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	381.000.000	381.000.000	381.000.000
Ammortamento beni mobili	724.005.000	724.005.000	724.005.000
Aggi su giochi e lotterie	2.786.046.000	2.786.046.000	2.786.046.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	40.000.000	268.000.000	269.000.000
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche	458.000.000	458.000.000	458.000.000
Aggi su scommesse ippiche	72.000.000	72.000.000	72.000.000

999/701/22

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)	**146.213.847**	**109.977.543**	**109.343.192**
Spese di personale per il programma	30.807.612	29.721.236	28.976.530
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	43.313.528	41.880.015	41.990.370
Gestione degli interventi finanziari dello Stato	50.775.375	17.058.960	17.058.960
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	21.317.332	21.317.332	21.317.332
Fondazioni lirico sinfoniche	-	-	-
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	**282.560.581**	**311.768.602**	**313.112.793**
Spese di personale per il programma	118.423.175	110.311.477	107.416.154
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	5.710.142	5.710.142	5.710.142
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	28.997.147	28.997.147	28.997.147
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	6.381.459	6.381.459	6.381.459
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	49.100.465	49.100.465	49.100.465
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	50.948.193	88.267.912	92.507.426
Trattato del Nord Atlantico	23.000.000	23.000.000	23.000.000
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	**182.148.452**	**172.130.229**	**165.622.987**
Spese di personale per il programma	150.726.484	141.676.288	135.096.353
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	23.358.897	23.430.870	23.503.563
Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	8.063.071	7.023.071	7.023.071
Servizi finanziari e monetazione (29.9)	**129.561.907**	**129.561.907**	**129.561.907**
Servizi finanziari	40.876.093	40.876.093	40.876.093
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	31.956.534	31.956.534	31.956.534
Servizi di tesoreria	56.729.280	56.729.280	56.729.280
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	**6.542.765.359**	**6.802.512.612**	**6.879.910.997**
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	-	216.897.790	216.897.790
Servizio radiotelevisivo pubblico	1.831.758.407	1.831.758.407	1.831.758.407
Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	3.078.138.781	3.078.957.082	3.079.783.567
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	194.584.121	194.584.121	194.584.121
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	175.308.522	206.699.606	283.275.585
Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	912.720.452	912.860.530	912.986.451
Servizio di riscossione tributi	350.255.076	360.755.076	360.625.076
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	**309.587.806**	**310.162.125**	**310.169.518**
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica	309.587.806	310.162.125	310.169.518
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	**5.400.000.000**	**5.600.000.000**	**6.000.000.000**
Interessi sui conti di tesoreria	5.400.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000

999/701/23

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Giovani e sport (30)	**738.209.025**	**712.349.470**	**657.421.383**
Attivita' ricreative e sport (30.1)	**550.814.961**	**530.609.820**	**516.545.344**
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	117.545.011	97.339.870	83.275.394
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	433.269.950	433.269.950	433.269.950
Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)	**187.394.064**	**181.739.650**	**140.876.039**
Interventi a favore dei giovani	39.248.744	39.028.358	39.026.970
Servizio Civile Nazionale	148.145.320	142.711.292	101.849.069
Turismo (31)	**44.332.450**	**44.310.345**	**44.309.372**
Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)	**44.332.450**	**44.310.345**	**44.309.372**
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	44.332.450	44.310.345	44.309.372
Spese di personale per il programma	2.529.209	2.525.004	2.524.031
Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali	2.312.536	2.294.636	2.294.636
Sviluppo e incentivazione del turismo	8.134.079	8.134.079	8.134.079
Promozione dell'offerta turistica italiana	31.356.626	31.356.626	31.356.626
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	-	-	-
Spese di personale per il programma	-	-	-
Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali	-	-	-
Sviluppo e incentivazione del turismo	-	-	-
Promozione dell'offerta turistica italiana	-	-	-
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	**3.233.470.430**	**3.039.733.191**	**3.053.930.406**
Indirizzo politico (32.2)	**401.329.608**	**403.915.826**	**404.522.802**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	22.123.364	21.936.183	21.930.084
Ministro e Sottosegretari di Stato	426.679	426.679	426.679
Indirizzo politico-amministrativo	20.095.168	19.907.987	19.901.888
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.601.517	1.601.517	1.601.517
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	76.504.908	99.138.073	133.108.178
Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582	862.582	862.582
Indirizzo politico-amministrativo	15.582.054	16.005.900	15.334.269
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.322.272	1.322.272	964.008
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	58.738.000	80.947.319	115.947.319
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	9.982.375	9.155.563	9.155.003
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.861	158.861	158.861
Indirizzo politico-amministrativo	8.423.786	8.407.462	8.406.902
Valutazione e controllo strategico (OIV)	589.241	589.240	589.240
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	810.487	-	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	51.611.075	40.702.407	34.690.920
Ministro e Sottosegretari di Stato	217.666	217.666	217.666
Indirizzo politico-amministrativo	32.793.368	32.884.700	32.873.213
Valutazione e controllo strategico (OIV)	600.041	600.041	600.041
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	18.000.000	7.000.000	1.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	15.608.168	14.603.843	14.599.869
Ministro e Sottosegretari di Stato	650.977	650.977	650.977
Indirizzo politico-amministrativo	11.612.027	11.607.702	11.603.728
Valutazione e controllo strategico (OIV)	345.164	345.164	345.164
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	3.000.000	2.000.000	2.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	12.085.618	11.988.258	11.854.101
Ministro e Sottosegretari di Stato	758.935	758.935	758.935
Indirizzo politico-amministrativo	10.644.967	10.547.607	10.413.450

999/701/24

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Valutazione e controllo strategico (OIV)	681.716	681.716	681.716
MINISTERO DELL'INTERNO	27.704.990	27.591.759	27.366.661
Ministro e Sottosegretari di Stato	156.085	156.085	156.085
Indirizzo politico-amministrativo	25.715.820	25.602.589	25.377.491
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.833.085	1.833.085	1.833.085
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	15.005.571	9.213.225	12.041.300
Ministro e Sottosegretari di Stato	618.439	618.439	618.439
Indirizzo politico-amministrativo	8.192.052	8.189.706	8.179.873
Valutazione e controllo strategico (OIV)	361.420	361.420	361.420
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	5.833.660	43.660	2.881.568
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.082.131	18.073.965	12.856.163
Ministro e Sottosegretari di Stato	392.517	392.517	392.517
Indirizzo politico-amministrativo	11.790.612	11.782.661	11.565.077
Valutazione e controllo strategico (OIV)	899.002	898.787	898.569
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	7.000.000	5.000.000	-
MINISTERO DELLA DIFESA	62.291.192	57.311.075	42.304.967
Ministro e Sottosegretari di Stato	170.164	170.164	170.164
Indirizzo politico-amministrativo	22.992.140	23.012.156	23.006.323
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.128.888	1.128.755	1.128.480
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	38.000.000	33.000.000	18.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	46.974.215	38.150.845	24.587.440
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.315	599.315	599.315
Indirizzo politico-amministrativo	4.544.510	4.595.977	4.595.690
Valutazione e controllo strategico (OIV)	759.753	758.435	758.435
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	41.070.637	32.197.118	18.634.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	15.841.357	13.491.311	9.493.121
Ministro e Sottosegretari di Stato	221.603	221.603	221.603
Indirizzo politico-amministrativo	8.408.567	8.423.521	8.425.331
Valutazione e controllo strategico (OIV)	846.187	846.187	846.187
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	6.365.000	4.000.000	-
MINISTERO DELLA SALUTE	25.514.644	42.559.319	50.534.995
Ministro e Sottosegretari di Stato	196.296	198.347	198.347
Indirizzo politico-amministrativo	7.991.214	8.033.838	8.009.514
Valutazione e controllo strategico (OIV)	689.850	689.850	689.850
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	16.637.284	33.637.284	41.637.284
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	**1.704.085.646**	**1.605.186.740**	**1.614.352.890**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	220.222.251	220.756.802	218.368.509
Spese di personale per il programma	78.080.178	89.134.224	88.245.837
Gestione del personale	51.837.057	44.422.787	44.405.820
Gestione comune dei beni e servizi	10.357.511	9.875.011	8.391.978
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	79.947.505	77.324.780	77.324.874
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	47.189.850	33.170.820	32.933.823
Spese di personale per il programma	15.032.622	14.439.036	14.275.906
Gestione del personale	11.120.216	9.184.652	9.104.420
Gestione comune dei beni e servizi	21.037.012	9.547.132	9.553.497
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	30.777.107	30.362.664	30.118.968
Spese di personale per il programma	13.685.706	13.479.831	13.142.700
Gestione del personale	2.563.045	2.270.868	2.270.868

999/701/25

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Gestione comune dei beni e servizi	14.528.356	14.611.965	14.705.400
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	171.379.624	125.445.708	124.762.446
Spese di personale per il programma	41.656.781	29.378.593	28.680.520
Gestione del personale	115.905.241	82.107.849	82.107.849
Gestione comune dei beni e servizi	13.817.602	13.959.266	13.974.077
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	69.515.074	68.606.125	68.599.918
Spese di personale per il programma	8.022.967	7.676.106	7.669.899
Gestione del personale	15.938.905	11.840.644	11.840.644
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	45.553.202	49.089.375	49.089.375
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	112.835.778	105.675.103	106.037.741
Spese di personale per il programma	23.230.116	22.492.696	22.619.392
Gestione del personale	15.779.315	8.831.760	8.831.760
Gestione comune dei beni e servizi	73.826.347	74.350.647	74.586.589
MINISTERO DELL'INTERNO	167.503.758	174.575.361	171.992.880
Spese di personale per il programma	62.526.237	71.004.954	69.567.543
Gestione del personale	27.814.255	25.953.801	24.808.731
Gestione comune dei beni e servizi	77.163.266	77.616.606	77.616.606
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	16.725.689	16.439.492	16.433.223
Spese di personale per il programma	8.707.813	8.700.998	8.694.729
Gestione del personale	3.456.316	3.166.934	3.166.934
Gestione comune dei beni e servizi	4.561.560	4.571.560	4.571.560
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	63.029.912	63.010.224	60.447.901
Spese di personale per il programma	21.307.440	21.344.186	21.283.567
Gestione del personale	27.145.850	27.201.094	27.201.094
Gestione comune dei beni e servizi	14.576.622	14.464.944	11.963.240
MINISTERO DELLA DIFESA	677.670.804	636.118.362	654.345.725
Spese di personale per il programma	93.321.430	93.418.235	93.614.955
Gestione del personale	129.523.117	75.005.534	75.005.534
Gestione comune dei beni e servizi	219.908.076	219.908.076	240.908.076
Cooperazione Internazionale	195.877.299	195.822.492	192.853.135
Attività di supporto isituzionale	39.040.882	51.964.025	51.964.025
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	17.984.902	18.503.146	18.399.432
Spese di personale per il programma	6.554.027	6.519.169	6.415.455
Gestione del personale	7.546.297	8.049.399	8.049.399
Gestione comune dei beni e servizi	3.884.578	3.934.578	3.934.578
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	74.878.985	80.412.192	79.908.553
Spese di personale per il programma	24.115.058	24.041.519	23.537.880
Gestione del personale	36.273.032	41.861.778	41.861.778
Gestione comune dei beni e servizi	14.490.895	14.508.895	14.508.895
MINISTERO DELLA SALUTE	34.371.912	32.110.741	32.003.771
Spese di personale per il programma	9.272.166	8.108.056	7.979.924
Gestione del personale	17.960.603	16.852.590	16.852.590
Gestione comune dei beni e servizi	7.139.143	7.150.095	7.171.257
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	**428.170.754**	**340.273.960**	**345.228.699**
Spese di personale per il programma	1.956.178	1.855.467	1.811.141
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	110.215.562	55.986.493	55.986.493
Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.	32.817.000	-	-
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	231.881.600	231.881.600	236.881.600

999/701/26

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	3.576.486	3.576.486	3.576.486
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	33.254.575	32.504.561	32.503.626
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	4.268.826	4.268.826	4.268.826
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	569.331	569.331	569.331
Agenzia per l'Italia Digitale	9.631.196	9.631.196	9.631.196
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	**142.564.937**	**134.979.958**	**134.567.340**
Spese di personale per il programma	116.479.296	118.195.148	117.769.843
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	26.085.641	16.784.810	16.797.497
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)	**458.559.107**	**462.429.107**	**462.429.107**
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	58.532.107	57.532.107	57.532.107
Speciali elargizioni, assegni, indennità	62.092.000	61.512.000	61.512.000
Trattamenti provvisori di pensione	337.935.000	343.385.000	343.385.000
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	**98.760.378**	**92.947.600**	**92.829.568**
Spese di personale per il programma	8.085.777	7.850.100	7.709.872
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	54.068.765	52.491.664	52.491.662
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	8.039.327	4.039.327	4.039.327
Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo	13.527.652	13.527.652	13.549.850
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	15.038.857	15.038.857	15.038.857
Fondi da ripartire (33)	**13.707.653.549**	**15.356.469.617**	**17.116.247.080**
Fondi da assegnare (33.1)	**8.198.469.393**	**9.757.684.303**	**11.514.965.516**
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	400.463.235	410.411.540	470.310.540
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	363.027.578	217.306.578	756.997.780
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	392.387.867	780.248.184	1.012.146.691
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	20.544.276	25.544.276	29.544.276
Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi	101.000.000	87.500.000	100.000.000
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore	4.431.993.278	5.401.193.278	5.962.193.278
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	1.551.553.159	1.935.480.447	2.283.772.951
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	137.500.000	100.000.000	100.000.000
Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale	-	-	-
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Fondi di riserva e speciali (33.2)	**5.509.184.156**	**5.598.785.314**	**5.601.281.564**
Fondi di riserva	4.798.500.000	4.800.000.000	4.800.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	710.684.156	798.785.314	801.281.564
Debito pubblico (34)	**303.050.130.200**	**305.037.530.200**	**326.186.977.200**
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	**74.242.660.000**	**77.730.060.000**	**82.729.507.000**
Oneri finanziari su titoli del debito statale	67.022.910.000	70.505.310.000	74.126.010.000
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	6.014.738.000	6.014.738.000	7.513.485.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	120.000.000	120.000.000	-
Oneri per la gestione del debito	1.085.012.000	1.090.012.000	1.090.012.000

999/701/27

Note di Variazione 2019 - 2021 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni integrato 2019	Totale previsioni integrato 2020	Totale previsioni integrato 2021
Rimborsi del debito statale (34.2)	**228.807.470.200**	**227.307.470.200**	**243.457.470.200**
Rimborso titoli del debito statale	228.304.370.200	226.704.370.200	242.854.370.200
Rimborso buoni postali	100.000	100.000	100.000
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Passività a carico dello Stato	500.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale	**877.584.073.508**	**878.795.267.927**	**891.929.335.111**